STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XIX — Fascicoli 3°-4°

(Luglio-Dicembre 1898)

ROMA

TIPOGRAFIA POLIGLOTTA

DELLA S. C. DE PROP. FIDE

1898

Quasi nulla ci soccorrono le fonti. E però anche la nostra conclusione dovrà essere ipotetica. Ma se sovra quelle, già da altri proposte, avrà solo il vantaggio di spiegare un maggior numero di fatti, sarem lieti del nostro lavoro.

*
* *

Le opinioni degli autori si possono dividere in due categorie. La prima di coloro che nelle origini delle servitù vedono un fenomeno assolutamente indipendente; la seconda di quelli che la medesima origine presentano come modificazioni di istituti giuridici per lo innanzi esistenti.

Lo Schönemann [1], l' Elvers [2], il Voigt [3] da un lato; dall' altro Cuiacio [4], D' Avezan [5], Zachariä [6], Jhering [7], Brugi [8], Scialoia [9].

Lo Schönemann [10], all' esposizione della sua teoria, fa precedere alcune considerazioni d' indole generale. Così egli afferma di credere ad uno svolgimento puramente logico e dialettico del diritto. La base obbiettiva e reale di ogni istituto giuridico va ricercata in una parte stessa della vita dell' uomo, base che, in un più ampio momento del suo svolgimento, riceve forma e veste giuridica, si completa in ogni suo lato fino a divenire la espressione vera del più alto progresso del diritto. Dopo di che, lo Schönemann asserisce: essere le servitù più antiche del dominio, così per il loro stato di fatto, come per la loro configurazione giuridica: e che a quel modo, che storicamente sorsero

[1] SCHÖNEMANN, *Die Servituten,* pag. 18 e sgg.

[2] ELVERS, *Die römische Servitutenlehre,* pag. 1 e sgg.

[3] VOIGT, *Ueber den Bestand und die historische Entwickelung der Servituten und Servitutenklagen,* Leipzig 1874; *Die XII Tafeln,* Vol. II, pag. 93 e sgg.; 545 e sgg.; e *Römische Rechtsgeschichte,* Vol. I, paragr. 40.

[4] CUIACIO, *Opera.* Mutinae 1777, T. 5, pag. 647.

[5] D' AVEZAN, *Servitutum liber,* in *Meermann Thes.* IV, pag. 124.

[6] JHERING, *L'Esprit du droit romain.* Vol. II, pag. 228. *Jährbücher für die Dogmatik* ecc. VI, pag. 97 e sgg.

[7] ZACHARIA, *Ueber die Unterscheidung zwischen Servitutes rust. und urb.* pag. 14 e sg., 18 e sgg.

[8] BRUGI, « *Comm. alle pandette del Glück lib. VIII* » Appendice del traduttore al paragr. 14; *Le Dottrine giuridiche degli agrimensori* p. 373 e sgg.

[9] SCIALOIA, *Bullettino dell'istituto di diritto romano* III, pag. 175. Del pudes, « *L'orazione di Demostene contro Callicle tradotta e illustrata in rapporto alla teorica delle servitù prediali* ».

[10] SCHÖNEMANN, op. cit. pag. 18.

prima del dominio, lo svolgersi di quelle e di questo si è verificato in modo distinto. E a sostegno della sua teoria egli osserva: prima che materialmente e giuridicamente si formasse la proprietà, trovasi presso tutti i popoli l'esercizio di singole frazioni di godimento della cosa, e di padronanza sulla medesima. I popoli, la storia ce ne ammaestra, sono stati all'inizio della loro vita cacciatori e pastori; l'agricoltura la si riscontra solo in tempi relativamente più recenti, e, di solito, collo stabilirsi di una dimora fissa, in una determinata regione. Ora i popoli pastori, nomadi per il bisogno della loro esistenza, vaganti colle loro tende e coi loro armenti, non possono, è sempre lo Schönemann che parla, avere un dominio completo ed assoluto sul fondo: in esso soltanto mandano il gregge a pascolare, e di esso usano e godono in una maniera affatto ristretta. Le facoltà di pascolo sono quindi le più antiche *servitutes praediorum*, aventi da principio carattere spiccatamente personale. Su tale origine si modella e per tale origine si spiega la loro configurazione giuridica. Le servitù prediali sono diritti reali sovra una cosa, senza riguardo alla circostanza che sulla cosa medesima appartengano o non appartengano diritti ad altra persona: esse non trovano la loro ragione di essere nella proprietà, ma sibbene nella personalità umana, come precisamente ogni altro diritto reale. L'espressione *ius in re aliena* suonava infatti primitivamente *ius in re habere;* e d'altra parte è noto che pei giuristi romani poteva darsi servitù sovra cose senza padrone. Queste in breve le affermazioni dello Schönemann.

A parte le considerazioni introduttive, che sono d'altronde apprezzabili indipendentemente dalla teorica che poi si segua in questa ricerca, tutta la costruzione dello Schönemann circa il sorgere delle servitù presenta campo a severe obbiezioni. Egli infatti, dopo averci richiamati ad un'epoca in cui la proprietà della terra non esisteva neppure in germe in nessuna delle sue forme, esce a parlarci di fondo e di uso e di godimento ristretto del medesimo. Ora, come concepire il fondo, parlare di godimento anche limitato di esso, di diritti esplicantisi o per parte dei singoli o per parte della collettività, quando il fondo non esisteva non solo nella sua essenza giuridica, ma neppure nel rispetto materiale di parte limitata e definita di terreno spet-

tante al singolo in proprietà perpetua o temporanea? Nel popolo nomade, e precisamente perchè tale, la proprietà non si riscontra che sovra singoli oggetti mobili; il rapido trasportarsi degli individui dall' una all' altra regione, la mancanza in essi del sentimento di attaccamento ad una terra, rendono impossibile da parte loro la concezione di un diritto qualsiasi esplicantesi su di essa.

Di fronte all' invasione di un altro popolo i nomadi non difendono la propria terra, facendo in alcuna guisa atto di sovranità anche collettiva su di essa; ma difendono solo le proprie persone, i proprii armenti, i quali, una volta sottratti al pericolo, è per essi affatto indifferente che li nutra una terra piuttosto che un' altra. Ora in tutto questo dov' è l' idea di fondo? Come può parlarsi di servitù anche personale, come vuole lo Schönemann [1], se manca l' oggetto su cui la servitù sia eventualmente costituita?

Che d' altra parte le servitù prediali sieno diritti reali sovra una cosa senza riguardo alla circostanza, che sulla cosa medesima appartengano o non appartengano diritti ad altra persona, certo non oseremmo affermarlo; come non oseremmo affermare che nella giurisprudenza romana sia stata riconosciuta la possibilità di servitù sovra cose *nullius*. Nè certo può essere decisivo per l' affermazione dello Schönemann, il contenuto del fr. Vat. II, 42 da lui citato: « *Fructuario superstite, licet dominus proprietatis rebus humanis eximatur, ius utendi fruendi non tollitur* ». Il significato di questo fr. appare chiaramente dal semplice confronto della C. 3 Cod. 3, 33. In questa si fa il caso: « tuo padre, cui era stato legato o che in altro modo aveva l' usufrutto di un fondo, è morto »; dice il rescritto: « tu, suo figlio, non puoi accampare alcun diritto su quel fondo, perchè è regola di diritto che l' usufrutto, se nessuna clausola speciale venga aggiunta (fatto che del resto non si riscontra che nella tardissima giurisprudenza), si estingua coll' estinguersi della persona ». Fa poi la legge il caso inverso: « è morto

[1] Giustissime anche qui le osservazioni del Brugi (*Studi sulla dottrina romana delle servitù pred.* II, Arch. Giur. 27, 263): « la *servitus pecoris pascendi*, configurata pure come personale, non ha alcuna relazione con la facoltà di pascolo dei popoli pastori. Questa davvero ha la sua ragione d'esistere in sè medesima, è un'affermazione della personalità dei popoli medesimi ».

il proprietario, ma l' usufruttuario vive ancora; l' usufrutto pertanto non si estingue ». Ora questa seconda parte del rescritto (che non è altro che il fr. Vat. II, 42 letteralmente ripetuto) non è che una applicazione necessaria del principio che l'usufrutto è un diritto strettamente personale, *personae cohaeret.* Esso non può spegnersi che colla morte materiale o giuridica della persona. Nel caso del rescritto: l' usufruttuario vive, l'usufrutto deve continuare; non si fa accenno alla esistenza di un successore dell' antico proprietario: e solo per questo si vorrà dichiarare quel fondo « *res nullius* »? D'altra parte osserva benissimo Brugi: « Questa decisione combina chiaramente con ciò che è esposto nella L. 8, 2 D. 18, 6. Se mi vendi l' usufrutto, dicesi quivi, importa sapere se tu mi vendi il *ius utendi fruendi* che solo ti appartiene, ovvero mi vendi l' usufrutto come una cosa tua: « *nam priore casu etiamsi statim morieris nihil mihi heres tuus debebit; heredi autem meo debebitur si tu vivis; posteriore casu, heredi meo nihil debebitur, heres tuus debebit* » [1].

I citati rescritti, come appare dalle parole *dominus proprietatis,* esaminano il *casus posterior* di Paolo. Dove è dunque la cosa senza padrone? Continua anzi l' usufrutto; in quanto la morte non estinse il diritto del concedente, ma fu trasmesso a colui che ne seguita giuridicamente la personalità.

Il fr. Vat. II, 42 è l' unico sostegno esegetico che lo Schönemann avanza a riprova della sua tesi. La quale, se possa dirsi così giustificata, lasciamo senz' altro giudicare a chi legge.

[1] Il Fadda (*Le servitù prediali sovra o a favore di fondi nullius,* nel volume per il XXXV anno d' insegnamento di F. Serafini. Firenze 1892) cita a favore dell' esistenza di servitù sovra cose *nullius* anche Ulpiano *Reg. I, 19:* « servus in quo alterius est usu- » fructus, alterius proprietas, a proprietatis domino manumissus liber non fit, sed servus » sine domino est »; e ritiene, interpretandola estensivamente, questa decisione applicabile, non alle sole servitù personali, ma anche alle prediali. A parte, che, per chi conosce la storia dell'usufrutto in diritto romano, l'argomentare per analogia di esso, nel campo delle servitù prediali, può sembrare forse troppo azzardato, vale, nel citato fr., osservare la speciale qualità dell' oggetto dell' usufrutto. Si aggiunga che nel pensiero di Ulpiano, l'espressione *servus sine domino* aveva forse un valore assai meno giuridico, di quello che le si vuol oggi attribuire: siccome non può esser lecito al proprietario, con un semplice atto di sua volontà, di privare della cosa il legittimo usufruttuario, così in caso di manomissione lo schiavo manomesso rimane di fronte all'usufruttuario (e quindi sin che dura l'usufrutto) nella primitiva condizione; mentre si scioglie ogni suo vincolo coll'antico proprietario. Ora questo *servus manumissus qui liber non fit,* ma viceversa *sine domino est;* questa posizione giuridica anormale di *uomo* che è, e non è schiavo ad un tempo, può con sicurezza ricondursi nel campo delle cose *nullius?* È quanto dubitiamo.

*
* *

L' Elvers, nell' esposizione della sua teoria, parte dalla considerazione: « Wie daher der einzelne Mensch zum erfolgreischen Kampf mit dem Bedürfniss der Verbindung mit andern Menschen bedarf, so wird in ähnlischer Weise auch eine theilweise Wiedervereinigung der getrennten Grundstücke zum Zwecke der gegenseitigen Ergänzung nöthig sein, um das künstlich zu ersetzen, was die Natur ihnen versagt hat »[1]. Poi continua: « nella ricerca delle origini delle servitù prediali bisogna distinguere secondo che ci si trovi innanzi ad un suolo regolarmente limitato o ad un suolo arcifinio. Nel primo caso la facoltà di passo o d' acquedotto sovra il fondo vicino dovrà dapprima essere stata stabilita *precario* o mediante un rapporto d' obbligazione. La stabilità dei possessori dei fondi faceva sì che tale rapporto producesse effetti identici a quelli che ebbero poi le servitù prediali. Alle quali fu attribuito carattere reale precisamente il giorno che le mutate condizioni giuridiche e sociali tolsero a quel rapporto, primieramente creato, il carattere, a lui per lo innanzi proprio, di stabilità e di determinatezza.

« Diversamente dovettero andar le cose negli *agri occupatorii*. Lo stabilirsi su questi èra interamente lasciato alla libertà privata. Ora è naturale che i primi coloni scegliessero gli appezzamenti di terra, migliori per pastura e per facilità di coltivazione. Ma chi vi si stabiliva, per necessità di comunicazione, doveva pur percorrere i deserti tratti di terreno vicino. Quando questi, per nuove circostanze, venivano alla lor volta occupati, ecco veniva a trovarsi stabilito un rapporto, che deve concepirsi precisamente come servitù ».

La prima parte della teorica dell' Elvers (quella che riguarda l'origine delle servitù negli agri limitati) ha principalmente colpito, ed ha trovato seguaci. Il fatto di riconoscere nell'origine delle servitù una base obbligatoria parve non estraneo allo svolgimento ontologico del diritto reale in se stesso. Si ricordò la storia dell' enfiteusi, della superficie, del pegno; e si richiamarono persino certe forme speciali di costituzione di proprietà. Argomenti gravi, non decisivi. Poi si disse : Le servitù dei predî

[1] Elvers, op. cit. pag. 2.

provinciali non eran forse pur esse costituite da principio su base obbligatoria? E si mise innanzi l'autorità di Gaio (*Inst.* 2, 31) [1], e si ricordò il carattere speciale del diritto delle provincie. Ma anche questo, giova ripeterlo, non può essere decisivo. Di nulla, negli studi giuridici, occorre usare con cautela maggiore che del processo analogico. Cui posson qui contrapporsi, assai brevemente, alcune considerazioni. Quale dunque poteva essere questa forma obbligatoria? Insegnano le fonti che dopo il *nexum*, possibile solo per una prestazione pecuniaria, la più antica forma d'obbligazione è la *stipulatio*. Chi legge non può non conoscere il valore e la storia di quest'istituto. Su che dunque si fonda la congettura dell'Elvers? Ma in via più generale: anche il passaggio dal tipo obbligatorio al tipo reale è dunque consono al più antico diritto? Diritti reali e diritti di obbligazione invece seguono, ci pare, risalendo all'antico, una via assolutamente divergente.

Nè più fondata è la seconda parte della teorica dell'Elvers. Si potrebbe opporre il carattere di semplici possessori, lungamente serbatosi, nei primi detentori degli agri arcifinii. Ma val più rilevare lo strano processo dell'Elvers.

Dall'esercizio di una facoltà sovra un fondo *nullius*, egli assurge immediatamente, quando questo venga ad essere occupato, al concetto di servitù. Ora ciò può supporsi unicamente possibile coll'intervento di un pubblico potere. Perchè mai avrebbe diversamente dovuto, chi esercitava quella facoltà (che date le condizioni di quelle terre doveva pur essa concepirsi come proprietà sulle relative striscie di terreno occupato) rinunziare ai vantaggi di uno stato di cose esistente? E d'altra parte come concepire il sorgere dell'azione che al diritto deve essere concomitante?

Ma l'intervento d'un'autorità toglie subito al sorgere del diritto quel carattere speciale che l'Elvers vorrebbe.

Per queste ragioni, pur riconoscendola presentata in modo geniale, la sua teoria non ci sembra accettabile.

[1] GAIO, *Instit.* II, 31: « Alioquin in provincialibus praediis sive quis usumfructum, sive ius eundi, agendi aquamve ducendi, vel altius tollendi aedes aut non tollendi, ne luminibus vicini officiatur, ceteraque similia iura constituere velit, pactionibus et stipulationibus id efficere potest; quia ne ipsa quidem praedia mancipationem aut in iure cessionem recipiunt ».

*
* *

Lo studio di Maurizio Voigt sull'origine e sulla storia delle servitù, è ammirevole per la profonda dottrina [1]: ma forse non altrettanto persuasiva la tesi che vi si trova sostenuta. La quale può essere brevemente così riassunta: « Il complesso dei diritti appartenenti al *pater familias*, e che andava sotto la denominazione generale di *manus*, si estendeva sovra la *familia* da un lato, sovra la *pecunia* o patrimonio dall' altro. Negli oggetti componenti la *pecunia* stavano, oltre i fondi ed i mobili, le servitù [2]. Oggetto di queste erano primieramente: il *rivus*, l'*aqua*, l' *iter*, l' *actus*, e il rapporto giuridico su di essi considerato come una forma di « *meum esse ex iure Quiritium* » [3], ma più ristretto di quello che si aveva sulla moglie, sui figli, sugli schiavi. Le facoltà regolarmente incluse nella *manus* si trasmettono nelle servitù al titolare, solo in quanto queste sono richieste nell'interesse del soddisfacimento di un bisogno agricolo del relativo fondo [4]. Dunque però un vero *ius in re propria*. La transizione al concetto sistematicamente diverso, molto più tecnico e più appropriato della servitù come *ius in re aliena*, sarebbe a ricercarsi in un tempo assai posteriore a quello delle dodici tavole.

« Le più antiche servitù rispondenti a quella forma primitiva sarebbero limitate all'*iter*, *actus*, *aquaeductus* e *cloaca*. Queste sole appartengono al periodo precedente alla legge Aebutia [5], e queste sole furon fatte valere colla *legis actio sacramento* nella forma di *vindicatio* di una cosa corporale. Diversamente andò la cosa per le posteriori servitù. In esse (per la massima parte urbane) mancano i requisiti di una *vindicatio*; invero pur tra le più antiche di queste, come nella *servitus stillicidii fluminisque*, *oneris ferendi*, *proiiciendi et luminum*, manca l' oggetto corporeo sul quale mediante rapporti di fatto e giuridici si potesse dedurre e giustificare il concetto di un diritto di apparte-

[1] PERNICE, Recensione al lavoro del Voigt, nella *Jenaer Literatur Zeitung* 1875, pag. 767: « Noi siamo qui come in tutti i lavori di Voigt colmati di citazioni; onde ci si sente ricordato l' avvertimento di Lessing che non il raccogliere ma il saper selezionare indica l'intendimento più maturo ».

[2] *Die XII Tafeln* II, pag. 345 e sgg.

[3] *Ueber den Bestand* ecc. pag. 10-15; 35-38.

[4] *Die XII Tafeln* II, pag. 549.

[5] Op. cit. pag. 345.

nenza[1]. Contraddice infatti alla verità, l' idea che il punto, su cui batte l' acqua cadente o su cui poggia il trave sorretto, o la colonna d' aria che nel *proiectus* o nel *lumen* viene in questione come criterio, sia da ravvisarsi quale oggetto del *meum esse*. Ciò significa che quelle più recenti servitù non furono rivestite della forma della *legis actio sacramento*, nè ricevettero nella formola petitoria una *intentio* analoga alle più antiche servitù[2]. La formola di questa nuova servitù dovette dunque presentarsi: *ius mihi esse immissum, proiectum, positum, aedificatum habere*; e in analogia a questa venne trasformata l' *intentio* delle altre più antiche servitù rustiche. Questa trasformazione procedurale avrebbe influito sul diritto sostanziale, il carattere del diritto avrebbe mutato; e ne sarebbe sorta quella forma speciale di *ius in re aliena* che oggi ritroviamo nelle fonti »[3].

Volendo seguire punto per punto Voigt nella sua esposizione, occorrerebbe occuparsi di alcune sue affermazioni preliminari[4].

[1] *Ueber den Bestand* ecc. pag. 48.

[2] Op. cit. 49.

[3] L'idea del Voigt non è del tutto nuova. Elvers (*Servit.* pag. 8) scrive: « In nessun caso noi possiamo ricercare il concetto del più antico tipo di servitù in ciò, che colui che vuole per esempio procurarsi un passaggio, dovesse acquistare la proprietà della relativa striscia di terreno, come si trova riconosciuto in un passo di Bergmann (*Animadversionum de indole Rom. iurium in re.* Spec. I, Götting 1805) ». L' Elvers cita pure Du Roi « Dissertazione sovra l'*actio in rem* e l' *actio in personam* » (*Archiv für civ. Praxis* V, 6, p. 236 e sgg.).

Brugi (*Le servitù prediali secondo l' antico diritto romano.* Estratto dal Gravina, Riv. Giur. calabr. 1884, pag. 2) riferendosi alla scuola italiana ricorda: « Oggi dagli espositori del nostro diritto civile è allontanata l' idea di un dominio diviso tra i proprietari del fondo dominante e serviente. Tuttavia fino a pochi anni or sono questa idea antiromana era penetrata tra i nostri giuristi pratici; alcuni commentatori del Codice Albertino parlavano della servitù prediale come di una specie di comproprietà sul fondo altrui, come di *una specie di proprietà che partecipa più o meno della natura o dei privilegi della proprietà perfetta.* Il compianto De Gioannis nel 1850 sentiva il bisogno di combattere tali asserzioni. Ma se nella dottrina si accolgono concetti del genere di quelli sopra ricordati, è certo che essi a poco a poco, penetrando nella pratica, falsano le massime del diritto, facilitano il cavillo, impediscono la esatta valutazione giuridica dei fatti. So bene che taluni giuristi pratici chiamano accademiche le nostre discussioni intorno all'interpretazione dei frammenti del diritto antico, alle origini storiche degli istituti e simili; eppure accade quasi sempre che una dottrina falsa non combattuta a tempo o non seriamente combattuta, perchè la si disprezza come giuoco di fantasia, in un certo tempo arriva al foro e genera confusione ».

[4] In queste brevi note al lavoro del Voigt mi sono valso principalmente del citato opuscolo di Brugi, *Le servitù prediali secondo l' antico diritto romano;* e della critica di Pernice nella *Jen. Lit. Zeit.;* di Pernice ancora nel *M. A. Labeo* I, pag. 320 n. 6 e seg.; e di Brugi, *Dottrine giuridiche degli agrimensori romani* pag. 376 e sgg.; del medesimo, *Comm. alle pand. del Glück,* Trad. del lib. VIII, loc. cit.

« Le servitù prediali, egli dice, esistono già al tempo delle XII tavole; le servitù personali sorgono assai posteriormente; delle prediali le più antiche sono *iter, actus, aquaeductus, haustus, cloaca* » [1]. D' accordo sulla proposizione della precedenza delle servitù personali alle prediali, potrebbero sollevarsi serii dubbi intorno alle altre da lui formulate. Ma questi dubbi per quanto fondati non varrebbero certo ad avanzare le nostre ricerche. Il fatto che l' *haustus*, ad esempio, abbia o non abbia a computarsi fra le più antiche servitù, non può certo esercitare influenza di sorta sulla risoluzione del problema delle origini. Epperò limitandoci ad avvertire lo studioso del nostro pensiero, passiamo senz' altro alla parte più importante dello studio del Voigt: la raccolta degli argomenti a sostegno dell' ipotesi sua.

a) L' oggetto diretto specifico del diritto in quelle più antiche servitù era un oggetto corporale: *rivus* per la servitù di acquedotto; *aqua* per la servitù d'*haustus; iter* e *actus* per le servitù di passaggio [2].

Ciò Voigt deduce principalmente dall' uso fatto nelle XII tavole della parola *rivus;* dalla dizione degli interdetti; dal valore delle parole *iter* e *actus* ecc. [3]. Argomenti dei quali non uno

[1] Anche sull' epoca da Voigt indicata per l' origine della *serv. cloacae,* Pernice muove acute osservazioni. « L' ipotesi, egli scrive, mi pare assai debole. Fu dunque la rete di canali, costruita da Tarquinio, allargata coll' ingrandirsi della città, sulle nuove strade? Lo sbocco di una cloaca in un altro condotto privato è d' origine più recente? Su questo punto non si conosce nulla, occorre quindi lasciare il problema indeciso. È evidente che il sorgere delle servitù urbane è collegato colla maggior altezza delle case, e coll' abusiva trascuranza delle distanze legali. Ma che queste innovazioni trovino la loro causa sull' affollamento dei forestieri, grande specialmente alla fine del VI° secolo; che dunque tali servitù siano nate in quest'epoca, è un'invenzione del Voigt. La libertà di stabilirsi, propria agli antichi latini, fu il motivo principale dell' immigrazione sempre crescente verificatasi in Roma. Ben inteso: io non nego la possibilità di un tale rapporto, solo osservo che non mi par buono che un indagatore storico dia delle mere ipotesi per prove precise ».

[2] *Ueber den Bestand* ecc. pag. 10 e sgg.

[3] Voigt cita anche Cicerone, *Top.* 27, dove tra le cose « *quae cerni tangive possunt* » egli enumera: *fundum, aedes, parietem, stillicidium, pecudem* ecc. Ma osserva benissimo Brugi: « Non mi sembra si possa dare a questo passo di Cicerone una grande importanza; infatti egli non ebbe la pretesa di riprodurre degli esatti concetti giuridici, ma chiari piuttosto la sua definizione di cose corporali con quegli esempi che primi gli si presentarono ancorchè giuridicamente inesatti. E chi ci autorizza a credere che parli della *servitus stillicidii* e non dello *stillicidio* come cosa materiale? Allo stesso modo si potrebbe dire che colla parola *parietem* si riferisce alle servitù che si estrinsecano sulle pareti. Ma egli *De Orat.* I, 38, 173, volendo alludere a servitù ha parlato di *iura parietum, stillici-*

è decisivo. Niente prova e neppure dà ragione ad indurre, che *rivus* nel passo da lui riferito stia ad indicare l'oggetto della servitù d'acquedotto; e nulla provano le altre citazioni fatte sulla stessa parola. Strano addirittura il richiamo al « *rivos purgare* » dell'interdetto. E qual'altra parola era mai, nella fattispecie, possibile? Ugualmente arbitraria è l'affermazione, che *aqua* fosse l'obbietto del diritto nella *servitus haustus*. Gl'interdetti giustificherebbero tutt'al più l'ipotesi riferita a *fons*. Ma il richiamo, per la più antica denominazione, ai due frammenti di Alfeno e di Paolo val quanto l'altro ai frammenti di Labeone, Pomponio, Nerazio sull'uso di *fons*. Così l'affermazione che *ius aquae ducendae, ius haustus* ecc. siano espressioni ignote ai tempi più antichi, meritano prove migliori di quelle che Voigt adduce [1]. E di vero può accettarsi senz'altro quant'egli insegna che *ius* nel significato di diritto singolare fu estraneo all'antica terminologia giuridica? Si ricordi che Pomponio (lib. XXXIV *ad Sab.*) scrive: « Si arbor ex vicini fundo vento inclinata in tuum « fundum sit, ex lege duodecim tabularum de adimenda ea recte « agere potes, *ius ei non esse ita arborem habere* », e che, per l'idee altrove esposte da Voigt stesso [2], è assai probabile che qui, come altrove, il giurista abbia fedelmente riprodotta la formola dell'azione. D'altra parte calza ora a capello il discorso di Pernice [3]: come mai attribuire all'età più antica l'esattezza del concetto e della espressione, e su di esse argomentare?

b) A differenza dell'età classica in cui la protezione delle servitù si esercitava per mezzo delle due azioni confessoria e

diorum etc. D'altra parte anche il concetto di *pecudem*, gregge, come cosa corporale è giuridicamente inesatto constituendo esso una *universitas iuris*. Ad ogni modo si tratterebbe di servitù urbane, e Voigt non può invocare tale argomento in suo favore perchè insegna che in queste fu appunto abbandonato il concetto della servitù come cosa corporale ».

Anche Pernice (*Labeo* I, 322) accenna al passo ciceroniano: Non è il caso di dare ad esso gran peso. Se Cicerone avesse voluto fare una esatta enumerazione giuridica, invece che dare soltanto un'idea della medesima, allora la cosa sarebbe affatto diversa. Ma in fatto a lui importa fare una semplice enumerazione di cose giuridiche che possono essere toccate e vedute. Dell'ultima specie è fra l'altro enumerato lo stillicidio, cioè il cadere dell'acqua a goccie, e molto probabilmente non la servitù di *stillicidio*.

[1] Ad indicare il diritto individuale usavasi anticamente *potestas*: così Voigt, *XII Tafeln* I, p. 14.

[2] *Ueber den Bestand* ecc. pag. 29.

[3] Pernice, Recensione citata.

negatoria, nell' epoca più antica tale difesa era rappresentata da una *servitutis vindicatio*. Questa, formata sull'altra usuale della proprietà, compete ugualmente al proprietario del fondo dominante come a quello del fondo servente [1].

Queste le premesse da cui l' Autore argomenta: « La *vindicatio*, per gli stessi elementi costitutivi, non poteva dirigersi che su oggetti corporei: ne consegue che corporeo dovesse essere il contenuto delle prime servitù » [2].

Osserva giustamente Pernice che, a rendere quest'argomento almeno verosimile, doveva innanzi tutto dimostrarsi che originariamente non spettava al proprietario del fondo servente, l' uso comune della servitù. Come poteva altrimenti colui che ha di-

[1] *Ueber den Bestand* ecc. pag. 15 e sgg.

[2] Come prova della sua affermazione Voigt (*Ueber den Bestand* pag. 19) cita Ulpiano (l. 2 pr. D. 8, 5): « de servitutibus in rem actiones competunt nobis ad exemplum earum, quae ad usumfructum pertinent, tam confessoria quam negatoria »; la disposizione delle rubriche relative nell'editto del pretore e nei titoli del digesto; le espressioni in Gaio D. 39, 1, l. 9. Ulp. D. 8, 5, l. 6 pr., D. 43, 27, l. 5 ecc. Quindi segue: « Questa ipotesi trova una sua ulteriore conferma osservando:

a) che la *vindicatio* come membri essenziali abbraccia due atti di significato simbolico, cioè tanto la rappresentazione simbolica di possesso dell' oggetto, per le cose e per l'uomo a mezzo della *manus impositio*, come anche dell'*imponere festucam* cioè la simbolica indicazione di possesso che l'altra parte fa, toccando la cosa con una festuca. E se anche era rilasciata dietro certe convenzioni una rappresentanza di quel certo oggetto a mezzo di una delle sue parti, come ad esempio per greggi e pecore con una sola pecora, pure non è riconosciuta in alcuna maniera nei processi per *legisactionem*, una rappresentanza di una cosa non corporale per mezzo di una corporale. E questo porta di conseguenza che la *vindicatio* di una cosa incorporale e particolarmente di un *ius eundi, agendi* e simili era nella *legisactio* un' impossibilità giuridica: ne viene che anche la *servitutis vindicatio* si poteva solo rivolgere ad un oggetto corporale: *rivus, aqua, iter, actus* ecc., per i quali una rappresentanza dell'oggetto non comprensibile nella sua totalità, era reso possibile per una parte a quel medesimo « *manu adprehendere*, o *festucam imponere*. »

b) quella *servitutis vindicatio* si riferisce in egual misura e modo conforme tanto al proprietario del *praedium dominans*, come a quello del *praedium serviens*: e ciò si rileva dal D. 21, 2, l. 75 « servitutes praediorum si tacitae secutae sunt et vindicentur ab alio, » venditorem ob evictionem teneri non posse » dove con la parola *vindicans* si accenna soltanto al proprietario del fondo serviente. E in questo modo soltanto si ottiene l'unica risposta soddisfacente alla domanda come si sia formato il contraddittorio nel procedimento negativo nella *legisactio*; poichè l'altra opinione del Keller, e che noi già accennammo, non è sostenibile per un doppio motivo: in primo luogo perchè esso stabilisce per un tal caso in luogo di una *vindicatio*, una *contravindicatio* come un' azione indipendente, il che è una figura pienamente sconosciuta al processo per *legisactionem*; in secondo luogo esso non formola nemmeno una volta questa *controvindicatio* come *actio in rem*, ma secondo la sua concezione sul *nego tibi ius esse* egli la formola come *actio in personam*, il che senza dubbio apporta per il processo per *legisactionem* una indissolubile contraddizione.

ritto, affermare « *meum esse* »? Nè certo può valere l'unico esempio che Voigt cita a riprova, che il *dominus* perdeva assolutamente la proprietà e l'uso del *locus serviens*, se il concedente non si fosse ciò espressamente riservato con un patto aggiunto all'atto costitutivo della servitù. Si aggiunga che il senso dell'iscrizione [1] cui Voigt per ciò si richiama, non è poi del tutto chiaro. Vi si dice: « *inter fossam et palum iter commune esset, cuius proprietas soli Vacci Vituli esset* ». Ma chi ci garantisce che si tratti qui di una servitù? E più ancora, cosa ci prova che quell'*iter commune* si riferisca precisamente a *Vaccius Vitulus* proprietario del suolo?

E anche all'infuori di ciò, rimane sempre a stabilirsi: la *vindicatio* non potè in realtà valere che per cose corporali?

Vuol essere qui ricordato che Gaio [2] parla di una *vindicatio hereditatis*, e l'*hereditas*, anche secondo Voigt [3], non era una cosa nel significato dell' oggetto singolo, ma piuttosto uno speciale oggetto distinto da questo, una *universitas* [4]. Con eguale riserva va considerato l'altro argomento aggiunto da Ferrini: « nelle fonti si trovano esempi di servitù rustiche legate *per vindicationem* (9 D. 8, 1; 19 D. 8, 6; 7 D. 33, 3) ». Per conseguire la proprietà che tale legato direttamente trasferiva, era necessario l'uso della *vindicatio*; ci s'imbatte dunque nella medesima obbiezione che sopra. Affatto arbitraria è poi l'altra affermazione, che quella *servitutis vindicatio* competesse ugualmente ai due proprietarii del *praedium dominans* e del *serviens*. Il frammento 75 D. 21, 2 [5] citato da Voigt, non dice nulla di simile. E d'altronde è poi vero, che in questo modo soltanto si ottiene l'unica soluzione soddisfacente alla domanda come si sia formato il contraddittorio nel procedimento negatorio per *legis actionem*?

[1] *Corpus inscr. lat.* IX n. 2827 (ORELLI-HENZEN n. 6432; BRUNS, *Fontes iuris rom. ant.* ed. 6, p. 361).

[2] GAIO IV, 17.

[3] VOIGT, *XII Tafeln* II, pag. 368.

[4] BRUGI, *Le servitù secondo l'antico diritto rom.* pag. 19: « Dunque, secondo Gaio, un oggetto corporale nella *legis actio sacramento* rappresentava un concetto, un ente astratto. E la *vindicatio hereditatis* sembra appartenere anche al prisco diritto romano ».

[5] « Servitutes praediorum rusticorum si tacite secutae sunt et vindicentur ab alio, venditorem ob evictionem teneri non posse ». — « L'argomento tratto da questo frammento, dice Pernice (recens. citata), confesso francamente di non capirlo ».

Giacchè neppure è necessario ricorrere all' ipotesi di Keller [1]. Il proprietario, a cui svantaggio vien pretesa qualche servitù, ha sempre mezzo di difendere l' integrità del diritto suo, sperimentando la *vindicatio* dell' intera proprietà.

c) Analoghi gli appunti, che si possono muovere a Voigt per l'altro ragionamento suo relativo alla *mancipatio* [2]. Voigt dice: la *mancipatio* era possibile solo per obbietti corporali; obbietti corporali dovevano di conseguenza essere considerate le più antiche servitù rustiche, delle quali unico mezzo di costituzione era precisamente la *mancipatio*. Ora è qui appunto che torna la domanda: È egli dunque provato che la *mancipatio* non valesse anticamente che per le cose corporee? Le eccezioni che si incontrano nell'epoca classica non trovano per avventura addentellato nelle età precedenti?

Ma un' altra obbiezione, in aggiunta, è sfuggita all' Autore. Per la proprietà la *mancipatio* è una forma di *trasmissione;* per la servitù, di *costituzione*. Se la sua applicazione è completamente apprezzabile nel primo caso; può lo stesso dirsi per il secondo? Si noti la differenza profonda: nell' uno l' oggetto già esiste, nell' altro è precisamente quell' atto solenne che tende a stabilire la servitù [3]. Ed è lecito supporre che an-

[1] KELLER, *Il processo civile romano* (trad. Filomusi-Guelfi pag. 51), insegna: « Al contrario non vi ha dubbio, anche in difetto di ulteriori notizie, che per l' *actio confessoria* o *negatoria,* quindi (modernamente parlando) per la *vindicatio* delle servitù e della libertà della proprietà, si desse alla *l. a. in rem* una forma essenzialmente diversa dalla precedente: *aio mihi ius esse* ecc. E veramente quel che avvenne più tardi al tempo delle *formulae,* nelle quali le due parti determinavano il contenuto dell' *intentio,* ben si appartiene a questa forma della *l. a.* come *vindicatio* e *controvindicatio* reciproca in guisa che perfettamente come nella *rei vindicatio,* fu originariamente una *duplex actio,* nella quale le parti dell'attore e del convenuto si differenziavano soltanto per *vindicias dicere* e si adempivano uniformemente da ciascuno di essi ».

[2] PERNICE, *Labeo* I, 320: « La mancipazione era l'originario contratto di compravendita. Essa si limita alle *res mancipi:* in altri termini, secondo l'opinione per noi accettabile, agli oggetti che costituiscono il censo rustico. Al censo appartengono necessariamente le servitù; poichè secondo le idee romane è impossibile concepire un fondo senza servitù. Così considerata la mancipazione delle servitù prediali non può più avere nulla di speciale che colpisca ».

KARLOWA, *Röm. Rechtsg.* II, 493: « Nel censo i *praedia rustica* avevano un' importanza maggiore degli urbani; una disposizione del console Flaminio (534) o di un suo successore ordina che i liberti possessori di *praedia rustica* valenti 30000 sesterzi siano iscritti in una tribù rustica. Naturale quindi che alle servitù rustiche si desse grande importanza: probabilmente le servitù rustiche dovevano essere anche denunziate nel censo ».

[3] Anche a Karlowa sfugge l'obbiezione. Egli pensa (*R. R.* II, 557): « che le servitù rustiche come cose incorporali non potevano essere trasmesse colla *traditio,* come potevano

che per l' istituto della *mancipatio* si sia verificato un successivo adattamento che sfugge all' occhio, per quanto acuto, dell' indagatore [1]. Le trasformazioni che ci è dato seguire in altri istituti, e che ci spiegano costruzioni e rapporti giuridici i quali, senz' esse, apparirebbero enigmi, giova ricordare, specie in questo studio, di fronte alle ardite affermazioni di Voigt. Alle quali anche su questo punto, già molti han risposto.

Gli è stato, fra l' altro, obbiettato: che queste proposizioni per essere decisive richiederebbero alla lor volta precisamente quella prova cui invece egli tende; la prova della corporalità dell' obbietto di servitù. Ma all' infuori di questa non tutte le critiche son giuste, perchè le medesime difficoltà grandi s' oppongono a chi afferma e a chi nega.

d) Per quelle più antiche servitù viene ugualmente riconosciuto un *usus*, cioè il possesso *ad usucapionem* dell' antico diritto [2]; come pure vien concessa la corrispondente usucapione, ambedue impossibili per oggetti non corporali. Al qual altro argomento del Voigt si obbietta soltanto con Pernice: che il concetto di *usus*, assolutamente indeterminabile per il vetusto diritto, non dà ragione di conseguenze così assolute; che il fatto che si richiese una legge speciale ad impedire l' usucapione delle servitù, quando queste già erano concepite come *ius in re aliena*, dimostra che nessun ostacolo giuridico e logico si opponeva a quella usucapione [3]. Ma Voigt vuol subito riconoscere una nuova

trasmettersi le cose *nec mancipi*. Non restava quindi che farle *res mancipi* per renderle passibili della *mancipatio* che come una compera immaginaria non si opponeva così assolutamente ad esser loro applicata ».

[1] PERNICE (Recensione cit.): « Alle parole della formola non deve attribuirsi un peso assolutamente decisivo. Chi ci garantisce che queste non sian state cambiate come per il testamento e per la *coemptio* (Gaio, I, 123), giacchè è evidente che gli elementi principali della *mancipatio* erano la bilancia ed i testimoni e non le parole? E ciò attesta il fatto che furono ancora mancipate quando, persino secondo il concetto di Voigt, venivano universalmente riconosciute come *iura in re aliena* ».

[2] Come argomenti Voigt (*Ueber den Bestand* p. 22 e seg.) cita principalmente la formola interdittale e Cicerone *pro Caec.* 26, 76.

[3] Ancora PERNICE, *Labeo* I, pag. 321: « La possibilità giuridica di usucapione riposa sulla più antica teoria del possesso. Come più tardi si dimostrerà largamente, il possesso della giurisprudenza classica è composto delle due forme di *usus* e di *possessio* (civile e pretorio) le quali nell' intiero diritto romano si distinguono l' una dall' altra come possesso di usucapione e d' interdetto. L' *usus*, corrispondentemente al suo nome, è l' uso di un oggetto nel significato più largo, non in quello strettamente materiale; vi appartiene infatti anche

conseguenza, tradizionalmente conservata, di quella più antica forma, nel fatto che le servitù sono passibili di pegno. E cita Paolo lib. 68 *ad edictum* (l. 12 D. 20, 1). Ma forse il testo non è genuino [1]: vi si riscontrano concetti e forme che paiono strane per un giurista dell'età classica. E d'altra parte, perchè la contradditoria decisione di Marciano nel precedente frammento, riguardo alle servitù urbane? Ammettendo l'alterazione, si capirebbe perchè quel testo fu dagli studiosi così infruttuosamente tormentato [2]; nè l'innovazione discorderebbe coi principî di diritto giustinianeo. E però la classica decisione di Marciano dovette, secondo ogni probabilità, essere concepita così: *iura praediorum pignori dari non possunt;* nè diversamente il responso di Pomponio, che Paolo ricorda.

e) Crediamo superfluo seguire Voigt punto per punto nell'esposizione degli altri argomenti a sostegno della sua tesi: « la costituzione di una servitù prediale è intesa come un dare; le servitù rustiche sono intese come *certa res;* anche per esse viene accordata la *conditio triticaria;* nelle dichiarazioni dei giuristi romani, in cui si afferma che le servitù sono incorporali, devono riconoscersi speciali avvertimenti circa la succitata forma del diritto; il concetto di servitù come diritto di proprietà sul relativo obbietto corrisponde molto più al modo di vedere del popolo in tempi antichi; la clausula che indica la completa assenza di servitù sta ad indicare come anticamente la libertà di servitù

l'*usus et consuetudo mulieris,* per cui nello spazio di un anno viene a stabilirsi un valido matrimonio. Evidentemente si può quindi designare per usato anche l'oggetto per cui viene esercitata la servitù ». Cf. pure KARLOWA II, 545.

SCIALOIA (*Lezioni di diritto romano* 1885-86 pag. 596 e sg.): « Citano alcuni Cicerone, il quale nella orazione *pro Caecina* dopo aver fatto le lodi del diritto civile il quale garantisce i rapporti giuridici, adduce come esempio il caso delle servitù d'*iter, actus* e *via* le quali sono garantite dal diritto civile; per dir questo Cicerone usa le parole *rata auctoritas;* e poichè queste parole erano usate dalle XII tavole a proposito della usucapione, si argomenta che alla usucapione alludesse anche Cicerone. Ma questa argomentazione è troppo incerta per potersi addurre a rischiarare un punto così oscuro ».

[1] PERNICE (Recensione cit.): « Che le servitù rustiche potessero esser date a pegno appare come una innovazione. Ma del resto pur ammettendo il principio come classico, non si ha alcun nuovo argomento; poichè si sa, che ciò che può essere mancipato può anche essere dato a pegno ».

[2] Su questo testo si possono confrontare: PUCHTA, *Cursus der Institutionen*, II § 178; VANGEROW, *Pandekten*, § 367, II, 1; WINDSCHEID, *Lehrb. der Pand.* § 217, n. 10 e 11; KELLER, *Pandekten* pag. 384; SINTENIS, *Civilrecht* I, pag. 572, n. 14, ecc.

dovesse intendersi come condizione della piena integrità giuridica del fondo e della sua completa estensione nello spazio ».

Anche questi argomenti non son certo decisivi: i testi citati da Voigt a dimostrare che la servitù era intesa come un dare, non persuadono nell'interpretazione che vien loro attribuita; l'affermazione circa il valore della *conditio triticaria* merita miglior prova; e il ricordo di alcuni frammenti in cui i giuristi avvisano essere le servitù incorporali, non inducono affatto a che in altri tempi le medesime presentassero diversa costruzione. Per il resto osserva benissimo Brugi: « Non si può affermare che la veduta elementare giuridica di quei prischi tempi fosse tale da non poter concepire ad es. un diritto di altri ad attraversare il mio fondo con un *rivus,* senza che per ciò venisse abolito il *meum esse* su tutto il fondo, compresa la striscia ove passa il *rivus*. Potrebbe valere per analogia un caso ricordato in connessione alle XII tavole, nel quale si parla di un *rivus* privato, il quale attraversa il suolo pubblico. Qui infatti trovasi tutto il substrato per un istituto come quello della servitù prediale, in cui noi abbiamo un diritto sulla cosa che nulla meno rimane altrui ». A queste ora particolarmente esposte, possono aggiungersi da ultimo, sulla teorica di Voigt, poche altre osservazioni di carattere generale. Le esponiamo brevemente.

a) Quando Voigt ricorda che nelle posteriori servitù « manca l'oggetto corporeo sul quale mediante rapporti di fatto e giuridici si potesse dedurre e giustificare il concetto di un diritto di appartenenza; e che la nuova forma procedurale, necessariamente adottata per le posteriori servitù urbane, fu quella che influì sul diritto sostanziale, mutando interamente la costruzione giuridica delle più antiche servitù rustiche », egli fonda la sua teorica sul presupposto che tutte le nuove servitù urbane siano sorte in un periodo posteriore a quello delle *legis actiones*[1]. Ora è questo precisamente un punto assai discutibile. Al tempo di Cicerone la procedura per azione di legge esisteva ancora indubbiamente; ma all'epoca di Cicerone esistevano indubbiamente già anche le ser-

[1] Secondo Voigt l'*intentio: « aio mihi ius esse »* o *« non esse »* era incompatibile nella procedura per *legis actio*. Cfr. Karlowa II, p. 495: « non abbiamo nessuna seria ragione per affermare che la *legis actio,* che serviva a far valere il diritto di servitù, abbia mai suonato diversamente da *aio mihi ius esse* ecc. ».

vitù urbane. Si aggiunga che Cicerone stesso (*De Orat.* I, 72. 173) insegna come le questioni relative ai « *iura parietum et stillicidiorum* » eran trattate dinnanzi al tribunale dei centumviri [1]. Ora dinnanzi al tribunale centumvirale vigeva ancora nell'ultima repubblica la procedura per *legis actio!*

b) Anche nella sua pratica applicazione la teorica di Voigt incontra gravi inconvenienti. Il fatto che, chi aveva una servitù, ad esempio, di passaggio o di acquedotto, doveva avere la proprietà del relativo tratto di terreno, induce che uno strano e dannoso frastagliamento di fondi si dovesse verificare. Ed è questo frastagliamento, conseguenza necessaria di quella teorica, che sembra del tutto inconcepibile all' antico ordinamento economico campestre romano. « Noi sappiamo dagli agrimensori (così Brugi), che secondo la vetusta limitazione le possessioni si assegnavano e si rendevano continue. Le *formae* eran regolarissime. Le striscie di suolo costituenti sentieri e rivi (su cui taluno esclusivamente avrebbe potuto vantare il *meum esse* e che avrebbero cessato di essere proprie del fondo che attraversavano) sarebbero una vera negazione di quella regola fondamentale della topografia romana. Se le terre limitate si confusero e vi fu un frastagliamento di terreno che alterò le vecchie forme, ciò seguì assai tardi e quando Voigt non sostiene più l' antico concetto di servitù » [2].

c) Infine ci pare che Voigt abbia troppo trascurato lo studio delle cause che possono aver determinato l' origine delle prime servitù [3]. Il caso di inviabilità del terreno, si può rispondere

[1] *De oratore* I, 72. 173: « In causis centumviralibus, in quibus usucapionum, tutelarum, gentilitatum, agnationum, adluvionum, circumluvionum, nexorum, mancipiorum, » parietum, luminum, stillicidiorum, testamentorum ruptorum aut ratorum ceterarumque » rerum innumerabilium iura versentur ». Le obbiezioni di Voigt a questo passo non persuadono (*Ueber den Bestand* ecc. pag. 49, n. 101).

[2] Brugi, *Le servitù prediali nell' antico diritto* pag. 20.

[3] Egli si limita ad osservare (*Ueber den Bestand* ecc. pag. 15): « il bisogno di servitù di via poteva solo eccezionalmente presentarsi, e cioè quando per l' inviabilità del terreno il *limes* non era stato ridotto a strada, il terreno stesso era impraticabile ed i campi non posseduti da privati; oppure quando la *sors* per disposizione privata era stata suddivisa in più piccole parti e non si era provveduto a stabilire una via *duum communis*. In seguito però, in tal caso, il *confinium* fu gravato di una servitù legale di passaggio. Ancor meno frequentemente dovevano presentarsi le servitù sull'acqua; la loro attuazione doveva infatto esser molto diminuita dalla regola che solo su di una sorgente potevano venir costituite ».

con Frontino e con Aggenio, che difficilmente doveva verificarsi; giacchè, se il suolo era in condizione d'impraticabilità, l'agrimensore aveva pieno potere di cambiare direzione al sentiero e di tracciarlo per *qualiacumque loca*[1]. Più meditato doveva essere l'altro punto, cui Voigt appena accenna, della divisione della *sors*. Poichè, giova notarlo, per quanto il problema che ci si trova dinnanzi sia prettamente giuridico, pure la trattazione sua in confronto alle condizioni materiali ed economiche del momento in cui esso ebbe la sua prima soluzione, non poteva e non può essere che feconda. Voigt l'ha omessa: ma è questa una lacuna che gli potrà sempre, ed a ragione, essere rimproverata.

*
* *

La teoria che vede nell'origine delle servitù prediali una deroga ai rapporti della vicinanza, quale è fissata dalla legge, risale a Cuiacio. Egli commentando la l. 1, 23 D. 39, 3 scriveva: « At praeterea haec servitus aquae immittendae, vel quae alia servitus rustica, non tantum privata pactione constituitur, sed et publica, *ut si ab iis qui primi agros condiderunt....* »[2]. In ugual senso Giano da Costa[3]: « Ubi lex dicta agro, est lex auctoritate publica dicta a conditoribus agrorum, non privata pactione, ut imperite glossa voluit: sed incerta postea divisorum agrorum facie per varias successiones, et subdivisis agris privata pactione, necesse fuit privata quoque pactione novas quasdam condiciones agris imponere, *quas ideo impositas Sextus Pedius vocat, ad differentiam earum, quae initio legis publice constitutae sunt* ». Più recentemente Zachariä:[4] « Nel preciso modo

[1] *Die römischen Feldmesser* (Vol. I, pag. 24, 58).

[2] Cuiacio, *Opera*, T. 5 c. 647, continua: « ...... si inquam ab iis qui veteranis pro merito praedia adsignarunt, quive colonias deduxerunt, certae leges agris dictae sint, has leges dicere, est agros condere, puta, ut hic ager excipiat aquam ex illo agro defluentem, vel quum per agrum aliquem transit magnum aliquod flumen, ut domino vicini agri liceat in altero agro aggerem vel fossam habere ...... ».

[3] Meerman, *Thesaurus* I, 699. — Nella stessa raccolta (IV, 124) D'Avezan *(Servitutum liber)* ammette l'origine delle più antiche servitù rustiche coeva alle antiche assegnazioni dei terreni.

[4] Zachariä, *Ueber die Unterscheidung zwischen Servitutes rusticae und urbanae* pag. 18 e seg. Anche per l'A. *iter, actus, via, aquaeductus* dovettero essere le più antiche servitù (pag. 17): « esse infatti sono in alcuni casi affatto necessarie per rendere possibile la normale coltivazione del fondo. Il bisogno di tali servitù dovette farsi sentire fin da principio, mentre che le altre soltanto più tardi dovettero apparire necessarie o anche desiderabili. E se è certo, che per la tendenza romana di mantenere la generale libertà e l'illimitato potere del singolo sulla sua proprietà, esse non furono riconosciute in diritto romano come

(che nelle posteriori divisioni di territorii ricordate dagli agrimensori), si deve esser proceduto alla divisione dei campi al tempo della fondazione di Roma. Ma siccome quelle leggi furono naturalmente date ai fondi ancor prima della loro asseguazione ai singoli, così non si potè considerare il *ius itineris, actus, viae, aquaeductus* stabilito già prima per la medesima legge, come un diritto spettante alla persona del futuro proprietario; ma si dovette sin da principio considerarlo come una *conditio agri*, come un *ius praedii*. Così furono i Romani condotti al concetto di servitù prediale ». Lo Jhering dopo avere accennato che ragione fondamentale dell'esistenza di una servitù prediale è lo scambio di un servizio permanente tra due fondi [1], continua: « Tale aiuto reciproco non può esistere che tra fondi vicini *(praedia esse debent vicina)*. Questa condizione conduce pressochè necessariamente al punto di vista che era senza dubbio presente allo spirito della teoria romana in tutta la materia delle servitù, quello del diritto di vicinanza convenzionale. L' individualizzazione del diritto di vicinanza è lo scopo della servitù prediale; la quale pose al luogo della legge l'autonomia dei privati. Essa sta dunque al diritto di vicinanza legale, come il testamento alla successione intestata. Tutta la teoria delle servitù prediali è qui. Nei loro effetti come nelle loro condizioni, esse sono l'immagine del diritto di vicinanza legale. L'azione ha la medesima natura e la medesima portata *(actio confessoria* e *negatoria — in rem actio)*; esse comportano ugualmente le condizioni di vicinanza (il diritto di vicinanza presuppone dei vicini), di perpetuità (la legge ha durata perpetua, ugualmente deve essere di ciò che la rimpiazza), d' utilità (il diritto di vicinanza legale non regola che i rapporti tra i fondi). Ed è secondo questi dati che la pratica ha fissato l'oggetto di servitù » [2].

diritti reali che quando le condizioni del suolo lo richiesero imperiosamente, pure è altrettanto certo che il tempo, in cui quelle quattro servitù vennero per prime riconosciute, deve corrispondere alle origini dello stato romano ». Noti bene lo studioso quest'ultime parole dell'a. Ma dunque per Zachariä il rapporto di servitù prima di assumere veste reale fu costruito diversamente. — Sul fondamento generale e sul valore della teorica si veda però quanto nota giustamente Elvers, *Servitutenlehre* p. 4.

[1] JHERING, *L'Esprit du droit romain*, II § 39 pag. 228.

[2] Cfr. SUMNER MEINE, *Études sur l'ancien droit* ecc. pag. 460: « . . . . . quella estesissima legislazione di servitù, cui i giureconsulti moderni di tutti i paesi hanno attinto come ad una miniera inesauribile, sembra mostrare che la terra coltivata da ciascun ro-

Alle teoriche ora esposte si richiamano quelle recentemente sostenute da Brugi [1] e da Scialoia.

Lo Scialoia [2] dichiara di fondarsi principalmente su questi argomenti: 1°) l'analogia di altri diritti, specialmente del Greco; 2°) le dodici tavole parlano solo di servitù legali; 3°) il posto nel quale sono collocate le servitù nell'Editto perpetuo e nei libri *ad Sabinum;* 4°) finalmente con questa derivazione si spiegano bene le regole generali delle servitù ed il loro ulteriore svolgimento storico.

Su ciascun punto brevi considerazioni:

1°) L'esistenza di servitù legali nel diritto ellenico non può certo formare oggetto di dubbii, giacchè per quanto si risalga verso i tempi più antichi, tali limitazioni si ritrovano sempre copiosissime [3].

mano fosse realmente *assoggettata,* secondo l'espressione tecnica, *a quella del suo vicino* sotto il rapporto dei diritti di passaggio a piedi e a cavallo, di condur carri o spinger animali, di presa e condotta d'acqua; e di un numero infinito di altri diritti, del tutto estranei e sconosciuti alla pratica odierna ».

[1] Brugi, *Glück, Trad. e note.* Lib. V § 659, pag. 24: « Tra i romanisti odierni lo Jhering meglio di ogni altro ha colpito, secondo me, il carattere della servitù prediale quando scrive: *la servitù prediale ha per scopo la configurazione individuale del rapporto di vicinanza; pone l'autonomia dei privati al luogo della legge* ». E a sostegno di questa idea che « la servitù prediale è una deroga convenzionale alla vicinanza come è fissata indipendentemente dall'accordo tra i privati, per opera del diritto medesimo, della norma giuridica vigente per consuetudine o scritta dalla legge », il Brugi stesso (*Dottrine giuridiche degli agrim. rom.* pag. 353 e segg.) cerca dimostrare che le parole *iter, actus* e *via* che « comunemente si credono coniate per le servitù, con tutta probabilità furono invece imitazione di quelle usate nelle limitazioni e per la viabilità necessaria »; e altrove (*op. cit.* 373) che: « la *commutatio itineris* può essere stato il primo e facile modello della servitù di passaggio ». In quanto alla forma in cui dovette essere primieramente stabilito il diritto di servitù, « l'analogia con gli altri *iura in re* » egli osserva (*l. c.*) « ci deve porre sull'avviso che anche le servitù prediali in origine non furono che una convenzione tra i vicini: quelle *pactiones et stipulationes* che ci compaiono per le servitù nel suolo provinciale (senza che vi si opponga la pretesa precarietà del diritto dei *possessores*) e si fanno poi generali, non sono che un ricordo di ciò che fu anche in Roma il vetusto accordo dei vicini nel far sorgere un *iter* o un *actus* diverso dai sentieri limitari ».

[2] *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano,* anno III (1890), pag. 177 e seg.

[3] Per legge era determinata la distanza che si doveva mantenere tra le piantagioni di un fondo e il confine del fondo vicino. Se si scavava un fosso era pure stabilito che la distanza dovesse essere eguale alla sua profondità; trattandosi di un pozzo era fissata in un'orgia. Platone ricorda la saviezza dei regolamenti riguardanti le acque. Per essi ogni proprietario aveva diritto di dare sfogo all'acqua piovana e di difendersi da essa con manufatti, anche se questi riuscissero nocivi al fondo vicino. Quando il terreno era in pendio il proprietario del terreno inferiore era obbligato a ricevere le acque naturalmente scolanti dal terreno superiore. Riguardo al passaggio esso era concesso sempre a tutti i fondi interclusi. Per trasportare i suoi raccolti, scrive Platone, il proprietario potrà passare

Di questo fatto la ragione prima vuol essere ricercata nel modo in cui in Grecia la proprietà immobiliare privata sorse e si sviluppò [1].

Le servitù legali trovarono, nello stesso ordinamento economico-giuridico, il terreno il più favorevole al loro svolgimento.

La preminenza dell'interesse sociale in confronto al diritto del singolo « che è il sentimento che ispira i legislatori e si riflette nelle leggi elleniche » deve esser qui ricordato: sentimento che serbatosi inalterato, reagisce poi, così potentemente, nell'ultima epoca, sul diritto di Roma [2].

Ma concordi su ciò, la questione sorge tra gli studiosi sull'esistenza delle servitù convenzionali.

Evidentemente l'argomento analogico dello Scialoia dovrebbe provare: che nel diritto ellenico le servitù convenzionali si modellarono, sorgendo, sulle preesistenti servitù stabilite dalla legge.

Ora è lo stesso Scialoia, che dopo aver esaminati colla consueta acutezza i testi, che eventualmente potessero recar luce alla ricerca, e aver da ultimo studiata un'iscrizione d'Efeso, conclude avvertendoci: « Insomma anche in questa legge di Efeso

dove vorrà a patto di non recar offesa a persone e di realizzare un'economia tre volte superiore al danno. Anche l'*iter ad sepulcrum* era nel diritto ellenico sancito per legge; così esisteva la servitù legale d'acquedotto e l'altra d'*aquae haustus;* per quest'ultima una disposizione di Solone stabiliva che, chi non avesse acque sul suo fondo e si trovasse più di quattro stadi lontano da un pozzo pubblico, poteva attingere ogni giorno al pozzo del vicino in una determinata misura. Infine erano stabilite regole speciali anche per il caso che si volesse chiudere con un recinto il proprio fondo (GUIRAUD, *La propriété foncière en Grèce* ecc. pag. 181, 195; BEAUCHET, *Histoire du droit privé de la République Athénienne,* Vol. III pag. 158-171).

[1] La proprietà immobiliare ellenica risente lungamente dell'antica comunione. Oltrechè essere proprietà soggetta ad infinite restrizioni, essa non conosce affatto i principii rigorosi che costituiscono il carattere dell'assolutezza nel dominio romano. Per il diritto ellenico niente s'oppone a che la proprietà del sottosuolo sia, ad es., distinta da quella del suolo: similmente che la *superficies* appartenga ad una persona diversa dal proprietario del fondo. I divieti d'alienazione legali e convenzionali erano ammessi con ogni estensione. Mancava una parola che valesse a designare la proprietà immobiliare. La voce οὐσία da alcuni posta innanzi, sta infatti piuttosto ad indicare gli elementi del patrimonio dal punto di vista economico che non il diritto reale esercitato su i beni relativi (Heffter, *Die athenaeische Gerichtsverfassung* pag. 346; Hermann, *Rechtsaltertümer* pag. 114 n.). Anche l'azione di rivendica (διαδικασία) era affatto lontana dalla categorica affermazione: *aio hunc fundum meum esse ex iure quiritium,* del giudizio romano. Essa tendeva soltanto a stabilire a quale delle due parti spettasse il possesso (Guiraud, *op. cit.* pag. 174 e segg.; Beauchet, *op. cit.* Vol. III pag. 15 e segg.).

[2] Cfr. le mie *Limitazioni della proprietà in diritto romano,* nel *Filangieri* n. 8 an. 1898.

noi non abbiamo una prova sufficiente e certa del riconoscimento delle servitù prediali nel diritto greco; possiamo dire tuttavia che le cose erano giunte oramai a tal punto che la esistenza di vere servitù non ci dovrebbe far meraviglia.

« Ma con questa legge siamo giunti ad un tempo assai vicino all'impero romano. Il mondo ellenico era venuto a strettissimo contatto con Roma, e il diritto latino a poco a poco si estendeva dapertutto e si sostituiva al diritto locale. Così, anche se non vi giunse da per sè, per il corso naturale del proprio svolgimento, il diritto delle provincie greche ricevette dal romano l'istituto delle servitù prediali » [1].

L'opinione dello Scialoia: che non si possa affermare l'esistenza di servitù convenzionali, è l'opinione dominante tra gli scrittori di diritto greco [2].

Diversamente crede il Dareste [3]; e fra i più recenti solo

[1] SCIALOIA, *L'Orazione di Demostene contro Callicle* ecc. pag. 14.

[2] Lo stesso Scialoia, *op. cit.* p. 5, cita: Petit, *Leges Atticae* lib. I, tit. V, pag. 37 seg. 480 sgg.; Meier e Schömann, *Der attische Process*, 2ª ed. p. 675; Platner, *Der Process und die Klagen bei den Attikern*, II pag. 309; Telfy, *Corpus iuris Attici*, pag. 376 seg., 623 seg.; Voigt, *Ueber den Bestand* ecc. pag. 45 seg., n. 95; Leist, *Greco-italische Rechtsgeschichte*, pag. 505; Hermann e Thalheim, *Lehrbuch der griechischen Antiquitäten* II, 1; *Die griechischen Rechtsalterthümer* pag. 52 e seg.; Lipsius, nelle sue note alla *cit. op.* di Meier e Schömann; cfr. pure Brugi, *Rapporti di vicinanza in materia d'acque nel diritto attico* ecc., *Arch. Giur.* Vol. 34 pag 297 e segg.

[3] DARESTE, *Les plaidoyers civils de Démosthène* I, XXXIV, 180, basandosi principalmente sull'orazione di Demostene contro Callicle, riconosce nel diritto attico l'esistenza di servitù convenzionali, e così di quelle di pascolo, di passaggio, d'acquedotto, di stillicidio ecc. Ma lo Scialoia (*op. cit.* p. 11) dopo aver negato recisamente che la tesi si possa sostenere per le servitù di passaggio, di pascolo e per la *servitus aedificandi*, continua « assai maggior verosimiglianza ha invece la servitù di χαράδρα e quella di χειμάρρους. Demostene infatti ammette che per lo scolo delle acque si fanno nei fondi, per comune consenso dei proprietarii, fossi che raccolgono le acque e le scaricano finalmente in qualche luogo, dove non siano ad alcuno nocive, e ciò che si dice dei fossi, deve riferirsi anche ai canali che raccolgono le acque dei tetti delle case, ai quali espressamente quei fossi sono paragonati. Non è possibile negare il carattere reale del diritto su questi fossi o canali: la natura stessa delle cose rende necessario questo carattere, e d'altronde l'oratore sembra ammettere che, se si fosse trattato di uno di tali fossi, Callicle avrebbe avuto ragione d'intentare l'azione da lui sperimentata, la quale, quantunque personale e diretta ad ottenere una somma a titolo di pena per il diritto leso, evidentemente presuppone la lesione di un rapporto giuridico reale come primo suo fondamento.

« Tuttavia non deve lasciarsi inosservato il carattere speciale di questi fossi e canali dei quali parla Demostene. Essi non servono soltanto all'utilità di un fondo dominante, ma riescono vantaggiosi a tutti i fondi attraversati, nè vi sono fondi meramente servienti; perchè se da una parte il proprietario del fondo inferiore è soggetto a ricevere il fosso di scarico, dall'altra parte ha diritto di proibire al proprietario del fondo superiore di

il Guiraud [1] e il Beauchet [2] ritengono che si possa indurre una contraria conclusione.

Al Dareste ha già risposto Scialoia dimostrando qual valore debba attribuirsi agli accenni contenuti nell'orazione di Demostene [3].

Il Guiraud e il Beauchet riconoscono che le fonti elleniche nulla ci soccorrono al riguardo; tuttavia essi pensano: data la grande libertà contrattuale ellenica, è lecito ammettere che una servitù qualunque potesse essere stabilita per mero patto.

Ma la conclusione è troppo ipotetica. E d'altronde come vedere nel rapporto così costituito un tipo analogo, almeno nei suoi effetti, al diritto reale di servitù? Le obbligazioni, è noto, anche per il diritto greco, oltrechè fra le parti contraenti, potevano farsi valere solo dai successori a titolo universale: non da altri [4].

Ma accettiamo pure, quanto insegna Scialoia. Come potrà ugualmente dirsi che in diritto greco le servitù convenzionali sono derivazioni delle legali?

Escluso che si possa con certezza affermare che alla creazione di tali servitù il diritto ellenico sia giunto da per sè, per il corso naturale del proprio svolgimento, che vale, per le con-

ostruire il fosso e di nuocere facendo defluire l'acqua in altro modo; egli è quindi liberato dallo scolo irregolare e più nocivo dell'acqua piovana, che altrimenti per legge dovrebbe sopportare. In sostanza dunque si tratta veramente di un regolamento convenzionale di una servitù legale, vantaggioso a tutti, anzichè di un vero tipico rapporto di servitù ».

[1] GUIRAUD, *op. cit.* pag. 195: « Dovrà dunque dirsi che in Grecia le servitù convenzionali furono espressamente proibite? È poco probabile se si rifletta, che la legge, salvo rarissime eccezioni, accordava ai privati una libertà assoluta in materia di contratti. Tutti i patti, che non venissero a trovarsi in contradizione formale con un principio di diritto pubblico, erano perfettamente leciti; ci si domanda quindi che cosa avrebbe potuto impedire un proprietario d'assoggettare il suo fondo ad una servitù non prevista dal legislatore. Deve però riconoscersi che l'unica affermazione che ci sia permessa è che sin qui i documenti non ne segnalano alcuna che non rientri nella categoria delle servitù legali ».

[2] BEAUCHET, *op. cit.* pag. 172: « Le fonti sono pressochè interamente mute sulle servitù stabilite per fatto dell'uomo. Nessun dubbio tuttavia che si debba riconoscere nel diritto greco la maggior parte delle servitù che si trovano a Roma, così il *ius eundi*, il *ius agendi*, la *via*, l'*aquaeductus*, il *ius oneris ferendi*, il *ius non altius tollendi* ecc. La legge accordando ai privati una libertà pressochè assoluta in materia di contratti, una servitù qualunque poteva essere stabilita per convenzione dal momento che essa non si trovava punto in opposizione con i regolamenti d'interesse generale e superiore ».

[3] SCIALOIA, *op. cit.* pag. 10 e seg.

[4] BEAUCHET, *op. cit.* Vol. IV. *Le droit des obligations*, pag. 541 e seg.

clusioni cui tende Scialoia, che il diritto delle provincie greche abbia ricevuto dal romano l'istituto delle servitù prediali?

Solo la dimostrazione che, sovra un' identica forma di diritto reale, attivamente e passivamente inerente ad un fondo, si sono nel diritto ellenico, all' infuori di ogni estranea influenza, modellate le servitù convenzionali può fornire un efficace argomento d'analogia. Ogni diverso discorso non giunge che a rivolgersi contro la tesi stessa dallo Scialoia sostenuta.

Ma lo Scialoia accenna anche *ad altri diritti*, riferendosi, come egli stesso affermò, ai diritti dell'epoca di mezzo [1].

Senonchè vediamo, che anche qui difficilmente si possa concludere con lui.

Richiamandoci in primo luogo alla proprietà germanica [2], occorre riconoscere brevemente il carattere peculiare delle restrizioni cui essa fu sottoposta. Tali restrizioni sono del tutto diverse dalle vere servitù legali.

L'elemento sociale, frutto dell'antica comunione barbarica, che predomina sulla proprietà immobiliare, anche quando quella comunione è estinta del tutto, è la ragione prima della differenza. Le limitazioni della proprietà germanica più che nell'interesse dell'individuo sono stabilite nell'interesse della società [3], ond'è che a questo principalmente rispondono per la forma e per l'estensione.

Nulla dunque che ci autorizzi a ricongiungere ad esse l'istituto delle posteriori servitù convenzionali. Rimane il diritto degli statuti.

[1] Per l'antico diritto egiziano e per gli altri diritti dell'antico oriente, cfr. REVILLOUT, *La propriété, ses desmembrements, la possession en droit égyptien* ecc. pag. 131, dove afferma essere il concetto di diritto reale completamente sconosciuto a' quei vetusti ordinamenti giuridici. — Si può pure confrontare, per mera erudizione scientifica, KOELHER, *Zeit. für vergl. Rechtswiss.*, 1895, pag. 183; 1892, pag. 270, dove ricorda l'esistenza di servitù prediali nel diritto consuetudinario delle provincie indiane nord-ovest, e nell'antico diritto chinese.

[2] Cfr. SCHÜPFER, *l'Allodio, studî sulla proprietà dei secoli barbarici*, pag. 75 e seg.

[3] SCHÜPFER, *op. cit.* pag. 87 e seg. ricorda il diritto di pascolo, il diritto di far legna nei boschi privati, il diritto di caccia e pesca, il diritto di scavo per ricercare tesori nel fondo altrui in base al principio che i minerali non erano affatto considerati come accessione del fondo e quindi non erano attribuiti al proprietario del suolo. Anche l'idea che informa l'espropriazione nel diritto barbarico è del tutto diversa dalle odierne: « secondo essa il dominio eminente dello Stato s'impone per tal modo alla proprietà privata, che questa vi trova la sua ragione d'essere, e non esiste che col beneplacito del re, e finchè piaccia al re. Il quale può toglierla; e se c'è di mezzo qualche grande necessità o utilità dello Stato, può farlo anche senza compenso ».

Negli statuti si trovano frequenti accenni a servitù convenzionali: in alcuni interi titoli stanno a disciplinare le regole ad esse relative.

Quasi mai invece, almeno per i più antichi, si fa parola di servitù legali. Alcune limitazioni, che noi consideriamo precisamente così, vi sono trattate come semplici rapporti obbligatorii [1].

Ma anche quando sono riconosciute vere servitù legali, si è escluso che il loro concetto e la loro creazione prenda origine dall'ordinamento giuridico romano. In altri termini, si è addimostrato che il sorgere di servitù legali va riferito ad epoca assai più recente di quanto comunemente si creda.

« Alcuni fatti naturali, alcune limitazioni consuetudinarie nel godimento dei fondi, tanto simili sostanzialmente a date servitù prediali, che si usavano stabilire per privata convenzione, doverono cominciare » così il Busatti « ad essere considerate come vere servitù, ad essere chiamate così. E quando gli usi si convertirono in consuetudini costanti e si consolidarono in leggi locali scritte, in statuti, ordinanze ecc., venne sancito questo carattere di servitù dato a que' determinati obblighi, e allato alle antiche servitù convenzionali, sorsero le servitù naturali e legali » [2].

È dunque, secondo tali conclusioni, l'istituto delle servitù legali che si plasmò sull'altro delle servitù convenzionali dalla dottrina romana tramandato alle legislazioni moderne.

E però anche qui manca, come pel diritto ellenico, quell'analogia che lo Scialoia ricerca.

2°) Altrove ci siamo occupati delle disposizioni decemvirali in riguardo alle limitazioni della proprietà immobiliare [3]. Oc-

[1] Busatti, *Dell'origine delle servitù legali e naturali*, nella *Riv. It. per le scienze giur.* Vol. XI (1891) pag. 3 e sgg., ricorda gli statuti di Genova, Parma, Lucca, Cesena, Siracusa, Milano, Roma, Napoli. Gli statuti di Milano hanno veramente un titolo *de Servitutibus*, contenente norme dirette a far rispettare e rendere libere le servitù; ma col nome di servitù presuppongono sempre delle servitù convenzionalmente stabilite. Gli statuti di Roma non chiamano mai servitù le limitazioni che stabiliscono per le pareti comuni, stillicidio ecc. Ugualmente le limitazioni che si trovano stabilite dalla Consuetudine di Napoli e che vengono riunite sotto il tit. *de Servitutibus* non hanno altro scopo che quello di non impedire il libero esercizio delle servitù convenzionali. — Sulle limitazioni della proprietà immobiliare nel medio-evo, cfr. pure Pertile, *Storia del Diritto Italiano* Vol. IV, pag. 370 e seg.

[2] Busatti, *op. cit.* pag. 24.

[3] Lusignani, *Le limitazioni della proprietà in diritto romano*, nel *Filangieri*, n. 7, 1898, pag. 4 e seg. dell'estratto.

corre qui eccettuare a priori alcuni rapporti allora considerati. I quali, come la *cautio damni infecti*, l'*actio de rogo bustove novo*, e l'altra *de tigno iuncto*, non hanno carattere alcuno per essere ricondotti fra le vere servitù legali [1]. All'infuori di ciò debbono ripetersi le osservazioni già fatte. Così per i *limites*. Lo studio accurato degli scritti degli agrimensori [2], il ricordo del modo in cui si svolgevano le antiche assignazioni [3], la mancanza di un'azione che valesse a proteggere il supposto diritto del proprietario [4] conducono a respingere l'opinione comunemente adottata [5]. Nè il divieto d'usucapione, da Cicerone riferito [6], e le disposizioni esplicite delle leggi coloniche [7] posson far sorgere dubbi, piuttosto che avvalorare la nostra idea: il carattere di terreno pubblico nelle striscie costituenti i *limites* dovette lungamente serbarsi; e tale fu, secondo ogni ragionevole induzione, ancora al tempo delle dodici tavole.

[1] Sono limitazioni imposte nell'interesse comune; non giovano al proprietario di un fondo determinato, ma bensì a tutti i proprietarii indistintamente.

[2] Cfr. i luoghi dei gromatici riferiti nel nostro articolo cit. *Le limitazioni* ecc. pag. 4 e seg. — Dopo l'esame dei quali così concludevamo: « Il concetto che da questi passi risulta si è, che i *limites* nella loro intrinseca essenza e per la loro immensa importanza economica erano anche dai tecnici riconosciuti come striscie di pubblico terreno destinate a far sì che colla facilità delle comunicazioni i commerci, i traffici, le relazioni anche fra gli abitanti di una medesima terra, trovassero facile modo a mantenersi e a svilupparsi. Nè può certo argomentarsi sopra l'uso fatto da Frontino del verbo *servire*: anche modernamente noi della pubblica via diciamo che serve al transito, al passaggio, e nessuno per questo ha mai pensato che essa sia una striscia di terreno di proprietà dei frontisti, gravata di una servitù pubblica nel comune interesse ».

[3] *Le limitazioni* ecc. *l. c.* « E ancora: qual necessità o qual ragione nelle prime e più semplici limitazioni di assegnare completo il fondo in proprietà per poi, subito dopo, ritogliere con speciale provvedimento, le parti che dovevano costituire i *limites?* All'augure o al mensore che presiedeva quelle prime limitazioni doveva pur presentarsi nel procedere ad esse il pensiero delle comunicazioni tra i fondi che sarebbero diventati proprietà dei singoli cittadini; e nella precisione dell'arte e di quella procedura torna strano che, gli apprezzamenti essendo divisi ed assegnati, solo allora si pensasse a costruire quelle strade che il più naturale ed urgente dei bisogni suggeriva ».

[4] BRUGI, *Dottrine giuridiche degli agrimensori* ecc. pag. 362, dopo avere insegnat che « il suolo così eccettuato (per i *limites*) doveva essere pubblico e molto probabilmente dello Stato », aggiunge (pag. 363): « Ma neppure per la metà del *confinium*, spettante all'altro vicino, si pensò ad una servitù legale o fu mai concessa qui una *vindicatio servitutis*. *L'actio finium regundorum* regola tutto il rapporto sotto forma di obbligo reciproco dei vicini. La religione servì a proteggerlo ».

[5] VOIGT, XII *Tafeln* II, pag. 339 e 621 seg.; RUDORFF, *Gromatische Institutionen* pag. 433 seg.; KARLOWA, *Beiträge zur Geschichte des röm. Civilproz.* pag. 148 ecc.

[6] CICERONE, *De legibus*, 1, 21, 55 « ... *usumcapionem duodecim tabulae intra quinque pedes esse noluerunt* ».

[7] Cfr. LACHMANN, *Die Schriften der röm. Feldmesser*, pag. 263.

Dell'*actio aquae pluviae* va tenuto presente il suo carattere genuino. Diretta ad impedire che l'alterato decorso per la cresciuta massa o violenza delle acque riuscisse nocivo al fondo inferiore, essa poteva promuoversi solo quando l'alterazione si fosse verificata per opere o demolizioni eseguite dal vicino [1]. Ma se chi aveva compiuto l'alterazione non era stato il proprietario del fondo, questo era costretto solo a *patientiam praestare*, perchè il danneggiato ristabilisse lo stato di cose anteriore. Dunque il carattere genuino dell'*actio aquae pluviae* è spiccatamente obbligatorio: s'impone, cioè a chi ha compiute quelle opere, di abbatterle e di corrispondere un risarcimento del danno eventuale arrecato.

Il diritto giustinianeo operò anche in questa materia un mutamento decisivo [2]. La figura dell'*actio aquae pluviae*, come è regolata nei digesti, può ben dirsi un rapporto tipico di servitù legale. Ma allora anche una singolare evoluzione s'era compiuta in tutto l'ordinamento economico-giuridico: e il riconoscimento di nuove forme di diritto, che erano inconcepibili collo spirito della vetusta legislazione romana, era divenuto possibile [3].

Oltre l'*actio aq. pl.* nelle dodici tavole si trova ancora menzione di un'*actio de arboribus caedendis* e di un *interdictum de glande legenda*. Il loro contenuto è noto. L'onere da essi derivante al proprietario si risolve per l'una a sopportare il frondame sporgente al di sopra dei 15 piedi; per l'altro di permettere al proprietario dei frutti caduti di recarsi a raccoglierli *tertio quoque die* [4].

[1] Bonfante, *Istituzioni di dir. rom.*, pag. 219 e seg.: « Quando queste condizioni non si verificassero, non si aveva diritto di esperire l'*actio aquae pluviae*. Il proprietario del fondo superiore finchè, s'intende, opera nel suo, era pienamente libero di trattenere l'acqua che vi passa o derivarla dal fondo vicino per via di canali, fosse od altre opere, anche se con ciò al vicino venisse a mancare l'acqua per l'irrigazione: era anche libero di tagliare le vene dell'acqua che scaturisca nel suo fondo, per esempio, aprendo un pozzo. Più ancora, se il decorso delle acque venisse a riuscir nocivo per cresciuta massa, ristagno od intorbidamento, ma senza opera del vicino, bensì per fatto naturale, non si aveva l'azione per ottenere l'accesso nel fondo vicino, e ristabilire le cose nello stato di prima a proprie spese ».

[2] Cfr. Perozzi, *Il divieto d'atti d'emulazione e il regime giustinianeo d'acque private*, nell'*Arch. Giur.* vol. 53.

[3] Cfr. le cit. *Limitazioni della proprietà* ecc. pag. 20 e seg.

[4] Cfr. ancora le *Limitazioni della proprietà* pag. 10 e seg.

Ora pur prescindendo dalla considerazione che anche a queste azioni si è riconosciuto carattere obbligatorio, è sempre lecito il dubbio: contengono, in realtà, queste poche figure del diritto decemvirale, elementi sufficienti per giustificare la tesi della creazione a loro immagine delle prime servitù convenzionali? Le servitù convenzionali presentano ab origine caratteri spiccatamente delineati; l'inerenza reale già nelle più antiche forme di passaggio o d'acquedotto appare certa, assai più che nelle pretese servitù legali delle dodici tavole. Nè l'elemento della reciprocità comune a tutte queste ultime viene nelle vere servitù a turbare la determinatezza del singolare tipo giuridico.

E d'altronde dovrà con sicurezza ammettersi, solo perchè non se n'ha menzione nei frammenti a noi pervenuti, che nelle dodici tavole, o nel peggior caso, che al tempo delle dodici tavole non esistevano ancora servitù convenzionali [1]? Come si vede, anche questo secondo argomento dello Scialoia non va esente da severe obbiezioni.

3°) E neppure può essere deciviso il posto che le servitù occupano nell'Editto perpetuo e nei libri *ad Sabinum*.

Le azioni di servitù si trovano nella prima suddivisione della seconda parte dell'editto insieme alle altre azioni personali e reali costituite a difesa degli oggetti formanti il patrimonio [2]. Criterio di tale ordinamento è la stima pecuniaria

[1] Se al tempo delle dodici tavole esistessero vere servitù è d'altronde controverso. Da alcuni si vogliono citare come riferentesi alle servitù: 1°) Varrone *De lingua latina* 7, 5 e Gaio l. 8 Dig. 8, 3: *viae latitudo in porrectum octo pedes habet, in anfractum sedecim.* 2°) Cicerone *pro Caecina* cap. 19: *Si via sit immunita iubet (lex) qua velit agere iumentum.* 3°) Paulo 16 *ad Sab.* l. 5 D. 43, 8: *Si per publicum locum rivus aquaeductus privato nocebit, erit actio privato ex lege duodecim, ut noxa caveatur.* — Per i primi due testi pare però assai verosimile si tratti della via pubblica. Per l'ultimo le supposizioni sono più giustificate (Elvers, *Servitutenlehre* pag. 10). Tuttavia Lenel, *das Edictum,* pag. 301, n. 4, leggendo con Burckhard (*Forts. von Glück, Serie der Bücher* 39, 40; II, 84) *arceatur* invece di *caveatur,* dichiara che anche qui l'azione menzionata non è che la consueta *actio aquae pluviae arcendae.*

[2] Lenel, *das Edictum perpetuum* pag. 27: « In dem ersten auf den vorausgeschickten Generaltitel folgenden Spezialtitel, dem ich die oben angeführte Rubrik gegeben habe, sind, wenn man von den bloss ankristallisirten Materien absieht, die dinglichen und persönlichen Klagen zusammengestellt, die zum Schutze der *in bonis nostris* befindlichen Sachgüter gegen Abstreitung oder Beschädigung dienen: Sachgüter aber, in dem Sinne wie das Wort hier zu verstehen, sind auch die Servituten: die Personalservituten als *pars domini,* die Realservituten als *praedia qualiter se habentia* ». Così pure in questa parte Rudorff, *de iurisdictione edictum* pag. 269.

dell' oggetto litigioso [1]. Cioè, non criterio giuridico, ma criterio semplicemente economico. Lo stesso dicasi per gl' interdetti [2].

L' unico punto che sembri stare in favore della teorica di Scialoia è la connessione nella rubrica dell' editto « *de aqua et aqua pluvia arcenda* ».

Ma anche quella connessione è assai incerta [3]. E d' altra parte pur ammettendola, chi ci garantisce, che il solito criterio pratico, non abbia, come nelle altre parti, anche qui prevalso; e piuttosto che dalla figura giuridica, la riunione non sia stata determinata dal trattarsi nell' un caso e nell' altro di acqua scorrente ?

Lo stesso ordine dell' Editto si trova presso a poco nel sistema dei libri *ad Sabinum* [4]. Abbiamo: « proprietà e *rei vindicatio;* donazioni; servitù prediali; servitù d' acquedotto e *actio aquae pluviae arcendae;* letto e sponda dei fiumi; sporgenza degli alberi; *actio pigneraticia; postliminium* ». E anche il rap-

[1] Lenel, *Das Edictum* pag. 29: « die Klassification der Klagen gründet sich hier wie in andern Teilen des Edicts im Wesentlichen: auf die Wichtigkeit und den Geldwert der materiellen Gegenstände, dergestalt, dass die Erbschaft als Vermögensganzes dem Grundstück, das Grundstück als sicherstes und unberwegliches einzelnes Vermögensstück dem Sklaven, der Sklave als vernunftbegabtes Wesen dem Tier und dieses als Organismus der leblosen beweglichen Sache voraufgeht ». Poi continua: « Conformemente a questo principio nel nostro titolo precedono le azioni *de universitate* a quelle *de singulis rebus* e fra queste le azioni *de fundo* a quelle de *ceteris rebus.* La rivendica però della cosa stessa precede naturalmente quella dei semplici *iura in re* e quella del più ampio *ius in re* a quella del meno ampio *ius in re.* Così intorno alla *rei vindicatio* otteniamo l'ordine seguente: *hereditatis petitio, rei vindicatio,* azioni di servitù personali e reali ». Cfr. Rudorff, *Zschr. für R. G.* III, S. 62.

[2] Gli interdetti di servitù si trovano nella prima appendice dell' Editto. Sul loro ordine vedi ancora Lenel, *Das Edictum* pag. 36.

[3] Lenel, *Das Edictum* pag. 300 e seg.: « (Ulp. 53, Paul. 49, Iulian. 41) In denselben Büchern der Commentare, die von der *actio aquae pluviae arcendae* handeln, finden wir eine Reihe von Stellen, die *servitus aquaeductus,* namentlich ihre Errichtung durch *in iure cessio* und ihre Geltendmachung erörten und ihrem Inhalt nach unmöglich dem Commentar zu jener *actio* angehört haben können. Betrachtet man nun den Digestentitel *de aqua et aquae pluviae arcendae,* erwägt man, dass die Klagen aus der Wasserleitungsservitut in den Commentaren zu dem Edictsabschnitt *Si servitus vindicetur* nicht abgehandelt werden, dass die Wasserservituten auch in der Codexrubrik (3. 34) *de servitutibus et de aqua* von den übrigen Servituten getrennt genannt sind, so scheint mir zweifellos, dass der Prätor sich an dieser Stelle mit der Wasserleitungsservitut *ex professo* beschäftigte. Und zwar stand das Edict *de aqua,* wie in der Rubrik, so auch im Album voran: dies ergibt sich aus der Reihenfolge der Erörterungen bei Paul 49 fr. 11 h. t. und fr. 167 *de R. I.* (50, 17), wo jeweils im pr. vom *aquaeductus* und erst dann von der *actio aquae pluviae arcendae* die Rede ist ».

[4] Krueger, *Geschichte der Quellen* ecc. pag. 207 e sg.

porto di collegamento è per essi simile a quello dell'Editto. Solo la servitù d'acquedotto si trova staccata dalle altre e riunita all' *actio aquae pluviae.*

Ma potrà anche invocarsi la coscienza della comunanza degli elementi costitutivi nelle due figure giuridiche [1]?

Richiamiamo alla mente di chi legge quanto abbiamo osservato sul carattere delle più antiche limitazioni legali.

4°) Infine la teorica dello Scialoia dovrebbe servire a spiegar le regole generali delle servitù e il loro ulteriore svolgimento storico.

Sulla prima affermazione difficilmente ci si può dichiarare: se le ragioni son quelle medesime addotte già dallo Jhering [2], occorrerà riconoscere che esse son troppo vaghe per essere decisive. E d'altronde di diverse non sapremmo se ancora se ne possano addurre.

Per « l'ulteriore svolgimento storico » rispondiamo con quanto altrove [3] insegna lo stesso Scialoia: « neppure nel diritto delle provincie le servitù acquistano carattere obbligatorio. È errore il credere che tale sia l'effetto di quelle *pactiones et stipulationes* che Gaio menziona ».

[1] Ci pare si possa con certezza rispondere che quel ravvicinamento fra i due istituti delle servitù convenzionali e legali che operiamo noi moderni fu affatto estraneo alla coscienza giuridica romana.

[2] Jhering, *L'Esprit du droit romain* II § 39 pag. 228.

[3] Scialoia, *Lezioni su i diritti reali* 1888-89 pag. 543 e segg. « (Gaio II, 31) Si rileva da questo testo in un modo che a noi sembra incontrastabile che al tempo di Gaio sopra i fondi provinciali (che costituivano certamente la gran maggioranza delle terre soggette all'impero romano) non si potevano costituire servitù colle forme di diritto civile ma solo colle forme delle *pactiones* e delle *stipulationes;* le *pactiones* e le *stipulationes* sarebbero dunque modi di costituzione delle servitù. Si è voluto negare questo dai sostenitori dell'antica teorica dicendo che Gaio non si è riferito a costituzione di servitù su fondi provinciali. Gaio avrebbe ritenuto che siccome in questi fondi non si possono costituire servitù con i mezzi di diritto civile, così si possa, seguendo una via indiretta, ottenere lo stesso risultato costituendo diritti di simile contenuto ma che non abbiano la natura di diritti reali bensì di diritti d'obbligazione. Interpretato così il testo perde qualsiasi valore per la nostra questione, ma in realtà tale interpretazione urta con il significato grammaticale e logico di tutto il testo. L'*id efficere potest* si riferisce evidentemente ai *similia iura;* e questi *similia iura* sono l'usufrutto, l'*ius eundi et agendi aquamve ducendae* e le altre servitù prediali che Gaio aveva menzionate. Se il testo dovesse essere inteso nel senso voluto dai partigiani della teorica antica, Gaio sarebbe caduto in una scorrettezza di linguaggio veramente inconcepibile; per dire che si costituivano diritti d'obbligazione avrebbe detto che si costituivano diritti di servitù ». Cfr. Perozzi, *I modi pretorî d'acquisto delle servitù* nella *Riv. It. per le Scienze Giur.* Vol XXIII.

Ma dove è allora l' evoluzione che l' istituto delle servitù convenzionali, privo di base propria, avrebbe finito di compiere nell' ultimo diritto?

E d' altra parte, anche se si arrivasse a provare con certezza assoluta, che al soddisfacimento di quei medesimi bisogni per cui in Roma eran sorte le servitù, si creavano in provincia delle forme d' obbligazione, ciò non vorrebbe dire per nulla che l' antico istituto si era in esse modificato.

Il tipo di diritto reale di servitù si mantiene infatti, ancora in tutta la sua determinatezza, nel diritto giustinianeo.

E concludiamo queste brevi osservazioni alla tesi di Scialoia chiedendoci: Quand' anche si sarà dimostrato che le servitù convenzionali sono una derivazione delle legali, si sarà veramente risolto il problema delle origini; si sarà spiegata la formazione del tipo singolare di diritto?

*
* *

All' infuori di questi ragionamenti, una più generale considerazione induce a confermarci che le servitù convenzionali non sono in diritto romano una derivazione delle altre legali.

Le servitù legali, e in genere ogni limitazione imposta per legge, appaiono estranee al concetto genuino di proprietà; e, potremmo dire, anche incompatibili [1].

Chi volesse giudicare dallo stato della legislazione giustinianea cadrebbe facilmente in errore: istituti e rapporti giuridici modificati, o nuovamente introdotti; influenze ignote all' antico diritto s' affermano in essa, e anche dal vetusto tipo di proprietà non resta che il nome [2].

[1] Così anche BONFANTE, *Istituzioni di dir. rom.* pag. 223: « La stessa proprietà, sulla quale per la necessità della coesistenza sociale le limitazioni sembrano naturali ed inevitabili, era in origine concepita ed ordinata in guisa da ripugnare a qualunque limite. Il fondo romano è quasi un territorio chiuso ed indipendente, il quale come per accessione assorbe tutto ciò che vi si incorpora, così esclude che altri senza il consenso del *paterfamilias* vi possa penetrare o esercitare una qualunque facoltà ».

[2] Nelle cit. *Limitazioni della proprietà* ecc. pag. 25, così riassumevamo le differenze essenziali tra il tipo della più antica proprietà immobiliare e il tipo giustinianeo: « In quella è il carattere assoluto, assorbente, esclusivo che si manifesta e che domina; in questa sono i vincoli più disparati che stringono ed opprimono il diritto del proprietario. E va ancora ricordato che all' antica proprietà erano pure affatto estranei tutti gli altri oneri che nell' epoca romano-ellenica si trovano imposti per necessità politiche ed economiche dello Stato.

Ma se partendo dall'ultima epoca si risalga sin dove l'indagine ha mezzo, si riscontra che i limiti che stringono per ogni verso il diritto del proprietario vanno diradandosi, poi quasi scompaiono. Vedemmo infatti quanto valga il richiamo al diritto decemvirale.

A ciò si aggiunga, per l'età più antica: l'assenza d'imposta o di altri oneri fondiarii [1]; l'assenza di diritti reali prevalenti o anche solo concorrenti alla proprietà; i principî rigorosi dell'accessione; e si avrà ragione di concludere che le limitazioni del dominio non sono propriamente originarie nel diritto romano.

Forse a ciò contribuì la stessa costituzione primitiva dello Stato, e le condizioni in cui si stabilì il suo ordinamento economico [2].

Così i *munera patrimoniorum* o *intributiones*, anche indipendentemente dall'*origo* e dal *domicilium*, la *superindictio* o ἐπιβολή, e sopratutto l'imposta fondiaria, che prima con Augusto estesa ai fondi *non iuris italici* e basata sulla *formula censualis*, fu da Diocleziano mantenuta ed allargata ad ogni territorio; imposta che per il suo carattere reale, colpiva tutti i possessori senza riguardo alla condizione giuridica delle loro persone e del loro fondo ».

[1] Altrove (*Limitazioni della proprietà ecc.* pag. 26, n. 1) abbiamo rilevato l'errore di chi, come il Beaudouin, *La limitation des fonds de terre,* ecc. pag. 306, vuol trovare nel *tributum civ. rom.* il carattere d'imposta fondiaria. Tale tributo, in seguito alla costituzione di Servio Tullio reso proporzionale e calcolato sul patrimonio dei cittadini in base alle liste delle tribù, colpiva i cittadini personalmente. Tutti lo dovevano pagare, e coloro che non avevano sostanze sufficienti erano tassati *in capita.* Si aggiunga che il tributo così imposto, se le condizioni dell'erario lo permettevano, veniva restituito.

[2] « Va infatti ricordata la peculiare differenza di condizioni in cui si svolsero il primitivo diritto romano e gli altri diritti dell'antichità: in questi il concetto assoluto di sovranità si riflette intimamente nei rapporti giuridici privati. La stessa proprietà individuale, come appare dallo studio delle legislazioni orientali, presenta un contenuto affatto proprio. L'uso e il godimento sono limitati e dipendenti dal volere del Sovrano; quelli che la terra coltivano e sfruttano sono in fatto semplici detentori in nome di lui. E anche quando con il volger dei tempi il primitivo assetto si va modificando, e i possessori si tramutano in veri proprietari, la nascente proprietà risente sempre dell'origine sua ed è proprietà limitata e sottoposta a numerosissimi oneri.

« Diverso è il concetto che della sua terra aveva l'antico cittadino romano. Conscio della propria individualità, conscio che la potenza dello Stato era potenza sua, che il diritto che emanava dallo Stato era il diritto non di un ente superiore ed imponentesi, ma il diritto della Società di cui egli era parte e cui contribuiva a dar vita e forza, a nessuno inferiore, sovra ogni altro anzi che a Roma venisse ad appartenere per alleanza o conquista emergente per convinzione e quindi per diritto, il *paterfamilias* della vetusta Roma, sovrano nella pubblica vita doveva a maggior ragione sentire l'assolutezza della propria personalità nei rapporti domestici e nel campo dei suoi beni privati.

« Alla stregua di questi concetti si comprende anche come ripugnasse al sentimento romano la soggezione del fondo ad imposta di qualsiasi genere. È la sovranità degli antichi gruppi politici, che anche dopo la loro disgregazione lascia traccia di sè sulla terra

Onde, se altrove potè solo affermarsi che difficilmente quei pochi rapporti giuridici di vicinanza, che si trovano regolati dalle dodici tavole, poterono servire di stampo alla creazione delle posteriori servitù convenzionali, deve qui in aggiunta riconoscersi: che l'istituto delle servitù legali è incompatibile coll'antico diritto romano; che le prime e più gravi limitazioni dei fondi si possono fare risalire soltanto alla libera volontà dei proprietari.

* * *

Parrebbe dunque che dovesse qui richiamarsi quanto insegna lo Elvers: « Le prime servitù sono convenzioni fra i vicini [1] ». Idea alla quale giungono, in sostanza, anche i sostenitori della teorica della derivazione dalla vicinanza legale [2]. Brugi ritiene [3] che « quelle *pactiones et stipulationes*, che ci compaiono per le servitù del suolo provinciale, e si fanno poi generali, non siano che un ricordo di ciò che fu anche in Roma il vetusto accordo dei vicini nel far sorgere un *iter* o un *actus* diverso dai sentieri limitari ».

Ma le *pactiones* mancano pel più antico diritto, e ben diversa è la portata e l'applicabilità della prima *stipulatio* [4]. Nè al *nexum* è caso di riferirsi. Per cui l'impossibilità giuridica di una siffatta convenzione appare senz'altro palese.

che aveva un tempo formato il comune patrimonio. È la condizione giuridica di essa frutto di un assetto sociale mantenutosi per chi sa quanti secoli, prima di giungere ad ulteriore evoluzione e giungere a quello stato che noi troviamo nella successiva epoca storica; è la condizione giuridica di essa che si conserva inalterata dinanzi alla mutata organizzazione dei gruppi e della società. E come un tempo non si sarebbe concepito un tributo sul territorio del gruppo (la cui sovranità risultante da uno stato di fatto, e non da attribuzione che gli venisse da una potestà superiore, doveva manifestarsi assoluta e riflettersi sulla terra, la quale con le persone che costituivano il gruppo stesso, costituivano gli elementi essenziali e la ragione d'essere di quella sovranità), così dopo non potè ammettersi che un'imposta fondiaria colpisse il campo del cittadino romano: l'ammetterlo avrebbe significato cessazione immediata del dominio e riconoscimento di un'autorità superiore per concessione della quale il fondo venire coltivato e sfruttato (*ager privatus vectigalisque*) ». (*Limitazioni della proprietà* ecc. pag. 26).

[1] Elvers, *Die röm. Servitutenlehre* pag. 6.

[2] Non così Scialoia. Egli ammette (*L'orazione di Demostene contro Callicle* ecc. pag. 12) che per volontà delle parti si possa *ex novo* costituire un rapporto reale tra due fondi, di contenuto analogo a quello delle servitù legali, ma a vantaggio di un fondo e a carico di un altro.

[3] Brugi, *Dottrine giuridiche degli agrimensori* ecc. pag. 573 e seg.

[4] La *stipulatio*, come il *nexum*, era originariamente limitata alla promessa di una somma di denaro.

E d'altronde deve ancora ripetersi: quelle convenzioni, anche se possibili, potevano avere effetto di costituire un vero rapporto reale tra due fondi?

Chè se si affermi un semplice rapporto obbligatorio, resta poi sempre a dimostrarsi il passaggio da esso alla forma posteriore di servitù.

Alla medesima guisa nella teorica di Voigt un punto oscuro rimane il cambiamento dal tipo di *ius in re propria* a quello di *ius in re aliena*. Troppo poco in verità è il richiamo all'influenza di una supposta trasformazione procedurale [1]. Nè data una costruzione giuridica, stabilita e mantenutasi, forse, per secoli, può essere decisivo il sorgere della nuova veduta, dalla considerazione di uno stato giuridico personale già esistente [2]. Del quale l'analogia è, in aggiunta, assai discutibile.

Ma anche la ricerca, nell'antico ordinamento giuridico, di un istituto o di un tipo singolare di diritto, di cui la servitù reale appaia la forma posteriormente perfezionata, si presenta dunque, chiaramente infruttuosa [3].

E però, a questo riguardo, un'altra induzione è ora lecita: la servitù prediale deve essere già *ab origine* sorta come diritto attivamente e passivamente inerente al fondo [4].

*
* *

Chi ha insegnato che le servitù originariamente non rispondono che ad uno scopo di semplice utilità [5], ha pienamente ragione in confronto al fondo limitato.

[1] Voigt, *Ueber den Bestand* ecc. pag. 49.

[2] Voigt, op. cit. pag. 69.

[3] Anche Voigt, *XII Tafeln* II, pag. 345 e seg. esclude che le limitazioni contenute nelle XII tavole abbiano a concepirsi come servitù legali. « Mentre dunque, egli scrive, eravi in esse la materia per una servitù, ciò nondimeno il diritto romano non ha voluto dar loro tale costruzione teoretica, che può riassumersi, senza dubbio, nel doppio momento, in cui da una parte all'avente diritto, dall'altra al proprietario del fondo spettava il conuso del *locus serviens*. In nessun caso il rapporto è stato costruito come diritto reale, mai quindi è stato protetto da una *vindicatio servitutis*. Piuttosto il momento giuridico decisivo stava soltanto nella lesione del diritto, nell'impedimento all'esercizio di una facoltà: onde il sorgere di un quasi delitto, e contro di esso la concessione di un'azione personale ». Confr. Bekker, *Jahrb. des gem. deutsch. Rechts*, V, pag. 154.

[4] Forse in un tale ordine di idee deve anche ritrovarsi una delle ragioni che determinano l'applicazione alle servitù di solenni mezzi di costituzione.

[5] L'idea è stata, con grande erudizione, svolta dal Brugi (*Arch. Giur.* 33, pag. 237; 34 pag. 141; Glück, *Comment. alle Pand.*, lib. V, pag. 25 e seg., pag. 81 e seg.; *Dottrine*

Già la più antica forma di divisione dei terreni [1] offre completo soddisfacimento ai bisogni della viabilità.

I *limites* che cingono le centurie, i *confinia* che chiudono ogni *sors*, costituiscono una mirabile rete di sentieri [2]. Nè le irregolari condizioni del suolo possono influire. Ricordano gli agrimensori la facoltà, in tal caso riservata ai divisori del suolo, di opportuni spostamenti [3].

E tutto induce ragionevolmente a credere di un perdurare, abbastanza lungo, del primitivo assetto di fondi [4]. Si aggiunga che neppure l'alterarsi della divisione ufficiale doveva subito rompere la rete di strade da principio stabilita [5].

Gli agrimensori, che scrivono in un'età ben lontana dalle prime limitazioni, ci offrono ancora un tipo analogo di divisione [6].

giur. degli agrim. pag. 368 e seg.). Egli si richiama alla più antica tradizione scolastica. « Teofilo rappresenta la servitù di passo come una scorciatoia, rimpetto al lungo giro del proprietario per recarsi al fondo. Simile ne è lo scopo nella *Epitome exactis regibus*: Non potui *commode* ex aedibus meis migrare in agros meos vel ad viam publicam pervenire nisi per agros tuos ». Tale concetto di utilità come scopo della servitù prediale, appare però assai presto dimenticato. Eppure secondo l'a. poteva condurre a schiarire il problema delle origini, e a risolvere più facilmente molti altri problemi esistenti intorno al nostro istituto. Egli quindi formula l'idea sua così: « il contenuto della servitù prediale eccede sempre il limite del necessario, creando una nuova qualità utile nel fondo dominante o procurando un più comodo soddisfacimento dei bisogni del fondo stesso, e rappresentando in ambedue i casi una *melior causa praediorum* ».

[1] Sulla procedura della limitazione vedi ancora Beaudouin: *La limitation* ecc. pag. 6 e seg.: e gli autori ivi citati; Brugi, *Dottrine giuridiche degli agrim.* pag. 230 e seg.

[2] Brugi, *op. cit.* pag. 344 e seg.

[3] *Die Schriften der röm. Feldm.* I, 24, 7: « Sed multi (sc. *limites*) exigente ratione per clivia et confragosa eunt, qua iter fieri non potest, et sunt in usu aliquorum, eorum locorum qui proximus possessor est, cuius forte silva limitem detinet, transitum inverecunde denegat, cum itineri limitem aut locum itineris debeat ». *Op. cit.* I, 58, 11: « nam in agris centuriatis excipitur limitum latitudo causa itineris: sed cum illi recturas suas, per qualiacumque loca extendant, hoc est qua ratio dictavit, per clivia et montuosa, qua iter nullo modo fieri potest, quae loca fortasse possessori silvae causa sint utilia, horum loco non inique per quae possit loca commode iri, iter commutant ».

[4] Gli agrimensori accennano all'alterarsi delle antiche limitazioni come ad un fenomeno abbastanza recente. Cfr. *Die Schriften der röm. Feldm.* I, pag. 45, 10; 48, 2; 131, 16, ecc.

[5] Il Savigny (*Geschichte des röm. Rechts in Mit. Alt.* II, 34), il Rudorff (*Die Schriften der röm. Feld.* II, 381), il Niebuhr (*Röm. Geschichte* II, 708 e seg.) opinano che il fondo limitato fosse anche indivisibile. Senza giungere a questo, può tuttavia ritenersi che lo stesso carattere peculiare delle più antiche limitazioni, deve aver molto contribuito a mantenere lungamente inalterato lo stato primitivo dei fondi.

[6] Cfr. *Die Schriften der röm. Feldm.* I, pag. 29, 10; 121, 7; 205, 1; 307, 24; 353, 2; 353, 21.

Sicchè il rapporto tra viabilità e limitazione può ritenersi costante: l'*ager limitatus* nel suo tipo genuino è perfettamente fornito d'accesso [1].

Ma anche ai bisogni cui risponde la servitù d'acquedotto provvedeva l'antico ordinamento [2].

Due punti son qui decisivi: il carattere e l'estensione dell'*actio aquae pluviae;* il riguardo da parte dello Stato di sottrarre alla proprietà privata, le masse d'acqua d'una certa importanza. Del primo punto conseguenza diretta si è: che il signore del suolo può ritenersi non soltanto l'acqua piovana o l'acqua che scaturisca nel fondo; ma può anche procurarsela, purchè operi nel suo, con fossi o canali di derivazione e magari anche troncando le sorgenti che alimentano la fonte del vicino [3].

Del secondo: che lo Stato ripartiva poi fra i privati e in ragione di necessità quell'acqua di cui egli si era assunto la cura [4]. Su ciò, gli agrimensori, Frontino in ispecie [5], ci son larghi di ammaestramento. Per l'importanza dell'*acqua pluvia* parlano i frammenti del Digesto e gli antichi scrittori anche non giuridici [6]. Essa serve alla normale coltivazione del fondo, e su essa calcola essenzialmente l'agricoltore romano.

Tutta quella rete di fossati maggiori e minori che scorre parallela ai *limites,* ma che anche interseca i fondi, ha spesso ben altro scopo che non il solo prosciugamento dei campi. Siculo ricorda che « *quidam in extremis finibus in solo suo faciunt*

[1] Anche Weber, *Die röm. Agrargeschichte* ecc. pag. 105, rileva come uno dei principali vantaggi economici della vetusta *limitatio* sia precisamente quello di aver ogni fondo accesso libero e sicuro.

[2] Vedi anche qui egregiamente Brugi, *Archiv. Giur.* 32, pag. 187 e seg.; e le sue *Dottrine giur. degli agrim.* pag. 386 e seg.

[3] L. 1, 11 D. 39, 3; 1, 12 D. *eod.;* 1, 21 D. *eod.;* 2, 9 D. *eod.* Frontino ricorda in ispecie quanto si faceva nelle provincie dell'Africa *(regio aridissima)* per trattenere nel proprio fondo l'acqua piovana « et aggeres faciunt, et excipiunt et continent eam (sc. *aquam*), ut ibi potius consumatur quam effluat » (*Die Schriften der röm. Feldm.* I, 36, 15).

[4] Così le leggi coloniche (Bruns, *Fontes iuris ant.* ed. 5ª pag. 129, 222): e i fr. 10 Dig. 8, 3 e 2 Dig. 43, 12.

[5] Frontinus, *De aquaeductibus urbis Romae.*

[6] Brugi, art. cit. (*Archiv. Giur.* 32 pag. 220) ricorda: Plinio *Hist. Nat.* XVIII, 28: « relinqui debent (prata) in laeto solo vel humido vel riguo eaque *aqua pluvia rigari* via publica »; Varrone *de re rustica* I, 14: « et fossa ita idonea ut omnem aquam quae veniet e coelo recipere possit »; Catone *de Agricultura,* 151: « (areas) subcavas facito uti aquam continere possint »; Columella, *de re rustica* II, 8 e 11.

fossas et ex superioribus vicinisque agris defluentes aquas excipiunt, ne inferiores terrae laborent » [1]. E lo stesso insegnano gli *scriptores rei rusticae*. Per essi anzi il procurarsi acqua dal di fuori del fondo, sembra un comodo non una necessità [2].

Nè d'altra parte le concessioni d'acqua pubblica, cui abbiamo in precedenza accennato, davan vita ad uno speciale diritto o facoltizzavano il beneficato ad attraversare, *iniuria*, terreni non suoi [3].

Difficilmente, dunque, potrà sostenersi che in un tale ordinamento sian sorte le prime servitù. Quelle che in seguito vi furono costituite non poterono veramente rispondere che ad una ragione d'utilità.

* * *

L'*ager limitatus* è in Roma il tipo egregio di proprietà: non però che ad esso debba ricondursi ogni parte del territorio dello Stato [4].

Le discussioni che si fanno intorno alla condizione giuridica delle altre terre del Lazio [5] ci pare abbiano un valore assai più grande di quanto, per solito, si riconosca. Forse deve qui ricercarsi la risposta al quesito di Maitzen « se il dominio quiritario non ebbe altra forma che il fondo assegnato nelle pubbliche limitazioni » [6].

[1] *Die Schriften der röm. Feldm.* I, 148, 4.

[2] Brugi, art. cit. pag. 216 e seg.

[3] L. 17 D. 8, 3; 3, 1 e 2 D. 43, 20. E che tali derivazioni debbano farsi *sine iniuria privati* è ripetuto nella *Lex coloniae Gen. Iuliae*, cap. 100 e nell'*Edictum de aq. Venaf.* v. 46 *(neve ea aqua per locum privatum invito eo, cuius is locus erit, ducatur)*.

[4] Così anche Brugi (*Dottrine giuridiche degli agrim.* p. 332): « se anche tutta la primitiva proprietà immobiliare romana non si può serrare entro lo schema della limitazione, certamente questa parve a giuristi ed agrimensori la miglior divisione del suolo e la più consona a quella regolare forma quadrata del fondo che è la sola opportuna per l'aratro romano ».

[5] Ad esempio, per l'*ager gentilicius* Karlowa (*Röm. Rechtsg.* I, 92 e seg.) pare escludere la solita *limitatio*. Nell'*ager gentilicius* egli vede l'opposto del *ager viritim adsignatus* e fra essi « nicht bloss eine techniche Verschiedenheit des Verteilungsmodus, sondern auch eine rechtliche Verschiedenheit bestanden zu haben ». Beaudouin (*La limitation des fonds de terre,* ecc. pag. 298) osserva invece che « le regole primitive della *limitatio* si applicano ugualmente bene ad una proprietà gentilizia come ad una proprietà individuale; esse escludono soltanto la proprietà collettiva della tribù o dello Stato ». Cfr. anche Carle, *Le origini del dir. rom.* pag. 84.

[6] Meitzen, *Siedelung und Agrarw. der Westgerm. und Ostgerm.* I, pag. 312.

Osserva benissimo Brugi: « Se dobbiamo valutare in iugeri il capitale delle classi serviane, a meno che non si voglia comprendervi anche la *possessio*, avremo certo per le classi doviziose un numero di iugeri che niuna delle leggendarie assegnazioni basta a formare » [1].

Resta però a vedersi se sia il caso di pensare con lui per il restante territorio « necessariamente a proprietà arcifinia », o se non trovi piuttosto applicazione, sebbene sotto un aspetto diverso l'insegnamento « che le primitive regole delle limitazioni, s'applichino ugualmente ad altra proprietà » [2].

Ma, a questo punto, occorrono alcuni brevi ricordi. È stato dimostrato che il comune di Roma sorge dall'unione di alcuni gruppi politici preesistenti; che sotto l'azione dello Stato novello quei gruppi perdono il loro carattere genuino, sino a che in epoca più tarda, a dar fede della loro costituzione di un tempo, non rimangono che alcuni istituti di diritto [3]. Quei gruppi hanno

[1] Brugi, *Dottrine giuridiche degli agrim. rom.* pag. 243.

[2] Vedi pag. precedente, nota 5.

[3] Per il De Ruggero (*La gens in Roma avanti la formazione del Comune* nella « Critica e Scienza positiva » 1872; disp. 1 e 2) tale gruppo è rappresentato dalla *gens*. « La *gens*, egli scrive, non fu in origine altra cosa che un'istituzione fondamentale politica o altrimenti un'aggregazione naturale e territoriale di famiglie, organizzata a Comune autonomo e sovrano; che poscia formatosi il Comune di Roma abbia perduto questo carattere comunale e sovrano e sia divenuta una mera parte della costituzione generale di quello; che infine verso il tempo imperiale elevato il Comune di Roma a Stato, sia rimasto un puro istituto giuridico privato ». Gli argomenti del De Ruggero si possono così riassumere: valore etimologico della parola *genus, gens;* conservazione del diritto di clientela; esistenza di un potere legislativo proprio; culto gentilizio.

Tuttavia dubitiamo che la *gens* possa ritenersi il gruppo fondamentale delle stirpi del Lazio; la *gens* si mostra come qualche cosa di troppo vasto, di troppo complesso e sembra piuttosto corrispondere al primigenio organismo politico nazionale: onde può supporsi che essa già risulti dall'unione di minori aggruppamenti d'individui. Il vincolo di colleganza fra questi sarebbe stato un vincolo federale, lentissimo. Ogni gruppo avrebbe avuto alla sua volta carattere politico, un proprio territorio, un proprio ordinamento. Tale gruppo propendiamo col Bonfante (*Res mancipi* e *nec mancipi* pag. 300 e seg.; *Bullettino dell'istit. di dir. rom.* I, 236 e seg.) a riconoscerlo nell'antico gruppo agnatizio socialmente costituito. Traccie di esso esistono ancora nella prima epoca classica: così la tutela muliebre come diritto collettivo del corpo agnatizio; i principî di giurisdizione e di vendetta; il ricordo ancora in tempi storici, di un'antica consuetudine dei prossimi agnati di vivere sotto un tetto comune, in comunione di beni; le regole della successione ab intestato. Si aggiunga l'esistenza rivelata dovunque dallo studio del diritto comparato, di comunità di famiglia cui corrisponderebbe precisamente il gruppo agnatizio (Cfr. su questo: Letourneau, *La propriété et ses formes primitives,* Paris 1889; Laveleye, *L'évolution de la propriété,* Paris 1891).

Il Bonfante così riassume i caratteri proprii di questo aggruppamento: un vincolo

anche in origine un proprio territorio, condizione indispensabile alla loro stessa esistenza.

Deve ora dimandarsi: se la loro sovranità politica scompare di necessità al primo sorgere dello stato di Roma, sarà contemporaneamente cessata la loro signoria territoriale?

È assai verosimile che sia in Roma avvenuto quanto si riscontra quasi sempre altrove; non lo spoglio violento, ma l'azione dello Stato, esplicantesi progressivamente in varii mezzi, atti a fiaccare la potenza territoriale di quelle comunità che formerebbero altrimenti, per esso, una minaccia continua [1]. Nè attraverso il velo della leggenda appare fatto, che contrasti a questa induzione.

La stessa assegnazione viritana non è che uno di quei mezzi cui ci siamo riferiti.

* * *

Quei *bina iugera*, assegnati *singulis viris*, attorno a cui si sono affaticati tanti scrittori [2] desiderosi di stabilirne il valore

sociale basato sulla compartecipazione ai vantaggi e agli obblighi di comunanza civile, e sulla soggezione ad una comune sovranità, e derivante dal riconoscimento del potere sovrano: una presunzione di origine comune, ossia di nascita nel gruppo, la quale origine è titolo ma non condizione necessaria e nemmeno condizione sufficiente, senza quel riconoscimento almeno formale del gruppo; autonomia; autarchia; organizzazione e sovranità ereditaria o elettiva; funzioni; relazioni esterne; coscienza di necessità e intenzione di proprietà. « Nè manca, pur nel grado più ristretto dell'agglomerazione, una sede comune che è proprietà sociale del gruppo, ma eziandio territorio inviolabile di fronte al gruppo superiore e limite alla sua sfera d'azione ».

[1] Nei paesi degli Slavi meridionali, dove la comunità di famiglia si è più lungamente mantenuta con i suoi caratteri tradizionali, può ancor oggi riscontrarsi l'azione progressiva dello Stato diretta al suo disgregamento. In Serbia la costituzione del 1888 impone due anni di servizio militare agli uomini della Zadrugas, solo cinque mesi agli altri; le leggi agrarie della Bulgaria favoriscono le divisioni; quelle della Macedonia e della Croazia vietano la formazione di nuove comunità; nella Russia nessuno è tenuto a rimanere nell'indivisione ecc.

[2] Cuq, *Institutions juridiques* ecc. pag. 80; Voigt, *XII Tafeln* II, 255; Mommsen, *Staatsrecht* III, 25 e seg.; Beaudouin, *La limitation* ecc. pag. 295; ed altri ritengono che i *bina iugera* costituenti l'*heredium* non siano che lo spazio riservato all'abitazione ed alle prime domestiche necessità. Diversamente Padelletti (*Storia del dir. rom.* pag. 148); egli osserva: « Quanto alle obbiezioni di Mommsen che un *heredium* non avrebbe dovuto bastar mai alla sussistenza di una famiglia e che quindi dovesse essere un orto, accanto al quale poteva sussistere la communione del suolo, è da osservare che la coltura del suolo era negli antichi tempi, come egli stesso ammette, più intensiva: che i bisogni erano molto minori, e che infine la maggior ricchezza consisteva in bestiame il quale naturalmente si allevava e pasceva sul territorio commune alla gente da prima, poi allo Stato ». In questo senso vedi anche Leist, *Alt-arisches ius civile* I, 521. Sul significato generale del *viritim dividere* e *viritim adsignare*, cfr. Karlowa, *Röm. Rechtsg.* I, 92.

in confronto all'antico ordinamento, trovano spiegazione in tutto un diverso ordine di idee.

Si è rimasti colpiti dalla piccolezza dell'appezzamento; la designazione di *viri* è apparsa stranamente generica per quell'epoca in cui tutti i diritti si concentravano nel *paterfamilias;* e si è intravvisto che la creazione dell'*heredium* doveva avere un significato, in tutto l'ordinamento economico giuridico, assai maggiore di quello della semplice assegnazione ai singoli di un lotto di terra in proprietà.

Eppure anche in proposizioni indeterminate come quelle di Leist: « l'assegnazione viritana ha affermato l'indirizzo alla formazione di un diritto individuale assoluto e al consolidarsi di questo sotto la difesa quanto mai sicura della *civitas* [1] », parrebbe di scoprire la coscienza del giurista che in quel determinato avvenimento vede ben altro che un semplice fenomeno isolato.

Così pare a noi: quelle prime assegnazioni singolari non rappresentano che uno dei mezzi adottati dallo Stato per disgregare le antiche comunità; rafforzare la personalità dell'individuo e favorire la sua indipendenza patrimoniale.

L'actio familiae erciscundae, che appare in Roma come uno dei più antichi istituti giuridici [2], presenta, secondo noi, un interesse decisivo in queste ricerche.

La considerazione attenta della sua struttura, il valore etimologico della parola, il pensiero del posteriore svolgimento economico diversamente incomprensibile, inducono ad affermarci nell'idea che quella deve essere stata l'azione dallo Stato primieramente concessa all'individuo per ottenere la divisione del patrimonio sino allora comune [3].

Come si può in altra guisa pensare ad una efficace e sicura

[1] LEIST, *Alt-arisches ius civile* I, 322. BRUGI, *Dottrine giur. degli agrim. rom.* pag. 237, dubita invece che anche i *bina iugera,* possano riferirsi alle prime origini di Roma; e che piuttosto alludano alla misura dei lotti nell'antiche colonie, durata sino al principio del quarto secolo di Roma.

[2] Dig. 19, 2, 1, pr. « Haec actio proficiscitur a lege duodecim tabularum, namque coheredibus volentibus a comunione discedere necessarium videbatur aliquam actionem constitui, qua inter eos res hereditariae distribuerentur ». Sull'*actio familiae erciscundae* vedi egregiamente VOIGT, *XII Talfen* II; § 127.

[3] *Familia* dalla radice *dha, fa* (porre, collocare) ha, originariamente, valore di sede, patrimonio. La colleganza dei due termini dipende dal fatto che nei primi stabili aggruppamenti, il fondo doveva costituire appunto la parte essenziale del patrimonio. Tale

ripartizione? Questa, o prima o poi, dovette indubbiamente avverarsi; nè il diritto potè mancare d'intervenire a proteggere l'individuo nelle sue giuste pretese.

*
* *

Dunque da un lato terreni dello Stato che esso assegna e in parte ritiene; dall'altro terreni di proprietà dei diversi gruppi (famigliari o gentilizî), dalla cui unione politica aveva avuto origine il comune di Roma. Alla divisione di questi ultimi dovette in fatto primieramente riferirsi *l'actio familiae erciscundae*. Chi voleva « *a comunione discedere* » [1] agiva in giudizio. Un *arbiter* veniva allora nominato che procedesse alla ripartizione del patrimonio.

Sul carattere di questo *arbiter* non pare vi possa essere più dubbio. L'idea di Rudorff, recentemente ripresa da Eisele, è pienamente giustificata: « *arbiter* non significava in origine che il giudice che va sul luogo (*in rem praesentem*) » [2].

significato si trova costante nelle fonti antiche. Livio III, 55: « ut quibus tribunis plebis, aedilibus, iudicibus, decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, *familia* ad aedem Cereris, Liberi Liberaeque venum ire »; Lex Silia de publ. pond. (Bruns, *Fontes* ecc. ed. 5ª pag. 45): « eum quis volet magistratus multare dum minore parti *familias* taxat liceto »; Lex Latina tab. Bant. (Bruns, *op. cit.* pag. 52): Sei quis magistratus multam inrogare volet, quei volet, dum minoris partus *familias* taxsat, liceto »; Livio II, 41: « signum inde factum esse et inscriptum, *ex familia Cassia datum* »; Cat. in Gell. VI, (VII), 3, 37: « mille minus dimidium *familiae* multa esto »; Cat. *de re rust.* 138: « Mulis, equis, asinis feriae nullae nisi in *familia* sunt »; Gaio II, 102: « amico *familiam* suam, *id est patrimonium suum*, mancipio dabat »; Ulpiano l. 195, 1, D. 50, 16: « *Familiae* appellatio, in res et in personas dicitur; *in res ut puta in lege duodecim tabularum* ». La parola *familia* nel nostro significato si riscontra anche nella vetusta espressione *familia pecuniaque*: cfr. le parole pronunciate dal *familiae emptor*: « *familiam pecuniamque* tuam endo mandatelam custodelamque meam esse aio » ecc.; Cicerone *de inv.* II, 50: *Rhet. ad Her.* I, 13. In epoca più recente valgono in sua vece *patrimonium* o *pecunia*.

Erciscere appare derivante da *erctum* e *ciere*: Festo (Bruns, *Fontes* ecc., pag. 337): « *Erctum citumque* fit inter consortes, ut in libris legum Romanorum legitur. *Erctum* a *coercendo* dictum, *citum* a *ciendo* ». Cfr. il greco κίω, σχίω, σχίζω = muover dal posto primitivo, dividere.

Notevole più d'ogni altro è però qui, il passo di Gellio I, 9, 12: « Sed id quoque non praetereundum est, quod omnes simulatque a Pythagora in coortem illam disciplinarum recepti erant, quod quisque *familiae pecuniaeque* habebat in medium dabat, et coibatur societas inseparabilis, *tamquam illud fuit antiquum consortium quod iure atque verbo romano appellabantur ercto « non cito »*. (Vedi ancora Bonfante, *Res mancipi* e *nec mancipi*, pag. 254 e seg. e pag. 304, da cui sono attinte le notizie riferite in questa nota).

[1] Dig. 10, 2, 1 pr.

[2] Eisele, *Beiträge zur röm. Rechtsg.* pag. 1 e seg. rigetta l'antica opinione per cui il *iudex* era simbolo del *rigor iuris*, l'*arbiter* del *mite moderatum* (basata su Festo « arbiter

Ora, è evidente; il giudice che va sul luogo non può essere che un tecnico: nel caso nostro una persona perita nell'arte di dividere i terreni.

E quest'arte appare assai più antica della fondazione stessa dello stato di Roma: l'insegnamento concorde dei gromatici fa risalire agli Etruschi [1] l'origine della loro dottrina; è però più verosimile ritenere che quello della divisione della terra secondo regole determinate sia un principio fondamentale comune alle vetuste stirpi abitatrici d'Italia [2].

L'arbiter, dunque, incaricato di procedere alla ripartizione delle terre comuni, non poteva certo trovare ostacoli teorici alla risoluzione dal problema che gli veniva proposto. Nulla si opponeva a che egli seguisse qui quelle medesime regole, che appaiono applicate nella divisione del suolo pubblico. Quel tracciato di linee parallele e simmetriche, assicuranti la perfetta eguaglianza degli appezzamenti che sarebbero risultati, doveva anzi facilitare di molto il compito suo.

E d'altronde a quale scopo applicare metodi diversi? Si aggiunga che se quell'*arbiter* era personificato dal *mensor* anche per il carattere che questi rivestiva, difficilmente può supporsi l'abbandono delle forme sacre e tradizionali [3].

*
* *

Una differenza esisteva però nel carattere giuridico del suolo

dicitur iudex, quod totius rei habeat arbitrium et facultatem », e su Cicerone *Pro Rosc.* 4, 10; *de Off.* III, 15, 17; *Top.* 17) e richiamando l'etimologia *ad betere* o *bitere* andare, reca come argomento e sostegno della sua idea: il carattere degli antichi arbitrii specialmente in materia di confini e di divisioni di beni, la *Sententia Minuciorum*, un'altra sentenza emessa nel 19 a. C. da Elvidio Prisco ed inoltre la *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*, ove l'antitesi tra *arbiter* e *iudex* non può avere il carattere Ciceroniano, perchè anche il *iudex* giudica con *intentio incerta*, essendovi per le controversie certe la *legis actio sacramento*. L'Eisele ricorda pure l'analogia coll'*Untergänger* dell'antico diritto germanico.

[1] Brugi, *Dottrine giur. degli agrim. rom.* pag. 237.

[2] Leist, *Alt-arisches ius civile* I, pag. 319.

[3] Brugi, *Dottrine giur.* ecc. pag. 2. « Nei prischi tempi l'agrimensura fu come la giurisprudenza rilasciata al naturale talento di ognuno; gli antichi editti non sembrano supporre speciale istruzione nel *mensor*. Forse quel poco che sapevasi teoricamente derivava dai libri degli aruspici etruschi, dalle tradizioni di altri sacerdoti italici intorno all'ideale tracciamento del *templum* e dai riti degli auguri. In pratica l'*ars* era esercitata da servi, liberti, semplici soldati. Nondimeno sin dagli antichi tempi l'opera degli agrimensori sembrò degna di onorario anzichè di mercede ».

da limitarsi: e in questa differenza sta, secondo noi, il nodo della nostra questione [1].

Nelle assegnazioni di pubblico terreno l'azione del *mensor* doveva apparire più libera. Egli poteva, senza preoccupazione di sorta, eccettuare il terreno per i *limites* e procurare ad ogni fondo accesso comodo e sicuro. Nè il suolo a tale scopo eccettuato doveva perdere l'originario carattere [2]. In simile guisa poteva soddisfare ad ogni altro bisogno dei fondi.

Come invece provvedere alle medesime necessità nella divisione di un terreno già proprio di un gruppo? L'eccettuazione di spazii limitari non poteva andar qui libera da inconvenienti: primo quello di un eccessivo consumo di terra utile alla coltivazione; poi l'altro che il mantenimento di quello stato parziale di comproprietà poteva essere per alcuni dannoso, per tutti causa di facili litigi.

E d'altronde non poteva non suggerire lo stato di cose esistente: quel tratto di territorio già da lungo tempo oggetto di coltivazione doveva pur presentare sotto l'aspetto dell'economia campestre, un completo ordinamento [3].

È noto a tutti come già i più antichi abitatori del Lazio appaiono agricoltori [4].

Nessuna meraviglia quindi che già quel suolo sia fornito di callaie o sentieri che allaccino i diversi appezzamenti; di fossi che raccolgano l'acque e le trasportino per l'irrigazione; di altri ancora che servano al normale prosciugamento dei campi.

Ma qui vuol essere ricordato un insegnamento delle fonti: se nel territorio, oggetto di divisione, si trovino alcun *iter via actus ambitus ductusque aquarum, quae publicis utilitatibus servierint* dovranno dall'*auctor adsignationis* essere mantenuti *in eadem condicione qua ante fuerant* [5].

[1] Nell'un caso il suolo da limitarsi è suolo pubblico, nell'altro invece è suolo già oggetto di privata proprietà.

[2] Vedi le cit. *Limitazioni della proprietà* ecc. pag. 4 e seg.

[3] Cfr. STRABONE, *Geograph.* VI, 4 dove descrive le favorevoli condizioni del Lazio, e la sua feracità.

[4] LEIST, *Alt-arisches ius civile* I, pag. 319 osserva che la stabilità di dimora, che presentano già i più antichi abitatori del Lazio, trova la sua causa prima nell'essere precisamente già proprio ad essi l'esercizio dell'agricoltura.

[5] *Die Schriften der röm. Feld.* I, 120, 12: « illud vero observandum est *quod semper auctores divisionum sanxerunt,* uti quaecumque loca sacra, sepulchra, delubra, aquae pu-

E il principio, senza dubbio antichissimo, appare precisamente formulato trattandosi di terre dove esista traccia di un precedente ordinamento. Perchè dunque, data l'analogia dei casi, l'*arbiter familiae erciscundae* non avrà potuto, come ogni altra, applicare anche questa regola della *limitatio?*

Ma anche in ciò occorre prendere in considerazione l'accennata diversità di carattere giuridico nel territorio.

Per cui limitati i fondi, ed assegnati ai singoli, completi in proprietà; a provvedere ai più urgenti bisogni, di passaggio e di aver acqua, l'autore della divisione aveva un unico mezzo: imporre una *lex* e stabilire che quelle callaie, quei sentieri, quei fossati, quegli acquedotti ecc. che già esistevano, serbassero l'attuale *destinazione* anche per l'avvenire: in altri termini che gli antichi comproprietari dell'intero territorio, trasformati in proprietari dei fondi singoli, potessero ancora passare per i medesimi sentieri, condurre acqua per i medesimi acquedotti.

Di tal guisa si venivano a stabilire delle facoltà apparentemente connesse alle persone; in fatto tali facoltà presentano tutti gli elementi per un vero rapporto tipico di servitù.

L'inerenza reale attiva e passiva vi è chiaramente delineata: a Tizio compete il diritto solo e in quanto è proprietario di quel determinato appezzamento; e il diritto, per il modo stesso in cui è stato stabilito, può solo trasmettersi a chi a Tizio succede nel dominio completo del fondo; corrispondentemente l'onere di permettere l'esercizio di quella data facoltà incombe a Caio solo e in quanto è proprietario di quel fondo, ed esso

blicae atque venales, fontes fossaeque publicae vicinalesque essent. item si qua compascua agri dividerentur, ex omnibus eiusdem condicionis essent cuius ante fuissent ». *Op. cit.* I, 157, 11: « auctores divisionis assignationisque leges quasdam colonis describunt ut qui agri delubris sepulchrisve publicisque solis, itineris viae actus ambitus ductusque aquarum, quae publicis utilitatibus servierint ad id usque tempus quo agri divisiones fierent, in eadem condicione essent qua ante fuissent ». E nella lex Ursonensis (Bruns *Fontes* ecc. ed. 5ª pag. 124) cap. 78: « quae viae publicae itinerave publica sunt fuerunt intra eos fines, qui coloniae dati erunt, quicumque limites, quaeque viae quaeque itinera per eos agros sunt erunt fueruntve, eae viae eique limites eaque itinera publica sunto »; cap. 79: « Qui fluvi rivi fontes lacus aquae stagna paludes sunt in agro qui colonis huiusce coloniae divisus erit, ad eos rivos fontes lacus aquasque stagna paludes itus actus aquae haustus iis item esto, qui eum agrum habebunt possidebunt, uti iis fuit qui eum agrum habuerunt possederunt. Itemque iis qui eum agrum habent possident habebunt possidebunt, itineris aquarum lex iusque esto ».

può solo trasmettersi a chi gli è surrogato nella completa signoria della medesima terra.

Il diritto così costituito dovette trovare conveniente protezione già nel sistema del più antico *ius civile*.

Contro l'opinione dominante, propendiamo a credere che la *legis actio* in tal caso esperibile fosse la *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*. A favore della *legis actio sacramento in rem* sta l'analogia col dominio; ma per noi parla il carattere stesso del diritto controverso e il fatto che questa *legis actio* induceva precisamente un *arbitrium* [1].

Di tal guisa si evita anche l'obbiezione di Voigt: che la *legis actio sacramento in rem*, per la quale doveva portarsi in *iure* l'oggetto della controversia, difficilmente poteva sembrare applicabile ad un oggetto incorporale quale è il diritto di servitù [2].

Nè d'altra parte può opporsi che la *legis actio per iudicis arbitrive postulationem* si limitava alle sole azioni personali: tutto quanto è stato detto al proposito si riduce a semplici induzioni [3].

*
* *

Queste le cause, queste le circostanze fra le quali sorsero i primi *iura praediorum*.

Opera della giurisprudenza fu di analizzare il rapporto formatosi nella veduta popolare, di scinderlo nei suoi elementi costitutivi, e su di essi creare quel complesso mirabile di regole che nell'epoca classica forma l'istituto giuridico delle servitù.

LUIGI LUSIGNANI

[1] Così anche BRUGI, *Le servitù prediali secondo l'antico diritto romano* pag. 18 e seg.

[2] VOIGT, *Die XII Tafeln* I, § 62; cfr. pure PFLÜGER, *Die legis actio sacramento*, Leipzig 1898.

[3] Deve ricordarsi con Brugi, (*l. c.*) anche la mancanza del solito sussidio di Gaio.

SUL CONCETTO
DELLA « EXCEPTIONIS DEFENSIO »

(continuazione: v. fasc. preced. p. 3)

CAPO III.

Efficacia assolutoria delle eccezioni.

§ 3.

1°) I testi addotti dall' una e dall' altra parte come casi speciali comprovanti o la possibilità dell' effetto diminutivo o la necessità di quello assolutorio, relativi quasi tutti alla *exceptio doli,* sono numerosi ma in generale inconcludenti. Noi ne esamineremo rapidamente i principali nell' uno e nell' altro senso, ordinandoli per giureconsulti.

Occorre intanto premettere una osservazione, cui già accennammo nel paragrafo precedente. Allo stato delle nostre conoscenze intorno alle fonti, si deve prescindere, nella questione che qui trattiamo, dall' altra sulla supposta funzione compensativa della *exceptio doli,* di cui al famoso paragrafo delle Istituzioni Giustinianee, dove si fa cenno del rescritto di Marco Aurelio. E la ragione sta nel fatto che non esiste un sol testo nella compilazione nè fuori, ove si parli di *exceptio doli* nella pretesa funzione compensativa e corrispondente diminuzione della condanna.

Quelli che si son voluti addurre come esempi di applicazione non si riferiscono punto alla *compensatio.* Dicemmo nel § precedente che tre sono i principali, uno di Venuleio, 15 Stip. (L. 8 § 1 D. 46, 8), uno di Ulpiano, 7 ad Ed. (L. 4 § 8 D. 44, 4) e il terzo di Paolo, 6 ad Plaut. (L. 8 D. 44, 4).

a) Il primo suona così:

« Si procurator a debitore pecuniam exegerit, et satisdederit do-
« minum ratam rem habere, mox dominus de eadem pecunia egit,
« et litem amiserit, committi stipulationem: et si procurator eamdem
« pecuniam domino sine iudice solverit, condicturum. Sed cum de-
« bitor ex stipulatu agere coeperit, potest dici dominum, si defensio-

« nem procuratoris suscipiat, non inutiliter doli mali exceptione ad-
« versus debitorem uti, quia naturale debitum manet ».

Che in questo frammento non si parli di compensazione basta leggerlo per vederlo. Per riferirlo a forza alla compensazione, si è dovuto spiegarlo dicendo che il *dominus* oppone in compensazione al debitore (agente pel suo credito *ex stipulatu* verso il *procurator*) il *naturale debitum* di lui verso il *dominus*, permanente dopo la perenzione del giudizio. Si avrebbe così una compensazione tra obbligazioni relative a soggetti diversi! La ipotesi è per ciò solo insostenibile, come fu notato dall' Appleton [1].

Ma, se tale interpretazione è da escludere, non soddisfa di più quella data dall' Appleton, il quale fonda l' *exceptio doli* sulla circostanza, fatta valere dal *procurator* contro il *debitor*, che il *defensionem suscipere* da parte del *dominus*, equivalendo ad una ratifica estingue con ciò anche il *debitum naturale* sopravvissuto alla perenzione. Ma, anzitutto, secondo la chiara lettera del testo, chi oppone l' *exceptio* sarebbe il *dominus*, non il *procurator*; chiunque sia poi di loro due, resterebbe sempre la stranezza che si dica esser fondata l' *exceptio, quia naturale debitum manet*, mentre il fondamento consiste nella estinzione di esso in conseguenza della ratifica.

Una spiegazione sicura del testo ci pare difficile poterla dare, poichè esso ha tutta l' apparenza di non essere genuino. Notevoli indizi di corruzione a me sembrano risultare dal contesto dell' ultimo periodo. Anzitutto, questo comincia con un *sed*, mentre il contenuto è avversativo alla prima parte e non alla seconda del periodo precedente, trattandosi di combattere l' *actio ex stipulatu* del *debitor* e non la *condictio* del *procurator*. Si osservi poi la ridondanza di quell' *adversus debitorem*, per spiegare la direzione dell' *exceptio doli*; riferendosi al giudizio *ex stipulatu* intentato dal *debitor*, non vi poteva esser dubbio in proposito. Va anche notato il giro vizioso di tutto il periodo. Stuona che soggetto principale sia *dominus*, la cui ragione di pertinenza al giudizio tra *debitor* e *procurator* è espressa solo dopo e in via condizionale *(si defensionem suscipiat)*. Ed analogamente dicasi del nesso che risulta tra la proposizione principale: *potest dici dominum* (che rappresenta il convenuto) *non*

[1] Op. cit. p. 306 sg.

inutiliter exceptione uti, e la condizionale: *cum debitor* (ossia l'attore) *ex stipulatu agere coeperit.* Si capisce che per elevare una eccezione occorre che un giudizio sia in corso.

Ora tali difficoltà si eliminano se si riferisce il periodo non al giudizio tra *debitor* e *procurator,* ma a quello tra *procurator* e *dominus* relativo alla *condictio,* di cui si parla immediatamente prima, cancellando l'*adversus debitorem* e il *quia naturale debitum manet.* Il senso sarebbe questo: « Mancando il *dominus* di ratificare, il *procurator* è tenuto *ex stipulatu,* anche se si perima il giudizio intentato dal *dominus* contro il *debitor.* In conseguenza il *procurator* potrà rivolgersi contro il suo mandante. Ma, se l'azione di regresso ha luogo quando il *dominus* si trova di avere assunto le difese del *procurator* nel giudizio dipendente dalla stipulazione, venendo con questo nuovo fatto a ratificare ora l'operato del suo rappresentante, potrà su questa circostanza fondare la *exceptio doli* per difendersi contro la *condictio* ».

Così le incongruenze stilistiche sopra notate scompaiono. Delle interpolazioni non sarebbe poi difficile rendersi conto.

I compilatori, tratti in inganno dal principio del periodo « *cum debitor ex stipulatu agere coeperit* » e credendo, in un esame superficiale del testo, che si trattasse di questo secondo giudizio, stimarono opportuno, nella loro sovrabbondanza, di provvedere alla chiarezza inserendo l'*adversus debitorem* tra *exceptione* e *uti.* Quanto alla frase finale, essa rappresenterebbe la spiegazione delle parole: *non inutiliter doli exceptione uti.* I compilatori le intesero nel senso che *vi era bisogno* dell'*exceptio doli,* che *essa non era superflua* per respingere l'*actio ex stipulatu,* essendo questa *fondata in diritto* non ostante la perenzione del giudizio intentato dal *dominus.* E così ritennero opportuno di dire la ragione di questa fondatezza, che era poi la ragione della necessità della *exceptio.* La ragione consiste appunto in ciò che, sebbene il *dominus litem amiserit,* tuttavia resta l'obbligazione naturale *(naturale debitum manet),* e il permanere di questa fa sì che non si possa riconoscere all'abbandono del giudizio il valore di ratifica, mentre tale è invece il significato del *defensionem suscipere* nel giudizio *ex stipulatu,* e di qui il fondamento dell'*exceptio doli.* È possibile che la frase *quia naturale debitum manet* si trovasse dopo la prima parte del primo periodo, a spiegazione del *committi stipulationem,* al fine di far spa-

rire il dubbio che, avendo il *dominus* subito promosso *(mox... egit)* ed abbandonato il giudizio, ciò equivalesse a ratifica; e che i compilatori la trasportassero in fondo.

Il testo dovrebbe in tale ipotesi leggersi così:

« Si procurator a debitore pecuniam exegerit et satisdederit do-
« minum ratam rem habere, mox dominus de eadem pecunia egit
« et litem amiserit, committi stipulationem (quia naturale debitum
« manet?). Et, si procurator eandem pecuniam domino sine iudice
« solverit, condicturum: sed, cum debitor ex stipulatu agere coeperit,
« potest dici dominum, si defensionem procuratoris suscipiat, non
« inutiliter doli mali exceptione uti ».

Ma non si tratta che di una ipotesi, la quale riconosco che non è scevra di dubbi, sebbene mi sembra che sia preferibile alle spiegazioni sopra indicate. Del resto, ciò che a noi importa in questa sede è che, comunque, il testo non ha che vedere colla teorica della compensazione e meno che mai coll'effetto diminutivo.

b) Il frammento di Ulpiano è il seguente:

« Item quaeritur, si uniones tibi pignori dedero et convenerit,
« ut soluta pecunia redderentur, et hi uniones culpa tua perierint et
« pecuniam petas. extat Nervae et Atilicini sententia dicentium ita
« esse excipiendum: – si inter me et te non convenit, ut soluta pe-
« cunia uniones mihi reddantur: – sed est verius exceptionem doli
« mali nocere debere ».

Parmi accettabile la spiegazione dell'Appleton [1] che qui si tratta di *fiducia,* altrimenti non si capisce il patto espresso di restituzione del pegno. E, poichè quella non poteva esigersi che a pagamento compiuto, di qui la necessità di una *exceptio* in aiuto del debitore convenuto dal creditore dopo la distruzione del pegno; poco importa che si tratti di una *exceptio in factum* o di una *exceptio doli.*

Di compensazione non è davvero il caso di parlare; meno che mai della pretesa innovazione introdotta da Marco Aurelio, poichè con Nerva e Atilicino, citati nel testo, si risale ad un secolo indietro; comunque infine anche qui non si tratterebbe davvero di eccezione parziaria.

c) Quanto infine al frammento di Paolo: « Dolo facit qui petit quod redditurus est » che, nella sua apparente generalità, si è pre-

[1] Op. cit. p. 308.

stato ad essere in certo modo come l' espressione del preteso principio di diritto, esso non ha più importanza degli altri esaminati. Evidentemente la frase è stata staccata da un contesto del tutto particolare e con ogni probabilità si riferisce all' argomento dell' azione dotale, come si ricava dalla corrispondenza che le parole hanno colla L. 44 § 1 D. 24, 3 [1], dove serve ad evitare un circuito di azioni per lo stesso oggetto. Ora allo identico scopo è diretta l' applicazione che del principio si fa nel nostro frammento al seguente § 1. I compilatori, come ve ne sono tanti esempi, hanno staccata la frase dal contesto dandole carattere di generalità, ed in questa forma l' hanno inserita nel titolo *de regulis iuris* (fr. 173 § 3; 50, 17).

Non è lecito quindi trarne motivo per fondare su di essa una generale teorica della compensazione in diritto classico, quando neanche una parola riguarda tale argomento. Anche qui poi, in ogni caso, nulla starebbe a dimostrare la possibilità della efficacia diminutiva.

La formulazione del principio fa anzi pensare piuttosto ad una eccezione totale che parziaria; comunque, per la ipotesi che solo una parte del credito fosse da restituire, non è detto che perciò la condanna dovrebbe andare in questi limiti ristretta. Nessun insegnamento ci fornisce il testo dal lato procedurale.

d) Si citano anche due altri frammenti, uno di Scevola, 5 Dig. (L. 43 pr. D. 13, 7) e l' altro di Paolo, 36 ad Ed. (L. 23 D. 24, 3), il primo dei quali nulla dice dal lato procedurale e il secondo riguarda la speciale materia delle spese, nessuno ad ogni modo nè parla nè tratta di compensazione; ma di essi ci occuperemo più sotto.

In conclusione, non esiste un solo esempio di *exceptio doli* compensativa. Nè vale, a spiegare il fenomeno, osservare che, essendosi introdotta in diritto Giustinianeo, come abbiamo visto, la compensazione legale, cadeva la ragion d' essere della *exceptio doli*, ed è quindi verosimile il supporre che i frammenti venissero ritoccati dai compilatori. Questa osservazione non avrebbe valore perchè, come notò l' Eisele [2], se mai essa porterebbe alla conseguenza della inutilità della *exceptio* agli effetti della *compensatio* raggiunta indipendentemente, e quindi i compilatori avrebbero dovuto cancellare la

[1] Pernice, l. c. p. 308 e Lenel, *Paling.* fr. 1133, 1134.
[2] *Compensation* § 9.

menzione della prima e mantenere la *compensatio*, mentre nei testi, che si adducono, noi troviamo bensì fatta menzione della *exceptio* e non della *compensatio!*

2°) Ma la circostanza ha un valore anche superiore a quello di servire a rendere indipendente il nostro tema dall'altro sulla compensazione. Se si considera che la dottrina sulla efficacia diminutiva si poggia, nella tradizione dottrinale, sostanzialmente su questo punto, come osservava anche recentemente il Pernice [1], mentre, ove davvero fosse stata possibile la condanna parziaria, quello della compensazione doveva esserne in pratica il campo di più facile applicazione, il fenomeno acquista addirittura l'importanza di un forte indizio contro la dottrina della efficacia diminutiva. Solo, provata *aliunde* la esattezza di questa, si potrebbe servirsene per spiegare, in ipotesi, le oscure parole delle Istituzioni, riguardanti il rescritto di Marco Aurelio. Il procedimento inverso significa voler dimostrare *obscurum per obscurius.*

Onde è che, se noi riteniamo strano si sia preteso costruire la teorica della efficacia diminutiva sul fragile terreno della *exceptio doli compensativa* nelle azioni di stretto giudizio, non possiamo dall'altra parte approvare la esagerazione contraria dell'Appleton [2] il quale sostiene inversamente che, qualunque soluzione possa darsi al nostro problema, o che esista o no la efficacia diminutiva della *exceptio,* la cosa è indifferente per la dottrina della compensazione, non potendosi, in quell'argomento, neanche porre il quesito se l'*exceptio doli* parziaria debba condurre ad un rigetto totale.

L'Appleton scrive così in quanto egli, come abbiamo sopra spiegato, parte dal presupposto della sua ipotesi circa la necessaria divisione dell'azione in due, con due formule separate, di fronte ad una parziale compensazione, una formula pura e l'altra con inserita *exceptio doli* perciò totale. Ma in tutto questo ragionamento si dimentica che la necessità della divisione è una semplice ipotesi da lui avanzata, senza alcuna traccia di dimostrazione. Dirò anzi che gli argomenti indiretti da lui addotti conducono, se mai, ad escludere anche la probabilità che la divisione fosse usata, nel suo potere discrezionale, dal magistrato; a ritenere che un tale proce-

[1] Op. cit. p. 306.
[2] Op. cit. p. 336.

dimento presupporrebbe ad ogni modo la teoria dell' efficacia assolutoria dell' *exceptio;* che esso infine sarebbe in tal caso poco conforme alla equità ed al sistema romano.

Ed invero, tutta la dimostrazione dell' A. si riduce a far vedere come fosse possibile, ed anzi consueta, nella procedura classica, una divisione di questo genere. Ora la possibilità non si discute, e pel nostro scopo non significa nulla; occorre dimostrare che si dovesse, non basta che si potesse dividere. Quanto all' essere consueto un simile procedimento, nulla provano gli argomenti addotti.

La L. 21 D. 12, 1, Giul. 48 Dig. non parla già di *divisione,* ma di *diminuzione* di azione, di fronte ad una parziale offerta di pagamento, e la ragione si fa consistere appunto in ciò che *ad officium praetoris pertineat lites deminuere;* la diminuzione non è di obbligo, ma solo consigliata, *humanius facturus videtur praetor;* nè il consiglio è incontroverso, *quidam existimaverunt* in senso contrario; infine non mi sembra del tutto insospettabile la seconda parte della legge, dove si dà il consiglio al pretore.

Il caso della L. 3 § 1 D. 45, 2, Ulp. 47 ad Sab. riguarda bensì la divisione dell' azione verso i vari *correi debendi,* ma dice solo che il creditore può, se vuole, adottarla invece dell' azione *in solidum: et partes autem a singulis peti posse nequaquam dubium est.* Il dubbio risoluto è solo adunque quello se l' azione solidale sia obbligatoria pel creditore, mentre essa è evidentemente solo facoltativa. Vi è scelta tra due sistemi.

Resta il § 122 in f. di Gaio 3 Ist. riguardante il beneficio di divisione tra fideiussori. Ma esso è un diritto del tutto singolare e dipendente da esplicita disposizione legislativa: *nunc ex epistula divi Hadriani* COMPELLITUR *creditor a singulis, qui modo solvendo sint,* PARTES PETERE (Gaio Ist. 3, 121).

Ora dov' è la legge che obbliga alla divisione nel nostro argomento? Dunque giammai di necessità potrebbe parlarsi. La possibilità, nel caso di volontaria risoluzione dell' attore, analogamente alla citata L. 3 § 1, vi è certo qui come sempre, ma non è di essa che si discute. Non resterebbe che la opportunità di farla da parte del giudice, a similitudine di ciò che si dice nella citata L. 21. Ma è proprio qui dove la fallacia della dottrina si fa più manifesta. Perchè dividere? Non certo per raggiungere il fine di *lites deminuere,* per ripetere la frase di sapore bizantino, chè anzi il numero delle

liti si aumenta colla divisione della formula, e l'obbietto di esse, insieme riguardate, non si diminuisce. Quale altro scopo più o meno equitativo si può supporre nel pretore, per non indurlo a concedere la *formula* unica con inserita *exceptio?* Se l'eccezione parziaria aveva efficacia diminutiva, la divisione sarebbe assurda, perchè si risolverebbe in una inutile duplicazione di giudizi; dunque, per trovare alla dottrina uno scopo di apparente equità, bisogna ammettere l'efficacia assolutoria della eccezione parziaria. Solo in questo caso la divisione avrebbe uno scopo. Ma ciò vorrebbe dire che dunque non è indifferente per la dottrina della compensazione la soluzione del nostro problema, che anzi quella dipende da questa; e, per la teorica di Appleton, non solo sarebbe falso che non abbia senso il domandarsi se la *exceptio doli* parziaria conduca alla assoluzione, ma proprio la risposta affermativa è il presupposto necessario perchè il suo sistema trovi almeno una giustificazione logica, se non una base positiva. Ma non basta. Questa giustificazione logica sarebbe puramente astratta, non conforme però allo spirito del diritto romano. È solo a chi si fermi alle apparenze che può parere equo evitare l'assoluzione di fronte ad una eccezione parziaria; e noi lo abbiamo spiegato nel precedente paragrafo, mostrando l'errore in cui è caduto il Dernburg e seguaci col porre questo concetto a fondamento sulla efficacia diminutiva.

Quivi abbiamo dimostrato, e non staremo qui a ripeterci, che, data la dottrina della *plus petitio,* ne derivava come conseguenza la efficacia assolutoria della eccezione parziaria, conseguenza conforme a giustizia ed equità. E, poichè dunque la divisione delle formule non potrebbe avere che lo scopo di evitare l'assoluzione, non è storicamente ammissibile nel sistema romano, ed alla relativa ipotesi viene così a mancare anche questa unica giustificazione possibile. Il sistema dell'Appleton, così piano ed elegante, sul rescritto di M. Aurelio è dunque inaccettabile, e le parole *compensatio inducebatur* delle Istituzioni restano sempre un punto molto oscuro. Ma noi qui non facciamo la teoria della compensazione, sebbene della efficacia assolutoria delle eccezioni, ed abbiamo solo voluto dimostrare come non sia vero che la soluzione del nostro quesito non abbia influenza sull'altro; errore questo quanto l'inverso di far invece dipendere dal passo delle Istituzioni la nostra soluzione.

3°) Delimitata così la separazione e visto il rapporto tra i due pro-

blemi, passiamo in rapida rassegna i testi principali addotti dall' una parte e dall' altra nel nostro argomento.

E cominciamo da quelli a sostegno della efficacia diminutiva.

a) Le più antiche tracce del sistema si pretende di farle risalire a Celso [1] di cui si cita il frammento che costituisce la L. 38 D. 6, 1; 3 Dig.

Ecco il testo:

« In fundo alieno, quem imprudens emeras, aedificasti aut con-
« seruisti, deinde evincitur: bonus iudex varie ex personis causisque
« constituet. finge et dominum eadem facturum fuisse: reddat im-
« pensam, ut fundum recipiat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior
« factus est, et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum
« est. finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris
« avitis carendum habeat: sufficit tibi permitti tollere ex his rebus
« quae possis, dum ita ne deterior sit fundus, quam si initio non
« foret aedificatum. constituimus vero, ut, si paratus est dominus
« tantum dare, quantum habiturus est possessor his rebus ablatis,
« fiat ei potestas: neque malitiis indulgendum est, si tectorium puta.
« quod induxeris, picturasque corradere velis, nihil laturus nisi ut
« officias. finge eam personam esse domini, quae receptum fundum
« mox venditura sit: nisi reddit, quantum prima parte redde opor-
« tere diximus, eo deducto tu condemnandus es ».

Si tratta di giudizio arbitrario, ed il giureconsulto esamina i criteri a cui deve ispirarsi il giudice nell' emettere l' *arbitrium* ed eventualmente nel commisurare la condanna pecuniaria, al fine di provvedere con equo apprezzamento alle diverse particolarità dei casi. Il testo è addotto nella nostra questione per la frase che vi si legge in fine: *nisi reddit quantum prima parte reddi oportere diximus, eo deducto tu condemnandus es.* Questa *deductio* si è intesa come una condanna parziaria per effetto della *exceptio doli*. Ora, anzitutto, non si capisce come si possa parlare di diminuzione nella condanna per *rei vindicationem,* quando l'ammontare di essa è rimesso al prudente criterio del giudice. La *deductio* di cui al testo non significa altro, com' è naturale, che il computo aritmetico che deve fare il giudice per determinare la somma, ragguagliando da una parte il valore del fondo, dall' altro quello delle spese, e prendendo la diffe-

[1] GANDOLFO op. cit. p. 111.

renza [1]. Di *exceptio doli* del resto non vi è il minimo accenno nella legge, nè vi poteva essere. Come rileva l'Appleton [2], la ipotesi dell'ultima parte, *persona quae mox venditura sit,* è una sottospecie di quella generale sopra enunciata, che il rivendicante sia povero e non possa pagare le spese. Egli quindi non è in dolo se non sodisfa all'ordine contenuto nell'*arbitrium*. Dolo nel non pagare può darsi solo nella prima delle ipotesi contemplate, dove si mette appunto come *condizione del ricupero della cosa* il pagamento delle spese, *reddat impensam ut fundum recipiat*.

E che in questo caso il dolo menasse alla totale repulsione è chiaramente attestato da due altri testi citati dall'Appleton [3], un frammento di Ulpiano e financo una costituzione Dioclezianea dell'anno 293:

« L. 4 § 9 D. 44, 4 (Ulp. 76 ad Ed.). Si minor mihi infantem do-« naverit, deinde eum vindicet, *exceptione doli mali repellendus est,* « *nisi alimenta reddat et si quis alius sumptus probabilis in eum* « *factus sit* ».

« L. 16 C. 3, 32.... ab eo, qui bona fide possidens aedificavit, si « velis vindicare, *sumptus offerre debes, ne doli mali possis excep-* « *tione submoveri* ».

Come in questa materia non sia il caso di parlare di diminuzione della condanna lo riconosce del resto lo stesso Gandolfo [4], il quale nota che qui l'*exceptio doli* ha una finalità del tutto diversa, perché *rivolta all'esercizio dello ius retentionis*. Ma non è forse connessa allo *ius retentionis* la perdita del diritto dedotto in giudizio? Che altro è lo *ius retentionis* se non una nuova applicazione di quel generale principio, che si perda il tutto per una qualunque forma di eccesso nella domanda? Ed eccesso è non solo chiedere più del giusto, ma, in senso più ampio, anche chiedere senza provvedere ai giusti rimborsi.

Così la stessa *exceptio doli* serve a far valere il diritto alle riduzioni ed ai rimborsi; e come il rifiuto di questi, sotto forma di *ius retentionis,* fa perdere il diritto alla ripetizione della cosa, così

[1] Pernice loc. cit. p. 294.
[2] Op. cit. p. 372.
[3] Op. cit. p. 371.
[4] Loc. cit. p. 34 nota 54.

il rifiuto alla diminuzione dell' istanza fa perdere anche la parte di essa che dovrebbe essere accolta.

Non solo dunque è assurdo voler dedurre dalla L. 38 citata un qualsiasi indizio a favore dell' effetto diminutivo, ma anch' essa, completata e giustamente interpretata, finisce per prestare nuovo argomento alla tesi contraria.

Del resto, non vogliamo omettere di osservare come a noi sembrino chiare le tracce della mano dei compilatori in questo frammento, idea già accennata dal Fabro, più largamente ripresa dall' Eisele, e prima combattuta e poi appoggiata dal Pernice [1].

Fu notato il brusco cambiamento di tono da *constituimus* in poi; prima si parla di prudente arbitrio del buon giudice, dopo si ordina. Si aggiunga la banalità di quel *fiat ei potestas,* riferito al *dominus,* che vuol pagare l' importo del beneficio derivante dall' esercizio dello *ius tollendi,* mentre la vera sanzione giuridica sottintesa è sostanzialmente l' altra relativa al convenuto: *ne fiat ei tollendi potestas.* Infine la stessa posizione dell' ultima quistione *(finge eam personam esse quae receptum fundum mox venditura sit)* ha troppo l' aria di una di quelle poco sagaci aggiunte, che i compilatori hanno spesso fatto nella casistica a tanti testi classici. Com' è possibile in genere determinare l' esistenza dell' ipotesi ivi contemplata? La frase « *quantum prima parte diximus* » sarebbe poi una conferma stilistica della interpolazione.

A queste osservazioni noi crediamo di poterne aggiungere altre. Si confronti il *constituimus* dopo il *bonus iudex constituet;* si è voluto imitare la frase del testo nella aggiunta, scoprendo la persona del chiosatore. Il convenuto è designato solo ora come *possessor* in terza persona. È anche strana la ipotesi del *dominus paratus dare* quando si tratta di un *dominus pauper,* come è detto poco sopra. Tutto il periodo *neque malitiis.... ut officias* richiama troppo chiaramente le preoccupazioni bizantine per il divieto degli atti di emulazione, le cui tracce nel digesto è oggi provato che si debbono tutte alla mano dei compilatori. Ce n' è, come si vede, abbastanza.

b) Dopo il frammento di Celso se ne cita uno di Africano, 4 Quaest., e cioè la L. 17 § 2 D. 16, 1, che avemmo occasione di ricordare nel precedente paragrafo: « Mulier et Titius, cum in rem communem

[1] Op. cit. p. 294 nota 1.

« mutuarentur, eiusdem pecuniae rei facti sunt: non omnimodo mu-
« lierem pro parte socii videri intercessisse dicebat. nam, si ob eam
« causam mutuati fuerint, ex qua, si creditor pecuniam non dedis-
« set, maius damnum mulier passura fuerat, veluti quod communis
« insula fulta non esset vel quod fundus communis in publicum
« committeretur, potius esse ut senatus consulto locus non sit. at
« si in aliquam emptionem mutua pecunia sit accepta, tunc pro parte
« intercessionem factam videri et ideo creditorem partem dumtaxat
« pecuniae a muliere petere posse: *quod si totum petierit, excep-*
« *tione pro parte summovetur* ».

Su queste ultime parole si fondano, com' è naturale, i sostenitori dell' effetto diminutivo. Ma è chiara l' alterazione del testo già dimostrata dalle osservazioni dell' Eisele [1], dell' Appleton [2], del Pernice [3], ai quali rimandiamo il lettore, limitandoci a brevi rilievi. Il discorso indiretto, che arriva fino all' ultimo periodo, muta bruscamente a questo punto, circostanza a cui lo stesso Gandolfo [4] non ha potuto negare significato. Egli però la spiega osservando che Africano prima riferiva l' opinione del maestro Giuliano, *dicebat,* come fa generalmente nelle *quaestiones*, e qui aggiunge qualcosa di proprio. L' aggiunta si spiegherebbe bene colla ipotesi, secondo lui, che proprio nell' epoca in cui scriveva Africano si venne introducendo l' efficacia diminutiva delle eccezioni parziarie nelle azioni di stretto giudizio, diritto nuovo e posteriore all' insegnamento Giulianeo. Ma con ragione l' Appleton osserva che, ridotta la disputa a vedere se la aggiunta fu fatta da Africano o dai compilatori, non si può esitare a risolverla quando si consideri che all' epoca di costoro era certamente possibile la diminuzione, mentre per il tempo di Africano è appunto la questione che si tratta di decidere. Inoltre egli osserva come troppo breve periodo di tempo sarebbe trascorso da Giuliano ad Africano per un simile mutamento, troppo grave d' altra parte perchè Africano avesse in ogni caso mancato di farlo notare espressamente con una delle solite frasi: *sed hodie alio iure utimur*, e simili. A ogni modo, conchiude, starebbe contro la ipotesi del Gandolfo l' esistenza nelle Pandette di un testo di Pomponio, 9 ad Quint.

[1] *Die Compensation* etc. p. 68.
[2] Op. cit. p. 379 seg.
[3] Op. cit. p. 365 seg.
[4] Op. cit. p. 71.

Mucium, L. 34 § 1 D. 34, 2, che esamineremo più sotto, contemporaneo al frammento di Africano, nel quale si riconosce l'efficacia assolutoria della eccezione parziaria.

Non è possibile quindi addurre questo frammento a prova della efficacia diminutiva per il tempo di Africano.

Il Lenel [1], piuttosto che ad interpolazione, pensa ad un glossema, consistente nell'inciso *pro parte* inserito avanti a *summovetur*. La ipotesi parmi meno probabile. Con essa resterebbe il mutamento di costruzione; ed in tal caso non potrebbe mantenersi anche il *pro parte* collegandolo con *exceptione* anzichè con *summovetur?* Vale a dire, spiegando così la frase: « ove chieda l'intero, perderà la lite per la eccezione parziaria? ». Ma l'ipotesi della interpolazione mi sembra la più attendibile.

c) Si citano anche due frammenti di Scevola e cioè la L. 43 pr. D. 13, 7; 5 Dig., e la L. 16 pr. D. 35, 2; 3 Quaest., ambedue irrilevanti. Ecco la prima: « Locum purum pignori creditori obligavit eique in-
« strumentum emtionis tradidit: et cum eum locum inaedificare vel-
« let, mota sibi controversia a vicino de latitudine, quod alias pro-
« bare non poterat, petit a creditore, ut instrumentum a se traditum
« auctoritatis exhiberet: quo non exhibente minorem locum aedifi-
« cavit atque ita damnum passus est. quaesitum est, an, si creditor
« pecuniam petat vel pignus vindicet, doli exceptione posita, iudex
« huius damni rationem habere debeat? respondit, si operam non
« dedisset, ut instrumenti facultate subducta debitor caperetur, posse
« debitorem pecunia soluta pigneraticia agere: opera autem in eo
« data tunc et ante pecuniam solutam in id quod interest cum cre-
« ditore agi ».

Tutto il dibattito riguarda le parole con cui si è formulato il quesito proposto al giureconsulto: *an, si creditor pecuniam petat vel pignus vindicet, doli exceptione posita, iudex huius damni rationem habere debeat,* pretendendosi dai sostenitori dell'effetto diminutivo che col *rationem habere* si intenda alludere alla diminuzione della condanna da parte del giudice.

Ora si noti che, nel testo, alla domanda non si trova data alcuna risposta; ma il giurista, richiesto se si può far valere dal debitore, in via di eccezione, il danno subito, nel giudizio intentatogli

[1] *Paling.* fr. 24.

dal creditore, risponde invece che il debitore ha l' azione per reclamarlo, e spiega come possa esercitarla.

Poichè dunque alla questione non si trova data alcuna risposta, per quanto si voglia sottilizzare, il testo non prova nulla, e ciò finisce per riconoscere lo stesso Gandolfo [1].

La sola deduzione logica che si è autorizzati a fare dal riconosciuto diritto nel debitore alla prestazione del danno, si è che, convenuto egli pel credito o pel pegno, può fondare sul suo diritto una *exceptio doli* verso il creditore, ma del funzionamento e degli effetti di essa nulla si dice. Che si debba pensare alla diminuzione della condanna, solo per l' uso della frase *rationem haberi* nel formulare la domanda, non sarebbe mai sostenibile, anche se questa frase fosse realmente tecnica per indicare una materiale riduzione. Invece si possono citare esempi, in cui, in casi simili, è usato il *rationem haberi* per alludere alla riduzione della istanza. Si guardi la L. 21 D. 24, 3; Ulp. 3 disp. Si tratta di spese fatte *in res dotales* le quali, come è noto, *dotem minuunt* (LL. 5 pr. e 15 D. 25, 1), ed infatti la massima è riconfermata nel frammento, per la ipotesi di spese occorse a favore della moglie, con le parole: *sive pars dotis sit, pro ea parte, sive tota dos sit, actio dotis evanescit.* E dopo si soggiunge: « et multo magis *idem dicendum est,* si socer agat de dote, *debere rationem haberi eius quod in ipsum impensum est* etc. », il che significa dunque che va intesa la domanda come ridotta alla differenza, ed ecco in che consiste il *rationem habere.*

Dove invece, come nel caso del frammento di Scevola in esame, non si tratta di un diritto che subisce una diminuzione *ope legis,* la riduzione va fatta volontariamente dall'attore nel proporre la istanza, se si vuol evitare il rigetto totale.

Così e non altrimenti devesi interpretare il testo.

Questo testo, come sopra accennammo, è uno dei due tra quelli addotti come esempi della pretesa *exceptio doli* in funzione compensativa, da noi riserbati. Da ciò che si è detto risulta qual fondamento abbia quella pretesa.

Il Pernice [2] sospetta che le parole *doli exceptione posita* siano interpolate; può essere, ma non ci è ragione seria per sostenerlo.

[1] Op. cit. p. 79.
[2] Op. cit. p. 304.

Si può anche pensare anzi che i compilatori abbiano troncato il frammento, sopprimendo la risposta, contraria al diritto vigente, per cui era possibile la diminuzione della condanna, lasciando solo quella parte del testo, che ora si legge, la quale, nella sua indeterminatezza, poteva benissimo intendersi nel senso del diritto giustinianeo; e così anzi va intesa da questo punto di vista. Ma ciò non potrebbe sicuramente affermarsi.

Analoghe osservazioni si ripetano per l'altro frammento di Scevola citato, 16 pr. D. 35, 2:

« Si ex pluribus rebus legatis heres quasdam solverit, ex reliquis « Falcidiam plenam per doli exceptionem retinere potest etiam pro « his, quae iam data sunt ».

Non sono leggi come queste, dove nulla si dice dal lato procedurale, che possano servire a fondare una teorica tanto grave come quella dell' effetto diminutivo delle eccezioni in diritto classico. Prestandosi la lettera del frammento così alla dottrina della efficacia assolutoria che a quella contraria, esso va diversamente interpretato secondo ci si riferisca al dr. classico o a quello giustinianeo, e ciò spiega l' uso fattone dai compilatori; fino a che non si adducano testi espliciti e genuini dei giureconsulti classici, da cui risulti la teorica dell' effetto diminutivo [1].

Un diverso sistema significa nè più nè meno che presupporre nella dimostrazione ciò che si tratta di dimostrare.

d) Analogo ragionamento va fatto pel frammento di Papiniano (13 Resp.), anch' esso relativo alla Falcidia, che costituisce la L. 15 pr. D. 35, 2:

« Quod bonis iure Falcidiae contribuendum est a debitore, cui « mortis causa pacto debitum remissum est, in factum concepta re- « plicatione retinebitur ».

Non mi par dubbio che l' erede debba avere intentato nella specie l'azione pel pagamento della parte soltanto che gli spetta *iure Falcidiae,* e non dell' intero. Altrimenti non si capisce come accetti l' *exceptio pacti* oppostagli dal convenuto, limitandosi a contrapporvi la *replicatio in factum* per una parte, sul fondamento della

[1] La legge 16 apparisce nel Digesto tratta dal libro 3° delle Questioni di Scevola; ma il Lenel osserva (*Paling.* n. 146) che non si parla in questo libro della legge Falcidia, e crede perciò debba sostituirsi, nella *inscriptio:* « *tertio responsorum* ». Che anche il contenuto del testo sia ritoccato?

Falcidia, riconoscendo così, per via della *replicatio*, l'infondatezza dell'azione e dimostrando di volere in sostanza cosa diversa dalla domandata. Nè vale l'obbiezione del Gandolfo [1], il quale ritiene che sia stato chiesto l'intero credito, poichè altrimenti non si saprebbe intendere come il convenuto deduca la *exceptio* in base al patto, che l'attore dimostra di riconoscere colla sua domanda parziale.

Ma questo ragionamento presuppone che il convenuto conosca ed accetti la portata ed il calcolo della Falcidia nella specie, in base a cui l'attore avrebbe formulato l'istanza; e ciò nè è detto nel testo nè si può da esso argomentare.

Nella peggiore ipotesi per noi, il frammento ammetterebbe l'una e l'altra delle due spiegazioni, nel modo come è formulato, e certo in diritto giustinianeo si adatta tanto al caso della domanda totale che parziaria.

Il che, se ci dà ragione della sua presenza nelle Pandette, lo rende d'altro canto per lo meno estraneo alla prova della efficacia diminutiva in diritto classico.

Infine, trattandosi di applicazione della Falcidia alla *donatio m. c.* non è improbabile l'intervento dei compilatori (L. 4 in f. C. 8, 56).

e) Segue la L. 45 pr. D. 40, 5 che contiene un frammento di Ulpiano, 5 disp.:

« Si debitor rogatus sit a creditore, ancillam suam pigneratam « manumittere, dicendum est fideicommissariam libertatem utiliter « relictam a debitore. quid enim interest, certa quantitas ab eo re- « linquatur an fideicommissaria libertas? et sive plus sit in pretio « sive minus, cogitur libertatem praestare, si modo semel adgnovit « voluntatem creditoris. adgnovisse autem sic acceptum, si forte, « cum conveniretur ab herede, usus est exceptione vel alias volun- « tatem suam ostendit: *nam si conveniatur debitor ab herede cre- « ditoris, doli exceptione uti potest in id quod intererit debitoris « ancillam suam habere* ».

Nelle ultime parole apparirebbe l'eccezione parziaria; il debitore, convenuto per l'intero credito dall'erede del suo creditore, fonda la *exceptio doli* sulla perdita da esso subita colla liberazione della schiava secondo la *rogatio* del testatore, e limitatamente al valore di questa perdita, il che presuppone che la schiava valesse

[1] Op. cit. p. 77.

meno del debito. È certo dunque che nella chiusa del frammento la *exceptio doli* sarebbe parziaria, ma non è ugualmente certo che il suo effetto sarebbe quello di far diminuire la condanna, piuttosto che portare all' assoluzione. Su questo punto nulla si dice, il lato procedurale è al solito taciuto; basterebbe perciò questa semplice osservazione per escludere il testo come prova dell' efficacia diminutiva.

Ma in questo caso l' interpolazione è del tutto evidente, e così il testo diventa un indizio di più per la dottrina contraria.

L' ultimo periodo dal *nam* in poi è chiaramente un' aggiunta dei compilatori, come già fu notato da Eisele e da Stampe, ed hanno riconosciuto Appleton e Pernice, senza che il Gandolfo sia riuscito a dire nulla di serio in senso opposto.

La interpolazione salta agli occhi sostanzialmente per la contradizione tra la pretesa esplicazione (*nam etc.*) del precedente « *usus est exceptione* » e la dichiarazione fatta in principio, sulla completa obbligatorietà del fedecommesso una volta accettato il legato, sia che la schiava valga più sia che valga meno del debito, *sive plus sit in pretio sive minus.*

Il concetto da cui parte il giureconsulto è quello che chi accetta un legato deve per regola soddisfare all' onere annesso, qualunque sia l' importo del soddisfacimento. La stessa idea è ripetuta subito nelle prime parole del § 1 della stessa legge, ed in fine della L. 70 § 1 D. de legatis II, di Papiniano (il caso del fedecommesso di pecunia ivi contemplato è una eccezione, di cui si intende l' equità). E questa indipendenza del valore del legato da quello dell' onere è assoluta e generale, o che cioè si risolva in definitivo ad una perdita o ad un guadagno per il legatario, *sive plus sit in pretio sive minus.*

Ciò posto, che senso ha parlare di un legato che si riduce ai limiti del fedecommesso quando questo sarebbe inferiore al valore del debito? Ma se fosse così, quale significato potrebbe darsi al *minus in pretio? Minus* di che? Del legato no, perchè questo coinciderebbe col *pretium;* del debito no, perchè, essendo il legato inferiore, non avrebbe motivo di paragonarlo con quella parte del debito che non è stata rimessa. E che genere di liberalità sarebbe questa, in cui la migliore ipotesi pel legatario consiste nell' evitare una perdita? Siamo proprio di fronte ad una di quelle non rare spiegazioni dei compi-

latori, i quali, guidati da uno spirito di grossolana equità del tutto bizantino, finivano per non intendere i testi classici che pretendevano spiegare agli altri.

E gli indizi stilistici sono a confermarlo. Notati già: la designazione di *heres creditoris*, mentre prima si parla sempre di *heres* senz' altra aggiunta; la espressione del soggetto *debitor* al verbo *conveniatur*, mentre esso è sempre taciuto in tutti i verbi precedenti, ripetuto poi nel seguente genitivo: *quod intererit debitoris*. Ora questa ridondanza è, come è noto, una specialità dei compilatori. Può essere anche, come congettura l'Appleton [1], che l'intera frase « *nam... potest* » fosse tolta dalla L. 77 D. de leg. I dello stesso libro 5 delle Disp. di Ulpiano, tanto più se questo secondo frammento dovesse riunirsi al nostro, a parere del Lenel, il che però non è sicuro [2]. È notevole pure che la spiegazione *nam* etc. non si trovi riprodotta nei Basilici, dove invece se ne trova una anche peggiore [3].

f) Si citano anche tre testi di Paolo, i quali al solito, mentre non risolvono la questione procedurale sul funzionamento della *exceptio*, non vanno esenti da grave sospetto di alterazione.

La prima è la L. 9 § 1 D. 12, 4; 17 ad Plaut., ove si dice che se alcuno per errore *iussu mulieris* promise allo sposo *indebitam pecuniam, et nuptiae secutae fuissent*, convenuto dal promissario, *exceptione d. m. uti non potest*, poichè il marito *suum negotium gerit* nel richiedere la dote; salvo a rivolgersi con una *condictio* verso la donna, per esser liberato o indennizzato.

E qui il senso finisce; però il testo prosegue, passando d'improvviso dalla costruzione diretta alla indiretta, così: « Sed si soluto « matrimonio maritus peteret, in eo dumtaxat exceptionem obstare « debere, quod mulier receptura esset ». Sicchè, a matrimonio sciolto, il marito non potrebbe richiedere fino a concorrenza di ciò che dovrebbe restituire *dotis nomine* alla donna, ed in questi limiti sarebbe valida la *exceptio doli*, ad evitare un circuito di azioni, si dice; ecco dunque una eccezione parziaria e con effetto diminutivo.

Ma, a prescindere che « *in eo dumtaxat exceptionem obstare debere* » non porta punto per conseguenza necessaria la condanna par-

[1] Op. cit. p. 389.
[2] *Paling.* Ulpiano fr. 100 e 101.
[3] Ed. Heimbach IV, p. 680, 681.

ziale, è ben strano l'insegnamento che si pretenderebbe dare nel testo, ed in contraddizione con ciò che si è detto prima.

Ivi infatti si è escluso il dolo del marito in quanto l'obbligazione aveva scopo dotale. Ciò da un lato non fa comprendere la distinzione che in fine vuol farsi tra parte dotale e non dotale; dall'altro fa comprendere anche meno la strana decisione per cui il dolo vi sarebbe solo per la parte dotale. Sia pure che per questa lo scioglimento del matrimonio costituisca una ragione sufficiente per cambiare soluzione; ma a che titolo si potrà, dopo sciolto il matrimonio, ripetere quella enigmatica parte non dotale, che non sarebbe stata repetibile neanche prima, partendo dal concetto che solo la qualità dotale impediva l'*exceptio?*

Si tratta dunque o di una aggiunta dei compilatori o di un passo che non va collegato con quel che precede; di ciò è indizio sicuro l'accennato mutamento di costruzione. Il Lenel taglia in due a questo punto il nostro frammento, ed inserisce il fr. 180 D. 50, 17 dello stesso libro di Paolo [1]. A ogni modo, esso appartiene al numero di quelli che potrebbero bensì spiegarsi colla dottrina della efficacia diminutiva, ma non servono davvero a provarla.

Il secondo testo di Paolo è la L. 85 de leg. I; 11 ad Plaut.:

« Duobus coniunctim fundus erat legatus: alter ex his partis « aestimationem per actionem personalem abstulit; alter si fundum « totum vindicare velit, exceptione doli pro parte dimidia repellitur, « quia defunctus semel ad eos legatum pervenire voluit ».

Anche qui si è insistito a far notare come una *exceptio* possa condurre ad una parziale reiezione della domanda: *pro parte dimidia repellitur.*

In contrario si è osservato che il testo nulla dice positivamente della condanna, ma si limita solo a dichiarare che non ha luogo il diritto di accrescimento, e quindi l'attore non potrà ottenere la porzione del suo collega [2], risposta compatibile egualmente con la reiezione totale dell'istanza. Anche questo testo adunque non può costituire quella prova di cui si va in cerca.

D'altro canto siamo pur qui di fronte a fondati dubbi di interpolazioni, le quali del resto sono in questa materia assai probabili,

[1] *Paling.* Paolo 1237.
[2] Pernice, op. cit. p. 293.

in seguito alle riforme giustinianee intorno alle azioni dei legati e al diritto di accrescimento. Evidentemente si trattava di un *legatum per vindicationem*, parlandosi di azione reale. Ora il Lenel [1] ritiene interpolate le parole « *per actionem personalem* » inserite a spiegare la *litis aestimatio*, e ciò in conseguenza della esecuzione in natura ammessa in dr. giustinianeo nelle azioni reali, motivo per cui si interpolò anche la famosa L. 68 D. 6, 1 (*Paling.* Ulp. 2987). In regime di condanna ed esecuzione in natura, il pagamento della *aestimatio* non era conciliabile colla esistenza della cosa perseguita in giudizio, esistenza presupposta nel nostro caso. E poichè, secondo il dr. giustinianeo, accanto all' azione reale stava quella personale per ogni legato, così risulterebbe naturale l' aggiunta fatta dalla commissione [2].

Mi sembra poi anche di assai probabile origine compilatoria la ragione che in fine si dà per negare il diritto di accrescimento, *quia* etc., dove tutto si fa dipendere dalla interpetrazione della *voluntas defuncti*, il che corrisponde proprio al punto di vista del diritto giustinianeo in materia testamentaria.

E, se le supposizioni anzidette non sono infondate, poichè ne risulterebbe che il testo è stato largamente rimaneggiato, potrebbe ben essere che le stesse parole *pro parte dimidia* fossero una interpolazione; alla quale ipotesi aggiunge verosimiglianza il trovarsi esse collegate al verbo *repellitur*, più adatto ed ordinariamente usato per esprimere la completa reiezione della domanda anzichè una semplice riduzione. Nè sarebbe strano un così abbondante mutamento del testo: basta ricordarsi, in questa stessa materia, la legge 33 di questo stesso titolo appartenente allo stesso giureconsulto Paolo, completamente rifusa dai compilatori [3].

Il terzo frammento di Paolo addotto in questa discussione è la L. 20 pr. D. 40, 7; 16 ad Plaut., ove si fa il caso che sia lasciato al servo in legato il peculio coll' obbligo di *alii dare decem et sic liber esse*, e che l' erede gli abbia impedito di pagare questi dieci. Orbene, dice il giurista, se il servo viene dopo manomesso, e si fa a richiedere il peculio coll' azione del legato, sarà lecito all' erede *per doli exceptionem eam summam, quam daturus esset, deducere.*

[1] *Paling.* Paolo fr. 1181.
[2] L' ipotesi è accolta anche dal PERNICE, op. cit. p. 293 nota 1.
[3] LENEL, *Paling.* Paolo 1429 e richiami.

Ora è noto che il peculio si intendeva *ipso iure* diminuito di ciò che spettava al *dominus*, secondo un antico principio che risale fino alla giurisprudenza repubblicana. Cfr. la L. 9 §§ 2 e 3 D. 15, 1 di Ulpiano (29 ad Ed.): «*Peculium autem deducto quod domino debetur computandum esse..... Huic definitioni Servius adiecit...*» E poichè l'erede ha il diritto di proibire allo *statuliber* di fare col peculio il pagamento *implendae condicionis causa*, al fine di *nummos salvos facere* (L. 3 § 9 D. 12, 4.; Ulp. 26 ad Ed.); così è naturale trattare, nel caso della nostra legge, i *decem* come un debito verso l'erede, e quindi considerare diminuito in corrispondenza il valore del peculio. Si tratta dunque semplicemente di stimare il peculio, non di dare meno del suo valore. La *exceptio* servirebbe inquanto non si ha di fronte un vero debito, ma una estensione analogica del principio, osserva il Pernice [1], il quale dà appunto la spiegazione da noi riferita. Ma potrebbe anche essere una interpolazione. A ogni modo ciò che importa è che la *deductio* di cui trattasi fa parte dei criteri per la valutazione della domanda, non significa una sottrazione da essa.

g) Il frammento di Ermogeniano (6 iur. epitom.), che costituisce la L. 16 D. 44, 4, è anch'esso inconcludente per la questione procedurale che qui si tratta:

« Si debitor a furioso delegatus creditori eius solvat, quem com-« potem mentis esse existimabat, et ita cum eo agatur: exceptione « doli in id quod in rem furiosi processit defenditur ».

Qui si dice solo che l'*exceptio* serve a difendere il debitore dal pericolo di un secondo pagamento, ma non si spiega come.

Anche questo testo non è genuino probabilmente. Il Lenel ritiene un glossema le parole « *quem compotem mentis esse existimabat* », e ciò è assai probabile. D'altra parte possono essere con tutta verosimiglianza una interpolazione le altre «*in id quod in rem furiosi processit*», poichè, trattandosi del pagamento di un debito, tutto il pagamento fatto va a vantaggio del furioso, e ciò o che si tratti di pagamento totale o quotale, come suppone il Pernice; qualunque esso sia, la sostanza è che tutto il pagato è irripetibile.

Il frammento con tutta probabilità deve quindi leggersi semplicemente così:

[1] Op. cit. p. 276 n. 3.

« Si debitor a furioso delegatus creditori eius solvat, et (ita) cum « eo agatur, exceptione doli defenditur ».

h) Si citano infine due costituzioni del Codice giustinianeo. La prima, L. 14 C. 3, 32, appartiene a Diocleziano e porta la data del 293. Si dice che, avendo comprato dalla madre consapevolmente il fondo del figlio, non si ha eccezione da opporre alla revindica di costui, se egli non è erede della madre. « Quod si venditricis obtinet here- « ditatem, doli mali exceptione pro qua portione ad eum hereditas « pertinet uti non prohiberis ».

Com'è evidente, nulla si dice dell'effetto della *exceptio*, ma solo che è permesso di elevarla, in quanto vi è dolo nel richiedere quella porzione di cui si dovrebbe rispondere per evizione come erede del venditore; la *exceptio doli* sta qui per quella *rei venditae et traditae*. Non si ha ragione dunque per addurre il testo nella nostra controversia.

È da notarsi poi che siamo quasi certamente in periodo di procedura straordinaria (la L. 2 C. 3, 3 è del 294), nella quale la scomparsa della delimitazione di poteri, che prima il giudicante aveva dalla formula, dovette subito influire sulla possibilità della condanna parziaria, anche indipendentemente dalla modifica del principio in ordine alla *plus petitio*, ed anzi determinare l'abolizione di esso, il quale punto storico è abbastanza oscuro, non parendo risalire al di là del 487 le tracce abolitive della *plus petitio* (L. 1 C. 3, 10 e § 33 e I. 4, 6).

Infine non è strano pensare che la frase « *pro qua portione... pertinet* » sia stata aggiunta dai compilatori, quando era scomparsa senza dubbio ogni efficacia della *plus petitio* sull'importo della condanna, e Giustiniano potè scrivere nella costituzione che forma la L. 2 C. 3, 10: « vera autem intentionis quantitas ea intellegatur, in « quam iudex sententiam fert » [1].

L'altra costituzione è la L. 2 C. 4, 30, appartiene a Caracalla e porta la data del 213:

« Minorem pecuniam te accepisse et maioris cautionem inter- « posuisse si apud eum qui super ea re cogniturus est constiterit, « nihil ultra quam accepisti cum usuris in stipulatum deductis re- « stituere te iubebit ».

[1] Anche il Pernice ha qualche dubbio sulla corruzione del testo, mettendo in forse le parole « te sciente » nella frase iniziale: « te sciente comparasse proponas », ed a ragione (op. cit. p. 288 nota 4).

Ora la dizione del testo è veramente tale da far pensare alla opera del magistrato e non del giudice, a restrizione di azione e non di condanna.

È il magistrato che qui non concede azione che per la somma veramente ricevuta.

Si connetta questa costituzione con l'altra di Giustiniano del 532 (L. 3 C. 3, 10), quando cioè non era più in vigore l'effetto assolutorio della *plus petitio*. Ivi l'imperatore, pel caso appunto di chi « certa quantitate sibimet debita, super ampliore pecunia per dolum cautionem exegerit » e inizi il giudizio, qualora nel corso di esso si scopra la falsità, dispone la perdita non solo della somma falsamente dedotta *in cautione*, ma dell'intero.

Su questo punto dunque l'assoluzione del debitore fu conservata anche dopo scomparsa la procedura formulare ed abolito l'effetto rigoroso della *plus petitio*, e non è possibile ammettere al tempo di Caracalla la tesi contraria così discordante coi principii fondamentali del processo formulare allora in onore; almeno in base al testo in esame. Esso invece, interpretato secondo il nostro modo di vedere, cioè come un caso di *denegatio actionis* per la somma non effettivamente sborsata, mentre non contradice al sistema della procedura formulare, constituirebbe un precedente storico della citata costituzione di Giustiniano, sulla via di reprimere quella che ivi è ben chiamata *odiosa calliditas*.

4°) Esaminati i testi comunemente addotti a favore della efficacia diminutiva, passiamo a quelli che sogliono addursi come prova della necessità della assoluzione.

a) Anzitutto vengono tre frammenti di Giuliano, che sono le leggi 47 D. 9, 2 (86 Dig.); 14 § 2 D. 13, 1 (22 Dig.); 28 pr. D. 13, 7 (11 Dig.). Di essi, solo il secondo è rilevante.

Per intendere il primo frammento, occorre tener sott'occhio anche quello che lo precede, appartenente allo stesso Giuliano (L. 46 eod.): « Si vulnerato servo « Lege Aquilia actum sit, postea « mortuo ex eo vulnere agi lege Aquilia nihilo minus potest. (L. 47): « Sed si priore iudicio aestimatione facta, postea mortuo servo, de « occiso agere dominus instituerit, exceptione doli mali opposita « compelletur, ut ex utroque iudicio nihil amplius consequatur, quam « consequi deberet, si initio de occiso homine egisset ».

Ora da questa legge si è argomentato così per la efficacia asso-

lutoria, che *ex adverso* per quella diminutiva. Questo fatto è una riprova che il testo, nel modo come è concepito, è in verità indifferente alla quistione. Ivi infatti si dice solo che l'*exceptio* raggiunge il fine di non far ottenere in ogni caso al *dominus* più della maggiore tra le due indennità, ma non spiega in qual modo proceduralmente si arrivi a questo intento. Se mai, il *compelletur ut* fa pensare piuttosto alla riduzione della domanda *in iure*. O dunque è favorevole alla teorica assolutoria, o è indifferente e da mettersi insieme a quei parecchi altri da noi esaminati, i quali non giovano e non nocciono qualunque teoria si voglia sostenere.

Anche minor valore ha il terzo frammento, il quale è addirittura estraneo alla nostra quistione. L'*exceptio* ivi menzionata è totale non parziaria, poichè mira a non far prestare una seconda volta il pegno al debitore, quando se ne è già pagata la *aestimatio* al creditore.

Resta il secondo, così concepito: « Bove subrepto et occiso con-
« dictio et bovis et corii et carnis domino competit .... contra
« si corium condixerit et pretium eius consecutus bovem condicet,
« offerente fure pretium bovis detracto pretio corii, doli mali excep-
« tione summovebitur ».

Qui è chiaro l'effetto assolutorio della eccezione parziaria. Tuttavia il Gandolfo [1] ha tentato di negarlo, osservando che la domanda è totalmente respinta non già per contenere una parte non dovuta, ma per l'offerta di tutto ciò che è dovuto, il che porta come necessaria conseguenza l'estinzione della obbligazione. Ma il sofisma è palese. In tanto l'offerta può dirsi liberatoria, in quanto è offerta di tutto il dovuto, ossia *in quanto l'eccedenza non è dovuta*. In definitivo dunque, in questo non esser dovuta una parte della istanza è riposta tutta la ragione della soluzione, la quale significa che, data una istanza solo in parte dovuta, essa va respinta totalmente come conseguenza di questa sua qualità; ossia la teorica della efficacia assolutoria.

b) Seguono due testi di Pomponio, ambedue espliciti per la nostra dottrina.

Il primo costituisce la L. 8 D. 33, 6 (6 Epist.):

« Si heres damnatus sit dare vinum, quod in doliis esset, et per

[1] Op. cit. pag. 95.

« legatarium stetit, quo minus accipiat, periculose heredem facturum « si id vinum effundet: sed legatarium petentem vinum ab herede « doli mali exceptione placuit summoveri, si non praestet id, quod « propter moram eius damnum passus sit heres ».

Questo testo applica all'azione personale quel diritto di ritenzione, che vedemmo nel numero precedente applicato all'azione reale, con identico effetto assolutorio, nel caso che non si compensino le spese fatte dal convenuto per occasione dell' oggetto domandato.

Il Gandolfo ripete qui il ragionamento per cui cerca di togliere ai testi riguardanti lo *ius retentionis* ogni valore, e che noi abbiamo già confutato.

A questo punto cade opportuno di richiamare la L. 23 D. 24, 3 (Paolo 36 ad Ed.), che è uno dei testi indicati come preteso esempio di *exceptio doli* in funzione compensativa, e da noi riserbato. Si fa l'ipotesi di una donna la quale per errore sposi uno schiavo, che credeva libero, e ripeta la dote. Si dice:

« Et si quid in eam dotem impensum est nec a muliere redde- « tur, per doli mali exceptionem servabitur ».

Alle spese fatte sulla dote non si applica qui la nota regola che esse *ipso iure dotem minuunt* (L. 5 pr. e L. 15 D. 25, 1 etc.), evidentemente perchè non si tratta di vera dote nè di vero matrimonio. Esse quindi vanno trattate come tutte le altre, ossia è da applicarsi lo *ius retentionis* nel modo ed agli effetti che abbiamo visto nella legge 8 ora esaminata. Questa funzione deve perciò riconoscersi alla *exceptio doli*, sebbene nel testo non si parli del lato procedurale, e sparisce così il preteso valore di esso come esempio di compensazione.

Il secondo testo di Pomponio è la L. 34 § 1 D. 34, 2 (9 ad Quint. Muc.). Il testo l'ha indicato per primo l'Appleton [1], ed è veramente decisivo. Si fa il caso di un marito che, avendo pronte cinque libbre di oro, stabilisce un legato così concepito: « aurum quodcumque « uxoris causa paratum esset, uti heres uxori daret ». L'erede *ipso iure* dovrà sempre cinque libbre, anche se in seguito il testatore ne avrà alienata qualcuna; però si soggiunge:

« ... verum sciendum, si in hoc alienaverit testator inde libram, « quod deminuere vellet ex legato uxoris suae, tunc mutata volun-

[1] Op. cit. pag. 357 sgg.

« tas defuncti locum faciet doli mali exceptioni, ut, si perseverave-
« rit mulier in petendis quinque libris, exceptione doli mali submo-
« veatur. . . . . ».

Si tratta evidentemente di un legato per *vindicationem*, la cui azione è totalmente respinta in base ad una eccezione parziaria, per non aver voluto l'attrice ridurre *in iure* la sua istanza.

c) Si cita anche il seguente frammento di Scevola (5 Respons.) che costituisce la L. 15 D. 44, 4: « Fideiussor evictionis nomine con-
« demnatus id praedium, quod evictum est, et omnia praestare para-
« tus est, quae iure empti continentur: quaero, an agentem empto-
« rem exceptione ex causa iudicati doli mali summovere potest.
« respondit exceptionem quidem opponi posse, iudicem autem aesti-
« maturum ut pro damnis emptori satisfiat ».

Il garante condannato in giudizio evizionale può sottrarsi a questa più gravosa prestazione opponendo la *exceptio doli* alla *actio iudicati,* qualora sia pronto ad offrire la prestazione originaria, ossia la cosa evitta ed accessorii *(praedium quod evictum est et omnia..... quae iure empti continentur)?* Ecco la questione formulata dal giurista, a cui si risponde in modo affermativo (*exceptionem opponi possè); * ma dopo si soggiunge: *« iudicem autem aestimaturum ut pro damnis emptori satisfiat »,* e da quest'ultimo inciso si è voluto addirittura trarre argomento per servirsi del testo a sostegno della opposta dottrina sull' efficacia diminutiva [1]. Ma è chiaro che, nella peggiore ipotesi, il testo diventa indifferente rispetto al nostro problema [2]; piegarlo alla dottrina diminutiva è assurdo. Basta ragionare un poco sui dati della quistione.

Il punto controverso è uno, ed è quello se costituisca dolo esigere la prestazione che si deve solo in mancanza di un'altra, quando viene offerta questa. Se l'offerta fosse avvenuta nel giudizio per la condanna alla prima, la condanna non sarebbe stata possibile; fatta dopo, non può distruggere il giudicato: ma di fronte all'equità non è forse la stessa cosa, tanto più trattandosi non dell'originario obbligato ma del suo garante? Posto così il quesito; o si ammette il dolo, e la seconda prestazione non è punto dovuta nella sua totalità; o non si ammette, ed essa è dovuta totalmente. Una *media sententia* non si capisce.

[1] Cfr. GANDOLFO op. cit. pag. 104 sgg.
[2] Così p. e. lo ritiene l'APPLETON op. cit. p. 375 nota 1.

L' *exceptio doli* qui è eccezione totale, non parziaria; si dirige contro tutta la istanza, non contro una parte di essa, e, ammettendo la condanna parziaria, non si avrebbe già l'effetto diminutivo della eccezione parziaria, ma lo strano caso dell' effetto diminutivo di una eccezione totale. Tutto ciò non è ammissibile. Nè si può ricorrere, come pure si è fatto sulle parole del testo, all'apprezzamento del giudice, perchè non siamo in giudizio di buona fede. Quale dunque la conseguenza? La conseguenza è che il giurista non può aver scritto l'ultimo periodo quale si legge, e probabilmente, come l'Appleton pensa, le parole « *iudicem autem... satisfiat* » sono una interpolazione. La frase, come egli ha opportunamente notato, è una delle usuali per i compilatori, nella sua vuota generalità. Questa interpolazione non si può affermare con sicurezza, ma si può sicuramente dire che il testo deve essere corrotto, e che perciò, ad ogni modo, esso è indifferente per il nostro problema. Il frammento è del resto anche altrimenti sospetto. Così il Lenel (*Paling.* Scevola 302) ritiene debba leggersi « *auctoris sponsor* » in luogo di « *fideiussor* » e suppone che siano un glossema le parole « *ex causa iudicati* » inserite anche fuori di posto; due ipotesi assai probabili.

d) Sono da tener presenti due testi di Ulpiano, ambedue decisivi a nostro favore.

Il primo (77 ad Ed.) è la L. 9 § 1 D. 2, 11:

« Si plurium servorum nomine iudicio sistendi [vadimoni] [1] causa « una stipulatione promittatur, poenam quidem integram committi, « licet unus status non sit, Labeo ait, quia verum sit omnes statos « non esse: verum si pro rata unius offeratur poena, exceptione « doli usurum eum, qui ex hac stipulatione convenitur ».

Che qui si tratti di eccezione parziaria e che l'effetto sia assolutorio non è negabile, e il Gandolfo è costretto a trincerarsi dietro l'osservazione che *exceptione doli usurum* non porta per conseguenza l'esclusione dell' intera domanda [2]. Ma a quale altra conseguenza dovrebbe portare? Non certo alla condanna parziaria, perchè, oltre a trattarsi di pena unica ed indivisibile, il dolo si fa consistere non nel chiedere l' intero (come dovrebbe essere per arrivare alla condanna parziaria), ma nel rifiutare l'offerta parziale e nel non volere in conseguenza ridurre le proprie pretese. Si tratta dunque di un

[1] LENEL, *Paling.* Ulp. 1694.
[2] Op. cit. pag. 100.

vero obbligo che si fa all'attore, *in iure*, di ridurre, con minaccia di perdere l'intero, nel che appunto consiste l'efficacia assolutoria delle eccezioni.

L'altro frammento è la L. 2 § 7 D. 44, 4 (76 ad Ed.):

« Item quaeritur: si statuliberum mercatus quis fuerit iussum « decem dare, cum hoc ignoraret, et duplam stipulatus fuerit, deinde « decem acceperit [1] evicto eo in libertatem agere ex duplae stipu- « latione potest, sed nisi decem, quae implendae condicionis causa « acceperit, deduxerit, exceptione summovendus erit: et haec ita « Iulianus quoque scribsit...... ».

Qui poi anche le parole sono esplicite, e non è davvero possibile di negare l'effetto assolutorio della eccezione parziaria. Si è cercato solo di far dipendere l'ssoluzione da altra causa, collegando il testo col seguente frammento (Paolo 71 ad ed.) da cui risulterebbe, per la ipotesi che i *decem* fossero stati pagati dallo schiavo al venditore prima della consegna al compratore, un diritto di opzione in costui tra la ripetizione dei *decem* e l'azione *ex stipulatu duplae*. Come dunque, si è detto [2], domandare i dieci al venditore significa rinunziare all'*actio ex stipulatu*, così esigerli dallo schiavo dovrebbe portare alla stessa conseguenza; e, se nel nostro testo si ammette che possa intentarsi l'azione per la differenza tra il *duplum* e i *decem*, ciò costituisce solo una mitigazione del principio, il quale riprende il suo vigore quando l'*actio* si eserciti per l'intero. La reiezione dunque dipende non già dalla *exceptio*, ma dalla presunta rinuncia a far valere la stipulazione coll'accettare i *decem*. Ma è evidente l'errore. La circostanza che i *decem* siano stati spontaneamente pagati dallo schiavo al compratore o ha o non ha influenza, a non rendere applicabile alla specie la presunzione di rinuncia, di cui al caso presentato da Paolo. Se questa influenza l'ha, e l'azione *ex stipulatu* non è perciò estinta, si capisce perfettamente il fine equitativo del testo, laddove vuole che il compratore eserciti quest'azione solo in più ristretti limiti, computando cioè i *decem*; agendo diversamente, incorre in dolo, e l'assoluzione è la conseguenza dell'*exceptio*. Che se la speciale circostanza non ha una tale influenza, e l'azione *ex*

[1] Le parole « *decem acceperit* » sono evidentemente un glossema (LENEL, *Paling.* Ulp. 1678). È anche sospetto l'« *item quaeritur* » non seguendo una vera domanda e risposta (PERNICE op. cit. p. 298 nota 7).

[2] DERNBURG op. cit. p. 217. — GANDOLFO op. cit. p. 101.

stipulatu deve realmente ritenersi estinta, come gli avversari pretendono, allora non si sa più spiegare l'esercizio di essa sia pure a proporzioni ridotte. Se fosse estinta l'obbligazione *ex stipulatu,* non potrebbe farsi valere in nessuna forma e misura.

e) Infine due frammenti di Paolo, sono egualmente espliciti.

Il primo è la L. 27 § 5 D. 2, 14 (3 ad Ed.):

« . . . . . . item si cum viginti deberes, pepigerim, ne decem pe-
« tam: efficeretur per exceptionem mihi opponendam, ut tantum
« reliqua decem exigere debeam ».

È troppo chiaro che l'attore è costretto a ridurre la domanda se non vuol perdere l'intero. Pensare a diminuzione di condanna è impossibile. Nè si può considerare il testo come indifferente alla quistione. La cosa non merita maggiore sviluppo; le contrarie osservazioni del Gandolfo non rilevano [1]. È da notarsi, come fa l'Appleton, la corrispondenza della soluzione con quella contenuta nella L. 34 § 1 D. 34, 2 di Pomponio, da noi sopra esaminata.

L'altro testo di Paolo è la L. 50 D. 46, 3 (10 ad Sab.):

« Si, cum aurum tibi promisissem, ignoranti quasi aurum aes
« solverim, non liberabor: sed nec repetam hoc quasi indebitum
« solutum, quod sciens feci. petentem tamen te aurum exceptione
« summovebo, si non reddas aes quod accepisti ».

Anche la forza probante di questo testo non può essere messa in dubbio. Pur qui l'attore è costretto a ridurre la sua domanda, e ciò, si noti, per aver ricevuto cosa che il convenuto non potrebbe neanche ripetere.

5°) Abbiamo così passato in rassegna tutti i testi che ordinariamente si adducono *hinc inde* a sostegno delle due dottrine, e la conclusione che se ne trae è evidente.

Testi chiari appartenenti al periodo da Giuliano ad Ulpiano e Paolo, ossia del vero periodo classico, attestano nel modo più esplicito l'efficacia assolutoria. Di fronte ad essi vi è una serie di testi, che si pretende servano a provare il contrario, dei quali invece nessuno in modo esplicito tocca la quistione procedurale, in gran parte portano gli indizi di probabili ritocchi, e sicuramente interpolati sono quelli, che più si adatterebbero alla teorica diminutiva, appunto là dove questa dovrebbe essere espressa.

[1] Op. cit. pag. 103.

Si tenga ora presente che in diritto Giustinianeo l'efficacia diminutiva era realmente in vigore; e che quindi i compilatori non potevano inserire i testi classici su questo argomento, dato che prima vigesse l'efficacia assolutoria, altro che adattandoli al nuovo diritto, o scegliendoli tra quelli redatti in modo da non toccare il lato procedurale della questione.

E difficilmente potrà negarsi che la dimostrazione esegetica della nostra tesi è perfino sovrabbondante. I compilatori anche qui, come in altre materie, non solo quando hanno mutato, hanno scoperto la mano, ma talora hanno addirittura dimenticato di mutare, inserendo nella compilazione la testimonianza genuina del diritto antico.

Se ora quest'esame esegetico, il quale per sua natura non può essere ordinariamente che un calcolo di probabilità applicato allo studio del diritto classico sulla compilazione giustinianea, si guarda al lume delle induzioni fatte sulle dottrine generali e sui nessi sistematici cui abbiamo brevemente accennato nei paragrafi precedenti, quelle probabilità e queste induzioni, insieme unite, costituiscono la più completa prova della nostra tesi, che fosse lecito attendersi.

Giunti a questo punto, è il caso di riprendere in esame il famoso frammento di Paolo (L. 22 pr. D. 44, 1, libro sing. de var. lect.) di ordine generale, che abbiamo indicato in principio del § 2 di questo capitolo come il fulcro, intorno a cui si muove tutta la dottrina della efficacia diminutiva. In esso si contiene la definizione della *exceptio* in questi termini: « *exceptio est condicio quae modo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem* », dove la possibilità della diminuzione di condanna è esplicitamente indicata.

Questo testo nella sua semplicità e chiarezza sta contro tutta la minuta analisi che fin qui abbiamo fatto, e sconvolge i nostri ragionamenti. Esso rappresenterebbe quella dichiarazione generale del principio, che nei casi particolari non abbiamo potuto mai rintracciare esplicita e genuina, e spesso abbiamo visto esplicitamente contradetta là dove l'applicarla sarebbe stato necessario ed equo. E, ciò che più interessa, avrebbe mancato di applicarla al caso opportuno lo stesso Paolo. Si tengano presenti i due ultimi testi di questo giurista esaminati nel numero precedente, LL. 27 § 5 D. 2, 14 e 34 § 1 D. 34, 2, e specialmente quest'ultimo frammento. Ipotesi più opportuna di quella contemplata in esso non saprebbe pensarsi per l'applicazione della dottrina, in quanto altrimenti si può perdere una

somma considerevole per non aver fatta una minima detrazione, relativa poi ad un credito neanche repetibile *ex adverso;* eppure Paolo dimentica qui la sua semplice definizione.

Nè contro di questa stanno solo i frammanti riguardanti cas particolari; noi abbiamo altri due testi, uno di Gaio e l'altro di Ulpiano contemporaneo di Paolo, anch'essi di carattere generale, i quali contrastano col concetto espresso nella L. 22 di Paolo.

Il luogo di Gaio appartiene alle sue istituzioni (IV, 119) e quindi genuino. Ora, per una notevole coincidenza, è proprio esso il più esplicito per la dottrina da noi professata:

« Omnes autem exceptiones in contrarium concipiuntur, quam « adfirmat is cum quo agitur...... ideo scilicet quia omnis exceptio « obicitur quidem a reo, sed ita formulae inseritur, ut *condicionalem « faciat condemnationem, id est ne aliter iudex eum cum quo agi- « tur condemnet, quam si nihil in ea re qua de agitur dolo actoris « factum sit*...... ».

Di fronte a parole così chiare non sono possibili vie di uscita. Il Gandolfo, in mezzo a una quantità di divagazioni, non ha saputo trovare che un ripiego. Gaio in un trattato elementare come il suo si sarebbe attenuto a dare solo la *nozione sostanziale* della *exceptio,* senza entrare in *ricerche minute* ed in disquisizioni sottili. Sia pure: ma appunto questo è grave, che la nozione sostanziale sarebbe data in modo da escludere la possibilità dell'effetto diminutivo. Accettarla o non accettarla è sostanza, non è ricerca minuta; tanto è vero che Paolo ne avrebbe parlato in una semplice definizione di quattro parole. Tutte le altre considerazioni di ordine generale, che il Gandolfo [1] fa a proposito di questo testo, sono respinte da quanto noi abbiamo scritto nel precedente paragrafo.

Il frammento di Ulpiano appartiene allo stesso titolo 41, 1, di cui fa parte il testo di Paolo, e ne costituisce la L. 2 pr. e §§ 1 e 2 (74 ad Ed.):

« Exceptio dicta est quasi *quaedam exclusio, quae opponi actioni* « cuiusque rei solet *ad excludendum id, quod in intentionem con- « demnationemve deductum est.* Replicationes nihil aliud sunt quam « exceptiones, et a parte actoris veniunt: quae quidem ideo neces- « sariae sunt, ut *exceptiones excludant:* semper enim replicatio id-

[1] Op. cit. pag. 52 sgg.

« circo obicitur ut exceptionem oppugnet. illud tenendum est *omnem*
« *exceptionem vel replicationem exclusoriam esse:* exceptio *actorem*
« *excludit*, replicatio reum ».

In questo testo, salvo errore, l'efficacia assolutoria è *sei volte* ripetuta, e nel modo più energico. Essa è presentata tanto in rapporto al contenuto della formula *(ad excludendum id quod in intentionem etc.)* quanto in rapporto all'esito finale del giudizio *(actorem excludit)*. È così descritta nei suoi effetti, ed è indicata come qualità sostanziale della *exceptio (omnem exceptionem exclusoriam esse)*. E tutto questo tanto per l'*exceptio* quanto per la *replicatio*.

Ciò nondimeno non son mancate le solite divagazioni e sottigliezze più o meno inconcludenti [1]. E così, è soltanto un gioco di parole per offuscare i concetti quello di dire, come vorrebbe il Dernburg, che si esclude *quod in condemnationem deductum est* quando si oppugna il quantitativo di essa, al fine di ottenerne la diminuzione. Con tutte le sottigliezze immaginabili resterà sempre che escludere non può significare mai ridurre, specialmente nel linguaggio giuridico, e per giunta in quello romano classico, e in una definizione. Il contrasto sta nei concetti e non potrebbe essere più chiaramente spiegato. La *exclusio condemnationis* equivale ad *exclusio actoris*, scrive Ulpiano. Ora come può dirsi che *excluditur* l'attore, se ottiene una condanna sia pure minore di quella chiesta?

Nè vale di più il ripiego di Ubbelohde, che la *condemnatio quae excluditur* vada intesa come *pars formulae*, non nel senso concreto di condanna effettiva. Nel sistema formulare una condanna effettiva era possibile solo se ed in quanto si collegava al relativo comando del magistrato; appunto la difficoltà sostanziale per ammettere l'effetto diminutivo sta, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, in questo nesso rigoroso di causalità.

Ed anche qui il Gandolfo, come pel passo di Gaio, torna a ripetere che il giurista non ha inteso in questo punto *addentrarsi nel tema*, ma solo offrire una *immagine*, tracciare le *linee generali visibili* del concetto, senza *studiarlo nei più reconditi e inconsueti sviluppi*, e cose simili. Ma queste sono frasi, ed anche inesatte. Lo ripetiamo ancora una volta; non è di dettaglio la quistione, ma di sostanza. Nè vale a sorreggere la vaporosa interpretazione il dire,

[1] Cfr. GANDOLFO op. cit. p. 44 segg.

come fa il Gandolfo, che, se Ulpiano avesse voluto dare con le sue parole una vera definizione, sarebbe incorso in grave difetto, perchè senza dubbio vi è tutto un campo di azioni, entro cui l'*exceptio* ha effetto diminutivo, ossia il campo dei giudizi di buona fede. Ora è noto che tutti i giudizi di buona fede si riferiscono a formule incerte, e ci basti qui richiamare quel che abbiamo scritto in proposito a tali formole nel 1° paragrafo del presente capitolo. E tra tutti i giudizi a formule incerte, per quelli di buona fede poi meno che mai, si potrebbe fare il discorso del Gandolfo, poichè in essi il meccanismo procedurale sta tutto nella clausola *ex fide bona,* e dal criterio ivi compreso dipende il maggiore o minor valore della condanna; a proposito di cui, se mai, potrà parlarsi di diminuzione solo rispetto al desiderio dell' attore non alla sua domanda, come argutamente scrive il Pernice [1].

Così dunque i frammenti di ordine generale, come quelli che si riferiscono a casi particolari, sono concordi nello ammettere la necessità dell' efficacia assolutoria delle eccezioni, e la definizione di Paolo appare sempre più un enigma.

Dicemmo già nel § 1 come si sia voluto spiegarla dagli antichi col *beneficium competentiae,* riducendo a questo caso il *modo minuit damnationem,* e mostrammo l'assurdità della spiegazione.

L'Appleton propone come del tutto naturale un'altra via di uscita, già da noi accennata nella nota 2 al n°. 1 del § 1, intendendo che la diminuzione si riferisca alla ipotesi delle formule incerte [2]. Ma anche questa ipotesi è stata da noi confutata.

Bisogna quindi rinunciare a mettere in armonia il testo coll'insieme degli altri e coll' organismo generale del giudizio civile classico, limitandosi a confessare il fatto [3].

Del quale non possiamo darci ragione che in due modi: o supponendo cioè il testo sia stato mutato dai compilatori; o non dandogli

[1] Op. cit. pag. 267.

[2] Op. cit. pag. 377 seg.

[3] Per non farlo contradire al sistema, non ci sarebbe altra via che intenderlo come diretto non già a spiegare la funzione procedurale dell' *exceptio,* ma ad indicare il fine pratico che essa di fatto raggiunge: e cioè, o quello di far respingere totalmente l'attore se egli persiste a mantenere la domanda, o quello di indurlo a diminuirla ottenendo così una minor condanna. Ma aggiungo subito che questa sarebbe una interpretazione da darsi solo di fronte alla necessità di trovare una conciliazione sistematica, ma non è punto presumibile che fosse tale l' intenzione di Paolo.

soverchia importanza, come è il caso per tutti i luoghi di carattere così generale che si leggono nei Digesti. Staccati essi dal nesso in cui si trovavano nei libri originari, spesso accade che noi non possiamo intenderne la vera portata, e quasi sempre non possono interpretarsi alla lettera, senza far loro dire errori da non potersi mettere a carico di chi li redasse [1].

Ma la ipotesi della interpolazione non mi sembra troppo arrischiata, come invece pare all'Appleton [2]. Il rilievo di Eisele, sulla intrinseca contradizione nel concetto di una *condicio (i. e. damnationis) quae minuit damnationem,* ha invece una grande importanza. La replica dell'Appleton non mi pare rilevi. Egli dice: se un testatore lega 1000 sesterzi e poi soggiunge che, se arriva la famosa nave dall'Asia, ne lega solo 500, non abbiamo qui una *condicio quae minuit?* Niente affatto. Qui vi sono due legati distinti, uno di 500 e l'altro di 1000, il primo sottoposto alla condizione sospensiva positiva *si navis ex Asia venerit,* e l'altro a quella negativa *si navis ex Asia non venerit;* e l'esempio non ha niente che fare col nostro caso. Che la *diminutio rei* possa essere condizionata nessuno contesta, ma questa si chiama una *condicio diminutionis rei*, non già una *condicio rei quae .... minuit rem!* Una *condicio quae minuit* è una incongruità logica; si potrà magari scusarla come inesattezza di linguaggio, ma giustificarla nel concetto giammai. È strano però che una incongruità di questo genere cada in una definizione, e che si riferisca proprio a quella parte di essa che costituisce la grave difficoltà del testo. È anche notevole che le due parti della definizione, sebbene riguardanti ambedue la *damnatio,* e propriamente la diversa efficacia che ha su di essa l'*exceptio,* o cioè nel senso di escluderla o di diminuirla, siano sintatticamente redatte in modo differente; una volta l'*exceptio* si riferisce al *reus* ed un'altra alla *damnatio.* Anche questo non è stilisticamente troppo piano. Si pensi quanto sarebbe stata più naturale, per usare il verbo di Ulpiano, una redazione in questi termini: « *condicio quae modo excludit modo minuit damnationem* ». Ed invece, dato che Paolo avesse scritto, come noi supponiamo, soltanto così: « *exceptio est condicio quae eximit reum damnatione* », essendo obbligati i compilatori ad aggiungere

[1] Cfr. PERNICE op. cit. pag. 265.
[2] Op. cit. pag. 376.

l'efficacia diminutiva per accordare il frammento col diritto vigente, quanto non è verosimile che essi lo completassero nel modo che ora si legge, cadendo così nella doppia improprietà di concetto e di stile, ambedue familiari al loro sistema di revisione dei testi classici?

Una sola obiezione di qualche entità noi crediamo possa farsi alla ipotesi della interpolazione, e cioè come mai i compilatori non interpolarono anche il fr. di Ulpiano, riportato alla L. 2 di questo stesso titolo. Ma si noti che l'obiezione resta sempre, anche ammesso che il testo di Paolo sia genuino. Perchè, può sempre domandarsi, lasciarono almeno l'apparenza della contradizione? La risposta è una sola. Non è questo il primo caso di testi conservati intatti per una svista. Abbiamo osservato che egualmente è avvenuto per parecchi di quelli contenenti applicazioni speciali. Una ragione di questa arrendevolezza pel testo di Ulpiano potrebbe trovarsi in ciò, che la redazione di esso può farlo passare come diretto a spiegare il perchè del nome *exceptio*, quasi direi la etimologia, anzichè a darne la definizione *(exceptio dicta est quasi quaedam exclusio)*, ed è certo che etimologicamente almeno la parola implica l'effetto esclusorio.

Con questo, ben inteso, noi non intendiamo di aver dimostrato la interpolazione, ma crediamo bensì di aver provato che essa è assai verosimile; e sopratutto che, se non vi è interpolazione, vuol dire che il vero significato del testo non doveva essere quello che a noi apparisce così stralciato dal nesso di cui faceva parte nel *liber singularis var. lect.* di Paolo, e che i compilatori lo inserirono nelle Pandette appunto perchè si prestava a rispecchiare la dottrina giustinianea.

(Continua)

EVARISTO CARUSI

DOCUMENTI FEUDALI

DELLA PROVINCIA DI ROMA NEL MEDIO EVO

I documenti, dei quali si porge la notizia in questa serie, formano la base di uno studio speciale sulla feudalità sulla provincia romana nel medio evo. Nella fiducia di rendere un servigio agli studiosi della storia del diritto italiano, ho voluto pubblicarne il sunto per ordine cronologico. Due mi sembrano le ragioni di questa utilità: l'una, che nessuno finora, per quanto io ricordo, ha tentato un saggio di questa specie; l'altra, che molti di questi documenti sono inediti, ed alcuni affatto sconosciuti.

Ho tenuto conto della qualità feudale soltanto, escludendo anche le compre-vendite fatte dai feudatarî, e scegliendo soltanto qualche vendita di feudo, che apparisce fatta da un barone, sotto l'influsso coattivo del governo. Degli statuti comunali ho scelto quei pochi, alcuni inediti e taluno finora del tutto ignoto anche agli specialisti, i quali statuti per la antichità e pei rapporti del Comune col barone, possono essere studiati dai cultori della storia feudale.

G. Tomassetti

---

1. anno 946, 9 gennaio. — Leone vescovo di Velletri concede in enfiteusi, a terza generazione, a Demetrio di Melioso console e duce un monte " *ad castellum faciendum* " con altri fondi nel territorio di *Velletri* (dall'Archivio Capitolare di Velletri, ed. Borgia Alessandro in *Storia della città e dioc. di V.* pag. 158, e Stevenson Enrico in *Archivio della Soc. romana di Storia Patria* 1889 pag. 73 seg.).

2. a. 970, 17 decembre. — Giovanni pp. XIII concede in locazione per tre generazioni, la città di *Palestrina* a Stefania senatrice, con corrispettivi d'indole feudale (dal *liber censuum* Cod. Vaticano 8486, Muratori Lud. *Antiquitates italicae m. aevi* vol. III, pag. 235, Theiner Augustinus *Codex diplom. dominii temp. S. Sedis,* vol. I, p. 9).

3. a. 977, 9 aprile. — Giovanni abate di S. Andrea *in silice* nel territorio di *Velletri* affitta, a terza generazione maschile legittima, a Crescenzio di Teodoro il *Castel Vecchio*, con corrisposte d'indole feudale. (Tomassetti G. in *Rivista internazionale di studi sociali*, 1895, pag. 47, dal Codice Vaticano 8043 a, fol. 30, originale in Codice Lateranense Q, 6, E, 2.).

4. a. 1000, 26 decembre. — Silvestro pp. II. conferisce a Daiferio conte, a terza generazione, con titolo feudale (beneficii nomine) la città, il distretto e il comitato di Terracina (Transunto autentico del 26 agosto 1446, nell'Archivio di Terracina, Contatore *Hist. Terracinensis*, pag. 41; Giorgi Ignazio, in *Documenti Terracinesi*, nel Bullett. dell'Istituto Storico Italiano, fascicolo XVI pag. 11 e segg.).

5. a. 1010, 30 marzo. — Sergio IV concede il *castrum Scuriense* a *Vedianus* e suoi eredi, dietro annuo censo (dal *liber cens.* Muratori, *Antiquitates* cit. I, p. 941, Theiner *Cod.* cit. pag. 6).

6. a. 1019, 2 luglio. — Guido illustre conte figlio " Belizonis qui appellatur de Anguillaria „, affitta il diritto di pesca nel *lago Sabatino* (nell'Archivio di S. M.a in Trastevere, Cod. Vat. 8044, Nibby Antonio *Analisi della carta dei dintorni di Roma* I, pag. 143).

7. a. 1044. — Gerardo di Ranieri conte di Galeria combatte in difesa di Benedetto IX (*Annales Romani* ed. Watterich, *Vitae pp. roman.* I pag. 72).

8. a. 1045, 26 dec. — Gregorio VI conferisce agli abitanti di Terracina l'investitura della città. (spurio) (Giorgi Ignazio, *Documenti Terracinesi,* in Bullettino dell'Istituto Storico Ital. fasc. XVI pag. 24).

9. a. 1059. — Gerardo di Ranieri conte di Galeria combatte in difesa di Benedetto X (*Annales Rom.* cit. I pag. 217 e Bonizonis op. in Oefele - *Rerum Boicarum ss.* II pag. 794).

10. a. 1061, 18 aprile. — Nicola II concede a 10 possidenti della Sabina il castello di *Roccantica*, ed ai loro eredi, col patto del miglioramento, della popolazione, del *fodro*, del *placitum* etc. (dall'Archivio di Roccantica, Sperandio, *Sabina sacra e profana* pag. 373, Jaffè, *Regesta PP. RR.* n°. 4455).

11. a. 1073 al 1085. — Convenzione stabilita, per ordine di Gregorio VII, nella controversia tra Giovanni abate di Subiaco e Adamo vescovo di Tivoli sulla giurisdizione del castello di *Gerano:* " Abbas teneat castrum cum turre, girone, casis et carbonariis - castellani servitium praestent „ etc. (Regesto Sublacense, ed. Allodi-Levi 1885 pag. 88).

12. a. 1099 al 1119. — L'abate di Farfa (Beraldo) conferma Valentino ab. di S. Pietro *in vallibus* nel possesso beneficiario di alcuni beni; e questi si dichiara fedele *per obedientiam* al monastero (Regesto Farfense ed. Giorgi e Balzani vol. V, pag. 192).

13. a. 1104. — L'abate di Farfa (Beraldo III) concede a Berardo di Rustico etc. dodici casali posti tra *Corese, Britto* e *Nerola*, dietro pen-

sione annua e giuramento di *fedeltà* al monastero (Regesto Farfense cit. V, pag. 299).

14. a. 1107 al 1110. — Enumerazione degli oblighi feudali degli abitanti di *Ninfa* verso il Papa " hostem, parlamentum, servitium, placitum, bannum, foderum per due giorni ", etc. (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit. ital. med. aevi* II, pag. 12).

15. a. 1109, 26 agosto e 7 settembre.— Pasquale II s'impadronisce dei castelli di *Ponza* e di *Afile.* Quindi ne conferisce la investitura *per ferulam* all'abate Giovanni di Subiaco (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I pag. 619, Gregorovius, *Geschichte der Stadt R.* IV, p. 308 ma con la data errata *VII idus sept.* invece di *kal.:* cf. Jaffè cit. n°. 6269).

16. a. 1109, settembre. — In nome di Giovanni abate Sublacense si conferisce a Ildemondo e Filippo la concessione dei castelli di *Afile, Ponza e Collaltulo,* " salva fidelitate domino n. pape et imperatori ", e dietro giuramento di tenere, *excommorare* e difendere (Reg. Sublac. cit. pag. 8 e 246).

17. a. 1109, settembre. — Alberione figlio di Bardone, avendo edificato un *podium* nel piano *de Valleriano,* ed essendo perciò divenuto *homo* del monastero di Farfa, si obbliga a non alienare il podio e a difendere il monastero (Reg. Farf. cit. V, pag. 178, 179).

18. a. 1114, 10 maggio. — L'economo della basilica di S. Maria in Trastevere dà in enfiteusi perpetua a Pietro, Guido e Cencio " castrum.... quod nominatur Rinianum " *(Rignano)* in compenso di favori ricevuti (Moretti Petrus, *Ritus dandi presbyterium* etc. pag. 378).

19. a. 1139-1141. — L' abate Azone del monastero di S. Paolo fuori le mura fa ricorso ad Innocenzo II contro le usurpazioni di parecchi feudatarî (dall'Archivio di S. Paolo, Galletti Pierluigi, *Capena,* pag. 65).

20. a. 1140, 23 febbraro. — I monaci di Grottaferrata ricorrono ad Innocenzo II contro le usurpazioni di Tolomeo conte Tuscolano. In questo atto é la prima menzione della voce *feudum* (nell'Archivio Vaticano XIII, 6, 22. Soffredini Calcedonio *Storia di Anzio* etc. pag. 191; Istituto Austriaco in periodico *Studi e docum. di storia e diritto* 1886 pag. 111; Cozza-Luzi ab. Giuseppe nel *Bessarione* 1898, pag. 5).

21. a. 1141, 14 marzo. — Riccardo abate di S. Alessio sull' Aventino ricorre ad Innocenzo II contro la occupazione di *Astura* fatta da Tolomeo conte di Tuscolo (dall' Archivio del monastero, Nerini Felice *de Coenobio Ss. Bonifacii et Alexii,* pag. 394).

22. a. 1145. — Atto di sommissione di persona e di beni nel territorio e città di *Vetralla* fatto da Assallectus figlio del comes Gerardus de Guitto al papa Eugenio III (dal *liber censuum,* Theiner *Codex* cit. I, pag. 14).

23. a. 1146. — Nicolò di Anguillara s' impadronisce di *Tolfa* e di *S. Severa,* in occasione dei tumulti nella fuga di Eugenio III (Bonincontrius, nelle *Deliciae eruditorum* di G. Lami, vol. V, pag. 141).

24. a. 1151, 10 decembre. — Tradizione della città di *Tuscolo* fatta da Odone della Colonna, per la metà spettante a lui, al papa Eugenio III; e permuta di *Monteporzio* e *Montefortino*, con *Trevi del Lazio* (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* III, pag. 777, Theiner *Codex* cit. I, pag. 14).

25. a. 1152. — Eugenio redime, con pagamento di 30 libbre di denaro papiense, la porzione di *Tuscolo* spettante a Odone Frangipane (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* III, pag. 779).

26. a. 1155, 9 luglio. — Gionata figlio di Tolomeo conte Tuscolano, giura fedeltà al papa Adriano IV contro tutti, " excepto contra imperatorem „ ed attesta di avere ricevuto " in feudum „ a vita, una parte della città Tuscolana (dal *liber censuum*, Theiner *Codex* cit. pag. 16).

27. a. 1157, 17 gennaio. — Due atti concernenti il castello di *Poli* ed altri adiacenti. Col primo, Oddo de Poli consegna al papa Adriano IV questo patrimonio. Col secondo, Adriano IV lo concede " in feudum „ perpetuo allo stesso Oddo, con corrisposta della fedeltà; ed in caso di controversia ammette il giudizio " duorum bonorum parium qui in te inimicitiam non habeant „ (Il primo, dal *liber censuum*, Muratori *Antiq.* I, pag. 675; Theiner I, pag. 17; Cascioli Giuseppe, *Memorie storiche di Poli*, pag. 300. Il secondo, dallo stesso *liber*, è nel Codice Barberiniano XXXIII, 34, donde il Cascioli cit. pag. 301).

28. a. 1157, 8 aprile. — Composizione e permuta fra il pontefice Adriano IV e Adenolfo conte di Aquino intorno ad alcuni castelli della Campania (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* cit. III, pag. 797).

29. a. 1157. — Aldobrandino e Bernardino de' Conti consegnano le loro terre poste nella Tuscia al papa Adriano IV (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 631).

30. a. 1157. — Adriano IV conferisce ad Aldobrandino e Bernardino de' Conti il possesso delle terre da essi rassegnategli, nella Tuscia, dietro correspettivi feudali (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 631).

31. a. 1158, 18 luglio. — Transazione di Gezo de Damiano col papa Adriano IV sopra i beni e diritti nel Castello di *Orcia* (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 679).

32. a. 1158, 27 agosto. — Cessione del castello di *Corchiano* fatta da Buccaleone al papa Adriano IV in correspettivo di 140 libbre di moneta lucchese (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 139).

33. a. 1158, 30 agosto. — Composizione tra Giovanni, Ottaviano, Pietro ed altri Prefetti col pont. Adriano IV intorno alle reciproche pretensioni su *Civita Castellana* ed altre terre (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* IV, pag. 31, Theiner *Codex* cit. I, pag. 18).

34. a. 1158, 27 settembre. — Dedizione del castello di *Aqua-putrida* fatta da Adenolfo al papa Adriano IV e refutazione " per fustem myrthinum „ e investitura " pro feudo „ dello stesso castello concessa da Adriano IV ad Adenolfo, con tutti i correspettivi feudali (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* cit. II, pag. 331).

35. a. 1158. — Conferimento di signorie nel territorio di *Nepi,* per titolo politico, fatte dal papa Adriano IV a parecchi personaggi (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* cit. IV, pag. 31, Theiner cit. I, pag. 19).

36. a. 1159, 2 gennaio. — Aldobrandino de' Conti di Calmaniare impegna, contro danaro, i castelli di *Rocca S. Stefano* e di *Proceno,* alla Chiesa Romana, restandone in possesso e alla difesa (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* cit. II, pag. 817).

37. a. 1159, 18 aprile. — Donazione di tutti i suoi beni fatta da Rinaldo Sinibaldo al papa Adriano IV (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 139).

38. a. 1159, 13 luglio. — Galgano di *Sculgola* dichiara di possedere quel castello " commendatum parentibus suis et sibi a romanis pontificibus „ e giura fedeltà (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 141).

39. a. 1159. — Giovanni e Berardo Boneioni rassegnano al papa Adriano IV il dominio sul castello di Raiano *(Riano)* conservandone la difesa (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* cit. III, pag. 797).

40. a. 1163, novembre. — L' abate di Farfa, Goffredo, concede in enfiteusi, a terza generazione maschile, ad Attone di Trasmondo il castello *Venarocta,* con correspettivi feudali (*Regesto Farf.* cit. vol. III, pag. 308).

41. a. 1169, 16 maggio. — Il conte di Tivoli, Ruggero, e i Tiburtini obligano l'abate di Subiaco, Simone, a restituire alla chiesa Tiburtina alcuni fondi, e a non far guerra, nè danni, a Tivoli. Il conte di *Gerano* è compreso in questo secondo obligo (Bruzza Luigi, *Regesto di Tivoli*, pag. 77).

42. a. 1169, 1 giugno. — Istromento che contiene i patti di Odone e Cencio Frangipane col Comune di *Terracina* (dall'Archivio di Terracina, Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 166).

43. a. 1170, 24 agosto. — Concessione fatta da Guittone, quondam Offriducii, conte di Vetralla al popolo di Viterbo.... della metà della rocca, borgo e del territorio di *Vetralla* e dei castelli di *Rispampani*, *Luni, Bisenzo, Pianzano, Castelmarano, Castelliprando* etc. promettendo alleanza e pagamento parziale del fodro, al passaggio dell' Imperatore (nell'Archivio stor. di Viterbo S. C. 9; P. C. Savignoni Pietro, *L' Arch. stor. del Com. di Viterbo,* in Arch. Soc. Rom. Storia Patria, 1895 n°. 2). Conferma posteriore in a. 1175 (Idem, n°. 5).

44. a. 1174. — Rainone de' conti Tuscolani prende in mutuo danaro dal pont. Alessandro III, e gli rassegna per guarentigia il castello di *Lariano* (dal *liber censuum,* Tomassetti G. *Campagna romana* II, pag. 309).

45. a. 1178, 11 a 27 gennaio. — Adenolfo e Landolfo figli di Gregorio Pagano rassegnano ad Alessandro III il castello di *Falvaterra,* e ne ricevono l' investitura come *feodum* per 29 anni (dal *liber censuum,*

Muratori *Antiquit.* I, pag. 629; nel periodico *Studi e Documenti* cit. 1886 pag. 319).

46. a. 1178, 9 giugno. — Il pont. Alessandro III conferisce a Corrado, Gregorio e Pietro di Malabranca " in feudum secundum consuetudinem Romanae ecclesiae „ il castello di *Ariccia* (da bolla originale, Theiner *Codex* cit. I, pag. 24).

47. a. 1179, 11 ottobre. — Permuta dei Castelli di *Lariano* e *Norma* fatta tra il pont. Alessandro III e Rainone conte Tuscolano (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* cit. I, pag. 141).

48. a. 1180, 21 maggio. — Giuramento prestato all' abate Sublacense Simone da Raone di Roiate sulla transazione fatta circa il castello di *Roiate* e il feudo di Subiaco (Regesto Sublacense cit. pag. 206).

49. a. 1185, 2 luglio. — Istromento che contiene nuovi patti stipulati da Odone e Roberto Frangipani col Comune di *Terracina* (dall'Archivio di Terracina, Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 167). Giuramento degli abitanti di Terracina sui patti suddetti (ivi, idem, pag. 169).

50. a. 1193, luglio. — Pietro Latrone rassegna a Celestino III il castello di *Sasso, Civita Vetere* ed altri con menzione di alcuni diritti (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* V, pag. 843).

51. a. 1194, 12 decembre. — Istromento che contiene le concessioni di pescare fatte da Leone e Manuele Frangipani ad uomini di *Terracina* (dall'Archivio di T., Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 170).

52. a. 1195, 1 febbraio. — Rassegnazione della città di *Civita Castellana* al papa Celestino III fatta da Costanza, Sibilia ed altri loro congiunti, dietro compenso in danaro (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 144).

53. a. 1195, 7. febbraio. — Celestino III rinveste Pietro ed Enrico, figli di Cencio Romano di Papa, dei diritti di *Civita Castellana* (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* II, pag. 809).

54. a. 1195, 25 febbraio. — Le figlie di Cencio Romano di Papa, per mezzo del proprio curatore giudiziario, rassegnano a Celestino III i loro diritti su *Civita Castellana* (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* II, pag. 811).

55. a. 1198, 23 febbraio. — Giuramento di fedeltà dato da Pietro di Vico ad Innocenzo III e successori (dal Regesto, Theiner *Codex* cit. I, pag. 28).

56. Secolo XII. — Giuramento prestato dai signori di Trevi e dall'abate Sublacense " defendere.... et guerram facere excepto contra papam et imperatorem „ (Regesto Sublac. cit. pag. 87, 88).

57. Secolo XIII. — Giuramento prestato da Gregorio di Anticoli in difesa di Giovanni abate Sublacense " terram et castella mittere ad guerram et ad pacem „ (Regesto Sublac. cit. pag. 89).

58. a. 1201. — Giovanni di Ceccano si dichiara fedele del pontefice

Innocenzo III " per ligium hominium „ e riceve da esso l'investitura del feudo di *Ceccano* " per cuppam argenteam deauratam „ e l'investitura in enfiteusi di *Sezze* (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 621, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 45. Transunto autentico del 24 luglio 1370 fatto dal not. Paolo Conforti da Belforte, nell' Archivio Colonna, pergamene XL, 54).

59. a. 1203. — Dichiarazione del Comune " consules et populus „ di *Terracina* di esclusiva dipendenza dalla Sede romana, con modificazione dei rapporti coi Frangipani (dall'Archivio di T., Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 175).

60. a. 1204, 20 aprile. — Filippo e Bartolomeo di Lombardo cedono il castello di *Ninfa* ad Innocenzo III, e ne rimangono in possesso " precario.... et eius (papae) nomine „ (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 677; *Studi e Documenti* cit. 1886, pag. 331).

61. a. 1207, 18 marzo. – Manuale, Odone e Pietro Frangipani dichiarano modificate le loro pretensioni in rapporto con il Comune di *Terracina* (dall'Archivio di T., Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 178).

62. a. 1207, 31 luglio. — Il conte Aldobrandino fa " ligium hominium „ ad Innocenzo III pel castello di *Montefiascone, Montalto, Roselle* ed altri, ricevendo la investitura dal siniscalco papale " per cuppam argenteam deauratam „ (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 613, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 40).

63. a. 1207, 23 settembre. — Innocenzo III riceve il giuramento di pace, giustizia e sicurezza dai baroni, podestà e consoli del patrimonium (Tuscia), avocando al rettore papale la giurisdizione criminale (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 41).

64. a. 1208, 6 marzo. — Guglielmo Pagano figlio di Adenolfo riconosce l'autorità d'Innocenzo III sul castello di *Falvaterra,* e ne ritiene il possesso (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 629).

65. a. 1208, 6 ottobre. — Riccardo conte di Sora presta omaggio ad Innocenzo III per *Poli, Valmontone, Sacco* e *Plumbinara.* Per *Sora* si riserva la fedeltà verso il Re di Sicilia. Riceve l'investitura " per cuppam argenteam deauratam „ (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* V, pag. 849, Theiner *Cod.* I, pag. 42).

66. a. 1215. 28 agosto. — Gimmundo di Fumone e Leone di Anticoli rinunziano alla Chiesa romana il castello di *Fumone,* che ritengono come castellania (dall'Archivio Vaticano cod. XIII, 6, 8, edito in *Studi* e *Documenti* cit. 1886, pag. 334).

67. a. 1215, 11 ottobre. — Federico II scrive a Riccardo conte di Sora, dichiarandogli come le baronie, ch'egli a lui ha concesso in *Sora, Arpino, Arce* (ed altri luoghi dell'Abruzzo) provengono da investitura papale (dal *liber censuum,* Theiner *Cod.* I, pag. 46).

68. a. 1216, 10 decembre. — Alessandro e Odone di Fumone rassegnano ad Onorio III il castello di *Fumone* con la rocca e la torre, e

ne ricevono il possesso " ad honorem et utilitatem ecclesiae " (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* III. pag. 233).

69. a. 1217, 13 maggio. — Giacoma Frangipani redime con danaro un debito del quondam Graziano suo marito su *Ninfa* (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 493).

70. a. 1218, 7 maggio. — Onorio III scrive ai consoli e al popolo di Terracina, perchè rispettino i diritti e le consuetudini " tam in terra quam in aquis " della famiglia Frangipane (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 48).

71. a. 1218, 4 gennaio. — Pietro e Nicola di Angelo, e Rustico di Cencio della famiglia dei Gandolfi prendono un compenso dal pontefice Onorio III per danni sofferti da parte delle milizie di Alessandro III (da istromento nel *liber censuum,* Ratti *Storia di Genzano,* pag. 99).

72. a. 1220, 15 marzo. — Pietro Frangipani concede libero passaggio e transito nelle sue terre presso *Terracina* ai monaci di Monte Mirteto sopra *Ninfa* (Contatore, D. A. *de hist. Terracinensi,* pag. 57).

73. a. 1227, 16 maggio. — Gregorio IX scrive a Riccardo di Supino di rescindere il contratto fatto con Giovanni di Ceccano sul feudo di *Morolo* (dal Regesto, Theiner *Cod.* I, pag. 83).

74. a. 1227, 31 maggio. — Convenzione tra Giacoma Frangipani signora del castello di *Marino* e gli abitanti del castello (Pucci Benedetto, *Genealogia dei sigg. Frangipani,* pag. 43 seg.).

75. a. 1227, 27 agosto. — Gregorio IX scrive al popolo di Sezze che giuri fedeltà a Landolfo di Ceccano feudatario della Chiesa (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 85).

76. a. 1230, 20 aprile. — Rainone della Tolfa presta guarentigie al papa Gregorio IX per mantenere il possesso del castello di *Sasso* (da *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I, pag. 685).

77. a. 1232, 21 decembre. — Odone della Colonna, signore di Olevano, cede a Gregorio IX in perpetuo la parte ch' egli tiene nei castelli e rocche di *Paliano* e *Serrone,* e la riceve in feudo professando sè e la sua famiglia " ecclesiae vassalli et fideles et praestemus homagium personale " (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I, pag. 681; nell' Archivio Colonna, perg. origin. XLIX, 73).

78. a. 1233, 26 gennaio. — Trasmondo, Luca, Pietro, ed altri possidenti di *Paliano* e *Serrone,* rassegnano i loro beni a Gregorio IX, e li ricevono in feudo (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I, pag. 145).

79. a. 1233, 1 febbraio. — Tutti i possessori dei fondi componenti il territorio del castello e rocca di *Paliano* e di *Serrone,* cedono a Gregorio IX i propri beni, rimanendone possessori e difensori (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I, pag. 683).

80. a. 1233, 2 novembre. — Alessandro, Ottone e Bartolomeo di Fumone rassegnano a Gregorio IX il castello di *Fumone,* e lo ricevono in custodia (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* III, pag. 231).

81. a. 1233. — Riccardo conte di Galeria dichiara di conformarsi ai mandati del pontefice nella quistione del castello di *Sasso* (nel *liber censuum*, Cod. Vat. 8486, fol. 182).

82. a. 1234, 10 gennaio. – Istromento di Giacomo, Alessandro, Giovanni e Landolfo figli del quondam Gotifredo de' Prefetti con Gottifredo, Lofredo ed Amatore figli del fu Tebaldo dominus de Brachiano *(Bracciano)* et de S. Pupa *(Manziana)* ms. in Archivio Orsini (97 F. 44, ed. Calisse Carlo, *Prefetti di Vico* pag. 225).

83. a. 1235. — Gregorio IX apparisce ritornato in possesso del castello di *Lariano* (Cod. Vat. Reg. 385, fol. 104).

84. a. 1236, 7 febbraio. — Guido di Giovanni Rolando vende a Gregorio IX tutti i beni che possiede nei castelli di *Paliano* e *Serrone* restandone feudatario, con omaggio personale (dal *liber censuum*, Muratori *Antiq*. I, pag. 701).

85. a. 1239, 24 giugno. — Rinaldo di Supino concede a Paolo dei Conti di far pace col card. Stefano e Giovanni di Poli e di far giurare i suoi vassalli (Contelori G. *Genealogia fam. Comitum*, pag. 6).

86. a. 1243, 15 settembre. — Raniero Card. Capocci legato papale.... bandisce gli abitanti di castel *San Lorenzo di Viterbo*, perchè ricettano il conte Simeone.... e impediscono la sottomissione dei vicini (nell'Arch. storico di Viterbo, M. app. I, 35: Savignoni P. *L' Arch. Stor. di Vit.* cit. n°. 51).

87. a. 1244, 3 febbraio. — Innocenzo IV invita il Comune di Viterbo a liberare Roberto di Guglielmo di Falcone involontario complice della ribellione di *S. Lorenzo di Viterbo* (nell'Arch. stor. di Vit., M. app. I, 12: Savignoni P. *Arch.* etc. n°. 56).

88. a. 1244, 16 aprile. — Innocenzo IV infeuda nuovamente Enrico Frangipane e Iacopo suo figlio della metà del *Colosseo* e del palazzo annesso, annullando la cessione che avevano fatta all' imperatore (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 118).

89. a. 1247, 7 agosto. — Innocenzo IV prende le difese dei feudatarî contro le usurpazioni del Comune di Sezze (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 125).

90. a. 1248, 31 marzo. — Innocenzo IV restituisce a Pietro ed agli altri signori di Vico i castelli di *Bleda, Vico* ed altri da essi tolti da Federico II, imperatore (dal Regesto, Cristofari F. *Mem. stor. dei sigg. di Vico* pag. 250).

91. a. 1248, 30 aprile. — Innocenzo IV scrive a Pietro ed agli altri signori di Vico incoraggiandoli a sottomettere i ribelli dei loro feudi eccitati da parte dell'Imperatore (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, p. 233, Calisse C. *I Prefetti* etc. pag. 227).

92. a. 1253, 3 maggio. — Innocenzo IV scrive ai signori di Marittima e Campagna (di Ceccano, di Supino, di Sculgola, di Sermoneta etc.) di star pronti per difendere dalla rapacità del Comune di Roma la città

di Terracina fedele alla Sede romana (dall'Archivio di Terracina, Contatore, *de hist. Terrac.* pag. 62).

93. a. 1254, 30 luglio. — Dichiarazione del Comune del castello di *Casamala* sulla indipendenza di esso dal Comune di Viterbo e dai signori di Vico (nell' Arch. storico di Viterbo, S. C. 109: Savignoni P. *Arch. stor. di V.* cit. n°. 71).

94. a. 1258, 13 decembre. Pandolfo di Ottaviano e Pandolfo del quondam Porcario, quegli in nome suo e di suo padre, questi in nome suo e dei suoi fratelli Guastapane, Pietro e Stefano, tutti signori di *Soriano,* giurano di non accettare in questo luogo alcun ladro o contumace del territorio di Viterbo (nell'indice *Albani,* nell'Archivio di Stato in Roma, pag. IV).

95. 1259, 22 giugno. — La famiglia di Vico viene a trattative con il Comune di Viterbo circa i diritti sul castello di *S. Giovenale* (nell'Arch. stor. di Viterbo M. 1. 16 b: Savignoni P. in *Arch. stor. del Com. di V.* cit. n°. 81).

96. a. 1261, 28 decembre. — Urbano IV scrive agli abitanti di Velletri, che rispettino gli uomini del castello di *Lariano* (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit., pag. 142).

97. a. 1262, 5 luglio. — Transazione fra il Comune di Viterbo e Pietro di Vico sul possesso del castello di *S. Giovenale* (dall' Archivio stor. di Viterbo: Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 227 sg., Savignoni P. *Arch. stor.* cit. n°. 94).

98. a. 1263, 24 aprile. — Relazione di Urbano IV sulla contesa fra la S. Sede e Pietro di Vico pel possesso di alcuni fondi (dall'Arch. Vaticano, Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 233).

99. a. 1263, 8 luglio. — Istromento di consegna ad un uffiziale di Urbano IV del castello di *Fumone,* in causa delle pericolose condizioni della provincia (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* II, pag. 475).

100. a. 1263, 10 decembre. — Urbano IV proibisce ai " barones, milites, baronissae, et mulieres de militari " di vendere e distrarre " castra, feuda, homines, vassallos, terras, domos, vineas, bona " etc. (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. pag. 156).

101. a. 1266. — Clemente IV conferisce a Pietro di Vico l'investitura di *Nepi, Castel Sinibaldi* e *Civitacastellana* (Ranghiasci, *Mem. istoriche di Nepi,* pag. 109).

102. a. 1267, 29 marzo. — Clemente IV concede a Pietro di Vico i castelli di *Civitavetula* (sic) e *Blera* (sic) (dal *liber censuum,* Calisse Carlo *I Prefetti di Vico,* pag. 237).

103. a. 1270, 15 giugno. — Quistione sul vassallaggio e sulle rendite del Castello di *Scurgola,* insorta fra Simone e Corrado signori di esso, che si sottopone all'arbitrato del Card. Gotofredo di S. Giorgio in Velabro (nell'Archivio Colonna, perg. XXXIV, 1).

104. a. 1270, 28 settembre. — Conventiones et pactiones inter do-

minum Riccardum ap. sedis notarium nepotem et procuratorem d. Riccardi s. Ang. diac. card. (de Annibaldensibus) et homines castri *Campaniani* (dall'Archivio Orsini, ed. Passeri Filippo, in *Arch. R. Storia Patria* 1891).

105. a. 1272, 28 ottobre. — Statuto del Comune di Vicovaro stipulato d'accordo col feudatario (Orsini) e perciò utile a studiarsi (Archivio Orsini, inedito).

106. a. 1276. — Il monastero di S. Saba sull'Aventino investe Bertoldo e Raimondo Orsini della proprietà di tre parti del castello di *Galeria* (dall'Archivio Orsini e dal Cod. Vat. 7997, Coppi *Atti Accad. Archeol.* VII, pag. 354).

107. a. 1277, 14 decembre. — Convenzione e statuti stipolati dagli abitanti del castello di *Genazzano* coi signori Stefano e Pietro Colonna (copia aut. in pergamena, dell'11 luglio 1477 nell'Archivio Colonna – perg. XXXIV, 2, inedita).

108. Urbano VI. — I beni dei signori Caetani nel territorio di Ferentino vengono confiscati, per la ribellione di Onorato Caetani conte di Fondi, e concessi in perpetuo a Giacomo Balsani domicello Ferentinate, col censo annuo di 2 fiorini (Infeudaz. in Archivio Vaticano, Lonigo, *in antiq.* lib. 2°, 295, *in novis* 1°, 96).

109. a. 1278, 23 luglio. — Accusati di eresia Pandolfo, Stefano e Pietro signori di *Soriano*, e citati a comparire, nè comparendo, scrive Nicolò III a Sinibaldo, frate minore ed inquisitore, che proceda contro essi con le pene spirituali e temporali (nell'indice Albani, dell'Archivio di Stato in Roma, pag. IV v.)

110. a. 1278, 24 luglio. Nicolo III scrive ad Orso Orsini, rettore della prov. del Patrimonio che perseguiti i signori di *Soriano*, nè tema che questo luogo non debba esser suo, avendone avuta (essi) l'investitura dal monastero di S. Lorenzo fuori le mura (nell' indice Albani, Archivio di Stato in Roma pag. IV v.).

111. a. 1278, 22 settembre. — Geminiano da Viterbo notaro in Corneto procuratore di Pietro di Vico, quale rettore del popolo Cornetano, nomina un procuratore per transigere con Orso degli Orsini di Roma sulla selva *Calzanelli* (dal Cod. Vat. 7931 f. 115 r., Calisse C. *I Prefetti di Vico*, pag. 239).

112. a. 1279, 2 luglio. — Testamento di Giacomo Savelli, nel quale istituisce eredi Pandolfo suo fratello e Luca suo nipote " eisque per suum annulum investivit " ed istituisce in pari tempo il fedecommesso maschile, con divieto anche di alienazione in favore di luoghi pii (Archivio Sforza Cesarini, pergamena; Ratti, F. *famiglia Sforza* II, pag. 302 seg. ma con la data inesatta).

113. a. 1279, 27 settembre. — Nicolò III scrive al Senatore di Roma Giovanni Colonna, narrando le prepotenze dei feudatarii di Marittima e Campagna sopra il Comune di *Terracina*, e raccomandandogli d' invi-

gilarli (dall'Archivio di Terracina. Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 207).

114. a. 1281. 28 aprile. — Rinnovazione della infeudazione perpetua a Pietro e Manfredi di Vico del castello di *S. Giovenale* (dall' Archiv. stor. di Viterbo, *marg.* I, f. 125. Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 240. Savignoni P. *Arch. stor.* cit. n°. 123. Seguono ivi due altri atti relativi allo stesso feudo, n°. 124, 125).

115. a. 1283. marzo 18, 20 e 1 aprile. — Ricognizione da parte di Raniero del fu Offreduccio di Rainiero da Perçano dei diritti del Comune di Viterbo sul castello di *Sipicciano* e *Selva Pagana* (in Arch. stor. Vit. M. 111, 1. b. Savignoni P. in *Arch. stor.* cit. n°. 129, 130, 131).

116. a. 1283. 12 settembre. — Martino IV scrive a Pietro di Vico sulla pretesa immunità di un ladro nel castello di *S. Giovenale* (dal *Reg.* Theiner. *Cod.* cit. I, pag. 424. Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 240).

117. a. 1284. 23 settembre. — Compromesso di Riccardo da Ceccano e Riccardo di Mattia degli Annibaldi per le inimicizie ed offese passate tra Annibaldo da Ceccano, Giovanni figlio e Crescenzo da Sonnino da una parte, e Riccardo de Militiis di Annibaldo, Giacomo figlio di Pietro di Trasmondo e Nicolò dall'altra all'occasione della elezione del Podestà di Terracina (dall' indice dell' Archivio di Terracina fasc. H, 74, nell'Archivio di Stato in Roma).

118. a. 1284. 22 decembre. — Sentenza arbitrale nella quistione di danni tra il Comune di Viterbo e Pietro domini Scolari (nell' Arch. di Viterbo S C. 212, Savignoni *Arch. stor.* cit. n°. 134).

119. a. 1286. 19 febbraio, 25 marzo, 23 aprile, 26 ottobre; 1288, 2 novembre; 1289, 9, 18 agosto; 1290, 6 marzo. — N°. 13 documenti del Comune di Viterbo che riguardano la concordia tra esso e gli Orsini, con la cessione di parecchi castelli (nell'Arch. di Viterbo S C, Savignoni in *Arch. stor. di V.* cit. nn. 136 a 149). La quistione del Comune con gli Orsini prosegui anche nel secolo XIV, e ve ne sono numerosi atti nella serie del Savignoni.

120. a. 1286, 29 maggio. — Atto di divisione del patrimonio Orsini tra Matteo Rubeo e i figli del defunto suo fratello (Rainaldo) Napoleone, Matteo, Orso e Giovanni (dall' Archivio di S. Spirito, Cod. Vat. 8034 fol. 182; Coppi *Atti Accad. Arch.* XV, pag. 264.

121. a. 1287. 11 agosto. — Adenolfo de' Conti istituisce un fedecommesso, con la porzione de' beni sortita nella divisione del patrimonio " dicta castra... terra et baronagium semper applicentur et pervenient ad unum solum masculum heredem primogenitum ... Si tratta di *Valmontone* e *Plumbinara* (nell' Archivio Ruspoli, XXVII, 8).

122. a. 1293. 6 agosto. — Trattato di alleanza tra i Colonna, gli Anguillara e i Vico, in presenza del card. Benedetto Caetani (Archivio Caetani XIII, 79).

123. a. 1294, 13 decembre. — Bonifacio VIII emana una bolla, in cui enumera i danni prodotti dai feudatari della Marittima e Campagna alla libertà del Comune di *Terracina,* e si sforza di mettervi fine (Contatore *de hist. Terracin.* pag. 80–90).

124. a. 1295, 3 settembre. — Bonifacio VIII consegna temporaneamente il castello di *Nuciliano* agli abitanti stessi, cioè finchè sia decisa la vertenza della Chiesa con Giacomo e Mattia Arlotti signori di esso (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. pag. 327).

125. a. 1297, 21 marzo. — Compromesso fra Pietro di Vico e il Comune di Corneto relativamente al castello di *Marinello* (dal Cod. Vat. 7931 fol. 134 t., Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 243).

126. a. 1297, 10 maggio, 18 novembre, 14 decembre. — Bolla concistoriale di Bonifacio VIII contro i signori Colonna inscritta nelle Decretali. Protesta dei Colonna, con appello ad un concilio. Nuova scomunica il giorno dell' Ascensione. Nuova conferma. Bandimento della Crociata contro i Colonna (Raynaldus, *Annal. Eccl.* ad ann., *Decretales in VI° de schismate, cap. ad succidendos.* Villani G. *Istorie Fiorentine,* VIII, 21).

127. a. 1298, 5 settembre. — Breve di Bonifacio VIII a Gustorano Ciceronis sopra un feudo nel castello di *Stimigliano* (dal Cod. Vat. 8049, fol. 43, Coppi *Atti Accad. Arch.* XV, pag. 273).

128. a. 1298, settembre. — Distruzione di Palestrina. Sottomissione dei Colonna. Assoluzione di essi a Rieti (Coppi *Memorie Colonnesi,* pag. 85–87).

129. a. 1299, 31 luglio. — Berardo di Annibaldo (signore) di *Ceccano* ordina nel suo testamento che siano osservate le consuetudini da lui promesse alle Comunità di *Giuliano, Ceccano* ed *Arnara* (nell'Arch. Colonna, perg. LIV, 4).

130. a. 1299, 1 settembre. — Gli abitanti del castello di *Trevi nel Lazio* giurano omaggio e fedeltà al conte di Caserta Pietro Caetani (nell'Archivio Colonna, perg. XL, 19).

131. a. 12.... — Il pontefice (?) concede in custodia il castello e torre di *Fumone* a Gregorio e Bertramo, ed obliga tutti i possessori di quel territorio con vincolo feudale (dal *liber censuum,* Muratori, *Antiq.* III, pag. 229).

132. a. 1300, 1 luglio. — Bolla di Bonifacio VIII, che conferma la donazione fatta nell' anno precedente a Pietro Caetani da Rinaldo e Tomaso (signori) di Supino d'ogni loro azione e diritto sopra Giordano Gualgano ed altri di *Scurgola* (nell'Archivio Colonna, perg. III, 5).

133. a. 1300, 10 ottobre. — Benifacio VIII conferisce al conte Pietro Caetani in feudo tutto ciò che la Chiesa romana possiede nel castello di *Ninfa* (copia antica del not. Nicolaus Monellus de Vico, nell'Archivio Colonna, perg. XL, 21).

134. a. 1301, 22 aprile. — Bolla di Bonifacio VIII, che dichiara incamerata la città di *Palestrina* (Petrini, *Memorie Prenestine* n°. 30).

135. a. 1301, 8. decembre. — Bolla di Bonifacio VIII " nobili viro Guastapani nato quond. Porcarii militis *olim* domini Castri *Soriani* „ d' investitura del castello di *Chia* per lui e suoi discendenti, con l'annuo censo di 40 soldi papareni (nell'indice Albani, Archivio di Stato in Roma, pag. VI).

136. a. 1305. — Ricorso dei Colonna al pont. Clemente V pei danni sofferti per opera dei Caetani, ed in ispecie sui castelli di *Pofi* e di *Silvamolle* (dal Reg. di Clem. VII antipapa, per collocamento errato, Sauerland H. V. in *Archivio Soc. Rom. St. Patria,* 1893, pag. 233 seg.).

137. a. 1307. — Statuto del Comune di *Cave,* contenente utilissime nozioni sui rapporti del feudatario (Annibaldi) con gli abitanti (nell'Archivio Orsini, inedito).

138. a. 1309. — Napoleone Frangipani " dictus de filiis Ursi „, signore del castello di *Montalto,* riconosce di dover pagare un censo al Comune di Viterbo (nell'Arch. stor. di Vit. S. G. S. 4; Savignoni P. in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 303).

139. a. 1310, 26 giugno. — Sentenza arbitrale di due eminenti giureconsulti Nicola Cecaporo e Guglielmo di Bartolomeo, *pedites* (sic) *de Proxedo,* nella quistione dei fratelli Landolfo e Gotifredo (signori) di Ceccano con Giovanni di Annibaldo della stessa famiglia, sul dominio parziale del castello di *Carpineto* (nell'Arch. Colonna, perg. XXXIV, 4).

140. a. 1311, 9 maggio. — Nicola Paczi romano riceve in feudo a vita un sito presso il monte Albano della diocesi di Tivoli, spettante al monastero di S. Paolo, ma solito a conferirsi a signore laico (dal Reg. di Clemente V, an. VI ep. 256, Theiner, *Cod.* cit. I, pag. 442).

141. a. 1311, 13 giugno. — Statuti e convenzioni della città di *Magliano* professante " vassallagium et fidelitatem ad pedes domini senatoris vice et nomine romani populi „ (dall' Archivio Comunale di Magliano, Pagani Antonio *Magliano Sabino e il Sen. e pop. romano,* pag. 79 e segg.).

142. a. 1312, 20 aprile. — Mediazione di pace indetta da Clemente V ad Anagni, Alatri, ai conti Palatini e a Benedetto Caetani (dal Reg., Theiner *Cod.* cit. I, pag. 454).

143. a. 1315, 18 febbraio. — Testamento di Riccardo (conte) di Ceccano con importanti particolari sugli obblighi feudali (Archivio Colonna, perg. LIV, 9).

144. a. 1318, 16 aprile. — Giovanni XXII scive al rettore del patrimonio che, nel procedere contro Montalto, per causa di Manfredi di Vico, non leda i diritti che ivi godeva il Card. Napoleone Orsini (dall'Arch. Vaticano, vol. 69, doc. 601, Calisse C. *I Prefetti* cit. pag. 249 e pag. 258).

145. a. 1320, 6 maggio. — Bolla di Giovanni XXII, con cui commette al Vescovo di Orvieto l' esame di una controversia tra gli Orsini e Raniero Gatti di Viterbo, il quale voleva edificare un castello nel ter-

ritorio di *Cornienta vecchia*, ch' era degli Orsini, e gli ordina di pacificare le parti etc. (nell'indice Albani, in Archivio di Stato in Roma, p. VI v.).

146. a. 1320, 10 maggio. — Controversia tra il Comune di Viterbo e Romano " de filiis Ursi " signore del castello di *S. Savino*, presso Toscanella, definita dal vicario regio di Roma (Arch. stor. di Viterbo S C, 404, Savignoni P. in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 266).

147. a. 1320, 4 settembre. — Giovanni XXII autorizza, per mezzo del rettore, la vendita del castello di *Chia* in favore di Poncello Orsini (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 495).

148. a. 1320, 6 novembre. — Giovanni XXII intima una tregua di due anni nella controversia tra i Caetani di Anagni ed i Colonna (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 499).

149. a. 1321, 22 gennaio. — Legazione di Rinaldo Tacconi, in nome degli abitanti di *Sezze*, per far la pace con il Conte di Fondi e Giacomo di Ceccano (Giorgi Domenico, *de cath. ep. Setina*, pag. 252).

150. a. 1321, 22 settembre. — Costituzione di Giovanni XXII, che proibisce, nella Campagna e Marittima e nelle altre provincie, farsi giustizia e far guerra, senza licenza del rettore (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 507).

151. a. 1322, 4 luglio. — Lettera di Giovanni XXII ai Viterbesi, che ingiunge di non conferire la cittadinanza ad alcun conte, barone e nobile di altro paese (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 515).

152. a. 1322, 21 luglio. — Giovanni XXII abolisce la costituzione che permetteva ad alcuni di non consegnare i banditi al rettore della Marittima e Campagna (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 517).

153. a. 1323, 4 giugno. — Atto formale d' investitura del castello di *Trivigliano* data dal vicerettore di Campagna al conte palatino Bonifazio Caetani (Archivio Colonna, pergamene XL, 30).

154. a. 1325, 7 maggio. — Donazione di Guglielmo (conte) di Ceccano a Tomaso di Ceccano, abbondante di menzioni sul vassallaggio (Archivio Colonna, pergamene XX, 20).

155. a. 1329, 6 luglio. — Istromento di transazione avanti il Rettore di Marittima e Campagna fatta da Tomaso (signore) di Ceccano e Lella Caetani moglie di Giacomo di Ceccano sulla terza parte del castello di *Carpineto*, con molte particolarità relative al vassallaggio (nell' Archivio Colonna, perg. XXXIV, 8).

156. a. 1329, 28 agosto. — Istromento di transazione sulla cessione e consegna di otto vassalli del feudo di *San Lorenzo*, invece di dodici, fatta da Tomaso (signore) di Ceccano a Giacomo suo fratello (nell'Archivio Colonna, perg. XXXIV, 9).

157. a. 1332, 5 dicembre. — Faziolo di Vico promette soddisfazione delle offese recate alla Chiesa, e giura obbedienza perpetua (dal Regestum Curiae Patrim. b. P. in Tuscia, Arch. Vat. XXXV, t. 140, 7, Calisse C. *I Prefetti di Vico*, pag. 254 seg.).

158. a. 1330, 4 gennaio. — Giovanni XXII fa restituire ai conti palatini di Tuscia beni e privilegi, dei quali aveali spogliati l'imperatore Enrico VII (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 568).

159. a. 1331, 28 aprile. — Tre documenti relativi a vertenze tra Francesco ed Orso dell' *Anguillara* e i signori di *Tolfanova*, con promessa di servigio militare da parte di questi (nell'Archivio storico Capitolino, arm. XIV *Anguillara,* ad ann.).

160. a. 1333, 19 febbraio. — Giovanni XXII proibisce a Riccardo (conte) di Ceccano di terminare la costruzione di un fortilizio nel territorio di *Carpineto* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. pag. 605).

161. a. 1334, 7 febbraio. — Giovanni XXII ordina al rettore del patrimonio di rimettere Faziolo di Vico in possesso del castello di *Sipicciano* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 605).

162. a. 1334, 14 settembre. — I massari ed il popolo di *Barbarano* giurano fedeltà ed omaggio a Giovanni conte di Anguillara, il quale promette di osservare gli statuti di quel castello (Archivio stor. Capitolino, arm. XIV *Anguillara,* ad ann.).

163. a. 1335, 29 giugno. — Benedetto XII ingiunge al Re di Sicilia (Napoli) di non molestare i signori di *Ceccano* e di *Supino* vassalli della Chiesa romana (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 5).

164. a. 1335, 21 luglio. — Benedetto XII scrive al senato e popolo romano, affinchè presti assistenza al Rettore pontificio nel procurar la pace tra gli Orsini (Napoleone, Giordano etc.) e i Colonna (Stefano e figli) (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 6).

165. a. 1335, 22 settembre. — Benedetto XII scrive al rettore del Patrimonio perchè faccia restituire dai Narniensi ed Ameliensi il castello di *Carena* e il *Castelluccio* ad Angelo di Priore " miles Narniensis " (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 7).

166. a. 1335, 1 novembre. — Benedetto XII scrive al rettore del Patrimonio, perchè faccia render giustizia a Pietro degli Annibaldi sulla metà del castello di *Onano* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 8).

167. a. 1336, 18 marzo. — Benedetto XII riforma i capitoli della tregua tra gli Orsini (Napoleone e figli, e Giordano) e i Colonna (Stefano e figli), tra cui v'è lo sgombro del ponte Milvio e lo sgombro di Tivoli (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 9).

168. a. 1336, 18 marzo. — Nuova conferma della tregua precedente (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 11).

169. a. 1336, 18 settembre. — Benedetto XII ordina al Rettore della Campagna di procedere contro Giovanni Caetani usurpatore del castello di *Civitella* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 15).

170. a. 1336, 27 decembre. — Benedetto XII ingiunge a Tomaso e a Giacomo (conti) di Ceccano di soddisfare Riccardo loro parente e altri sudditi della Chiesa dei danni e guasti loro cagionati nel castello di *Ceprano* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 18).

171. a. 1337, 5 agosto. — Benedetto XII rinnova la tregua tra gli Orsini (Matteo, Bertoldo, Giordano di Montegiordano, Giovanni, Roberto di Nola) e i Colonna (Stefano e figli) (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 22, 23).

172. a. 1337, 30 agosto. — Due lettere di Benedetto XII, l' una a Giovanni card. Orsini, l'altra al Senato e ai consoli delle arti in Roma, perchè concorrano a fare osservare la tregua imposta agli Orsini ed ai Colonna (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 24, 25).

173. a. 1338, 19 febbraio. — Benedetto XII scrive una lettera al Vescovo di Anagni perchè prenda possesso dell'eredità di Gentile Orsini in favore del ventre pregnante (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 34).

174. a. 1338, 24 maggio. — Atto o diploma di franchigia generale, che Tomaso signore di *Ceccano* concede al notaio Pietro Rossi, suoi discendenti e beni (nell'Archivio Colonna, perg. LI, 52).

175. a. 1338, 13 agosto. — Benedetto XII scrive ai Vescovi di Viterbo e di Todi perchè concorrano a far rispettare la volontà del defunto Gentile Orsini in favore del figlio nascituro (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 37).

176. a. 1339, 21 maggio. — Benedetto XII ordina che sieno regolate le restituzioni alla Chiesa di terre e castelli occupate da feudatarî (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 55).

177. a. 1339, 7 luglio. — Benedetto XII scrive al Rettore di Marittima e Campagna d'impedire ai *comites, barones et nobiles* della provincia di occupare la città di Anagni e qualsiasi parte del territorio di essa (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 59).

178. a. 1339, 10 ottobre. — Benedetto XII ingiunge tregua tra i Caetani di *Fondi,* i Conti di *Montefortino,* i Caetani Palatini, i signori di *Ceccano* e quelli di *Supino* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 61).

179. a. 1340, 27 marzo. — Benedetto XII scrive a Benedetto Caetani Palatino di sgombrare il castello di *Sezze* indebitamente occupato (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 67).

180. a. 1340, 19 agosto. — Trattato di pace tra il Comune di *Sezze,* procuratore Francesco Taccone, e Nicolò conte di *Gondi, Sermoneta* e *Bassiano* (Giorgi Domenico, *de cath. ep. Setina,* pag. 254).

181. a. 1340, 15 novembre. — Benedetto XII scrive al Rettore di Marittima e Campagna di mettere a dovere Adenolfo signore di *Ceccano,* perchè aveva occupato *Rocca d'Arce* e commesso altre violenze, contro le quali il Re Roberto avea protestato (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 99).

182. a. 1340, 8 decembre. Documento che contiene gli obblighi dei feudatarî della Tuscia (Fabre Paul, in *Mélanges de l'école fr.* 1887, pag. 157).

183. a. 1340 — Gruppo di cinque carte contenenti la " inquisitio et processus et sententia rebellionis contra Comitem Benedictum Caie-

tanum „ per violenze commesse contro la città di *Anagni* e contro il Rettore della provincia (nell'Archivio della Cattedrale di Anagni, ed. Ambrosi de Magistris Raffaele in *Arch. Stor. Patr.*, 1881 pag. 346 segg.).

184. a. 1344, 10 marzo. — Clemente VI scrive al Rettore di Campagna e Marittima perchè faccia osservare la costituzione di Benedetto XII per la quale " nullus princeps, dux, marchio, comes, vicecomes, baro aut alius nobilis potens „ o figlio od erede di essi venga detto rettore od uffiziale di alcuna città, nessuno entri nella città di *Ferentino*, nessuno costruisca torri e fortini nel territorio (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, p. 120).

185. a. 1344, 27 marzo. — Sentenza del Senatore di Roma contro Nicolò signor di *Ceccano* e suoi vassalli, per danni recati a Nicolò da Velletri, con licenza a costui di usare rappresaglie contro Nicolò e vassalli (nell'Archivio Colonna, perg. LXII, 17).

186. a. 1344, 13 aprile. — Clemente VI scrive ai giudici che inducano alla pace Orso conte di *Anguillara* col suo nepote Giovanni (dal Reg. Theiner *Cod.* II, pag. 140).

187. a. 1344, 29 giugno. — Il rettore del Patrimonio nomina castellano del castello di *Orcla* Simone Guillelmi, riservando alla propria curia il " merum et mixtum imperium „ (nell'Arch. stor. di Viterbo S, G, 29, Savignoni, in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 304).

188. a. 1344, 29 ottobre. — Clemente VI scrive a Tomaso (signore) di *Ceccano* per indurlo ad accettare le condizioni di pace, col fratello Giacomo e coi cugini Cicco e Nofo, proposte dal legato (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 143).

189. a. 1344, 22 decembre. — Pietro di Agapito Colonna dispone, nel suo testamento a favore dei figli e discendenti, delle terre di *Genazzano, Arnara, Ripi* e *Comunanza*, col vincolo fedecommissario (nell'Arch. Colonna, perg. LIV, 23).

190. a. 1344. — Clemente VI si adopera per ottener pace tra Orso di Anguillara ed un suo nipote (dal Reg. di Clem. VI, ad an. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 140).

191. a. 1345, 16 luglio. — Clemente VI scrive al prefetto Giovanni di Vico e ad Andrea Orsini, che avea comprate terre in Vetralla e costruito un fortilizio, di tenere per nullo l'acquisto e il lavoro fatto fino ad informazioni complete (nell'Arch. di Viterbo; Theiner (dal Regesto) *Cod.* cit. II, p. 151).

192. a. 1345, 27 ottobre. — Clemente VI intima a Nicolò Caetani Conte di Fondi di restituire le cose occupate in *Terracina* di coloro ch'erano partiti per la crociata (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 153).

193. a. 1346, 24 agosto. — Clemente VI ordina al legato ap. di conferire il castello di *Onano* in feudo ai fratelli Ricardo e Buzio Annibaldi, in compenso di danni sofferti per opera di Ludovico il Bavaro, con il correspettivo di annuo censo e di altri servigi (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 171).

194. a. 1347. — Proibizione del titolo *dominus* fatta da Cola di Rienzo.

Lettera di Luchino Visconti a Cola di Rienzo in cui lo avverte di premunirsi dalle insidie dei baroni.

Bando posto da Cola ai Caetani ed ai Colonna.

Imprigionamento dei baroni romani a Campidoglio, di Petruccio Frangipane a Civitalavinia, etc.

Battaglia di Cola coi Colonna presso porta S. Lorenzo.

Lettere di Francesco Petrarca a Cola, in cui si propone la eliminazione dei baroni dal Senato romano (Vita di Cola, del Papencordt, e Gabrielli Annibale etc. in Istituto Stor. Ital. vol. VI).

195. a. 1347, ? — Data probabile del *registro officiale* dei diritti del Comune di Roma sui baroni e Comuni del distretto della città (nel Cod. della Biblioteca Comunale di Siena K, I, 22, ed. Tomassetti Giuseppe in *Archivio Società Rom. di Storia Patria*, 1897, pag. 313 seg.).

196. a. 1351, 25 gennaio. — Tomaso il vecchio, signore di Ceccano, distribuisce terre e case in feudo a numerosi suoi vassalli (Archivio Colonna, perg. XL, 47).

197. a. 1354, 10 giugno. — Giovanni di Vico dimanda perdono alla Chiesa e fa giuramento solenne ad essa di fedeltà (Theiner *Cod.* cit. II, pag. 269).

198. a. 1354, 8 settembre. — Innocenzo VI scrive al Card. Egidio Albornoz legato etc. circa la compera di *Vetralla,* che Giovanni di Vico voleva vendere e circa il prezzo del castello di *Soriano,* che si teneva da Orso Orsini canonico di S. Pietro. Il Papa gli commette d'informare con qual diritto l'avesse quest' Orso, sapendo che Giovanni fratello di lui vi pretendeva esso pure (nell'indice Albani, in Archivio di Stato in Roma, pag. VII).

199. a. 1354. — I feudatarî della Tuscia si sottomettono al Card. Albornoz e giurano al Rettore Giordano Orsini di rispettare beni e diritti della Chiesa in Tuscia, restituire entro un mese quelli usurpati e denunziare coloro che fossero colpevoli di usurpazioni (Fabre Paul, in *Mélanges de l'école fr.* 1887, pag. 133).

200. a. 1354. — Parlamento nel patrimonio della Tuscia, convocato dal Card. Albornoz, per certificare i diritti dei baroni e dei Comuni (dal Reg. Camerale dell' Albornoz, Fabre P. in *Mélanges* cit. 1887, pag. 143 seg.).

201. a. 1354. — Innocenzo VI scrive più volte per sostenere i patti conchiusi dal legato Albornoz coi signori di Vico (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 260 seg.; Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 304 seg.).

202. a. 1354, 30 settembre. — Giovanni di Vico giura fedeltà a Giordano Orsini quale rettore e capitano generale per la Chiesa sui castelli di *Bieda, Civitavecchia, Tulfanova* e *Ancarano* (dal Reg. Camerale, Fabre P. in *Mélanges* cit. pag. 161).

203. a. 1355, 28 giugno. — Licenza data dal Senato e popolo romano, col beneplacito pontificio, a certe persone, di poter fare rappresaglie contro Giovanni Caetani signore di *Ninfa* e contro il Comune di Cave, per alcuni rubamenti avvenuti in quel di Anagni (nell' Archivio Colonna, perg. LXXXVII, 36).

204. a. 1361, 28 maggio. — Esame di 16 testimonii, 12 sorianesi e 4 romani, fatto da Vannuzio Petrocchi notaio di Camera, in compagnia di Nicolò di Giovan Angelo altro notaio d'ordine di due giudici Camerali, affine di provare che il castello di *Soriano* e suoi abitanti erano esenti da qualunque dazio, dal focatico, dal sale e da altre imposizioni (nell'indice Albani, in Archivio di Stato in Roma, pag. VII v.).

205. a. 1364, 10 agosto. — Lettera di Urbano V al Card. Egidio Albornoz legato etc. perchè sospenda il trattato della compera di *Soriano,* atteso un ricorso di Pandolfo Malatesta di Malatesta signore di Rimini e marito di Paola Orsini, la quale pretende che *Soriano* sia suo ed ingiustamente occupato da Orso Orsini (nell' indice Albani, in Archivio di Stato in Roma, pag. VII v.).

206. a. 1364. — Il legato Card. Albornoz conferisce in feudo il castello di *Valentano* a Pietro Farnese per 10 anni, con censo annuo di 5 fiorini; il castello di *Onano* a Pietro Farnese e ad Albertazzo de' Ricasoli per 12 anni; lascia tenere il castello di *Chia* da Orso di Napoleone Orsini; impegna il castello di *Pereto* ad Antonio de' Ricasoli. (Fabre Paul, in *Mélanges de l'école fr.* 1887, pag. 131-149).

207. a. 1365, 9 novembre. — Urbano V conferma Nicola Orsini conte di Nola nella carica di vessillifero della provincia del Patrimonio in Tuscia (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 429).

208. a. 1368, 30 marzo. — Compromesso tra Onorato Caetani conte di Fondi e Giovanni Caetani de Palatinis sulla quistione delle prestazioni feudali nel castello di *Ninfa,* che si rimette all'arbitrato di Nicolò Card. Tuscolano: documento importantissimo (nell' Archivio Colonna, perg. XXXIV, 21).

209. a. 1368, 25 maggio. — Urbano V loda il popolo romano per avergli fornito soccorso nel combattere Cecco (signore) di *Ceccano,* uomo " sceleratum, detestabilem, Deo et hominibus odiosum etc. " (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 458).

210. a. 1368, 22 settembre. — Urbano V scrive a Francesco di Vico che osservi la tregua stipulata con gli Anguillara per due anni, pena la confisca dei feudi e la taglia di 10000 marche di argento (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 459).

211. a. 1369, 11 ottobre. — Roberto di Sonnino dona ad Onorato Caetani tutti i beni di Massimiliano Valeriani suo istitutore ed ogni ragione che aveva sul castello di *Sonnino* (nell' Archivio Colonna, pergamena XX, 43).

212. a. 1370, 15 gennaio. — Urbano V concede un salvocondotto a

Francesco di Vico per venire in Roma a trattarvi la pace col popolo romano sulla quistione del castello di *Bracciano* (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 467).

213. a. 1370, 19 giugno. — Urbano V scrive al Senatore di Roma perchè impedisca il duello tra Francesco di Vico e Francesco Orsini (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 474; Calisse C. *I Prefetti di Vico* pag. 321).

214. a. 1370, 22 agosto. — Urbano V scrive a Luca Savelli che ha intimato tregua di cento anni tra i Prefetti di Vico e gli Orsini (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II. pag. 477, Calisse C. *I Prefetti di Vico* pag. 321).

215. a. 1370, 22 agosto. — Urbano V scrive a Sancia vedova di Stefano Colonna perchè non muova guerra ad Agapito di Sciarra Colonna, ma si componga all'amichevole con esso (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 477).

216. a. 1373, 26 agosto. — Gregorio XI scrive al Senatore di Roma, affinchè inizî la tregua con gli Anguillara e con Luca Savelli (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 553).

217. a. 1374, 17 aprile. — Gregorio XI scrive al suo legato, perchè renda al di Vico la rocca di *Vetralla,* e lo abbia per raccomandato (dall'Arch. Vat. archetyp. Innoc. VI n. 244 g. ep. 628, Calisse C. *I Prefetti* cit. pag. 343, di cui trovo razionale la restituzione del documento, da Innocenzo VI a Gregorio XI).

218. a. 1375, 3 novembre. — Gregorio XI scrive a Giordano Orsini e ad altri fedeli signori perchè si sforzino di condurre i baroni del Patrimonio a sottomettersi alla Chiesa (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 569).

219. a. 1377, 10 novembre. — Sentenza arbitrale di Gregorio XI, nella quale assegna al popolo romano il castello di *Trevignano,* che avea preso con le armi, il castello di *Carcari* e quel di *Sasso* tolti alla famiglia Prefetti (Cod. Vat. Reg. 378, Cristofari Francesco, *Mem. stor. dei signori di Vico,* pag. 81).

220. a. 1378, 21 febbraio. — Gregorio XI scrive ai Conservatori di Roma di fare in modo che il castello del *Sasso,* occupato dal Prefetto, venga restituito ai Venturini antichi possessori (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 600, Calisse C. *Prefetti Vico,* pag. 341).

221. a. 1378, 31 marzo. — Istromento di ratiabizione di sentenza definitiva nella causa feudale tra Bertoldo di Riccardo Annibaldi, signori di *Cave,* ed alcuni privati (nell' Archivio Colonna, pergamena XXXIV, 30).

222. a. 1379, 10 luglio. — Transazione fra la Comunità di *Genazzano* e i signori Fabrizio e Stefano Colonna, nella quale la Comunità assume l'obligo di pagare la quarta parte di tutte le entrate del territorio (nell'Archivio Colonna, perg. XXXIV, 3).

223. a. 1383, 16 gennaio. — Giordano Orsini concede a Onorato Caetani conte di Fondi, per benevolenza e per gratitudine di favori da lui ricevuti, il castello di *Marino*, con tutti gli annessi (nell' Archivio Colonna - platea - vol. 2° ad ann.). La signoria di Giordano in Marino è provata da una donazione di altro genere, da lui fatta, nel 1371, agosto, esistente nell'Archivio Orsini (perg. II. A. VI, 39).

224. a. 1388, 1 agosto. — Concordia, per la quale convengono Giordano e Giovanni Colonna, figli di Agapito signore di *Cave*, con Giacomo Annibaldi signore di *Rocca di Papa*, che gli uomini di Cave saranno alleati con essi in pace ed in guerra (nell'Archivio Colonna, pergamena XXXIV, 35).

225. a. 1392, 29 agosto. — Bonifacio IX conferma l'acquisto fatto dal Comune di Corneto delle parti del castello e territorio di *Rocca Giorgio* e *Castro Novo* usurpati già da Gio. Sciarra di Vico (dal Cod. Vat. 7931 f. 203, Calisse C. *I Prefetti*, cit. pag. 348).

226. a. 1392, 14 agosto. — Bonifazio Caetani de Palatinis giura fedeltà al pontefice Clemente VII, e di secondarlo come Onorato Caetani conte di Fondi, dando in pegno il fusto della torre delle Mole (Archivio Colonna, perg. XL, 62).

227. a. 1393, 11 ottobre. — Investitura del Castello di *Galeria* data da Bonifacio IX a Giovanni e Poncello Orsini domicelli romani, a vita " cum iuribus, vassallis „ etc. e col correspettivo di un canone annuo di 3 libre di cera al monastero di s. Saba (dal *Reg.* in Cod. Vat. 7926 f. ant. 277, Tomassetti G. *Campagna rom.* I, pag. 238).

228. a. 1394, 15 gennaio. — Procura della Comunità di *Subiaco* a far pace con i signori Colonna e coi loro sudditi di *Genazzano, Morolo, Cave, S. Vito, Capranica* e *Ciciliano* (nell' Archivio Colonna, pergamena LVI, 85).

229. a. 1396, 4 gennaio. — I Conservatori di Roma scrivono a Comuni e a signori del distretto di Roma, per sapere quanto avevano pagato " pro subsidio gentium armorum romani populi „ all' ex-conservatore Pietro di Matteuccio (nell'Archivio stor. Capitolino, ed in *Archivio di Storia Patria,* 1884, pag. 543).

230. a. 1399, 20 giugno. — Investitura del castello e rocca di *Cisterna* e di altri beni in Marino confermata da Bonifacio IX a Giovanni Ceccarelli domicello di Sezze (nell'Archivio di Sezze, ed. Giorgi Dom. *de cath. Setina,* pag. 280).

231. a. 1399, 22 giugno. — Bonifazio IX conferma a Giovanni Ceccarelli di Sezze e suoi eredi in perpetuo il castello e la rocca di *Cisterna,* ch' aveva comperato da Giordano Orsini, e che Onorato Caetani aveva occupato - e più gli conferma la metà dell' altra rocca confinante, già propria un tempo di Onofrio Frangipani, e il tenimento di *Castelvecchio*, ed alcune vigne in Marino (Infeudaz. Vaticane reg. V, 13, nell'ind. di G. Cesarini in Archivio Santacroce A 34, fol. 24).

232. a. 1399. — Incameramento del castello di *Marino* ordinato da Bonifacio IX (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 101).

233. a. 1400, 24 gennaio. — Bonifazio IX dona a Giacomello Caetani le " actiones " che risalivano ad Urbano VI, per titolo di mutuo, contro gli eredi di Riccardo de' Frangipani, sul castello di *Cisterna,* dioc. di Velletri (Infeudaz. Vatic. reg. IX, 151, nell'ind. di G. Cesarini, Archivio Santacroce A 34, fol. 23).

234. a. 1400, 24 marzo. — Bonifazio IX conferisce a Francesco Orsini il vicariato di *Olevano*, per tre generazioni, col mero e misto impero " gladii potestate " ed ogni giurisdizione (Infeudaz. Vatic. raccolte da Giuliano Cesarini dal reg. V, 91, in Arch. Santacroce A, 34, f. 1).

235. a. 1400, 14 maggio. — Processo di Bonifacio IX contro i Colonna (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 105).

236. a. 1400, 1 decembre. — Conferma della confisca di *Marino,* per Bonifacio IX, e approvazione dei capitoli di *Genzano* con Pietro Passarelli capitano pontificio (dal *Reg.* in Cod. Vat. 7931 f. mod. 60 v. ed. Tomassetti G. in *Campagna Romana,* II, pag. 119).

237. a. 1400. — Incameramento di *Palestrina*, *Castelnuovo* (non Castrimenio, come lesse il Theiner) e *Zagarolo* ordinato da Bonifacio IX a danno dei Colonna (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 108).

238. a. 1401, 17 gennaio. — Istromento di concordia tra il Pontefice (Bonifazio IX) e i Colonna (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 111).

239. a. 1401, 22 gennaio. — Sentenza sull' investitura di Castel Nomentano *(Mentana)* in favore di Giacomo Orsini conte di Tagliacozzo (nell'Archivio Orsini II A, XXXVIII, 136).

240. a. 1401, 13 febbraio. — Bonifazio IX dona in perpetuo, con titolo inter vivos ed irrevocabile, a Giacomello Caetani milite romano i castelli di *Sermoneta, Bassiano, Ninfa* e *Norma* in Marittima, con mero e misto impero " gladii potestate " etc. (Infeudaz. Vaticane, dal reg. IX, 149 nell' indice del Cesarini, in Archivio Santacroce A, 34 fol. 22 v. 23).

241. a. 1401. — Bonifazio IX istituisce il vicariato (a terza generazione) di *Gallese* in favore di Giovanni e Nicola Colonna (dal *liber infeud.* Raynald. *ad ann.*).

242. a. 1401, 26 maggio. — Nicola conte di Anguillara, a nome anche del figlio Giacomo Bianco e della defunta moglie Tanza degli Alberteschi, nomina un arbitro nella vertenza con Cola, Giovanni e Bertoldo Orsini, pel possesso di *Castiglione* e di altri luoghi (Archivio stor. Capitolino, arm. XIV, *Anguillara,* ad ann.).

243. a. 1401, 18 luglio. — Giuramento di omaggio e fedeltà degli abitanti di *Cave* a Giordano Colonna (nell'Archivio Colonna, perg. III, Q. A. 1. n°. 57).

244. a. 1402, 1 agosto. — Bonifazio IX conferma le capitolazioni fatte con gli Orsini circa l' alleanza reciproca per la difesa delle terre rivendicate (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 118).

245. a. 1403, 17 febbraio. — Bonifazio IX conferisce vicariato, con mero e misto impero, giurisdizione etc. sulla metà del castello di *Onano* a Corrado e Luca di Bernardo de' Monaldeschi, col giuramento di fedeltà (Infeudaz. Vatic. raccolte da Giuliano Cesarini dal reg. XII, 149 – m̃s arch. Santacroce A, 34. f. 2).

246. a. 1404. — Innocenzo VII conferma a Giovanni e Poncello di Francesco di Giordano Orsini il vicariato di *Torri*, *Santo Polo*, *Collevecchio*, *Stimigliano*, *Selci* e *Monteasolo* (nell' Archivio Orsini, II, A X, 57).

247. Bonifacio IX. — Si conferisce l' investitura del castello di *Bauco*, diocesi di Veroli, in perpetuo a Lippo Caracciolo domicello napolitano (Infeudaz. Vatic. Lonigo, *in antiq.* lib. 3, n. 205, *in novis* lib. 2).

248. a. 1405, 1 settembre. — I governatori della republica romana rimettono a Giordano Colonna ed a' suoi vassalli di *Genazzano*, *Cave*, *Pisciano*, *S. Vito* e *Capranica* ogni pena da essi dovuta per le ultime ostilità dimostrate (nell'Archivio Colonna perg. LXIV, 43).

249. a. 1406, 1 febbraio. — Bolla d'Innocenzo VII, in cui si pretende che i vicarii o feudatarii sieno tenuti a pagare alla Chiesa censo e regalia, anche se nell'investitura originale non sia espresso (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 149).

250. a. 1409. — Il Re Ladislao conferisce a Giovanni e Nicola Colonna in feudo la terra di *Marino* (Valesio, Storia m̃ss. di Casa Colonna, in Archivio C. *ad ann.*).

251. a. 1410, giugno. — Bolla di Giovanni XXIII in conferma di altra di Alessandro V, contenente la investitura di *Segni*, *Paliano*, *Serrone* e *Castel Mattia* in Vicariato a favore di Aldobrandino Conti (copia nell'Arch. Colonna in *libr. instr.* 196 f. 78).

252. a. 1410, 30 agosto. — Statuti del Comune di *Anticoli-Campagna* che sono stati poi confermati dalla Casa Colonna, nel 1564, essendo divenuto feudo Colonnese sotto Leone X (copie del 1500 e del 1600 da originale del 1410; nell' Archivio Comunale di Anticoli: vedi G. B. De Rossi in *Studi e docum. di storia e diritto*, 1881, pag. 71 e sg.).

253. a. 1411, 23 aprile. Giovanni XXIII conferisce a Giovanni Colonna varii feudi a tempo, tra i quali il castello di *Frascati* (nel *Reg.* in Cod. Vat. 6952, ad ann.).

254. a. 1411. — Giovanni XXIII conferisce a Gentile Orsini il castello di *Campagnano* a titolo di vicariato (nel *Reg.* in Cod. Vat. 6952, *ad ann.*; Perg. in Archivio Orsini II, A. XXXIX, 19, Coppi in *Atti Accad. d'archeol.* XV pag. 307).

255. a. 1414. — Angela (contessa) di Anguillara, moglie di Gentile Orsini, esibisce ad Alberto Ricci arcivescovo di Firenze una bolla di pp. Giovanni XXIII concedente a lei l'investitura del feudo di *Campagnano* (da perg. dell'Archivio Orsini, Coppi in *Atti* cit. XV. pag. 301).

256. Sotto Giovanni XXIII. — Si conferisce il dominio del castello

di *Anticoli di Campagna* a Menicuccio del quondam Seulo di Viano, a vita (Infeudaz. Vatic., indice Lonigo, *in antiq.* lib. 5, n. 82, *in novis* lib. 5).

257. Giovanni XXIII. — Conferimento del castello di *Barbarano* per dieci anni a Giacomello e Lorenzo Galeotti domicelli romani. Questa dominazione fu seguita da un periodo di libertà sotto Eugenio IV (podestà Valeriano de' Muti) e poi vi ritornarono i Galeotti sotto Calisto III (Infeudaz. Vatic., Lonigo, *in antiq.* lib. 5 b, n. 207, lib. 1° *officior.* n. 296, *in novis* lib. 8, 16).

258. a. 1416, 2 decembre. — Martino V intima la tregua generale tra il popolo romano e i baroni del circondario (senza nominarli) (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 220).

259. a. 1416. — Giuramento di omaggio e di vassallaggio di Giacomo Orsini conte di Tagliacozzo al pontefice Alessandro V, per le terre e feudi del distretto Marsicano ed altre, esclusa ogni autorità di Benedetto XIII, di Gregorio XII e del re Ladislao (nel Codice di Siena K. I, 22. fol. 287 v.).

260. a. 1419, 3 agosto. — Giovanna II regina di Napoli conferisce a Giordano Lorenzo Colonna il principato di Salerno, molti feudi dell'Abruzzo, e *Ceccano* e *Giuliano* nello Stato romano, spettanti già a Cristoforo Caetani (copia nell'Arch. Colonna II, A 2, 2).

261. a. 1419, 1 settembre. — Martino V conferisce a Francesco, Carlo ed Orsino Orsini il castello di *Bracciano,* per tre anni, sotto l'annuo censo di un avvoltoio (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 242).

262. a. 1419, 12 settembre. — Martino V conferma i privilegi e le infeudazioni ricevute per lo innanzi da Pietro e Ranuccio di Farnese, e la facoltà di ricuperare le terre invase da altri (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 249).

263. a. 1419. — Martino V conferisce il feudo di *Marino* a Giordano principe di Salerno e a Lorenzo conte di Alba (Contelori Fel. *Vita Martini V* pag. 54. Coppi Ant. *Memorie Colonnesi* pag. 167).

264. a. 1419. — Martino V conferisce a Francesco e ad Orsino Orsini il vicariato di *Bracciano* per tre anni (nell'Archivio Orsini, II A. XXXIX, 21).

265. a. 1420, 5 giugno. — Martino V erige in feudo il paese di *Ferento,* diocesi di Viterbo, e lo conferisce a Cristoforo di Andrea da Siena come contea per lui e suoi figli, previo il giuramento di fedeltà al tesoriere pontificio (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 263).

266. a. 1420, 20 agosto. — Gli abitanti di *Giuliano* giurano fedeltà ed omaggio a Lorenzo Colonna, il quale aveva ricevuto nuovo possesso del castello, come dote di sua moglie Sveva Caetani (nell'Arch. Colonna perg. XLII, 29).

267. a. 1421, 23 febbraio. — Istromento contenente il giuramento di fedeltà della Università di *Supino* a Giordano Colonna, che aveva

comperato metà del castello dai figli di Francesco conte d'Anguillara (nell'Archivio Colonna, perg. XXXX, 79).

268. a. 1422, 13 marzo. — Martino V proroga di un anno la tregua intimata fra il popolo romano e i baroni del circondario (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 276).

269. a. 1423, 26 aprile. — Bertoldo di Troilo Orsini elegge procuratori per adire l'eredità degli Anguillara e degli Alberteschi su *Castiglione* ed altri luoghi (Archivio stor. Capitolino, arm. XIV *Anguillara*, ad ann.).

270. a. 1423, 2 settembre. — Statuto di *Sonnino* stipulato tra il Comune e Cristoforo Caetani, in senso di conferma di più antico originale (dall'Archivio locale, copia moderna nell'Archivio di Stato in Roma [statuti n°. 638]).

271. a. 1424, 5 ottobre. — Obbligazione della Comunità di *Cave* di voler essere suddita del pont. Martino V " privato nomine „ e de' suoi eredi (nell' Archivio Colonna, perg. XL, 80).

272. a. 1425. — Martino V concede ad Antonio, Prospero e Odoardo figli di Giordano Colonna l'investitura dei castelli di *Paliano* e *Serrone* in feudo perpetuo (Contelori Fel. *Vita Mart. V* pag. 54, 55. Coppi *Memor. Colonnesi* pag. 175).

273. a. 1426, 1 febbraio. — Martino V assolve gli uomini di Rocca di Papa da molti eccessi commessi e li riduce a mezzo rubbio d'orzo per casa, da un rubbio che pagavano al signore; riduce a due soldi per soma la tassa per la gabella del legname e carbone, purchè sieno devoti alla Santa Sede ed obbedienti ai suoi nipoti (nell'Archivio Colonna, perg. IV, 47).

274. a. 1426, 16 giugno. — Procura fatta da Giacomo Orsini in favore di Nicola Petrucci e del notaio Raimondo di T. per ricevere il giuramento feudale degli abitanti di Nomentano *(Mentana)* (nell' Archivio Orsini, perg. II A. XXXVIII, 49).

275. a. 1427, 16 novembre. — La città di *Nepi* presta omaggio e giuramento di fedeltà ad Antonio, Prospero e Odoardo Colonna (Archivio Colonna, perg. XL, 83).

276. sotto Martino V. — Francesco, Carlo ed Orsino Orsini ricevono il vicariato del Castello di *Bracciano* per tre anni, col censo annuo di un avvoltoio nel giorno di S. Pietro (Infeudaz. Vat. Lonigo, *in antiq.* lib. 1° *officior.* n. 146, *in novis* lib. 7, n. 17). Sotto Eugenio IV, concorre il castello alla guerra contro Nicolò Stella con 30 soldati. (ibid. *diversor.* 240, *in novis* lib. 11, 107).

277. sotto Martino V. — Si concede dal pontefice licenza a Dulcio conte di Anguillara di estrarre 100 moggia di grano per ispedirle a Genova; ed un' altra volta la stessa licenza per 300 moggia (Infeudaz. Vat. indice del Lonigo, *in antiq.* 8, *diversorum* 197, 234, *in novis* lib. 11).

278. sotto Martino V. — Si conferisce la castellania e il governo

di *Antico (Roccantica)* in Sabina ad Armileo Vanelli nobile di Ascoli, per 5 anni. Si commette poi a Rinaldo di Subiaco castellano di Roccantica la espulsione di malfattori dal detto castello e la loro relegazione in luoghi di Campagna, al di là di Genzano (Infeudaz. Vat. ind. Lonigo, *in antiq.* lib. 6 *diversorum* n. 272).

279. a. 1433, 9 ottobre. — Eugenio IV dichiara i Colonna decaduti di diritto e di fatto dai loro feudi (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 322).

280. a. 1435, 19 luglio. — Giovanni Vitelleschi commissario di Eugenio IV dichiara ai Viterbesi che Giacomo di Vico, per aver negato l'annuo censo loro dovuto sui castelli di *Vallerano* e *S. Giovenale*, è decaduto da quei feudi, i quali perciò ritornano liberi al Comune di Viterbo (Arch. stor. di Vit. S C, 725. Calisse C. *I Prefetti*, cit. pag. 585. Savignoni in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 426).

281. ante 1436. — Statuti del Comune di *Montelibretti* (Celani Enrico in *Studî e Docum. di stor. e dir.* 1892, pag. 402 seg.).

282. a. 1436, 8 aprile, 9 maggio. — Atti di ricupera o confisca fatti dal Commissario Vitelleschi della tenuta Casale, nel territorio di *Montagnola*, e di altri beni in *Orcla*, *Bomarzo* e *Sipicciano* a danno di Giacomo di Vico (nell'Arch. stor. di Viterbo S G, 700. Savignoni P. in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 427).

283. a. 1437, 9 marzo. — Legazione di Antonio Frangipane pel Comune di *Sermoneta* allo scopo di trattar la pace tra il Comune e Francesco Caetani (dall' Archivio di Sezze, Giorgi Dom. *de cath. ep. Setina* pag. 292).

284. sotto Eugenio IV. — Si conferisce il vicariato di *Castell' Arcione* e *Monte Gentile* a Gianantonio conte di Tagliacozzo e al fratello Rinaldo Orsini, sotto l'annuo censo di un cane da caccia con una rete (Infeudaz. Vatic., Lonigo *in antiq.* lib. 1° *officior.* n. 270, *in novis* lib. 8).

285. sotto Eugenio IV. — Conferma del governo di *Roccantica* ad Armileo Vanelli Ascolano per altri 7 anni; si concede al castello esenzione da imposte passate e future, e si obbliga a fornire dodici soldati di fanteria, per la guerra contro Nicolò Stella (Infeudaz. Vat., Lonigo, *in antiq.* lib. 2 *diversor.* n. 211, *in novis* lib. 11).

286. sotto Eugenio IV. — Si ordina agli uomini di *Anguillara* di armare e spedire trenta uomini di fanteria, per la guerra contro Nicolò Stella (Infeudaz. Vat., Lonigo, *in antiq.* lib. 2 *diversor.* n. 240, *in novis* lib. 11).

287. sotto Eugenio IV. — Remissione agli abitanti di *Castel S. Angelo* di Tivoli delle imposte dovute pel sale e focatico dal giorno della morte di pp. Martino V a quello della conclusione della pace tra il pontefice ed Antonio Colonna principe di Salerno (Indice delle infeudaz. Vat. del Lonigo, *in antiq.* lib. 1°, *in novis* lib. 10).

288. a. 1438, 25 marzo. — Giacomo dei conti di Anguillara signore

di *Capranica*, anche a nome de' suoi vassalli, accetta un arbitro per una vertenza col popolo di *Barbarano* (Arch. stor. Capitol. arm. XIV *Anguillara* ad ann.).

289. a. 1440, 21 luglio. — Eugenio IV conferma l'acquisto di *Vico* e *Caprarola* fatto da Everso conte di Anguillara, con certe condizioni (Archivio stor. Capitolino, arm. XIV *Anguillara*, ad ann.).

290. a. 1445, 13 marzo. — Eugenio IV conferisce ad Antonio de Rido castellano di castel S. Angelo in feudo il fondo di S. Pietro in formis *(Campomorto)* e il castello di *Borghetto* (di Grottaferrata) (negli Atti dell' Accad. di Archeologia vol. IV, append. pag. 3).

291. a. 1447, 1 luglio. — Nicolò V ordina che sieno restituiti a Giovanni, Mariano e Francesco Savelli i castelli di *Castelgandolfo, Roccapriora, Borghetto e Faggiola* confiscati al loro genitore Nicola per avere protetto Antonio da Pontedera capitano ribelle di Eugenio IV (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 369).

292. a. 1447, ... — Nicolò V dichiara i Colonna ripristinati nei loro feudi (Coppi *Mem. Colonnesi* p. 208; Tomassetti G. *Campagna romana*, II pag. 124).

293. a. 1448, 3 giugno. — Nicolò V scrive a Francesco e Paride Savelli dichiarando esenti dal sale e focatico alcuni loro castelli, fra i quali il *Sabellum* per le devastazioni sofferte in antecedenza (Archivio di Stato. *Liber salis et foc.* ann. 1449, 67, v.).

294. a. 1453, 16 maggio. — Procura in favore del notaio Antonio di Bartolomeo fatta dalla Comunità di *Giuliano*, per le differenze con Alto de' Conti e con gli abitanti di *Patrica*, sulla metà del territorio del monte Cacume (nell'Arch. Colonna, perg. LIII, 7).

Sentenza arbitrale nella causa suddetta (ivi in *libris Instr.* 185, f. 38).

295. a. 1453. — Copia autentica di sentenza arbitrale di Alto dei Conti sulle differenze pei confini del territorio tra l'Università di *Patrica* e quella di *Giuliano* (nell'Archivio Colonna, *libri Instrum.* 185, fol. 38).

296. sotto Nicolò V. — Concessione in perpetuo del dominio del castello e rocca di *Acqua putrida*, diocesi di Terracina, ad Onorato Caetani signore di Sermoneta (Infeudaz. Vat. ind. Lonigo, *in antiq.* lib. 1° *secret. de Curia* n. 142, *in novis* lib. 17.

297. a. 1456, 19 aprile. — Calisto III proroga di sei mesi la tregua tra Napoleone Orsini e gli Anguillara (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 394).

298. a. 1457, 19 gennaio. — Calisto III intima una tregua di due anni tra Antonio e Odoardo Colonna e Andrea de' Conti coi fratelli (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 398).

299. a. 1459, 16 maggio. — Onorato Caetani conte di Fondi, logoteta del regno di Sicilia e signore di *Pofi*, dichiara esenti da " solutiones, passagia, pedagia et cabellae " gli abitanti di quel castello (nell'Arch. Colonna, perg. XXXIII, 15).

300. a. 1459, 19 giugno. — Pio II annulla le sentenze pronunziate in Viterbo contro la famiglia Gatti; ma vuole che sieno sindicati i loro diritti nei castelli di *Celleno* e *Roccalvecce* (nell'Arch. stor. di Viterbo M. I. 172 *a* e *b*. Savignoni, in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 448).

301. a. 1463, 10 novembre. — Pio II ordina la demolizione del castello di *Lariano,* dichiarando in pari tempo che ciò non debba nuocere al diritto e al possesso del castello e suo territorio spettanti a Vittoria Colonna (seniore) e ai suoi parenti (Bolla nell'Archivio Colonna, pergamene V, 44).

302. a. 1464, 10 gennaio. — Pio II distribuisce e conferma il possesso di feudi confiscati a Giacomo Savelli, per titolo di ribellione, a favore di nobili diversi, tra i quali v'è il protonotario Giorgio Cesarini (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 428).

303. a. 1465, 18 decembre. — Il Comune di Velletri e la Casa Colonna fanno divisione dei respettivi diritti sul territorio già feudale di *Lariano* (*Pii II Comment.* pag. 373).

304. a. 1469, 2 giugno. — I fratelli Ludovico e Pietro signori della *Tolfa* vendono e cedono al pont. Paolo II il castello (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 456).

305. a. 1472, 31 maggio. — Sisto IV ordina la restituzione ad Onorato Caetani del castello di *S. Felice*, dioc. di Terracina, nelle condizioni in cui lo ebbero gli antenati di lui da Bonifacio VIII, ma col divieto espresso di costruirvi fortificazioni (dal Reg. Vatic. *diversor.* VIII, 951, Infeudaz. Vat. di G. Cesarini m̃s. in Arch. Santacroce A, 34, f. 21 v.).

306. a. 1472, 19 luglio. — Breve di Sisto IV ai Terracinesi, perchè deducano in Camera le loro ragioni sopra il luogo *San Felice* che Onorato Caetani signor di Sermoneta insisteva gli fosse restituito (indice dell'Archivio di Terracina fasc. A, 116 nell'Archivio di Stato in Roma).

307. a. 1475, 16 febbraio. — Ferdinando d'Aragona re di Napoli concede esenzione di dazî, gabelle, prestazioni etc. agli abitanti del castello di *Marino* nel Lazio, signoria di Fabrizio Colonna, in correspettivo della ospitalità quivi ricevuta. Nel 1501 questo privilegio è confermato da Federico III (nell'Arch. Colonna, perg. XXXVI, 54).

308. a. 1475, 23 agosto. — Istromento di quietanza del Card. Latino Orsini, come Camerlengo, a Pietro ed Antonio Colonna di 2000 fiorini, residuo del prezzo di vendita fatta ad essi da Sisto IV dei castelli di *Paliano* e *Serrone* (nell'Arch. Colonna, pag. LIV, 66).

309. a. 1479, 18 settembre. — Infeudazione a vita del castello di *Soriano* conferita da Sisto IV al Card. Rotomagense (D'Estouteville) (nell'indice Albani, nell'Archivio di Stato in Roma, perg. XXVI).

310. a. 1479. — Statuto del castello di *Santo Polo* stipulato tra Napoleone Orsini e gli abitanti (nell'Archivio Orsini, inedito).

311. a. 1484. — Investitura delle terre di *Tolfa nuova* data da Innocenzo VIII a Raimondo Orsini (nella Biblioteca già Corsini m̃ss. 1045, 4).

312. a. 1490. — Innocenzo VIII, in morte di Deifobo conte di Anguillara, priva i figliuoli di lui, Ascanio e Giacomo, dei feudi di *Anguillara* e *Cerveteri*, e ne conferisce l'investitura al proprio figlio Franceschetto Cybo (nell'Archivio Orsini, 97, F, 27; nell'Arch. Colonna, pergamena LV, 7).

313. a. 1491, 19 maggio. — Lettera di Ferdinando d'Aragona re di Napoli, controfirmata *Ioannes Pontanus*, a Simonetto Belprato, in proposito della successione del conte di Fondi. Vi si afferma che gli Orsini, i Colonna, i Conti, i Caetani e gli altri baroni di campagna non sono veri feudatarî del Papa, ma signori indipendenti delle loro terre (copia autentica con sigillo, nell'Archivio Colonna, perg. XXXVI, 37).

314. a. 1491, 4 agosto. — Istromento, col quale gli abitanti del castello di *Sonnino* prestano omaggio e giurano fedeltà ad Onorato Caetani conte di Fondi (nell'Arch. Colonna, perg. XLI, 1).

315. a. 1491, 5 agosto. — Giuramento di fedeltà prestato dagli abitanti del castello di *San Lorenzo (Amaseno)* ad Onorato Caetani conte di Fondi (nell'Arch. Colonna III, Q. A. 1, fol. 57).

316. a. 1491, 15 novembre. — Fabrizio Colonna, come signore di *Rocca di Papa* permette a mastro Pietro ferraro, figlio di Giovanni Genestrehent olandese, abitante in detta Rocca, di lasciare per testamento i suoi beni alla chiesa di S. Maria delle Grazie costruita a sue spese nel colle dell'Ariccia (Archivio Colonna, perg. XLII, 2).

317. a. 1493. — Investitura del cast. di *Anguillara* data da Alessandro VI a Carlo Orsini (nell'Arch. storico Capitolino arm. XIV perg. Anguillara, 8). Sequestro posteriore del castello per Alessandro VI (in Cod. Vat. Ottobon. 2554, Coppi in *Atti Accad. Archeol.* XV pag. 353).

318. a. 1498. — Alessandro VI dona a Lucrezia Borgia molte terre confiscate a baroni romani (Ratti F. *Famiglia Sforza* pag. 36, 37).

319. sotto Alessandro VI. — Conferimento del dominio perpetuo di *Castel S. Angelo* di Tivoli, di *Monticelli* e *Frascatello* a Nicola Della Rovere, con annuo censo di una tazza d'argento d'una libbra nella festa dei principi degli Apostoli (Infeudaz. Vat., ind. del Lonigo, *in antiquis* Vicariat. Iulii II n. 116, *in novis* lib. 220).

G. Tomassetti

D'ALCUNI NUOVI SUSSIDI
PER LA CRITICA DEL TESTO DI S. CIPRIANO.

Raccolgo sotto questo titolo alcune note sopra parecchi manoscritti finora punto o imperfettamente conosciuti di S. Cipriano, riservandoli a ricerche ulteriori e più accurate. Non ho intenzione, almeno presentemente, di publicare un'edizione nuova delle opere del Santo fuori dei libri *ad Quirinum* e *ad Fortunatum*, che m'interessano vivamente per le perpetue citazioni bibliche[1]; comunicherò tuttavia in appendice ad essi quanto mi avverrà di osservare ne' miei studi. Così senza pretesa alcuna, contribuirò per mia parte a compire e supplire l'eccellente edizione dell'Hartel, della quale, se per la condizione comune delle opere umane tocca talvolta di riprendere qualche cosa, è ben grato riconoscere i meriti veramente insigni.

I. I FRAMMENTI QUIRINIANI.

Il 3 Marzo 1894 ritrovavo per caso nel codice Quiriniano H VI 11 proveniente dal famoso monastero longobardo di S. Giulia in Brescia, tre fogli di risguardo scritti in una magnifica onciale, che colpiva per la sua stessa bellezza e antichità.

Dal titolo ripetuto nei margini superiori e dall'argomento riconobbi subito, ch'eglino erano avanzo d'un codice contenente almeno il libro III *ad Quirinum* di S. Cipriano. Li copiai; ne fotografai uno, e mi posi chetamente a studiarli, vivamente stimolato eziandio dal ch. N. U. Filippo Garbelli prefetto della Biblioteca, a cui è dover mio attestare publicamente la mia riconoscenza per le cortesie e agevolezze ottenute.

Svanì ben presto la prima supposizione d'aver rintracciato

[1] Cfr. Haussleiter *Theologisches Litteraturblatt* XIII (1892) col. 433-434: *Eine neue Bearbeitung des Testimonien-Textes ist ein dringendes Bedürfniss* etc.

parte del perduto codice Veronese, e svanì senza dispiacere. L'esame paleografico fatto sotto l'assistenza del competentissimo Mons. Ceriani e confermato dietro indipendente studio dal chiarissimo Prof. C. Paoli, rivelò che si era guadagnato in parte un codice più antico di tutti i superstiti conosciuti, come quello che probabilissimamente, per non dire di certo, risale al V secolo anzi che al VI. L'esame del testo poi riuscì all'identificazione d'un codice affine all'archetipo del molto più tardivo *W* (*Wirceburgensis* sec. VIII-IX) assegnato dall'Hartel alla seconda famiglia e giudicato *in hac mediocritate* il migliore, p. XIX.

Infatti il Quiriniano, che contiene Hartel p. 132, 4-11 *sunt in via-nobis;* 133-135, 21 *in conspectu Dei;* 136, 28 *faciem tuam* - 138, 6 *serpentes*, presenta al l. 3 c. 20 la stessa grande interpolazione di *W* e di due codici adoperati dal Baluze [1] e mancante in tutti gli altri mss.: il suo testo però è di gran lunga più puro anche qui, come nel resto dove gareggia e spesso vince l'ottimo *L*.

Questo inaspettato riscontro dà molto a meditare; perocchè la suddetta grande interpolazione (così la chiamo per adattarmi all'uso, sospendendo ogni giudizio) fa parte d'una serie intera presentata da *W* e formata, meno un solo caso p. 134-5, di passi tutti tratti da scritti profetici ed apocalittici [2]. La somma antichità di tale serie è ora dimostrata dal cod. Quiriniano; ma si poteva argomentare di già dall'uso dell'apocrifa Apocalisse di Baruc come di scrittura divina, l. 3 c. 29 p. 143.

È vero, che il titolo *Apocalypsis* o simile non c'è, sì bene soltanto *in Baruch*, come si legge sempre solo *in Hieremia* etc.: tuttavia dall'argomento stesso appare trattarsi d'uno scritto apocalittico quale è la siriaca *Apocalypsis Baruch* scoperta da Mons. Ceriani [3]. È vero pure che il passo manca in questa e nei Paralipomeni di Geremia (scipito estratto d'essa), benchè a qualche luogo, puta a p. 85 e 92, potrebbe forse convenire; ma proba-

[1] *Ex codice sancti Albini et ex codice Attrebatensi s. Eligii,* p. 801, ed. 1726.

[2] I passi sono aggiunti ai capi 1, 11, 13, 14 del l. 1°; e 20. 59 del l. 3°. – Non indico certi piccoli supplementi in passi comuni ad altri codici.

[3] *Monumenta Sacra et Prof.* V, (1871) 113-180.

bilmente era in qualche recensione greca, da cui evidentemente il passo latino fu tradotto [1]; e il caso non è senza esempio [2].

Or questo è il primo e finora [3] l'unico luogo di scrittore latino, dove compaia citato tale o simile apocrifo libro di Baruc, se si eccettua forse l'*altercatio Simonis et Theophili*, che in parte dipende da Cipriano [4]. Antichissima pertanto deve esserne l'inserzione, fatta quando la scrittura in Occidente, meglio in Africa, non era ancora comunemente e dovunque rifiutata, se è vero di regola generale il fatto, che i deuterocanonici nei primi secoli vennero di mano in mano riconoscendosi, mentre gli apocrifi anche più celebri andarono successivamente perdendo il credito; e se vale l'altro fatto che il libro non è poscia citato più da nessuno.

Ho detto *meglio in Africa*, e potrei aggiungere: *al sec. IV almeno*, perocchè all'Africa accenna la propinquità testuale dei passi dell'Apocalisse forniti nelle interpolazioni dal solo *W* (e da altri due in verità) colla versione usata da Ticonio e sensibilmente diversa da quella (per modo di dire) ufficiale per la Chiesa d'Africa [5] e adoperata tanto prima quanto dopo Ticonio

[1] Cfr. ad es. le espressioni: *audire verbum* = τοῦ ἀκοῦσαι, *in paucis vigilantibus... sibi confabulantes: sapientes ad spiritum erroris... alii autem personales fidei, alii capaces et fideles* (ἰδίᾳ πιστοί? confuso con ἰδίᾳ πίστει), οἱ δὲ συνετοί... L'apocalisse in greco non si conserva più, se non nell'estratto alterato che porta nome di *Paralipomeni di Geremia* ed. Ceriani ib. p. 11-18. Lo stesso è avvenuto segnatamente della corrispondenza apocrifa di S. Paolo coi Corinti non citata mai da alcuno scrittore greco e latino, e pure conservataci nella versione armena e ritrovata in due antiche versioni latine dai Signori A. Carrière e S. Berger e dal Bratke.

[2] Così nel greco e nel siriaco attualmente conosciuto della *Visio Pauli* manca un passo, che c'è nella versione latina e s'è riscontrato nell'antica omilia siriaca d'un anonimo palestinense recentemente publicata dal Burkitt *Anecdota Oxon., Semitic Series*, vol. I, p. IX (1896) p. 99.

[3] È assai probabile se ne riconoscano poi altri passi. Così Funk e Sanday hanno riconosciuto in Optato e S. Ambrogio frammenti della *Didache* e della lettera di Barnaba per lo avanti sfuggiti: così Harnack dell'*Apocalypsis Petri* etc.

[4] ed. Harnack p. 25 in *Texte u. Untersuchungen* I, 3 (1883). Dico *forse*, perchè il passo ivi citato è diverso dal nostro, nè è detto che sia dell'Apocalisse, ma solo *prope finem libri sui prophetavit*. L'Harnack p. 46 afferma che le parole sono di origine cristiana, e datano al più presto dal 4 secolo. Su quest'ultima data c'è da dubitare; come pure è da rigettare ciò che dice a p. 49 sulle citazioni dei Salmi XVI e XIII di p. 42. *Porcina* non è una intenzionale mutazione, ma una fedele versione della lezione υἱέων presentata da parecchi codici invece di υἱῶν; e le parole *Veloces pedes eorum* etc. sono realmente nel Salmo XIII secondo i LXX e le versioni derivate, e non già, così come stanno, d'Isaia 59, 7.

[5] Con quale latitudine s'abbia a prendere simile espressione, ho detto nella *Revue biblique* VI (1897) p. 477.

da S. Cipriano, Firmico Materno e Primasio [1]; ed inoltre perchè conosciamo bene il canone biblico della Chiesa Africana alla fine del secolo IV. Anzi, tenuto conto del ricordato riscontro di *W* con Ticonio, avrei quasi osato accennare a un'origine donatistica (ai donatisti doveva singolarmente piacere l'apocrifo di Baruc, *erit enim sapientia in* PAUCIS [2] *vigilantibus et taciturnis et quietis* etc., benchè essi non fossero tali) se non mi tratteneva la diversità di lezione del Quiriniano di fronte a *W*, il quale potrebbe rappresentare solo una correzione fatta in quel torno d'un passo già esistente o inserito prima in S. Cipriano.

Ma su questa questione assai grave perchè tocca la storia del canone, lo confesso, nient' altro per ora so aggiungere. Lo saprà in appresso forse altri, e ad ogni modo la si studierà e, spero, là si scioglierà.

II. L'EDIZIONE MANUZIANA.

È comunemente riconosciuto l'equivoco preso dall' Hartel nell'ed. dei libri *ad Quirinum*, che ci diede ordinariamente, non sempre, secondo il cod. *A*, testimonio d'una recensione di tutte più alterata; tanto che conviene quasi sempre cercare le lezioni genuine nelle note critiche, e non nel testo. Oltre a ciò nell'apparato critico sono omesse (meno qualche volta a principio) certe varianti delle formole di citazione, che pure servono benissimo alla classificazione dei mss., cfr. n. 24 p. 108. Nelle mie ricerche sui frammenti Quiriniani sentii bene questa mancanza. Sono omesse nel l. 3 le lezioni del perduto cod. Gemblacense seguito nell'ed. principe (1477? Daventriae), di cui pure si danno le varianti per lo spurio l. *ad Novatianum* a p. LXI. Il

[1] Cfr. Haussleiter in Zahn *Forschungen zur Geschichte des N. T. Kanons* IV (1891) 114 cfr. p. 72-6, 135-7.

[2] Si sa come i Donatisti erano stretti dai cattolici, perchè la loro chiesa non era cattolica, ma limitata a un angolo dell'Africa, e viceversa come essi si rivendicavano la catolicità limitandola a loro modo. Però finora non ho ritrovato alcun accenno, che i Donatisti avessero qualche apocrifo di Baruc; anzi suggerirebbe piuttosto il contrario il fatto che i cattolici loro opponevano appunto l'esempio di Baruc in certo modo *traditore* del libro di Geremia: cfr. Optato VII, 1, ed. Ziwsa p. 162-3. Nella ipotesi, si attenderebbe l'incidentale, « quel Baruc, di cui voi accettate perfino un libro apocrifo, e ve ne servite a difesa dei vostri errori », o altra osservazione simile.

testo di quell'ed. (ripetuto nelle erasmiane) era eccellente davvero; e non supplisce punto il *v*(ulgato), che spesso non si sa a quale ed. corrisponda. – In fine sono sfuggite [1] eziandio alcune lezioni dell' importantissimo Veronese stampate nella *Biblioth. Sacra et Prof.* del Latini, altrove adoperata dall' Hartel.

Le parole di C. Magri prefisse alle varianti di S. Cipriano raccolte da Latino: *quod ego Carolus Macrus in prima Latinii correctione in bibliotheca Brancatia extante manu eiusdem correctoris notatum legi* (anche in Hartel p. XII), furono per me una rivelazione. Pregai (Marzo 1897) l'ottimo Cav. E. Martini bibliotecario capo dell'Universitaria di Napoli, affinchè mi cercasse nella Brancacciana qualunque edizione del sec. XV–XVI, provvista di note mss., e me la concedesse in prestito alla Braidense. – Or lascio imaginare la mia gioia quando in capo all'ed. lionese del Grifio 1537, l'unica con note [2], lessi: *Latini Latinij Viterbiensis* [3]; e a pag. 1 di mano di lui: *Emendavit Marcellus Papa II ex collatione trium codicum Cypriani opera: ubi igitur codex unus, aut plures variabunt, numeris distinguetur: 1559. XVI. Cal. Mai.* [4] – *F. coniecturas Faerni.* – *L. coniecturas meas.* – *V. librum Veronensis ecclesiae litteris paene maiusculis* [5] *mirae antiquitatis.* – *Ex bibliotheca Neapolitana* (prima *Beneventana;* cancellato) *codex mirae vetustatis ab A. Aug. Episcopo Allifano, 1559, observatus est: atque ex eo, cum epistolarum ordo, tum tractatuum sumptus est: eius codicis nota esto. b. ubi ab impresso codice variabit:* cfr. tav. II, pag. 2ª in capo. È ricuperato adunque nell'originale tutto l'apparato critico raccolto per

[1] Per es. le lezioni a pag. 74, 20; 175, 1; 190, 23 e 478, 3; 197, 1; 270, 25 ss; 273, 19; 583, 7; 743, 8-9 etc.

[2] Ha 4 segnature: la prima (sembra) *Sc* (anzia) *2 D. 2.*, è ripetuta a mano nel cartone interno a principio e in calce al titolo (scancellata), e a stampa (quasi totalmente lacera) nel tergo: la terza *5. A. 50:* la seconda affatto illeggibile è coperta dalla quarta ed ultima *4. A. 38.* Sul frontispizio è impressa l'arma del Card. Francesco Maria Brancacci († 1675) fondatore della Biblioteca.

[3] Così soleva scrivere in capo dei suoi libri il Latini: cfr. altri esempi in Dorez ai luoghi citati avanti.

[4] S' intende: questa data è del tempo, in cui Latini cominciò la copia delle varianti raccolte da Marcello morto 4 anni prima.

[5] Con questa stessa espressione Latini descrive in *Bibliotheca Sacra et Prof.*, I, 38, il celebre codice d' Ilario del Capitolo di S. Pietro, che è in semiunciale.

l'edizione del Manuzio[1], e resta solo a ritrovare (come spero) tra le carte del Latini o a Napoli o a Roma o a Viterbo[2] la copia delle lettere inedite, che per la prima volta comparvero in essa edizione[3].

L'Hartel giustamente rilevava i grandi meriti di questa edizione di fronte all'Erasmiana, benchè per male accorte ragioni non vi si traesse tutto il profitto dalle fatiche dei tre mentovati valentuomini, sì che il Latini non lasciò nemmeno prefiggervi il suo nome, p. LXXX - LXXXI. Ora noi possiamo anche meglio giudicare de' difetti di essa e deplorarli tanto più vivamente, quanto di gran lunga migliore essa sarebbe uscita dalle mani non impedite del Latini. Vi si fece, per dirlo subito, un vero scempio dell'apparato critico, accettando capricciosamente ora le lezioni dell'uno ora dell'altro codice[4], interpolando delle conget-

[1] M'esprimo così, perchè Latino continuò anche dopo a raccogliere varianti (che però non notò quasi mai nell'esemplare di cui parlo) come è manifesto dalle *Variae lectiones*. Quindi il Macri ben chiama *prima collatio* la nostra: mentre la 2ª fu fatta forse sulla Manuziana usata nelle *Variae lectiones*, e da essa provengono gli esemplari adoperati dal Rigault, Baluze, dagli editori d'Oxford e dall'Hartel. In questa 2ª collazione fu naturalmente fatto parziale uso delle varianti già raccolte del Veronese, ma questo non venne di nuovo collazionato: quindi essa non ha valore proprio ed indipendente, ma limitato; anzi ora non ne ha più, essendosi trovata la prima collazione.

[2] Cfr. L. Dorez in *Revue des Bibliothèques*, II (1892) 377-91, e V (1895) 257 ss. Tra le carte del Latini conservate a S. Lorenzo di Viterbo e ivi descritte, nessuna riguarda S. Cipriano, meno quella inclusa nel n. 71, p. 253: « *1563. Loco di Cypriano cavato in Fiorenza da la libraria de Medici* ». P. Vettori. Tenuto conto dell'anno (che è quello di stampa) e del fatto, che la nota riguarda un luogo solo determinato, dubito che sia un riscontro fattogli dal Vettori del celebre capo interpolato *de Unitate Ecclesiae*, di cui allora si mormorava non poco. Cfr. più avanti p. 297 nota 3.

[3] Epp. 5, 23-24, 27, 31, 33-36, 41, 42, 62, 77, 79-81. Una copia o due delle lettere nuovamente scoperte esisteva nel s. XVII all'Escuriale sotto le segnature II, E, 9; IV, E, 28, come appare dal catalogo mss. AE XIII 38 conservato alla Braidense, p. 244: *Cypriani epistolae (et alia nonnulla) quae in Vaticana et Veneta bibliotheca reperta sunt.* (Ib. p. 243 *Cypriani epistolae.... IV, E, 28,* distinto probabilmente da S, I, 1, che aveva la segnatura III II 87: cfr. Hartel *Biblioth. Patrum Hispanien.* in *Sitzungsberichte* dell'Accademia di Vienna tom. CXI, pag. 559). Converrà rintracciare ed esaminare queste copie, se mai fossero più fedeli dell'ed. romana: e converrà pure ricercare se mai le lettere più rare trovate nei codici italiani del sec. XV non provengano tutte dal codice della chiesa Ravennate visto dal Traversari, che così ne scriveva al Niccoli (Ambrosii Trav. *epistolae*, ed. Mehus, lib. VIII, ep. 52, p. 421) o secondo altre copie a Cosimo de' Medici (Martène-Durand *Vett. SS. et monum. amplissima collectio* III, 448, donde Amadesi *in Antist. Ravenn. Chronotaxim* I, 225: Luiso in *Rivista delle biblioteche* IX, 139 ss. non la ricorda): *Ingressus bibliothecam, dum singula studiosius explico, vix dignum te quidquam inveni. Solum Cypriani volumen antiquum reperi, in quo* PLURES LONGE EPISTOLAS *quam unquam viderim notavi. Eas iam tunc transcribendas curare animus fuit.*

[4] Molte credute congetture di Manuzio non sono che lezioni di questo o quel codice: per es. il *dignatur* di p. 226, 10 fu preso da un codice vaticano.

ture, e sopprimendo tutte le eccellenti varianti e le note critiche ed esplicative di che l'aveva fornita il Latini. Questi non esagera punto, quando si lagna della Manuziana col Masio; e bisogna ben concludere all'eccellenza del materiale raccolto, se l'edizione così male condotta pure riuscì ad un progresso notevole.

Dal fatto, che papa Marcello II († 1555) aveva già eseguiti tanti spogli, appare, che essa era stata preparata di lunga mano. Oltre ai Vaticani, egli collazionò per i libri *ad Quirinum* anche un codice dell'Avellana: *ex collatione codicis, qui Petri Damiani* [1] *beneficio in monasterio S. Crucis fontis Avellanae Iguvinae dioeceseos, servatur; Mar. Cervin., qui fuit papa Marcellus II, haec notata excepit; cuius codicis esto nota. P:* così il Latini al t. 2. p. 2, cfr. tav. III. Questi copiò di propria mano nel suo esemplare tutte le note di pp. Marcello e poi dell'Agostini, come appare dall'ordine stesso delle sigle, ed in ultimo spogliò egli stesso il Veronese. Il celebre favolista Cremonese Gabriele Faerno, che da una lettera un po' confusa di Carlo Visconti Vescovo di Ventimiglia appariva avere fatto in un caso particolare una verifica di codici e introdotta una correzione nel testo di S. Cipriano [2], ora ci appare avere fatto qualche cosa di più, benchè a dir vero le sue siano piuttosto rare e semplici congetture [3] facili a lui, che aveva sudato assai a correggere autori profani. Una congettura infine ricorre di un certo *Sigh.* a p. 239, 23 *(pius* per *plus),* che io dubito essere Mons. Sighicello mentovato nella citata lettera del Visconti.

L'ordine (non è detto per quale ragione) doveva essere quello del cod. Beneventano; e benchè questo non la vinca davanti al Veronese, la scelta non era infelice, perchè la sua serie, come vedremo, è di primo ordine almeno nelle epistole. Il testo

[1] Cfr. L. Latini *Biblioth. Sacra et Prof.* I, 180 *a: et alius Petri Damiani.*

[2] Qualcuna però è notevole: e. g. 602, 12 dove propone *testimonio* (cfr. 630, 20): 601, 8, dove aveva restituito per congettura la lezione, che è ora nel testo, e che fu poi trovata nel *V.* Un *f*(aerno) eraso si può osservare nella tavola III, lin. 16.

[3] *Il Manutio non haveva in quel luogo detto di sopra (de Unitate Eccl. c. 4) seguita la correttione fatta dal Faerno et da lui* (il Latini), *et che il Faerno il quale haveva sopra di ciò riscontrato molti essemplari, et particolarmente uno che fu della santa memoria di Marcello haveva notate le sodette parole diversamente da quel che l'haveva poste il Manutio:* in Baluze-Mansi *Miscellanea* III (1762) 472-8. Il Vairani *Cremonensium Monum.* II (1778) 61-79, non avendo osservato questo luogo, nulla dice degli studi ciprianici del Faerno.

quello del Veronese, davvero esimio; ed anche in questo il napoletano era eccellente: *optimorum unus*, dice Hartel p. LXXX.

Qualcuno dei Vaticani poi la regge di fronte ai codici della 2ª e 3ª famiglia: [1] e siccome il *P* ossia quello dell'Avellana è fratello germano dell' *A* di Hartel, e forse lo stesso *A* (potendo originare le poche diversità da qualche svista veniale o del 1° o del 2° annotatore [2]), così si può affermare che gli editori disponevano in sostanza se non dei mss. dell'Hartel, di sussidi presso a poco equivalenti.

Quanto ad acribia, ad erudizione, ad acutezza e solidità di critica, tenuto conto dei tempi, non ce n'era punto da desiderare (per dire di chi fu veramente a capo della ediz.) in L. Latini, uomo davvero mirabile e come moderno [3], di cui spero, se Dio mi dà vita e tempo, dir meglio altra volta.

Egli notava tutto; le varianti non solo, ma l'ordine vario dei codici, le loro minuzie ortografiche e talvolta fino gli spazii vuoti: chiamava in sussidio le citazioni d'antichi scrittori come di S. Agostino etc., i passi paralleli di Cipriano, e registrava le frasi e parole di sua predilezione.

Nei passi biblici poi egli non solo aveva riconosciuto e sempre tenuto d'occhio il rapporto stretto del testo di S. Ci-

[1] Noto ad es., che la singolare lezione di *B* p. 591, 24 era in uno dei Vaticani: che un codice Vaticano a p. 280, 12 legge *ac* invece di *ad*, appunto come congetturava Hartel; e p. 362, 18 *sursum*, come ha corretto Hartel *susum*: e sopratutto come nel *de habitu virginum* p. 195, 13 dopo la parola *immunes* un cod. Vaticano aggiunge le seguenti parole, che non compaiono in alcun manoscritto di Hartel, e che tuttavia mi sanno davvero ciprianiche: *nec iudex ambiat nec quaesitor inquirat*: cfr. *ad Donatum* c. 12 e *de opere et eleem.* c. 19.

[2] Ad es. nelle parti Ambrosiane dell'importantissimo F, sec. VI, (collazionato dal Reifferscheid) ho notato le seguenti varianti non comunicate o male nell'ed. Pag. 600, 14, *fratres nostros* F: 601, 9-10 (*a*)*c docemus* F: 602, 2 *maledicorum* F: 5 *adfuerant* F, *u* in fine cancell.; *a* scritto sopra di 1ª mano: 12 F non ha *et*: 13 *vel pravitate* om. F certissimamente: 15...... *atas* F: incerto se abbia *libratas* o altro: 21 *pervivax* F. 603, 15 *Messium ypod.* F. 606, 1 la stessa prima mano corresse *Mettio* da *Mentio*: 617, 5 *negabit* F: 13 *xp̄m* F: 618, 1 *adulatur* F: 8 *discordiae schisma incendium seminavit* F senza alcuna correzione (*discordiae* glossa di *schisma?*): 12 *permittentem me* F: 19 *illis*: 619, 1 *quoq. aeclesiae*: 19 *laqueo; et qua* F *de* sopra 1 mano: 620, 5 *Ad Cor. de Novato expl.* Dopo ciò io dubito assai, che abbia meglio letto Peyron *M. T. Ciceronis Orat.* etc. (1824) 158-160 i numeri delle lettere che non Hartel p. XXVII, dal quale ripetono due volte il numero XLVIII Sanday *Studia Bibl.* III (Oxford 1891) p. 284 e Harnack-Preuschen *Altchristl. Litteraturgesch.* I, 698.

[3] LATINI, *who shows a very good spirit of criticism*: così Sanday *o. c.* 289.

priano coi LXX [1], ma l'affinità della versione con quella di Tertulliano e di Lattanzio dei quali sempre indica i luoghi: e del tenore del testo biblico, come pure del criterio della lingua e dello stile egli egregiamente si serviva per rifiutare alcuni scritti, che allora correvano sotto il nome di Cipriano. Certe sue note si potrebbero stampare anche oggidì con onore.

Do un paio d'esempi, affinchè non si creda, che io m' abbandoni troppo all' entusiasmo [2].

P. 7, 13-14. *ad Donat.* c. 5. « *Inde iam facultas datur castitate sobria mente integra voce pura in medellam dolentium posse venenorum virus extinguere* etc. Qui Latini, recitata di fronte all' erasmiana *medullam adolescentium* la lezione del Veronese (e dei migliori codd.) *medellam dolentium*, propone la correzione: *in medellam adulescentium posse venereorum virus extinguere.* Non oso assicurare, che tale proprio fosse la scrittura del Santo, ma nessuno vorrà negare la speciosità somma della congettura. Quel *venenorum virus* cammina proprio male, non ostante il riscontro di p. 806, 11.

Similmente a p. 24, 9, *Quod idola dii non sint* c. 7, egli proponeva con abbastanza perspicacia di correggere l'*oracula efficiunt (effitiunt)* nel paleograficamente vicinissimo e ben adatto al contesto *oracula effutiunt:* e a p. 30, 1-4, cap. 13, con lievissima correzione dava su *V* un testo di gran lunga migliore e più conforme ai mss. che quello dell'Hartel: *hinc magistris eorum atque primoribus, hoc est quos et doctrina ille et sapientia revincebat, accensa ira et indignatio (indignatione V) provocata* [*est*] *ut* etc. E così al c. 7 *de catholicae ecclesiae unitate,* p. 216, 11, con un leggero supplemento, accettando la lezione del solo Veronese, è riuscito (per me non v'ha dubbio) a restituire il testo:

[1] A p. 387, 1, per esempio, egli non dubita accettare dal Veronese *minuet* (*minuetur* erasm.) perchè conforme al greco: *videtur certe ita scripsisse Cyprianus, qui ad verbum graeca solet reddere.* E, certo, è mirabile la fedeltà della versione adoperata dal Santo ai LXX, e quinci si può trarre una norma sia per giudicare delle lezioni genuine di lui, sia viceversa di quelle del testo antichissimo dell'Alessandrina.

[2] Per curiosità riporto la nota a p. 328, 11, dove Latini spiega con lunga circonlocuzione la caduta di *et saeculo* per *omeoteleuto: Veron. et Neap. non habet* (!) *duo illa verba* et saeculo: *quae quamquam abesse sine ulla sensus iactura possunt, tamen cum in Vat. exemplaribus sint, facile in eam coniecturam ducor ut a librario sint omissa ex similitudine postremae syllabae: tam enim* diabolo *quam* saeculo, lo *extremis litteris clauditur, atque inde natus error.*

tunica eius per totum textilis et cohaerens, (quae) divisa a possidentibus non est, individuam copulatam connexam ostendit populi nostri, qui Christum induimus, concordiam cohaerentem.

P. 150, 5-7. *Ad Quirin.* III, 40 [1]. A conferma delle lezioni di *V: noli buccinare ante te quomodo hypocritae..... compensaverunt*, egli bene adduce: Tertull. *in lib. de veland. Virg.* DE-BUCCINARE *dixit. 198.* [2] *ubi etiam verbo* COMPENSARE *usus est; nimirum ad evangelii locum alludens.* So bene che è controverso, se Tertulliano citasse la S. Scrittura direttamente dal greco oppure avesse sott'occhio una qualche versione latina, e che lo Zahn [3] chiama addirittura una *fatica perduta* quella di ricostituire su lui un testo latino della Bibbia, perchè egli non l'aveva: parmi tuttavia singolare davvero *l'evidente e verbale* allusione indicata dal Latini, a cui non poche altre si possono aggiungere. Almeno almeno, si dovrà riconoscere che la traduzione scritta di libri interi (nel caso nostro, quella usata da S. Cipriano) sorse « da una specie d'interpretazione orale, più o meno fissata dal lungo uso » [4]; e quindi sono sempre preziosi e persuasivi i riscontri della versione adoperata da San Cipriano con quella usata o fatta da Tertulliano stesso.

III. IL CODICE VERONESE.

Per l'indiscrezione [5] affatto capricciosa del Manuzio, o d'altri che siano, nell'uso dell'apparato raccolto dal Latini, è reso per fermo assai difficile e pericoloso l'uso dell'edizione romana; onde bene avvertiva l'Hartel, che più lezioni del Veronese ora perduto [6] debbono giacere in essa nascose, *quas eruere nullo modo*

[1] A p. 89, 11 l. II c. 21, egli ben vide, che le parole *dixit Moyses* etc. spettano al testo dell'Esodo, e quindi premise i due punti (correggi simile svista a p. 703, 4-5) e a pag. 638, 5 vide egualmente bene, che il passo citato non è già d'Amos, ma del Salmo 68, 33.

[2] Della sua edizione, probabilmente la frobeniana del 1562 che corrisponde quanto alla pagina. Il passo è nella Patrologia Latina al t. II, 956.

[3] *Gesch. d. N. T. Kanons* I (1888) 53 ss.

[4] *Ibidem* 54.

[5] Coll'aiuto della corrispondenza del Latini, che giace in parte inedita nella Biblioteca Ambrosiana e in altre, e di quella di Manuzio spero si riuscirà a conoscere meglio gli autori e gli ordinatori del guasto.

[6] GIULIARI *La Capitolare Biblioteca di Verona* (1888) p. 101. Il cod. fu restituito al Capitolo Veronese da S. Carlo nell'Ottobre-Novembre 1570: cfr. *ib.* p. LXXXVIII-XCI,

licet, p. LXXX. Ciò non ostante dalle varie lezioni trascritte a mano in questa o quella copia, cfr. p. IX ss., egli credette di poterne giudicare con pienezza di cognizione p. X: *ut deperditus pene repertus videatur,* p. XIV-XV. Ecco il suo poco favorevole giudizio: *Veronensis liber correctoris manum non indocti eiusque audacissimi expertus est: quaecumque ineleganting dicta vel obscurius prolata ipsi videbantur, explicarit delevit correxit, singulares formulas ad analogiae regulam revocarit, vitiose descripta quae inveniebat traditae scripturae vestigiis non anxie pressis emendavit,* p. XV. Nelle epistole poi in particolare notò la sua stretta parentela coi codd. *CR,* e lo rigettò tra i codici della 3ª classe derivante da un esemplare della 2ª corretta come sopra da un qualche grammatico, e quindi d'assai poca e dubbia fede, p. XXIX, XLIX ss. Pertanto se *V* serve moltissimo per conoscere la storia del testo, nella critica però vale niente o poco meno: *in crisi nihil valet,* p. XVIII.

L'opinione dell'Hartel è la vigente finora: ed il Sanday, che chiama il Veronese *an eccentric but valuable authorithy* [1], ne fu tanto persuaso da credere, che *V* avesse di fatto lo stesso ordine di *CR,* anzi ne fosse il perduto originale (p. 284), e così compilò le sue cotanto utili tavole comparative, in cui a vista d'occhio appare il luogo occupato da ciascuno scritto in questo o quel codice [2].

Io qui non intraprendo una formale e piena critica dell'opinione dell'Hartel: se mai, la farò, quando publicherò tutte le varianti di *V*. Allora forse si dovrà anche sottoporre ad una nuova revisione tutta l'intera dottrina di lui sulle famiglie dei codici, distinguendo meglio (come del resto suggeriscono le stesse

e la lettera inedita di Alberto Zino al Santo, Verona 3 Ottobre 1570, nel cod. Ambrosiano F. 73. inf., N°. 82: dopo quell'anno non se ne sa più nulla. Giuliari p. 101, e di nuovo nell'*Archivio Ven.,* Nuova Serie, XVIII p. 199, dice che dal cod. di S. Cipriano trasse Sirmondo il *libellus fidei* attribuito senza sufficiente argomento a Giuliano d'Eclana (cfr. Bruckner *das Leben und die Schriften Iulian's von Eclanum* p. 31-2 in *Texte u. Untersuch.* XV, 3, 1897): ma io non so donde abbia ciò cavato. Garnier dice semplicemente: *ex Codice Veronensi,* e niente altro, Patrolog. Lat. XLVIII, 509. Latini ne tace affatto: e quindi dubito d'un equivoco del Giuliari, che ivi stesso non avendo ancora trovati i documenti citati, congetturava infondatamente, che il cod. di S. Cipriano fosse restato in Roma, e là veduto dal Sirmondo. Vedi però ora in fine, Appendice D, la mia rettifica.

[1] In *Studia biblica* III, 289

[2] *Ibidem* p. 283-7, 299-300.

lezioni di *V* già note) libro e gruppi di lettere da altri libri e gruppi; tenendo conto, oltrechè delle varie lezioni, della serie eziandio e dell'ordine delle collezioni [1], e specialmente del testo biblico presentato dai singoli mss. Questi criteri talora sono per lo meno altrettanto degni d'attenzione.

Al presente mi basta rilevare tre fatti capaci di scuotere alquanto la confidenza, con cui si è accettato lo sfavorevole giudizio.

A. *Contenuto ed ordine del Veronese.* — Anzitutto l'ordine di *V* non risponde punto a quello di *CR*. Eccone la restituzione fatta sui numeri progressivi, che il Latini ebbe il riguardo di indicare in margine al principio d'ogni scritto. Il numero sale fino ad LXXX, contandovisi per tre i libri *ad Quirinum*. I rescritti dei Martiri e Confessori a S. Cipriano, rigettati come appendice in calce al codice, non avevano alcuna numerazione nemmeno propria: così che fuori dell'ep. 77, che stava a capo dell'appendice, delle altre non ho potuto raccogliere la successione precisa. Le lettere però 49. 50. 36. si seguivano di certo in tale ordine.

Ordine del V. I. IV. XI. XIII. V. VIII. X. XII. VI. IX. VII. III. 63. 6. 13. 10. 76. 28. 37. 58. 11. 38. 39. 43. 12. 40. 32. 81. 7. 5. 14. 16. 15. 17. 18. 29. 26. 34. 9. 20. 27. 35. 33. 45. 60. 48. 44. 57. 59. 47. 46. 52. 51. 54. 25. 41. 61. 55. 69. 69 capo 12 - fine. 65. 67. 72. XIV. 68. 74. 73. 71. 70. 2. 64. 3. 1. II. 66. 4. 62. 56. — *Incipiunt ad eundem rescripta Martyrum sive Confessorum.* 77. - 78. - 53. - 49. 50. 36.

È da notare la pienezza di *V*: da lui furono tratte, o almeno con lui collazionate parecchie epistole [2] inedite comparse per la prima volta nell'ed. manuziana, la quale pertanto doveva

[1] Il SANDAY ha giustamente rilevato questo criterio di classificazione, esterno se vuolsi, ma che non isbaglia. Per esperienza propria fatta sui mss. di Cipriano, ed anche di S. Ambrogio (cfr. *Le* mie *Titulationes nelle opere dogmatiche di S. Ambrogio,* n. IX del volume *Ambrosiana,* Milano 1897) nutro la stessa speranza di lui p. 282: *My hope is that they may serve as finger-posts to future critics of Cyprian... and point out directions in wich enquiry is likely to be fruitful.*

[2] Cioè epp. 5, 23, 27, 33, 34, 35, 36, 41, 62, 77, 81: la 31 certo dal beneventano, e le altre 24, 42, 79, 80, credo da mss. vaticani o dal benev., ma non risulta. Non può quindi essere di *V* la variante addotta a p. 557, 14 (ep. 31).

in esse tanto più accuratamente essere collazionata, non ostante la sua dubbia fede [1].

È da notar bene eziandio, che non aveva alcun libro certamente spurio, che non aveva nemmeno il *de laude martyrii*, corrente già nel sec. IV sotto il nome di Cipriano, come appare da Lucifero di Cagliari e dall'indice Mommseniano o di Cheltenham [2].

È da notare, che sia ne' trattati, sia nella collezione delle lettere bene o male detta di Giustino e nella mista, egli va da sè, o presenta tali varianti da imbrogliare i riscontri. Solo nella collezione sul battesimo XIV-1 [3] va d'accordo con *C*, che però non ha ivi epp. 2, 64, 3. Ed in questa collezione appunto occorrono i maggiori riscontri del testo tra i due, benchè *C* sia un degenerato [4], come si vedrà più avanti al § C. Lo stesso dicasi per *R* quanto all'aggiunta della collezione corneliana 55-67, in cui vi sono alcune lettere su detta controversia.

Quest'ordine è pure così semplice! È l'ordine stesso degli indirizzi avvertito, ad esempio, nella corrispondenza di Frontone.

[1] Non poche varianti di quest'edizione, importanti davvero, perchè è almeno probabile, che esse derivino da V, sono omesse in Hartel. E. g., p. 841, 3 *frumentarios* (cfr: Dionys. Alex. in Eusebio *H. E.* VI, 40, e P. Franchi de' Cavalieri *Gli Atti dei SS. Montano, Lucio e Cⁱ.* p. 26, nota 2) e 479, 21 *Victor diaconus*, etc. Il nome del diacono non è che nella ed. Romana.

[2] Sanday, *o. c.*, 278. Trovando, che l'ep. 37 nel Veronese porta il titolo *Caecil. Cyp. ad Thibar.* de exhort. marty., mi venne il sospetto, che nella lista di Cheltenham, questa lettera e non già lo spurio *de laude martyrii*, fosse indicata nel n. 14, e che ivi nella sticometria ad ogni modo sbagliata fosse a leggere *CCCXXX*, cifra conveniente alla nostra lettera. Propongo, ma non oso sostenere tale congettura, prima perchè il titolo di *V* si avvicina, ma non risponde appieno con quel *de laude martyrii*; e poi perchè è certo che, il l. *de laude martyrii* cominciò ben presto a correre sotto il nome di Cipriano. Non credo tuttavia si abbia a dimenticarla, giacchè ora taluno fa valere con troppa sicurezza in favore di detto libro la lista mommseniana.

[3] Sanday, *ib.* 286-287.

[4] Ad ogni modo è affatto eccessiva la censura dell'Hartel, che talvolta avrebbe dovuto seguire *R* o *C* anche solitari, se voleva ottenere un costrutto. Ad es. pp. 764, 22-765, 2, dove il testo dell'Hartel ripugna al contesto (cfr. più avanti p. 338 nota 5 in fine) p. 240, 26, dove la lezione *regum* è certo una corruzione assai tardiva di *rerum*, fatta quando ignoravasi essere al tempo di Cipriano stata scarsità di *regum saecularium*, de' quali potessero farsi procuratori *plurimi* Vescovi. La stessissima corruzione di *ruinas rerum* in *ruinas regum* ricorreva nell'erasmiana (*v*) a p. 365, 11.

A) *Scritti del Santo.*

1) Trattati: li chiude la lettera 63, un vero trattato *de sacramento calicis.*

2) Epistole: gruppo α) ai confessori ed ai martiri 6. 13. 10. 76. 28. 37. 58.

» » β) al clero ed al popolo di Cartagine: 11. 38. 39. 43. 12. 40. 32. 81. 7. 5. 14. 16. 15[1]. 17. 18.[2] 29. 26. 34.

» » γ) a Roma, al clero 9. 20. 27. 35. 33;[3] a Cornelio, al confess. Massimo e C. 45. 60. 48. 44. 57. 59. 47. 46. 52. 51. 54. L'ep. 51 v'è designata come *IX ad Cornelium*, ossia come l'ultima di quelle giunte a noi.

[1] La lettera 15 indirizzata *ai martiri* è in questo anzi che nel proprio gruppo, perchè fu insieme colla ep. 17 soggiunta all'ep. 16, cfr. p. 520, 17-18: *de hoc ad martyras et confessores et ad plebem litteras feci, quas utrasque legi vobis mandavi.* Queste lettere non ci sono state altrimenti tramandate, che come incluse della 16 al clero, presentandole tutti i codici che le contengono, nell'ordine *16, 15, 17,* (*T* O_2. *MQT*, O_4 O_5. *CR* non hanno ep. 17!). E pure furono viceversa spedite colla 17 anche le epp. 16, 15, (cfr. p. 523, 15: *de hoc et ad clerum et ad martyras et confessores litteras feci, quas utrasque legi vobis mandavi*)! Segno manifesto, che nella collezione fu inserito l'esemplare mandato al clero, e non già quello alla plebe. — L'indicato riscontro colle parole del Santo è assai buono, e ci assicura che noi teniamo questo gruppo o piccola collezione dal Santo stesso, e precisamente nell'ordine e nella connessione punto cronologica, quale egli loro diede in una singolare occasione. Ciò è da notar bene, affinchè non si creda cronologico l'ordine primitivo della collezione o delle singole collezioni. No, esse furono messe insieme in una data occasione e come questa suggeriva. Doveva forse il Santo per rispetto all'ordine cronologico premettere e non soggiungere le epp. 15, 17 alla accompagnatoria 16? Nemmeno oggi il più scrupoloso crederebbe tale il dover suo. — La stessa osservazione corre per l'ordine di *V* nelle epp. 46, 47 (47, 46 così *V*). Dovendo la lettera 46 ai pravi confessori, per volere del mittente, essere prima della consegna mostrata a Cornelio, al cui arbitrio rimetteva di ricapitarla o no, per ciò stesso divenne un'inclusa della 47ª, e si trova in *V* soggiunta a questa. Del resto essa, come diretta *ad confessores pravos* (titolo di *V*), non poteva aver luogo nel gruppo α).

[2] Il Veronese e 4 codd. vaticani (o il 4° cod. vaticano) non avevano la lettera 19.

[3] Questa lettera fu mandata dal Santo a Roma insieme coll'ep. 35: cfr. le sue parole, p. 572, 1-2. Quinci si spiega come essa si trovi in mezzo alla collezione romana benchè non fu indirizzata a Romani. Anche in *TZ*O_1, nei quali soli si trova di fuori di *V*, è in mezzo alla stessa collezione, frammista alle proposte e risposte.

2) Epistole: gruppo: δ) ai Vescovi suffraganei (v'è inclusa la corrispondenza relativa alla controversia sul Battesimo e quindi la lettera a Stefano ed altra a lui su Marciano d'Arles): 25. 41. 61. 55. 69. 65. 67. 72. XIV. 68. 74. 73. 71. 70. 2. 64. 3. 1.

3) Miscella, o di vario argomento: II. 66. 4. 62. 56.

B) *Rescripta* d'altri al Santo. Gruppo α) dai Confessori: 77. 78: risponde al gruppo A 2 α.

» β) da Roma: 49. 50[1]. 36. 53 (o piuttosto a principio con quella di Cornelio): corrisponde al gruppo A 2 γ. La 36 però dovrebbe essere la prima per analogia e cronologia.

Quest'ordine semplicissimo ha anche il merito di lasciare cospicuamente vedere i vari nuclei o raccolte primitive delle lettere del Santo, e sotto questo rispetto è pregevolissimo e più dappresso all'ordine originale. La corrispondenza di S. Cipriano non fu già ordinata da lui o raccolta dagli archivi di Cartagine come ha bene dimostrato il Sanday, [2] ma messa insieme da particolari che riunirono le varie raccolte locali per quanto e come le poterono avere alle mani. È naturale che dapprima si facesse quella delle lettere ai Martiri e Confessori, durante ancora la persecuzione. Esse potevano servire di edificazione e d'incoraggiamento, come risulta dalle commoventi risposte dei Confessori confortati, anzi entusiasmati dalle belle lettere del Santo [3]. È naturale inoltre, che a Cartagine si facesse assieme alla pre-

[1] La non ordinaria intestazione delle lettere 49 e 50, quale è in *V*, *Cypriano Cornelius fratri salutem*, ci spiega benissimo, come potè poi alterarsi tanto da riuscirne scambiate le parti dei corrispondenti *Cyprianus Cornelio*, come si legge in parecchi mss. $C^1RZ\mu$ e nell'Erasmiana.

[2] *Studia Bibl.*, III, 281 nota: «V'è buona ragione di pensare che le lettere non furono dapprima raccolte dagli archivi della chiesa di Cartagine. La diversità grande dell'ordine e la varia lunghezza delle collezioni parlano contro: ed è notevole, che le lettere relative alle faccende interne della chiesa di Cartagine sono proprio quelle, che preser posto molto limitatamente nelle collezioni, etc.» Cf. TURNER *ib.*, pp. 322 ss.

[3] Cfr. ad es., epp. 77, 78, 79.

cedente una speciale raccolta degli atti indirizzati al clero e popolo della città. Di queste prime due raccolte infatti abbiamo la testimonianza stessa del Santo nella lettera 20, assieme alla quale furono trasmesse a Roma *Epistolae pro temporibus emissae numero tredecim* dirette a Cartagine al clero e ai Confessori [1]. E queste tredici, e più ancora, si trovano nel *V* avanti alla 20, come ed anche meglio che nell'archetipo di *TMQ* [2] ivi stesso interpolato d'elementi spuri.

Una collezione romana fatta a Roma (o anche a Cartagine) era più che naturale per la gravità stessa degli argomenti vivissimi, su cui esse spandevano viva luce: Cornelio faceva leggere *sempre* al popolo le lettere di Cipriano, p. 689, 13. Precedono, come è giusto, le lettere scritte durante la vacanza, e poi quelle a Cornelio, tra cui sono miste quelle ai Confessori separatisi e poi riconciliati con lui. La collezione dovette farsi quasi subito e circolare già prima di Papa Lucio e di Stefano, perchè la lettera a Stefano su Marciano d'Arles (ep. 68), che in questo gruppo aveva la sede naturale, ci è invece tramandata solo nel gruppo ultimo tra i documenti della controversia sul battesimo: lo stesso dicasi della lettera a Lucio (ep. 61). Ed era ben naturale: dal momento che dette lettere erano schiaccianti per Novaziano e compagni, e favorevolissime invece a Cornelio ed ai cattolici, questi dal loro stesso interesse dovevano esser mossi a metterle insieme e a divulgarle dovunque.

L'ultima collezione δ) dagli indirizzi più diversi era sotto questo rispetto la più difficile ad essere riunita, fatta eccezione della raccolta sul Battesimo: ma la gravità e la somma publicità stessa dei negozi ivi trattati la rendeva da un altro lato più facile e sicura.

Fin qui andiamo assai bene, e siamo confermati dal riscontro di una simile distribuzione nella lista di Cheltenham, benchè ci sia qualche diversità nell'ordine, anzi della confusione. Anche ivi l'ep. 63 è soggiunta ai *trattati*: [3] precede (dai numeri 15 al 18) il

[1] P. 527, 17-20. Cfr. anche epp. 25, 26 pp. 538, 16 ss.; 539, 13.

[2] SANDAY, *l. c.*

[3] Notisi che il trattato IV nel Veronese come nella lista di Cheltenham e in *O*, è indirizzato *ad Virgines* (così nell' *incipit*); e l'argomento è *de disciplina et habitu foeminarum*: così nell'*explicit*. Cfr. SANDAY, p. 280.

gruppo α); poi (19-22) un gruppo β): indi (23-36) gruppo δ): e ultimo (39-50) il gruppo γ) interpolato del libro spurio *Adversus Iudaeos* e dei Rescritti vegnenti da Roma [1]. Purtroppo non tutti i numeri della lista sono riconosciuti o sicuri; all'ingrosso però le si attaglia la divisione accennata.

Ma come si spiega quell'ultima breve Miscella comprendente un trattato e lettere del più disparato indirizzo ed argomento? Per me non v'ha dubbio: essa rappresenta un'appendice, una collezione ultima non incorporata peranco ai rispettivi luoghi. E che ciò sia, si può confermare anche dal fatto che quasi in tutti i codici questo gruppo è in parte erratico. *L* (si noti) ha come il nostro, II. 66. [40]. 4. smarrito tra le lettere: e smarrito e male accompagnato ha anche *B* in altro ordine il gruppo 66. 4. II. libri spurii. 56.

Il fatto è capitale. Il trattato *quod idola dii non sint* contro la cui genuinità si sono elevati così seri dubbi per argomenti interni [2], non fu incluso nella 1ª collezione dei trattati del Santo, ma sì bene in una collezione d'estravaganti confinata in una specie d'appendice, prima che la si incorporasse al resto. E sotto questo rapporto diventa anche più eloquente il silenzio della lista di Cheltenham. Anche qui essa può essere guasta; ma può anche davvero rappresentare l'assenza in un ms., se non del gruppo nostro (ha la lettera 66 al n. 36), almeno di questo trattato.

Circa i Rescritti al Santo nulla ho da rilevare, se non la loro scarsità (vi manca perfino la celeberrima 30 *per totum mundum missae*) [3], e la loro qualità d'aggiunta o appendice estranea, indicata anche dalla mancanza d'ogni numero progressivo. Evidentemente non si connumeravano al resto. – Fondato sull'analogia, ho riunito e soggiunto 78 a 77, ma non vorrei starne garante, benchè *H* abbia lo stesso ordine. L'ana-

[1] Cito i numeri della lista mommseniana secondo l'ed. del SANDAY, p. 224-225, senza far cenno d'altra posteriore, che qui non mi giova.

[2] Cfr. WATSON, *Studia Bibl.*, IV (1896), p. 193.

[3] Cfr. ep. 55, c. 5, p. 627, 10. Non credo ad una omissione voluta, perchè ne fu l'estensore Novaziano: quest'era anzi una ragione per inserirla. Si potrebbe invece dubitare di una mutilazione del codice, trovandosi ad esempio caduta una pagina al c. 26 del libro III *ad Quirinum* (da p. 141, 4 a 142, 23). Tuttavia non trovo notato altro guasto; e per ciò che spetta gli scritti proprii del Santo, la loro numerazione progressiva completa esclude, che qualcuno ne sia caduto per intero.

logia non è qui molto rispettata, come mostra l'ep. 36. Forse anche questa fu un'appendice a sè, assai primitiva ed incompleta.

In questa lista del *V*, che si raccomanda cotanto per la purità di fronte a quella stessa di Cheltenham, per la sua semplicità e la cospicuità delle collezioni primitive, è da rilevare particolarmente la presenza della collezione cartaginese β) e dei documenti relativi ai lapsi. Il Sanday giustamente osservava quanto scarsamente e raramente siano rappresentate queste collezioni nei mss. di S. Cipriano, e ne inferiva che la collezione non dovette esser fatta a Cartagine [1]. Or che ritroviamo invece queste due collezioni così bene rappresentate nel Veronese, saremo temerari sospettando che dall'Africa e da Cartagine ci provenga il *V*? Se non avessimo altro indizio, forse precipiteremmo un poco; per fortuna però ve ne sono altri due, e fortissimi, che passo ad esporre.

B. *Numerazione dei Salmi nella Bibbia Africana antichissima – V la conserva più di tutti fedelmente.*

Ma v' ha di più. Gli esemplari da cui Hartel ha raccolto le varianti del Veronese, sono incompleti ed inesatti [2]. Ivi gli sono attribuite lezioni non sue [3]; e le sue sono talvolta così mutilate, che non era guari possibile giudicarne favorevolmente [4]. Vi sono poi omesse lezioni capitali. Tra queste mi limito [5] a

[1] P. 281, citata sopra a p. 305, nota 2.

[2] Per es., a p. 415, 4 l'esemplare del Rigault, e non quello di Goettingen, fornisce la vera lezione di *V*.

[3] D'altri codici, e non di *V* che legge come il testo dell'Hartel o altrimenti, sono le lezioni attribuitegli, per es. a pp. 20, 9; 23, 12; 24, 12; 182, 22; 202, 14; 213, 1; 225, 5, 13; 226, 3; 230, 9; 252, 13; 258, 17; 270, 8, 13; 292, 19; 297, 17; 320, 6; 332, 22; 338, 2; 344, 24; 359, 23; 379, 4; 391, 1; 399, 28; 400, 15, 22; 413, 1, 2; 444, 3; 546, 1; 665, 3; 666, 18; 677, 22; 690, 9-10; 696, 8; 741, 20; 808, 1; 809, 4-5 etc. etc. Quindi non è meraviglia, se lezioni di esso compaiano anche in iscritti non contenuti in esso, come nell'ep. 30 p. 549, 8, e nell'ep. 31.

[4] Ad es., p. 26, 17 *V* legge così e non altrimenti: *Deo, qui solus est,* DEUS *vocabulum totum est,* e giustamente credo, perchè il nome *Dio* è tutto per Iddio che è solo, cioè conviene solo a Dio, che è unico, cfr. *V* a p. 345, 20 nella nota seguente: p. 363, 1 *noster sit populus*: 377, 3 *avertendis malis* AC DE *divina ope impetranda etc.* ottimamente: 398, 10 *hominum* soltanto, come a p. 94, 11, e alcuni codici di Paolo, e non la lezione composita *hominum sapientium*: p. 518, 18 *et secundum disciplinam eorum* DONEC AD *exomologesin veniant:* 622, 9 *semel antea;* 668, 9 *tradi permiserit et coronari etc. etc.* cfr. la nota seguente.

[5] Voglio però dare qualche altro esempio di lezioni certamente genuine di *V*, di cui talune passate nella vulgata. P. 24, 11 omette *spiritus;* 203, 23 *ad copiam fecunditatis generantes,* cfr. 214, 2, 12, *incremento fecunditatis... copia ubertatis;* 255, 4 *illic ei* restituito dall'Hartel; 343, 7 *putet* ET SE *martyrem fieri;* 345, 20 «*occisorum*», è la parola citata tal

segnalarne una serie intera, che è di grande importanza per la cognizione della Bibbia Africana primitiva e per la critica del testo di S. Cipriano: voglio dire della numerazione del Salterio.

Se osserviamo le varianti ad ogni luogo dei libri *ad Quirinum* e *ad Fortunatum* (altrove non è mai indicato il numero del salmo), riscontriamo che, dovunque si cita un salmo, quasi sempre o questo o quel codice – ciascheduno alla sua volta – gli dà un numero minore d'un'unità da quello accettato nel testo comune e nella Bibbia vulgata. La stessa oscillazione si nota nel libro IV delle *Istituzioni* e nell'*Epitome* di Lattanzio, si nota in S. Optato, ed era nel perduto codice di Vendome dell'*Altercatio Simonis Iudaei et Theophili Christiani* [1].

Il riscontro è importante, perchè Lattanzio e il così detto Euagrio adoperarono i libri *ad Quirinum* [2], e quindi sono in certa maniera testimonii del testo del Santo; ed inoltre Optato ci mostra che l'uso antico durava ancora dopo la metà del se-

quale, come a pag. 26, 17 *Deus vocabulum.* — 601-602: *Et idcirco, frater carissime, cum ad me de te et compresbyteris tecum considentibus scripta venissent, quae religiosam simplicitatem sonabant nec ullis maledictorum et conviciorum latratibus perstrepebant, clero et plebi legi praecepi.* In tutti gli altri, compreso F, le cose sono mutate in guisa da parere si tratti non già d'una lettera di Cornelio, ma di Novaziano contro Cornelio, di cui il S. avesse fatto leggere solo le parti *quae religiosam simplicitatem sonabant,* mentre invece fece leggere quella di Cornelio e rifiutò quella dell'altra parte perchè piena *acerbationibus criminosis.... neque enim facile promenda sunt et incaute ac temere publicanda, quae discordioso stilo etc.* p. 600, 15-601, 10. L'intera epistola è male edita per colpa dei codici seguiti, e converrà ristabilirla. — P. 615, 13 *de eorum* REGRESSIONE, cfr. 621, 5; 622, 6. A 648, 9, 14, 15, 17 ha una buona serie di lezioni giustissime e necessarie, come all'ultimo luogo, dove per un *non* interpolato manca affatto il senso contro 649, 9-12; come manca la sintassi in Hartel p. 728, 20; cfr. lin. 26, 27 e p. 729, 3. Il senso manca pure a p. 764, 22-765, 2, dove, come vuole il contesto, è da ristabilire con *VCR* così: *nam si scorpii et serpentes, qui in sicco praevalent, in aquam praecipitati praevalere non possunt* [*aut sua venena retinere* om *V*], *sic et spiritus nequam, qui scorpii et serpentes appellantur et tamen per nos data a Domino potestate calcantur permanere ultra non possunt in hominis corpore etc.* La favola ivi accennata si trova anche in S. Epifanio *Haeres.* XXXVII, c. 8 *Patr. Gr.* XLI, 632 e nel *Physiologus* greco ed. Zuretti *Studi Ital. di Filologia class.* t. V (1897) p. 164-165, ed arabico in Land *Anecdota Syriaca* t. IV, p. 163.

[1] Ed. HARNACK in *Texte u. Untersuch.,* I (1883), 3, 15, dove naturalmente le lezioni del Vindocinense sono relegate nelle note. Non sono ancora edite le varianti del cod. Cassinese.

[2] Cfr. BRANDT, p. XCIX della sua ed. di Lattanzio; e per Euagrio, HARNACK *ib.* p. 107, e *Altchristl. Litteraturgesch.* I, 1, 95 dove riconosce bisognose di correzione alcune parti del suo primo lavoro. Il Brandt, colpito della cosa, bene a ragione espresse talvolta il dubbio che il numero variante fosse l'originale, appunto perchè ricorreva in qualcuno dei codici di S. Cipriano.

colo IV, se pure qui non fu la semplice ed inconscia eco di qualche suo autore.

La seguente tabella dei passi osservati da me parlerà meglio d'ogni ragionamento.

Lascio, per evitare confusioni, ai codici dei singoli scrittori le sigle loro date dagli editori, e distinguo con un asterisco i salmi, che non sono citati da S. Cipriano. Ho poi abbreviato al possibile, non ripetendo i numeri dati ora in cifra, ora per esteso: e per *V* ho conservato anche la cifra arabica, che il buon Latini talvolta scrisse invece della romana per l'angustia del margine nella sua copia.

Ps. 2 – I *VL* p. 48; *V solo* pp. 73, 97, 134, 168, 183; *VLM* p. 181. Così Optato III, 2 ed. Ziwsa: *in psalmo primo;* mentre a II, 1 i codici ora leggono *secundo*. Così nello spurio *de Montibus Sina et Sion* Append. p. 105, *in psalmo primo* i due migliori codd. *TM* [1].

Ps. 3 – 2 (*sic* Latini) *V solo* p. 91.

» 4 – III *VM'* p. 50.

» 5 – IIII *VL Erasm.* p. 98.

» 6 – V *VB* p. 182.

Ps. 14 – XIII *VLW Erasm.* p. 153. In Hartel per errore di stampa i numeri sono invertiti.

Ps. 15 – XIV *VL* p. 91: e così i codd. *RH* di Lattanzio IV, 19 (XXIIII *sic V* ib.) assai bene, come del resto sospettava anche il Brandt.

Ps. 17 – XVI *VLMB* p. 55; *V solo* (XXVIII *sic M*) p. 177; e in Lattanzio IV, 11 B^3 *RV* (XV B^1), cfr. Brandt *ib.*

Ps. 18 – XVII *V solo* pp. 85, 138, 157.

» 21 – XX *VL* p. 78; *V solo* p. 87; *V Erasm.* (–vulg.) p. 97.

» 23 – XXII *VL* p. 85; *V solo* pp. 97, 173.

» 24 – XXIII *V solo* p. 72.

» 26 – XXV *SV* p. 332.

» 27 – XXVI *VMB* (vicessimo quinto *L*) e un codice vaticano appresso Latini, p. 11: e così in Lattanzio IV, 13 i codici *HV*.

» 29 – XXVIII *VB* p. 91; *VLWMB* p. 182.

[1] HARTEL, p. LXII. Cfr. però più avanti p. 330-333.

Ps. 32 - XXXI *VLB* p. 64. Lattanzio IV, 8 ha la numerazione odierna senza alcuna variante.

» 33 - XXXII *V solo* pp. 58, 118 due volte, 127; *V Erasm.* p. 126; *VN* [1] p. 138.

*» 34 - XXXIII *R* in Lattanzio IV, 18 p. 351. Non è citato in S. Cipriano.

» 36 - XXXV *V*, XXXI (? I per V?) *M* p. 110.

» 40 - 39 (*sic* Lat.) *V solo* p. 110.

» 44 - XLIII *V solo* (XLIIII ex XLVIII *B*) p. 64; *VL* (XIIII *B* per XLIII?) p. 97; *V solo* p. 98. Così resta soltanto p. 68, dove anche *V* concorda colla vulgata, almeno a giudicare dal silenzio, indizio non sempre sicuro. In Lattanzio IV, 8 XLIII *H*, quadragesimo quarto tertio *R sic* (lezione doppia); a IV, 13 poi XLIII *RHV*.

Ps. 45 - XLIIII *V solo* p. 70.

» 49 - XLVIII *VB* (XLVII *M*) p. 50; *V solo* p. 95; *VL'MB* p. 143: *V solo* pp. 168, 169: *VB* p. 180. Così « quadragesimo octavo » nelle vecchie edd. d'Optato II, 1 (del Cochlaeus e del Balduino); XXXVIII (*sic*) *R Bvb* ib. IV, 3.

Ps. 50 - XLVIIII *V solo* pp. 118, 156: *RB* in Optato V, 4.

» 52 - LI *VL*^{1}*M* p. 156; *RB* in Optato III, 1.

» 55 - LIV *VWM Erasm.* (*v*), CXVII *Benevent.* p. 121.

» 61 concorda: ma Erasmo invece della formola di citazione col numero del salmo ha un *illic* come *V* e il benev. a giudicare dal silenzio.

» 67 - LXVI *VMB* pp. 70, 174; *V solo* p. 95; *B solo* p. 182: ed Euagrio *V* p. 36.

*» 68 non è citato in S. Cipriano. In Lattanzio IV, 18: XVII (per LXVII) *R*, LXVI *H*^{1}, LIIII *H*^{2}.

Ps. 71 - LXX *VL Erasm.* pp. 99, 146 (LXXII *H*^{2} Latt. IV, 16).

[1] Conosco questa lezione dalla *Biblioth. Casinen.* t. IIII (1880) 166. L'Hartel non ha tenuto conto di questo cod., che per le epistole. Ben veggo, che converrà collazionarlo per i libri *ad Quirinum* e *ad Fortunatum*. Nei libri *ad Quirinum* i capitoli sono numerati con cifre greche, precisamente come nel Quiriniano del sec. V e come in *R* nemmeno esso esaminato in detti libri. Questo fatto m'aveva messo il sospetto che *N* derivasse o fosse propinquo del cod. Bresciano (Cassino fu ristabilito dal bresciano Petronace al tempo istesso, in cui Desiderio fondava il monastero di S. Giulia e trasportava da Monte Cassino a Leno reliquie di S. Benedetto: MG. *SS. Rerum Longob. et Italic.*, p. 503): ma la mancanza della *grande interpolazione* nel l. 3, c. 20, m'assicura o almeno mi fa piuttosto pensare di no.

Ps. 73 - LXXII *VL* p. 98.
» 76: cfr. Ps. 87.
» 81 - LXXX *VLMB* e *I vaticano* di Latini p. 12; *V solo* p. 70; *VLM* p. 96; *V solo* (LXXI? *MB*) p. 118. Concorda col vulgato p. 71 anche *V* a giudicare dal silenzio.
*Ps. 82 - LXXXI Euagrio *V* p. 17. Non è citato in S. Cipriano.
» 83 - LXXXII *V solo* p. 158.
*» 86 - LXXXV Optat. III, 2 *RBrb*.
» 87 - LXXXVI *ALB* (LXXVI *bener*. LXXV *V*) p. 88.
» 88 - LXXXVII *V solo* pp. 63, 157.
» 95 - 91 (*sic* Latini) *V bener*., LXXXIIII *M* (omesso un *X*), CXIIII (=XCIIII?) *LW* p. 161.
Ps. 96 - 95 (*sic* Latini) *V Erasm*., LXXXV *LB*, * * XCIII *A* p. 98.
» 106 - CV *VAB* (CDCCV *M sic*) p. 65, ed Euagrio *V* p. 20.
» 109 - CVIII *VL* p. 50; *V solo* p. 93; *B*[1]*GHS* Lattanzio IV, 12; *RHV* id. IV, 14, cfr. la nota del Brandt.
» 110 - CVIIII *Quiriniano V M* p. 134.
» 111 - 110 corresse Latini certamente da *V*: centesimo undecimo *L*, ma *un* è di 2ª mano, p. 110.
» 115 concordan tutti meno *MB*, che a p. 129 hanno CXXV *(sic)*.
» 117 - CXVI *MB Erasm*. p. 157. Negli altri quattro luoghi concordano, salvo pag. 82 dove *Erasmo* (e *V? ex silentio*) omette ogni numero, e p. 332, dove un Vaticano appresso Latini in un passo interpolato dopo il luogo di Ps. 19, ha CXIIII = Ps. 117, 6.
Ps. 118 - CXVII *AM* p. 132 (CXVIIII *B*[1] p. 341).
*» 126 - CXXVII *V* di Lattanzio IV, 13.
» 131 - CXXX *M*², CXXV (*V* per *X?*) *B* p. 76.
» 132 - CXXII *ALB* p. 174: CXXXV (*V* per *I?*) *RB* di Optato II, 23.
» 133 - CXIII *B* p. 160.
» 134 - CXXXIII *WB*, CXIII *r* p. 321 (CXXXIIII *V*).
» 140 - CXXVIII *B* p. 88.
*» 147 - CXLVI Euagr. *V* p. 20.

Che più d'una di queste varianti possa derivare da errore del copista, non è a dubitare: cfr. ad es. Ps. 131 *B* e 140. Che

parecchie siano piuttosto da correzione malaccorta, si può pure ragionevolmente asserire, osservando Ps. 71 H^2, 118 e 126 in Lattanzio, dove la lezione primitiva fu corretta, accrescendola di due e non d'una sola unità, ed osservando i casi in cui il correttore ingannato dalla somiglianza testuale dei passi pensò ad altro salmo lontano e non al seguente di quello che vedeva citato nel testo e gli pareva a sproposito: cfr. Ps. 55, 12 creduto nel Beneventano Ps. 117, 6; e Ps. 134, 15 ss. preso dal correttore di *B* per Ps. 113, 12 ss. Ed è notevole inoltre Ps. 44, dove in *R* abbiamo la lezione composta nata dalla correzione: *quadragesimo quarto tertio:* e così forse anche Ps. 105, dove *M* ha il mostruoso *CDCCV*. – Ma non è punto ammissibile, che la massima parte di queste varianti sia dovuta a pure accidentalità di trascrizione e di correzione, *ricorrendo esse con una costanza singolare nella loro forma specifica (di meno uno) appresso tutti e ciascuno dei più indipendenti testimonii del testo di Cipriano.*

Tenendoci entro i primi CXI Salmi (dappoi il fenomeno è meno costante), sono 43 almeno i Salmi e 91 circa i luoghi diversi di S. Cipriano, dove i Salmi dal 2° in poi sono contati con un' unità in meno. Del pari per almeno 6 Salmi (15, 17, 27, 34, 44, 109; 68? 126?) e in 8 passi diversi si osserva altrettanto in Lattanzio: e per cinque Salmi almeno e per tre rispettivamente eziandio in Optato (Ps. 2, 49, 50, 51, 86; 132?) e in Euagrio (Ps. 66, 106, 147). – Tutti i codici antichi buoni e cattivi dei primi due scrittori alternativamente attestano questo fatto, e ciò che più piace, *colla massima incoerenza,* presentando altrove la numerazione odierna, e *con uguale indipendenza,* nessuno dipendendo dall'altro, e quindi coincidendo (si direbbe) casualmente, se ciò non fosse una reliquia delle lezioni originali, che dovevano essere uniformi dovunque.

Computando all'incirca il numero delle volte che ciascun codice depone o da solo o con altri in favore di queste lezioni antichissime, abbiamo in S. Cipriano *V 73* volte: *L 22: M 17: B 12:* l'erasmiana *7: W 6,* e lo stesso più alterato *A 4*. Aggiungasi gli antichissimi Quiriniano e Segueriano una volta (perchè questo secondo non poteva deporre di più), aggiungasi il Cassinese, il benev. e un vaticano di Latini e poi i codici di Lattanzio, Optato ed Euagrio. Dopo ciò, sarà temerario considerare nelle

dette varianti del numero dei Salmi appresso S. Cipriano etc., la lezione originaria del Santo e degli altri mentovati scrittori?

La Bibbia di S. Cipriano adunque dal II Salmo fino al CXI [1] almeno numerava i Salmi diversamente da noi. Essendovi congiunti insieme il primo ed il secondo, come si conosce fatto in altre bibbie (cfr. *Act.* XIII, 33 e Sabatier t. II, 10), i salmi seguenti naturalmente venivano a portare un numero progressivo minore di un'unità rispetto all'odierno, fino a un limite che tenterò determinare meglio in uno studio di prossima pubblicazione [2]. – Tale numerazione sembra andata in disuso nell'Africa stessa dopo Optato [3]. Antiquata essa una volta e però apparsa erronea ai posteri, era naturale che venisse sostituita dalla vigente, man mano che gli amanuensi se ne accorgevano: e siccome non sempre se ne accorgevano e ritrovavano il giusto salmo, quindi è che sorsero le tante varietà indicate, ora sopprimendosi affatto il numero non più corrispondente [4], ora correggendolo, ora no. Così riusciamo a spiegare comodamente tutta una strana serie d'anomalie, altrimenti inesplicabile: perocchè è davvero inconcepibile, che potesse sovvenire ai tanti e più diversi copisti di mutare la numerazione comune da tanti secoli e alla loro età in altra non mai usata (nell'ipotesi) nè dal Santo nè poi.

Ciò stabilito – e mi pare non possa restar dubbio, quale prezioso criterio non s'è guadagnato per determinare il valore dei codici! I grammatici e gli scioli qui non si potevano aiutare; e se mai osavano far qualche cosa, dovevano guastare. Il criterio, del resto, è confermato dal fatto, che il codice fin ora creduto ottimo, *L*, è anche quello che più conserva di queste

[1] Dico così, perchè i codd. migliori di S. Cipriano dopo questo punto ci falliscono o ci vengono meno. Cfr. però Ps. CXVII, e per Euagrio Ps. CXLVII.

[2] *D'alcuni frammenti esaplari relativi alla V e VI versione greca della Bibbia.* Uscirà, spero, entro l'anno prossimo in appendice all'edizione dei frammenti Ambrosiani dei Salmi Esapli.

[3] Non ho finora condotta la cosa al chiaro. Noto però, che se ne trovano ancora delle traccie nello *Speculum* ed. WEIHRICH, p. 30, 22 Ps. XXII *R* = XXIII *testo*; p. 33, 7 XXXVIII *S* = XXXIX *testo*; p. 59, 15 CXII *P* = CXIII *testo*. Il cod. *C* invece dà un numero in più a pp. 31, 14; 40, 4-5. Sul valore di *R* ed *S* cfr. WEIHRICH, p. XXVI ss.

[4] Avrei potuto indicare anche questi luoghi, ma non l'ho fatto. Cfr. ad es. l'erasm. ai luoghi sgg. dell'HARTEL, pp. 41, 19; 42, 1; 48, 3; 50, 15 etc., e il cod. *V* d'Evagrio. Nei primi due libri *ad Quirinum* l'Erasmiana era proprio scadentissima.

lezioni, e gli altri più o meno in proporzione della loro bontà altronde conosciuta. Ora che dire di V il quale, se non sempre, pure ne ha conservato almeno *tre volte e mezzo* tante quante *L*? Il giudizio ai lettori: io noto solo che il sagace Latini, il quale dapprima aveva corretti i numeri dell' edizione erasmiana nei vulgati, di fronte all'autorità del codice Veronese li ristabilì, forse subodorando la loro genuinità ed il fatto or ora constatato.

C. *I tituli gloriae. – L'archetipo di V era africano e del III-IV secolo.*

Per una così eccellente conservazione dell'antiquata numerazione dei Salmi in *V* bisogna supporre un ambiente assai favorevole, ossia un luogo e un tempo in cui detta numerazione vigeva ancora, quando fu scritto *V*, cioè il suo archetipo, se è vera la congettura dell' Hartel che *V* fosse del VII secolo soltanto, od anche l'attribuzione del Latini al VI, cfr. Hartel p. IX ss.[1] Or siccome finora tal uso non è constatato che per l'Africa e per il III e IV secolo[2], quindi è probabilissimo, che ivi e allora fosse scritto l'archetipo di *V*.

Questa presunzione è dimostrata da altro capo assai importante per parecchi rispetti: voglio dire i *tituli gloriae*. È notevolissimo, come nelle *Sententiae Episcoporum numero LXXXVII*, ossia nel Concilio Africano del 256 circa, *V* (e in numero assai minore il degenerato *C*, da cui procede l'Erasmiana) dà ai più dei Vescovi il titolo *Confessor*[3], *Martyr*[4], *Confessor et Martyr*[5], e ad uno *Martyr et de schismaticis:* ancora spesso, ma non sempre[6], aveva *in pace:* titoli scomparsi in quasi tutti gli altri

[1] Metto qui Lattanzio ed Euagrio insieme a persone che hanno scritto in Africa, per la ragione detta sopra, senza affermare in genere che africani per origine o per derivazione siano gli scritti o i mss., dove tal uso si riscontri. HILARIUS *in Psalmus prol.,* ed. Zingerle p. 9 e p. 40, non prova nè pro nè contro; egli qui ripete Origene ed Eusebio. Anzi dicendo che Paolo chiama 1° il Salmo 2° *translatorum distinctione non usus,* mostra d' ignorare il fatto che certe traduzioni antiche facevano altrettanto.

[2] N. 12, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 27, 33, 35, 37, 38, 42, 47, 49, 52, 54, 55, 58, 61, 62, 68, 79, 82. Cfr. per Erasmo, Hartel p. 452, 6: cfr. anche *N 3* (Bibliothèque Nat. 1650) collazionato da TOULOTTE *Géographie de l'Afrique chrétienne. Proconsulaire* (1892) pp. 357-367.

[3] N. 39, 72, 76, 80.

[4] N. 11, 16, 22, 30, 31, 45, 87.

[5] N. 70.

[6] N. 10, 14, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 36, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 78.

manoscritti. In tre casi poi indica precisamente il luogo di deposizione del martire;

p. 413, n. 16 *(Successus ab Abbirgermaniciana) conf. et post. Mart. positus in Tertulli.*

p. 448, n. 30 *(Libosus a Vaga) Conf. et mart. in novis areis positus.*

ib. n. 31 *(Leutius a Theueste) Conf. et mart. in Fausti positus.*

Le due ultime note sono anche nell'apparato dell'Hartel.

Cosa strana! Il Latini, così esatto, non indica di queste aggiunte il luogo preciso: e quante volte *C* ed Erasmo le hanno nel testo, egli le ha cancellate e scritte in margine colle abbreviazioni, come dovevano essere nel *V*. Così che io penso, che in *V* pure fossero al margine, e quindi non si possa per lui parlare qui d'interpolazioni. In quella serie invece di codici intermedii (per la collezione riguardante il Battesimo) tra *V* e *C*, i titoli finirono per passare nel testo ed essere prefissi ai nomi; ma ciò non doveva essere e non fu in origine.

È evidente, che queste note marginali non possono già attribuirsi ad un recensore grammatico del VI o VII secolo [1], ma sibbene ad uno, che doveva vivere in Africa (come mostra anche la precisione di *V* in dare i nomi delle città), e vivere ad un tempo, quando si aveva ancora fresca e distinta la memoria delle singole parti rappresentate dai Vescovi del Concilio durante la persecuzione e durante lo scisma di Novato o altro scisma. Perocchè, se le note *Confessor, Martyr,* indicano la parte segnalata e privilegiata di certuni durante la persecuzione, l'*in pace* (una volta che non succeda al *dixit,* ma sia al margine) designa la loro fine nella pace e nella comunione della Chiesa – precisamente come negli epitafi cristiani d'Africa [2], e non già il saluto cristiano fatto dai disserenti ai confratelli Vescovi, come pensò il Rigault [3] e dapprima credetti anch'io. Se è così, alla fine

[1] Già P. De Lagarde *Symmicta* I (1877) p. 68 ss., si era elevato contro questo modo di vedere con un po' di durezza ma con molta giustezza. Ivi stesso egregie osservazioni sulla varia origine delle collezioni delle lettere ciprianiche, su certi sussidi e su certi testi negletti dall'Hartel, ecc. ecc.

[2] Cfr. de Rossi, *De titulis Christianorum Chartagin.*, in Pitra *Spicilegium Solesmense* III, 509 ss.: Delattre *L'epigraphie chrétienne à Chartage*, p. 18 ss. in *Compte rendu du congrès scientifique des catholiques tenu à Paris du 1er au 6 avril 1891.*

[3] Cfr. p. 442, 1.

del sec. III o almeno al principio del IV dovette vivere il pio lettore, che si prese la premura di qualificare a margine i Vescovi; essendo inverisimile [1], che dopo i turbamenti gravissimi della persecuzione dioclezianea e dello scisma donatistico si conservasse ancora così distinta e fresca memoria. S. Agostino, ad es., sembra non l'avesse uguale, quantunque sappia che i colleghi di Cipriano *in unitate manserunt:* [2] altrimenti di passaggio o nominandoli si sarebbe anche meglio servito del loro esempio contro i Donatisti, come si serviva di quello di S. Cipriano.

Quinci appare, di quanto valore per la storia ed anche per l'agiografia siano queste note posteriori al massimo di mezzo secolo o poco più. Sono di privata origine, ma di persona assai bene informata, che dopo il prevalere della dottrina di Papa Stefano, pensò utile d'indicare al margine la fine gloriosa o almeno pacifica colla Chiesa dei Vescovi intervenuti e dissenzienti da Stefano. Che se l'annotatore favoriva anch'egli l'opinione difesa nel Concilio, e per rilevare l'autorità di questo aggiunse ai singoli giudici i titoli di benemerenza, allora sarebbe anche più certa l'antichità sua, tenuto conto della storia della controversia; e la mancanza di qualsiasi nota di fronte a certi Vescovi, anzichè indicare la loro cattiva fine, segnalerebbe soltanto la loro sopravvivenza al tempo dell'annotatore. Certo, questa congettura apparirebbe la sola probabile; e solo la diffidenza che nutro per ogni congettura seducente ma meno dimostrabile, mi trattiene dal porla troppo in rilievo.

La maggior parte di questi confessori e martiri come tali c'era sconosciuta, o almeno poco accreditata (ove si eccettui Liboso vescovo notato – se è il nostro – nel Martirologio Geronimiano [3]), perchè recenti si credevano i codici indicanti i titoli

[1] Farò mie le parole del DUCHESNE *Martyrologium Hier.* (*Acta SS.*, Nov. t. II) p. LXXII, intorno ai primitivi latercoli dei santi Martiri Africani: *non enim potuerunt memoria famave retineri primum, deinde longo post tempore scripturae mandari.*

[2] *De baptismo adv. Donatistas* II, 7. *Opp.*, ed. Maur. IX, 100. Quinci è chiaro, che anch'egli ebbe un esemplare senza le aggiunte del Veronese.

[3] Ed. DE ROSSI-DUCHESNE, p. 2: *IV kal. Ian. In Africa... Libosi episcopi.* Questo silenzio del Martirologio non dee destare meraviglia: De Rossi *ib.* p. VI, ha chiaramente mostrato: *fastos quoque Martyrum ecclesiae africanae imperfectos et mancos in laterculis hieronymianis referri.* Cfr. anche L. Duchesne *ib.* p. LXXII.

di gloria [1] che alcuni editori, come Baluze, abolirono affatto per questa ragione.

Ed era pure sconosciuta affatto (per quanto ho visto finora) l'una delle tre *aree* (cimiteri) o basiliche, dove furono deposti i martiri, quella di *Tertullo*: e sconosciuta quella *in areis novis*, se pure non è la cartaginese *Basilica Novarum*, celebre fino dagli inizi del Donatismo.

Tertullo il fondatore o padrone sarebbe egli mai il piissimo amico di S. Cipriano, che tanta cura aveva dei martiri e dei confessori [2]? Se ciò fosse, cartaginese secondo ogni verisimiglianza sarebbe la basilica od area di Tertullo, come quella di Fausto [3]; e cartaginesi per connessione le *areae novae*, forse la primitiva ed intiera denominazione, che ci dà la spiegazione della posteriore male dichiarata: *Basilica Novarum* [4]. E quindi cartaginese sa-

[1] Cfr. TILLEMONT, *Mém.... Hist. Eccl.*, IV (1701) p. 630-1; Baluze nelle note della sua edizione, p. 601; MORCELLI, *Africa Christiana*, I, 126, etc. Alquanto meglio ha giudicato HARNACK, *Zur Ueberlieferungsgeschichte d. altchristl. Litteratur* p. 20 (*Texte u. Untersuch.*, XII Heft 2), rilevando, che *alcuni codici latini hanno ricevuto delle notizie locali.*

[2] Ep. 12, pp. 503 e 510. Io non so se di qui si possa trarre qualche luce sopra dei *Sanctorum* TERTULLENSIUM *et Ficariensium* dell' antichissimo calendario Cartaginese edito dal Mabillon *Vett. Analecta* III (1682) p. 401, al dì 20 Gennaio. Sarebbero detti *Tertullensi* in globo i Santi, di cui si conservavano i corpi nella basilica di Tertullo? Nel martirologio geronimiano *XIIII Kal. Febr.* si legge diversamente: *Pauli Quinti.....* TERTULI *et aliorum multorum.* Si sa, che i Martiri africani venivano indicati nei *ferialia* o calendari e festeggiati a masse, con una semplice designazione presa dal luogo dove avevano patito, o, penso anche, dal luogo ove erano stati sepolti e singolarissimamente si veneravano. Cfr. Duchesne *ib.*

[3] *Fausti basilica celebris fuit Carthagini, in cuius secretario, ut scribunt, concilii Carthaginensis acta celebrata sunt: vide eius concilii acta sub Zosimo papa et Augustino Hipponensi.* Cosi annotava Latini; cfr. MORCELLI, I, p. 40: *Martyrolog. Hieron.* p. 91, *Id. Iul. in Basilica sanctae Faustae:* TOULOTTE *op. c.* p. 74-78, dove tratta anche delle altre basiliche conosciute.

[4] Cfr. AUGUST., Serm. XIV, *Habitus Carthagine in basilica Novarum, Opp.* V, 82; e t. IX, p. 268, *Brevic. Collat.*, III, c. XIV, p. 25 (Mensurio lasciò) *in basilica Novorum quaecumque reproba scripta haereticorum.* La ricorda pure Vittore di Vita e, si noti, insieme a quella di Fausto, come due basiliche famose di Cartagine: *basilicas duas nominatas et amplas Fausti et Novarum: Hist. pers. Vandal.*, I, 25, ed. PETSCHENNIG, p. 12. Questo riscontro col nostro mi pare assai forte. — Dopo ciò cade quanto ha disputato GILSE *Wat is die Basilica novorum te Carthago?* in *Theolog. Tiidschrift,* XX (1886), pp. 367-371. Egli conoscendo solo i due passi di S. Agostino, e credendo il titolo del sermone inventato dagli editori, proponeva di accordare nell' altro luogo *novorum* con *haereticorum,* lasciando così senza nome la basilica officiata da Mensurio. Se anche la *Basilica Novarum* non è identica a quella *in aeris novis,* è però certo esistita e conosciuta sotto tal nome. (Debbo alla cortesia del P. DELEHAYE Bollandista il riassunto dell' articolo per me inaccessibile del Gilse). — *Area* nel linguaggio degli Africani significando cimitero svolgentesi all' aperto

rebbe stato l'annotatore, e cartaginese l'archetipo di *V*, con quanto credito per lui è evidente: ciò che del resto persuade anche il fatto già notato d'incontrarvisi ben rappresentata la corrispondenza con Cartagine e quella relativa ai lapsi, così poveramente e raramente entrate nelle altre collezioni. Ad ogni modo è assicurata la sua origine africana, probabilmente cartaginese, e la sua alta antichità toccante apparentemente l'ultimo terzo del sec. III: e noi gli dobbiamo essere grati d'averci almeno conservato assai bene la primitiva numerazione dei Salmi nella Bibbia Africana, queste aggiunte dei *tituli gloriae* e titoli di basiliche, oppure aree, tra le più antiche per certo, di cui si conosca il nome [1].

IV. IL CODICE BENEVENTANO O NAPOLETANO SUO VALORE NEL « DE LAUDE MARTYRII » CHE DIMOSTRA NON ISCRITTO NELL'A. 249/50. SUO ORDINE.

Lo chiamo beneventano per adattarmi all'uso, benchè Latini abbia cancellato la parola *(ecclesia) Beneventana* e corretto, *neapolitana*. Esso era designato colla sigla *b*, meno che nelle lettere 71 e 73 dove fu chiamato *n*, perchè il Cervino avea ivi chiamato *a* e *b* due codici vaticani. Di qui si spiega bene l'abbaglio preso dal Krabinger e rilevato dall'Hartel p. XII-XIII.

Non m'è possibile parlare qui del buono ed emendato testo di *b* (*emendavi*, nota il correttore in fine di quasi tutti gli scritti): mi basti dare un saggio da un solo libro sebbene spurio in cui esso è l'ottimo codice, e poi dire del suo ordine davvero importante, che doveva pur essere l'ordine dell'edizione romana.

Nel libro *de laude martyrii*, tanto guasto sia per la difficilissima scrittura probabilmente corsiva dell'archetipo (ve ne sono indizi chiarissimi) [2] sia per la redazione stessa molto ricercata ed

sulla superficie del suolo (cfr. Franchi de' Cavalieri *o. c.* p. 60) la basilica *in areis novis* (o le *areae novae*) sarebbe mai quella scoperta dal P. Delattre in un vasto cimitero alla porta settentrionale dell'antica Cartagine? Cfr. TOULOTTE *o. c.* p. 74-75.

[1] Se il Sanday avesse potuto conoscere questi fatti, son certo non avrebbe scritto che il gruppo di *V* e codici affini *was certainly not written in Africa, and probably in Italy* (*Studia bibl.* III, p. 281, in nota). Io non disputo di *V* stesso, che potrà ma non è punto provato essere stato scritto in Italia; parlo del suo archetipo.

[2] Nell'erasmiana, che credo procedente da un ms. svanito o lacerato, si osservano ad esempio scambiate parole come *grana, gratia*, e *gravia*; *parent* e *patent*, *sic* e *sit*, *aliud* ed *illud* etc. Non è poi a dire della mala divisione delle parole.

elevata, il nostro codice presenta una serie di lezioni nuove, di cui alcune ottime, che lo mostrano membro affatto indipendente, anzi il migliore della migliore famiglia, se pure ad essa si può ridurre.[1]

App. p. 30, 16. Hartel legge: *cuius rei quique digni esse meruerunt, caruerunt omnem hanc mundi deterrimam labem, subacti mortis condicione vixerunt*, correggendo in *vixerunt* il *vicerunt* di tutti i codici. Il nostro *b* invece (cui credo appartenga *teterrimam*) legge l'ultimo membro così: *subacti mortis condicionem* RESURRECTIONE *vicerunt*. Così è perfetta l'antitesi tanto cara all'Autore, e viene tolta la necessità del proposto emendamento.[2] – Due linee dopo, altra lacuna in Hartel colmata in diverse maniere dal Pamelio e da *v*, il cui *immaculatos* deriva da un codice vaticano: *ut in illa iudicii die meliores cruor faceret et sanguis suus *** esse monstraret*. Or ecco la colma benissimo il beneventano leggendo *viuos* invece del *suus*, *suis* o *suos* degli altri mss.: *et sanguis* VIVOS *esse monstraret*. Cfr. per *cruor* e *sanguis* p. 48, 5.

P. 31, 15-16. Hartel per restituire il senso ha ivi dovuto inserire un *iam nihil (optare)* omesso da tutti i codici, e già prima inseritovi da altro editore (posteriore a Latini), il quale ora figura nell'apparato sotto la sigla *r*. Il benev. ha il passo integro: *et maxime si ante oculos tuos ponas nihil detectabilius esse dedecore, nihil foedius servitute*, NEC *aliud te debere iam petere aliud optare, quam eripiendum* etc.

Tutt' altro che chiara e scorrevole è la fine del capo 8 p. 32, 7-9. Hartel legge: *aut non cotidiana cernimus funera, cernimus novos exitus diuturnos factos* (*factis* tutti i codici), *sed et saevientibus morbis inexperta cuiusdam cladis exitia ac stragem populatarum urbium intuemur, unde possimus agnoscere quanta martyrii habenda sit dignitas, ad cuius gloriam nos cogere etiam lues coepit*. Il benev. cambiando un poco il tono del periodo, così lo ristabilisce: AN *non cotidiana cernimus funera, novos exitus* (*diuturnos factis*, ma sopra la linea con un segno di richiamo) DIUTURNA FAME *et saevientibus morbis* INSTAR *cuiusdam cladis exitia ac strages* etc. La lezione *instar* etc. è probabilissima, per non dire certa: l'autore ama assai simile co-

[1] Parlo della famiglia *LNP*, *cuius praestantia quanta sit, nusquam melius cognoscitur* che nel nostro trattato, dice Hartel p. LX. Eppure quanto sono guasti pur essi!

[2] Cfr. Cipr. *ep.* 37 p. 578, 17: *mors... immortalitatis praemio vincitur*.

struzione, cfr. p. 41, 18 *instar munerum promissorum*, p. 46, 15 *instar muneris tanti*. La lezione poi *diuturna fame* assieme alla seguente *saevientibus morbis* è d' un' importanza somma, come quella che rende dubbiosissimo, o piuttosto dimostra del tutto falso quanto s' è recentemente disputato sull'età e sui destinatari dell' opuscolo [1]. Checchè supponga possibile il Tillemont [2] ed altri dopo lui, per gli anni 249 e 250 nulla si sa di una lunga carestia e d'una pestilenza che devastassero Roma e l' impero. Il silenzio di tutti e specialmente degli scrittori cristiani è molto eloquente, perchè essi non avrebbero mancato di rilevare in detti flagelli il castigo di Dio per la persecuzione da Decio ordinata, ovvero per le numerose defezioni dei lapsi. Ma v' ha di più. Consta da S. Cipriano che l' annata del 250 fu assai abbondante. Egli infatti scrivendo l'autunno di detto anno a Moisè ed a Massimo, quando Moisè era già forse morto o certo stava per morire [3], e ricordando tutte e singole le quattro stagioni da loro invittamente passate nel carcere, ha queste parole sulla primavera, sull' estate e sull' autunno di quell' anno: *successit hiemi verna temperies rosis laeta et floribus coronata...:* AESTAS ECCE MESSIUM FERTILITATE FECUNDA EST ET AREA FRUGIBUS PLENA EST... *vindemia foris premitur et profutura poculis in torcularibus uva calcatur*, ep. 37, p. 577. In bocca di S. Cipriano non dico, ma eziandio del più sciocco retore non sarebbero esse state insultanti queste parole durante il periodo di lunga carestia, in cui si moriva di fame a torme?

Nè fame nè peste dunque negli a. 249/50, e quindi non di quell' anno il trattato *de laude martyrii*, nè indirizzato ai confessori Moisè e Massimo, come farebbe supporre una didascalia passata da qualche codice nell' Erasmiana. Questa dida-

[1] A. HARNACK, *Eine bisher nicht erkannte Schrift Novatian's vom Jahre 249-50*, in *Texte u. Untersuch.* a. XIII, fasc. 4. Le opinioni dell' H. non hanno, a quanto sembra, guadagnato molti seguaci. Cfr. M. SCHANZ *Gesch. d. röm. Litteratur*, 3 Theil (1896) p. 334.

[2] Nella nota 14 al tit. *S. Cyprian, Mém. hist. eccl.* IV (1696) p. 607, rispondendo a simile obiezione del Dupin. Qui almeno fa capire, che mancano i testimoni di queste calamità: invece nelle *Mém... Empereurs Rom.* t. III (1732) p. 288, le dà malamente per sicure.

[3] Moisè, uno dei primi arrestati della persecuzione Deciana (.... *vos surgentis belli impetus primos.... fregistis* etc. Cypr. *ep.* 28, p. 545), stette in carcere undici mesi ed undici giorni e vi morì: cfr. il Catalogo liberiano in Duchesne *le Liber Pontificalis*, I, 4.

scalia [1] è già senz' altro niente rassicurante, come propria di un codice, il *B*, capo di una famiglia di manoscritti, *in quibus... scripturae singulis familiis propriae varie confunduntur accedente etiam mira interpolatione coniecturarumque farragine* (Hartel p. LV): ma lo è tanto meno, in quanto che nell'ordine stesso di *B* si può trovarne l'occasione e l'origine. Ivi infatti il trattato è interpolato tra le lettere di S. Cipriano e soggiunto precisamente alle due lettere di lui a Moisè ed a Massimo, forse per affinità d'argomento [2]. Che meraviglia quindi, se lo scriba lo avesse introdotto con un magrissimo *Item ad eosdem*, appunto come *CR* bene introducono l'ep. precedente 38? Nè sembri troppo scettico questo ragionamento. Si sa, per esempio, a quali brutti casi esponga nelle catene e negli omiliari greci il famoso e frequentissimo τοῦ αὐτοῦ, che spesse volte dai rubricatori sembra posto per ismania di sbrigarsi quando non sapevano apporre nulla di preciso. E quindi finchè nel solo *B* e nella sola connessione od ordine di *B* si ritrovi quell'indirizzo del l. *de laude martyrii* senza riscontro alcuno in testimonii più fededegni, non credo temerario trascurarlo, dal momento che esso contrasta al contesto del libro stesso, come ho rilevato di sopra.

P. 35, 16-17. Non meno corrotto è il passo del c. 13, che tra le tante diversità insoddisfacenti de' mss. Hartel ha ecletticamente acconciato così: *Nam et cum caelo imber incumbit, pluvias aer triste praetendit, et quotiens atra tempestas horrenti imminet pelago, per interaperta nubium ante coruscantium fulmina relucescunt.* Or ecco come è ristabilito il passo nel benev., di cui è l'eccellente *aer tristis* passato poi nella vulgata; *per*

[1] Vedila in Hartel p. LVI: manca nell'apparato. Nell'edizione erasmiana, siccome il trattato fu separato dalle lettere, così, credo, fu sciolto l' *ad eosdem* nelle parole *ad Moysen et Maximum et caeteros confessores*: ciò che del resto potrebbe già essere stato fatto in manoscritti discendenti o cognati di *B*, come forse il gemblacense. È spiacevole assai, che l' Hartel non comunichi alcuna lezione di *B* o di un codice equivalente, mentre *B* occuperebbe certo un posto importantissimo nella tradizione del trattato, se fosse vero il contestato indirizzo. Così non si sa che pensare del suo testo.

[2] È notevole, che questo spurio trattato è quasi sempre tramandato colle lettere di S. Cipriano in lode dei martiri o del martirio, ma or con queste or con quelle, e mai nello stesso ordine (Harnack *o. c.* 58). Di qui si vede, che il libro era molto diffuso, e quindi più persone, ciascuna secondo il proprio gusto, poterono e credettero bene di riunirlo alle affini scritture di S. Cipriano. L'origine di queste varie raccolte non dubiterei di porla durante le ultime persecuzioni, nelle quali dette scritture soddisfacevano ad un bisogno presente.

interapertam nubium NOCTEM CORRUSCA IGNIUM FULMINA *relucescunt.* Non credo vi sia dubbio sulla genuinità della lezione. Essa ristabilisce l'antitesi e quella specie di ritmo amata dall'anonimo, ed inoltre è supposta dalle svariate corruzioni riscontrate negli altri mss. *(inter aperta nubium ante, interapertam humum ante, apertam humium nocte, inter apertam humium necte).* Quanto all' *interapertam nubium noctem* cfr. p. 43, 4: *per horrendam spissae caliginis noctem.*

Appena accennata a p. 37, 20: *nam est illi societas in penatibus coniux,* la buona lezione SOCIA, che dal nostro codice era passata nella vulgata, è da rilevare piuttosto il luogo alquanto monco di p. 39, 2: *caminis quotiens anhelantibus aestuans ignis evomitur, aditu terrae canali angusto dives flammis elicitur, et refluentibus glebis arena retinetur.* A dir vero quell'*aditu terrae* non pare sufficiente accanto al *canali angusto,* nè *terrae* copre abbastanza la lezione *terrestri* dei mss. Il benev., a cui si debbono i miglioramenti di *evomit* in *evomitur* e di *levis* in *glebis* penetrati nell'ed. romana, restituisce perfettamente il luogo così: *aditu terrae* STRICTO *canali angusto dives flammis* ERIGITUR. E STRICTA *rota* esso legge pure a p. 43, 13: *sunt et quos agens strictim rota et indefessa vertigo et quos tenaci inter se densitate constrictos adhaerens corpori includat* etc.

P. 40, 14-16. Affinchè nulla di dolce e di caro si potesse preferire alla salute eterna, e l'affezione dei più stretti parenti non avesse ad infrangere la nostra costanza, *solam veritatem,* osserva l'A., *salutemque solam inter magnos complectendam esse cruciatus suo Christus iure constituit, in quo coniunx liberi et nepotes, in quo omnis viscerum soboles felici usurpanda victoria est.* Il senso del penultimo membro è abbastanza chiaro: in Cristo noi tutto abbiamo e tutto dobbiamo abbracciare, e Cristo è tutto per noi. Non così l'ultimo membro, dove del resto anche il *felicius* di tutti i codici poteva dare sospetto d'una lacuna. Il benev. da solo sana e spiega tutto leggendo: *in quo omni viscerum sobole* FELICIUS RELICTA *usurpanda victoria est;* cioè in Cristo dobbiamo vincere a costo anche di lasciare con felicissima perdita i carissimi figli. Cfr. ib. lin. 8-9: *ne quid esset dulce vel carum... ne in tormentis scilicet patrem positum filius frangeret:* cfr. anche Matt. 12, 50.

Nel passo precedente il benev. supera lo stesso *S*[1] del VI o VII secolo (l'ottimo di tutti i codici secondo l' Hartel) per mala ventura mutilo dei primi 16 capitoli; ma lo supera eziandio nei due seguenti, dove egli solo restituisce il senso. A p. 46, 12 il *res* ricevuto dall' Hartel contro il *tres* dei mss., è di *b*, da cui passò nell'ed. romana e in seguito nella vulgata. In fine p. 50, 19, omessa l' interpolazione dell'ed. d' Oxford ricevuta dall' Hartel, e corretto da *b* il *qui* di tutti i codici, il testo è compito: *templum omne mugit*, QUIA *(Christus) moriendo arguit saeculum*. Cfr. lin. 13: *miratur passum propter quem cuncta trepidarint*[2].

Questo piccolo saggio basterà a persuaderci del sommo, insuperato valore di *b* nel libro *de laude martyrii*, e dell'utilità grande che ne verrà dalla futura collazione o piuttosto edizione, quale sembra doversi istituire[3]. Parlare qui di audaci correzioni d'un grammatico non mi par giusto e nemmeno conveniente: chè in fra l'altre sarebbe davvero prodigioso questo recensore antico, a cui *(sit venia verbo)* nemmeno dalla lontana saprebbero tener dietro i più insigni filologi odierni.

Quanto all'ordine, eccone la restituzione, in cui indico con punti d' interrogazione i numeri mancanti o perchè il codice era mutilo[4], o perchè lo scrittore omise alcuni scritti, serbando tut-

[1] Il benev. e *S* hanno soli contro tutti la giusta lezione *omnem salutem non in alio statu* (*tantum* gli altri) *quam in martyrio collocasse*, p. 48, 8.

[2] Mi si permetta d' indicare qui due correzioni, che mi sembrano necessarie nel testo di questo libro. P. 28, 4: *atque ab omni animum natura mundique commercio segregatum*: correggi NATURAE, come appare da p. 32, 1: *cum hoc vitae* NATURAEQUE COMMERCIO. — P. 48, 3-4 leggerei: *cedant tamen necesse est sanguini summittanturque cruori* senza l' interpolazione del corrotto *S*: *martyrio universa a sanguine*, cfr. p. 30, 18 recitato sopra. *S* qui e altrove m' è assai sospetto. — A p. 26, 13 *facta* deve essere errore tipografico per *fracta*.

[3] Ne ha già espresso il voto l' Harnack a p. 48 dell' opuscolo sopra citato.

[4] Consta, ad es., che dell' ep. 11 in esso erano caduti i primi 4 capitoli e parte del 5 fino alle parole *in precibus* (p. 498, 25) inclusivamente, e inoltre dell'ep. 57 il lungo passo *praesumus-vestris*, p. 656, 13-665, 25. Nell' ep. 65 dalla fine del primo capitolo in poi (p. 722, 16-726, 6) nessuna lezione n' è data; molto probabilmente perchè la fine della lettera era caduta, ed insieme le quattro lettere seguenti, che nel codice portavano i numeri XLVIIII, L, LI, LII. Dubito pure fosse lacunoso il *de unitate ecclesiae*, dove da p. 210, 21 a p. 221, 7 non compare alcuna variante di lui, senza però che si indichi la lacuna; e similmente il *de opere et eleemos.* dopo il capo 6, e lo spurio *de duobus montibus*: e sì che prima numerose sono le varianti. Dire che l'Agostino stanco non volle proseguire la collazione non oso, non avendone alcun argomento.

tavia la numerazione primitiva, come appare dalle parole aggiunte ai libri *ad Quirinum: Epistulas numero tres et sententias episcoporum LXXXVII, quas tamen non est secuta posteritas, et ideo eas non aestimavimus annotandas; simul et III alias, quae sequuntur*. È curioso però che ciò non ostante due di queste lettere sulla controversia del battesimo furono scritte: segno evidente, che esse furono prese da altro archetipo sprovvisto di tale nota, l'archetipo forse indicato colle parole *in alio*, di cui tosto. Nel segnare i numeri lo scrittore notò, che in altro esemplare era diverso il numero di questa o quella lettera; ciò che indico io pure ai singoli luoghi. I numeri erano almeno 81; i libri *ad Quirinum* erano contati per 3.

Ordine del Beneventano. V. XI. VIII. XII. 63.?. VI. IIII. XIII. Appendice VII. IX. III. 63. 55. 6. Appendice III. 10.?.?. 11. 38. 39. 58. 76 *(in alio LI)*. 73. 71.?.?.?. 69 (1-11). 69 (12-fine). 40. 67. 64. 2. 60. 57. 59. 52. 17. 45. 44. 51. 13. 43. 65.?.?.?.?. 1. 61. 46. 66. 54. 32. 20. 12 *(in alio LXII)*. 30. 31. 70. 7. 5. 14. 4. II. 56. 3. 72. 16. 15. 17. 18. 19. 26. 25. 9. 29. 27.

Per i trattati esso va da sè, si intende, fuori di certe coppie ordinarie. È strana in principio l'omissione del libro *ad Donatum* che vi ricorre d'ordinario [1], strana l'omissione dei libri *ad Demetrianum* e *de oratione dominica*, mentre *b* aveva invece due trattati spuri il *de Sina* e il *de laude martyrii*: ne mancava dall'origine, o piuttosto perchè mutilato? Notevole che *b* aveva due volte la lettera 63 *de sacramento calicis*, cioè tanto framezzo ai trattati quanto a capo delle epistole. Penso, che in quelli (V-III) esso sia stato copiato da altro esemplare, il quale dopo i libelli aveva un'appendice di lettere simile a quella di *C* (corbeiense: questi però in fine alle lettere XIV. 68. 74. 73. 71. 70. 1), appendice omessa dall'amanuense. Simile diversità d'origine (e quindi forse disuguaglianza di testo) s'era già sopra osservata per altri indizi.

Nelle epistole, a cominciare da III sino alla fine, è mirabile la sua concordia con μ [2]: meno una volta (20, 12 *b* con *L*;

[1] Hartel a p. 12, 8 cita il beneventano: credo a torto. Latini non ne riporta veruna lezione in tutto il libro.
[2] Cfr. Turner, *Studia bibl.*, III, p. 310-316.

12, 20 μ), in cui però l'amanuense notò che *in alio* 12 aveva il numero *LXII* e non *LX* come in *b*; e meno pure una seconda, in quanto che *b* sembra avesse tra l'epp. 65 e 1 non si sa quale lettera di più. L'ordine concorda così, che da μ si potrebbe supplire le lacune di *b*, cioè arguire il contenuto dell'originale che servì alla scelta di *b*. Ad es. nella seconda lacuna tra 10 e 11 andrebbero 28 [1] e 37: nella 3ª invece 70, XIV, 74: e 78, 79, 77, ? (manca il riscontro), nell'ultima. Nè fa difficoltà il ritrovare 70 un'altra volta verso la fine: perocchè qui *b* segue piuttosto un'altra collezione affine a quella di *T* e dell' O_2 del Sanday [2], e quindi niuna meraviglia della ripetizione, se anche fosse avvenuta, come sopra abbiamo visto della lettera 63. In verità però non si può parlare di ripetizione, perchè la lettera non fu copiata che all'ultimo luogo.

Il Turner ha ben rilevato contro l'Hartel l'indipendenza di μ di fronte a *T* e dimostrato che esso ha un ordine intermedio tra *L* e *T*, e che le liste di *L* e μ sono di grandissimo valore in quanto che sono più vicine all'indice di Cheltenham e servono a fissare alcuni numeri incerti di esso [3]. Siccome μ è recente assai (secolo XV), così è interessante d'aver ritrovato un codice *optimorum unus* e d'una maggiore antichità, che faceva capo ad altro anche più antico, in cui ricorreva lo stesso caratteristico ordine di μ nelle lettere, e vi si aggiungeva un'ultima serie che si ritrova in *T* solo. Se anche non vogliamo prendere alla lettera il vago giudizio dell'età di *b* dato dall'Agostino: *codex mirae vetustatis*; tuttavia non abbiamo argomento alcuno per rigettarlo affatto, e l'ortografia sua mi pare piuttosto lo confermi. Del resto l'Agostino era assai pratico di mss., di cui mise insieme così buona raccolta [4].

[1] Di questa notava espressamente il Latini: *deest in codice b.*

[2] *Stud. bibl.*, III, pp. 286 287. Però vi sono parecchi spostamenti, in cui *b* ora è coll'uno, ora coll'altro; ed è singolare la posizione di II premesso in TO_2 ed in *b* inserito dopo la serie oscillante 7-4. *b* poi omette la 53ª e la 12ª ripetuta da TO_2, tanto che può parlarsi solo d'affinità.

[3] *Ib.* p. 311 in nota e p. 314: *But the lists in μ and L are of primary value.* Posso confermare l'indipendenza di μ da *T*. Ad es. nell'ep. 17 egli solo concorda nelle più singolari lezioni con *V* contro tutti, compreso *T*.

[4] Cfr. GRAUX *Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial* (1880) p. 280 ss.

V. TUMULTUARIA.

Sotto quest'ultimo capitolo ricorderò brevissimamente altri minori sussidi, da cui si potrà trarre qualche profitto per il testo del Santo.

a) Per i libri *ad Quirinum* il Sanday ha richiamato l'attenzione su parecchi codici di Oxford, e li ha già spogliati non senza frutto [1]. Pregherei il dottissimo professore d'Oxford di esaminare (poichè gli ha più comodi di me) anche i due codici assai antichi del British Museum: *Cotton Caligula A. XV* del secolo IX, e *Royal 5 E XIII*, sec. IX-X. Dal foglio fotografato dal Thomson e dalla descrizione [2] parmi che quest'ultimo sia davvero singolare anche per l'ordine, e che la recensione presentata da lui non sia da trascurare, se anche men buona. Nell'altro m'ha colpito il curioso: *inc. liber sancti Cypriani carthagenensis ex auctoritate canonica quem sancta recepit ecclesia* [3]. Gli antichi codici dei libri *ad Quirinum* meritano sempre d'essere esaminati, anche quando certamente sono men buoni testimonii della versione di S. Cipriano. Una volta che non abbiano la vulgata, essi presentano, almeno in mistura, lezioni caratteristiche della versione antica usata là dove fu scritto il codice, cioè il suo archetipo [4].

b) Pel libro *de unitate ecclesiae* non posso non richiamare l'attenzione sopra i frammenti assai lunghi citati da Pelagio II nella sua lettera ad Elia d'Aquileia e ai Vescovi dell'Istria [5]. Essa è completamente sfuggita all'Hartel e all'Harnack [6]. Questi frammenti sono importantissimi per la storia del testo, in quanto che presentano già la famosa interpolazione del c. 4. L'Hartel p. XI indica come *più antico* testimonio d'essa il cod. Vossiano latino 7 del sec. X, mentre poi a p. XLIII la segnala anche in *M* del sec. IX–X. Il Latini che stese in proposito due belle

[1] *Old Latin Biblical Texts* II (1886) *Appendix II*, pp. 123-132.
[2] *Ancient Latins Mss. in the British Museum* Plate 48, 54; cfr. pp. 56, 66.
[3] *Ibid.* p. 66.
[4] Cfr. De Lagarde, *Symmicta*, I, pp. 65 ss.
[5] In Mansi *Concil.* IX, 898; Jaffè-Kaltenbrunner *Regesta RR. Pontiff.*, n. 1055, ann. 585 circa.
[6] *Altchristl. Litteraturgesch.* I, 1, 713-4.

note riprodotte a p. 178–9 delle sue *Variae Lect.* t. I, era andato più addietro ancora, e in margine alla sua copia della Brancacciana avvertiva: *Adde Bedam mutuatum haec ipsa Cypriani verba in homilia Vigiliarum Apostolorum to. 7. 153* [1], *vel verius inde huc translata.* Il suo ultimo sospetto è infondato; ma egli non poteva conoscere la lettera di Pelagio, pubblicata per la prima volta dal Baronio nel 1600 su copia fornitagli da Nicolò Fabro [2]. Il Baluze coll. 545–6 (ed. 1726) eccepì contro l'anonimo delle memorie di Trevoux [3], che il codice, donde essa procede, è posteriore di almeno 500 anni a Pelagio: ma il riscontro dello stessissimo passo in Beda, abbastanza fedele *exceptor* dei SS. Padri, parmi tolga luogo alla sua eccezione. Che anzi mi nasce il sospetto, che questa lezione sia caratteristica di una famiglia di codici italiani, e più precisamente anzi romani, trovandosi essa anche in *M*, il cui archetipo per le epistole almeno indubbiamente risale a un recensore romano: *emendavit Iustinus Romae*, cfr. Hartel p. XLV. E siccome essa è già citata da Pelagio, e per analogia ben fondata e rilevata dal Sanday [4] l'età di Giustino oscillerebbe tra la fine del IV e la metà del VI secolo, così io non dubito di far risalire indietro di due secoli almeno detto archetipo dall'Hartel assegnato al secolo VIII, e di qualificarlo, almeno provvisoriamente, la recensione romana o di Giustino [5]. Beda avrebbe avuto un codice d'origine romana, sia

[1] Dell'ed. di Colonia più probabilmente (non l'ho a mano), o di Basilea 1563, a cui eziandio risponde la citazione. Latini continuò a notare il suo esemplare anche dopo comparsa l'edizione Romana, e quindi può avere adoperata un'edizione del 1563. Ad es. nel *de bono pudicitiae* c. 8, ed. Hartel App. p. 19, 7, di fronte alla lezione erasmiana *sanatur* nota *signatur Pamel satiatur f(aernus)*: ora l'ed. del Pamelio uscì nel 1568. Nella Patrologia latina il passo di Beda sta nel t. XCIV, col. 19, e l'omilia è tra quelle giudicate genuine dal Mabillon Patrol. L. t. XC, 53 ss.

[2] Tra le *Addenda* del t. 9 degli *Annali* ed. Rom.-Vaticana (1600) p. 887 ss., donde nell'ed. di Lucca t. X p. 422 ss. Nei Regesti non è indicato, che questa ed altre lettere di Pelagio si trovano edite nel Baronio.

[3] Octobr. a. 1726, p. 1885 ss. La dissertazione molto dotta, benchè non sempre critica, riuscì a far conservare dal Maran nel testo il passo, che il Baluze aveva espunto.

[4] *Studia bibl.* III, 297: cfr. W. WATTENBACH *das Schriftwesen in M. A.*, 3. ed. (1896) p. 324-5.

[5] Il SANDAY, *l. c.*, ha chiamato *collezione di Giustino* una serie di lettere (10 circa) per il fatto, che tre di loro portano in fine l'*emendavit Iustinus*. Se s'intende, dire che Giustino abbia fatto egli la collezione, o anche solo che egli abbia così ordinato le lettere, confesso, che l'argomento per me non è convincente. L'*emendavit*, che era lì e forse sotto quasi tutti gli scritti nell'archetipo, appunto com'è in *b*, significa la correzione ordinaria o al

pure mediata; ciò che trova altri esempi nei codici inglesi (basti nominare l'Amiatino) e risponde benissimo tanto alla storia dell'evangelizzazione degli Anglo Sassoni, quanto al fatto del vivissimo scambio loro e specialmente dei monasteri benedettini col centro della fede e dell'unità, quale appare anche solo dalla vita di Ceolfrido e dalla corrispondenza di S. Bonifazio.

Per il libro *de opere et eleemos.* mi ha sorpreso l'Ambros. C. 67 inf. [1] benchè recentissimo (secolo XV in.): esso combina nelle lezioni coll'estratto di Mario Mercatore. Nel *de Lapsis* già si poteva trarre profitto delle osservazioni fatte fin dal 1857 dal compianto de Rossi [2]. Egli segnalava un epitafio africano del sec. IV, compilato con parole del Santo, ed avente due insigni varianti non presentate da alcun teste appresso Hartel pp. 238, 8-9; 249, 13-4. Nel 1° luogo l'epitafio concorda (si noti) con *SR*; nel 2° con nessuno, e legge *struatur fletus oculorum*, invece del vulgato *statuatur* sostenuto da p. 355, 25 [3]. Lo stesso de Rossi ne pigliava occasione per notare il guasto del testo vulgato.

c) Ho esaminato per i capp. 24-26 di detto libro il nostro C 98 inf. scritto in corsiva del sec. VII-VIII, e contenente le omilie di S. Massimo [4]. Il frammento è in mezzo ad una serie

massimo la recensione fatta da un dotto: cfr. Wattenbach *l. c.* e la letteratura ivi indicata. Per questo, quando dico recensione di Giustino, non intendo asserire, che l'abbia fatta proprio egli, ma solo la recensione dell'archetipo di *MQh* e codici di Pelagio e di Beda, così recensito o almeno semplicemente emendato da Giustino.

[1] Fu del Pizzolpasso: da esso pubblico più avanti l'epitafio di Eugenio III. L'Ambrosiana possiede inoltre tre codici recenti (sec. XV) delle epistole e trattati di S. Cipriano: A 122 sup. (somiglia ad n^2 nell'ordine dei trattati: solo ha le epistole tra I e III); C 131 inf. ed A 197 inf. (s'avvicinano nell'ordine a *P* sec. IX). Inoltre H 62 inf., sec. XII-XIII, contiene il *de Mortalitate* e un apocrifo *de Poenitentia* diverso da quello publicato dal Trombelli *Vett. Latt. PP. Opusc.* t. II, p. II (1751) p. 3-6, e poi dal Wunderer (cfr. Harnack *Altchristl. Litteraturg.* I, 1, 722), e ricordato dall'Amelli nell'ed. Balleriniana di S. Ambrogio IV (1879) col. 507. Da ultimo abbiamo una Grifiana del 1552 con varianti mss. al margine, delle quali non ho ancora conosciuta la provenienza, ma debbono essere da cod. non molto antico, come prova il titolo dell'ep. 78: *Epistola Cypr. ad Lucium Papam et collegium Cardinalium* (sic).

[2] *De titulis christ. Carthag.* p. 536. Cfr. altro esempio in Franchi *o. c.* 28 n. 5.

[3] Anche le parole dell'epitafio *esse iam inter innocentes coepisti* sono una reminiscenza ciprianica: le ho ancora nelle orecchie; ma non ricordo più il luogo. In una nuova lettura le ritroverò: cfr. per ora *ad Donatum* c. 11, p. 10.

[4] Cfr. Reifferscheid *Biblioth. PP. Ital.* I, 2, p. 57, che abbassa troppo la data del codice.

di omilie per la festività del Santo, che in tempo assai antico era così celebre che da essa si contavano le domeniche dalla metà di settembre in poi [1]. Presenta una serie di notevoli varianti come a p. 254, 14 *flectantur* per *plectantur*, lezione propria di lui solo, ma che credo genuina, come appare dall'opposto *dirigantur* della linea seg.; cfr. p. 253, 18–19 *alta et recta cervix, nec quia cecidit inflexa est*. P. 254, 18 *possit* con S^1 (si alluderebbe a persona vivente); cfr. lin. 12 *quae supplicia* CONSPICIMUS. P. 255, 27 *sacrificantibus nobis* colla vulg.: p. 256, 9 *Et quia alius et ipse proprio*, come doveva leggere il capitale *S (W) quialius* e proponeva Krabinger: 256, 15 *Ex his quamquam* (*quam* ripetuto per isbaglio a nuova linea) *multae*: 16 *excordis*: 17 *urbis*. L'ultimo periodo poi del c. 26 ha una redazione diversa, di cui ricorre qualche reliquia nel vulgato. *Unus quisque consideret num quid alius passus sit quod pati et ipse mereatur, nec erasisse credat, si eum interim poena distulerit, cum timere plus debeat quam sibi Deus iudici* (sta per *iudicii*) *censuram servabit.*

d) Ho fin da principio segnalato, che la così detta *v* (vulgata) è una mistura quasi irriconoscibile delle più disuguali lezioni, e come per ciò siansi perdute d'occhio parecchie eccellenti lezioni dell'Erasmiana; e, aggiungo, le siano per contrario state tolte, senza saperlo, altre assai attribuendole come lezioni o come congetture a qualche posteriore critico od editore [2]. L'Erasmiana procede o mediatamente o immediatamente a seconda delle parti edite o inedite dai più disparati e disuguali codici, che vi sono riprodotti con abbastanza fedeltà, sì da avere non poco pregio allora quando i codici sono andati perduti. Erasmo vi fece ben poco o nulla: non si curò nemmeno di ridurre ad unità l'orto-

[1] Cfr. *Capitulare Evangel. Luc.* sec. IX in ZACCARIA *Biblioth. Ritualis* I, 210, dove sono contate nove settimane *post S. Cypriani*, mentre (strano!) non v'è segnata la festa di lui. Cfr. Giorgi *de liturgia Rom. Pontif.* III, p. 279–84 e Tommasi-Vezzosi *Opp.* t. V 497 ss., 374. C'era già nel Calendario Frontoniano, e forse anche al sec. VII-VIII nella stessa chiesa Ambrosiana, come mostra la nota marginale *dom. II post sancti Cipriani* al f. 178 del magnifico codice Ambrosiano C 39 inf., sec. VI, contenente i 4 evangeli ed appartenuto a detta chiesa. — La festa a Cartagine dicevasi τα κυπριανα secondo Procopio *bell. Vandal.*, I, 21 = Euagrio *H. E.* IV, 16.

[2] Così è avvenuto, per es., a pagina 19, 6 e 11; 21, 4; 24, 7; 24, 11 (Er. om. *in*); 243, 22; 289, 9; Append. p. 36, 4–5.

grafia, tanto che in qualche scritto (come ad es. nel *de zelo et livore*) ricorre *zabulus, Chaim, hymber etc.* e in altri l'ordinaria lezione: ciò che è un buon segno di fedeltà. Agli esempi già addotti piacemi aggiungerne un paio o due d'altri davvero notevoli da un libercolo spurio, ma molto importante per la rimota antichità sua, che sembra maggiore di Cipriano stesso [1].

Quel curiosissimo monumento di lingua e stile rustico, ed insieme di ermeneutica biblica e polemica antigiudaica veramente primitiva, che è il l. *de duobus Montibus Sina et Sion adversus Iudaeos,* è lacunoso e guasto in assai luoghi, in cui l'erasmiana fornisce lezioni nuove, non dico sempre vere, che meritano d'entrare nell'apparato critico, se anche fossero semplici congetture.

Persino del principio lo ritiene mutilo l'Hartel; ma parmi a torto. La prima linea: *Probatio capitulorum, quae in scripturis deificis continentur,* non è che un sottotitolo o una didascalia, che più o men bene risponde al libro. Segue come esordio il principio generale d'ermeneutica: *Quae in vetere testamento figuraliter scripta sunt, per novo testamento spiritaliter intellegenda sunt quae (—quia?) per Christum in veritate adimpleta sunt:* e se ne va a fare un'applicazione, una prova sopra i due monti Sina e Sion, intorno alla cui interpretazione etimologica e possibile ed anche impossibile accomodazione ai più disparati soggetti si svolge tutto il libro con un processo strano e talvolta addirittura cabalistico, ma veramente in armonia colla mente e coll'indole dell'anonimo. Pertanto il libro non sembra mutilo a principio.

E nemmeno sembrami mutilo al c. 12 p. 116, 16, dove le parole *aliam probationem veritatis (in) scripturis positam* non è che un titolo o *capitulatio,* dopo cui, segnato punto fermo, le parole seguenti sono così da distinguere: *Ex ea veritate caelestem spiritalem (caelesti, spiritali?* cioè l'interpretazione nominale di *Sion) facimus figuratam comparationem de huius mundi*

[1] Cfr. Harnack *Altchristl. Litteraturgesch.* I, 1, 719. 7. Peno assai a crederlo tradotto dal greco, tanto mi sa *nativa* la volgare dicitura latina. Non bastano certo a provarlo i *latina, latinam, latino,* etc. di pp. 105, 9, 11; 107, 8, 20; 111, 8; 113, 20 etc.: ma nemmeno si possono opporre le parole greche citate nel c. 4, per le quali bastava la più piccola cognizione di greco, e forse nemmeno questa, trattandosi di un *luogo comune* o poco meno.

conversu, in quanto che Sion significa *speculatio*, e Gesù è *speculum* immacolato dell'eterno Padre e *speculara dal legno* di croce a custodia della sua *vigna* (Gesù è la vita vera), *quae custoditur iusso Dei patris a puero Christo in ligni speculum exaltatum* etc., etc. [1]. Di titoli o sommari passati nel testo non mancano esempi, cfr. quelli, che ho ultimamente notati nei libri *de Spiritu Sancto* di S. Ambrogio [2].

Mutilo invece è certamente in Hartel p. 107, 11-12. *Ita enim Deus omnipotens ab initio mundi et deinceps omni homini nascent ** de tempus et factum nomina a parentibus suis accipiebant.* L'erasmiana, abbastanza concorde nel resto, legge senza che Latini adduca varianti dal Beneventano e dai codici Vaticani: NASCENDI DEDIT *tempus, et* NATI *nomina etc.* Non so, se bene; ma la lacuna scompare e il senso corre, specialmente, se a lin. 10 si sopprima il punto fermo e si muti *probavimus* in *probabimus* così: *quod quidem post paulum dicturi sumus; ita enim hanc veritatis interpretationem probabimus de principio generis humani venientem*. Nel contesto infatti segue e non precede la prova tratta *de principio generis humani*.

A p. 108, 18 Erasmo omette la glossa *idest unctus*, omessa anche da due codici vaticani appresso il Latini, che presentano una lezione davvero singolare e teologicamente importante: *quae caro a Deo patre* IESU *vocitata est:* SPIRITUS SANCTUS QUI DE COELO CHRISTO (om. Vat. 1.) IUNCTUS DEI DEUS (uguale a *deum de deo?*) *vocitatus est.* Questi due (sembra) sono gli stessi codici, che a p. 117, 4-5 nella citazione d'una ignota lettera di S. Gio-

[1] Sono veramente graziosi nella loro ingenuità e semplicità questi capitoli 13-15, ed anche importanti per la viva pittura, che vi si fa, del modo di custodire le vigne allora usato. Mi permetto di riprodurre per saggio questo passo, che difficilmente si attenderebbe là dentro: *Vero tempore maturo prope dies vindemiarum ponunt in mediam vineam custodem puerum in alto ligno media vinea confixo, et in eo ligno faciunt speculum quadratum de harundinibus quassatis et per singula latera quadraturae speculi faciunt caverna terna, quae fiunt caverna duodecim: per quam quadraturam cavernorum custos puer omnem vineam perspiciens custodiat cantans, ne viator ingrediens vineam dominicam sibi adsignatam vexet vel fures viam vineae vestigent. Quod si importunus fur egens (aut egens?) in vineam voluerit introire et uvam demere, illic puer sollicitus de vinea sua deintus de speculo dat vocem maledicens et comminans, ne in vineam ultor fur audeat accedere, dicens: rectum ambula. Fur autem timens vocem pueri sibi comminantem refugit de vinea; speculum videt, vocem audit, puerum intus in speculum sibi comminantem non videt, timens post viam suam vadit etc.* Mi par di leggere qualcuno dei nostri più semplici trecentisti.

[2] Nel citato articolo n. 9 del volume *Ambrosiana*.

vanni hanno non già *ad populum* come nelle edizioni, ma *ad Paulum* con *T*: *in epistula Iohannis discipuli sui ad Paulum*; variante, che ben meritava di essere rilevata da coloro, che ricordarono questo apocrifo [1], atteso specialmente che essa è fornita dal migliore codice conosciuto.

A p. 116, 1 l'Erasm. legge: *Et Verbum Domini ab Hierusalem*, DE QUA DICITUR IN APOCALYPSI VIDI *Hierusalem de caelo descendentem* [2] *etc.*, mentre Hartel invece delle parole in maiuscole ha un semplice *dicit* supplito da lui stesso su una lezione incerta di *c*. Rilevo queste lezioni, perchè dal silenzio si può arguire fossero comuni eziandio ai due codici vaticani usati da Latini, e quindi non siano un' alterazione d'Erasmo.

I libri dei più celebri SS. Padri fin da principio e poscia nei secoli, furono molto letti e trascritti. Quindi la genealogia dei loro mss. e le connesse questioni della loro attendibilità sono di gran lunga più complicate ed incerte che non soglia esserlo in più dei classici greci e latini, cfr. Hartel p. I.

È pertanto necessario allargare assai la base delle ricerche preparatorie delle edizioni critiche: altrimenti non è guari probabile e (se mai) è semplicemente fortuita la riuscita d'una edizione definitiva.

(Continua)

G. MERCATI

[1] HARNACK-PREUSCHEN *l. c.* p. 756, e ZAHN *Gesch. d. N. T. Kanon's* I (1888) p. 218, in nota.

[2] Citazione alquanto libera e combinata di Apoc. 21, 1 ss. Noto di passaggio, che a p. 114, 10-2 le parole *dextra-demonstrans* sono dell'anonimo, e non del salmo 23, come parrebbe dalla stampa per isbaglio del tipografo.

IL VIAGGIO D'INNOCENZO III. NEL LAZIO E IL PRIMO OSPEDALE IN ANAGNI

Fra i tanti beneficî che Sua Santità Leone XIII, fin dall'assunzione al pontificato, va prodigando alla città di Anagni il più recente è quello di aver elargito lire venticinquemila affinchè si potesse adattare a civico Ospedale il fabbricato che a tale scopo aveva donato il defonto comm. V. Giminiani.

Questo tratto dell' affettuosa munificenza di Leone XIII in favore di questa, che può dirsi a buon diritto sua patria, mi ha suggerito l' idea di scegliere fra i documenti inediti che ho raccolti per la storia di Anagni quello che ha maggiore analogia con l' azione benefica di Sua Santità e pubblicarlo come tenue attestato di omaggio alla Sua Augusta Persona.

Il documento è la Bolla con cui un altro insigne cittadino di Anagni il grande Gregorio IX, confermò alcuni privilegi agli Spedalieri di Altopascio da lui preposti a reggere l' Ospedale ch' egli aveva fondato in Anagni prima di ascendere al pontificato, cioè nel 1208, quando era il cardinale Ugolino vescovo d' Ostia, e che fu il primo Ospedale che Anagni abbia posseduto. Siccome poi quella fondazione avvenne mentre il suo glorioso parente l' immortale Innocenzo III compieva da Anagni un viaggio per il Lazio, così ho creduto opportuno premettere al documento la narrazione di quel viaggio ed aggiungere al documento stesso qualche parola illustrativa, togliendo il tutto dal mio secondo volume della storia di Anagni prossimo a pubblicarsi.

Roma, Giugno 1898.

Addì 16 maggio dell' anno 1208, giorno dell' Ascensione, Innocenzo III lasciò Roma ed accompagnato da molti cardinali si condusse in Anagni ove restò un mese intero. Durante questo suo soggiorno in Anagni niun fatto è registrato che si riferisca direttamente alla storia anagnina: delle ventinove lettere o bolle datate in questo anno da Anagni non ne ho trovata alcuna che tratti di persone o di cose della nostra città.

Innocenzo erasi partito da Roma diretto a S. Germano; il suo viaggio da Anagni fino a quella città fu un continuo trionfo. I baroni, conti e signori della Campagna e della Maritima, lo accolsero tutti da sudditi fedeli, accompagnandolo di terra in terra con ogni sorta di feste ed onori.

Il conte Giovanni di Ceccano aveva, fin dal 1201, in Anagni, giurato fedeltà al pontefice ed era stato confermato nel possesso dei feudi. Ora egli fu il più prodigo di pompose onoranze ad Innocenzo; gli si fece incontro con una comitiva di cinquanta cavalieri suoi vassalli bellamente vestiti, che armeggiando fra loro gli fecero scorta d' onore [1].

L'annalista di Ceccano, che solo dà i particolari di questo viaggio, ci fa sapere che Innocenzo III da Anagni fece la prima sosta alla fontana di Giuliano, oggi detta *Fontana dei preti* [2],

[1] Il luogo ove Innocenzo III incontrò il conte di Ceccano con i suoi cinquanta cavalieri è detto *Maprum* in tutte le edizioni della *Cronaca di Fossanova*, o *Annali di Ceccano* antecedenti a quella del PERTZ, solo in questa ultima edizione è detto *Alatrum*, cioè Alatri secondo un ms. della Vallicelliana, I, 42, su cui il prof. Reiferscheid collazionò la detta edizione. V'è d'avvertire però che questo ms. è copia di copia più antica, ove il luogo dell'incontro, è detto *Alaprum*. Il ms. della Brancacciana di Napoli I, I, D, 17, sul quale sono condotte le precedenti edizioni, dice *Maprum*. Ho perciò taciuto il luogo dell'incontro non sapendo quale località si nasconda sotto il nome *Maprum* o *Alaprum*, ed essendo assolutamente inverosimile che il corteo pontificio, diretto da Anagni a Giuliano, sia passato per Alatri, facendo un giro vizioso a sinistra che avrebbe allungato di parecchi chilometri il cammino e non gli avrebbe permesso di giungere nello stesso giorno alla fontana di Giuliano verso il mezzodì, come chiaro apparisce dal contesto della cronaca.

[2] Il nome odierno del fonte ebbe origine precisamente dai molti ecclesiastici che là si adunarono in quella circostanza: del resto la tradizione delle cose narrate dall'annalista è ancora viva in Giuliano e nei paesi vicini. Un contadino di quel luogo mi disse nel suo dialetto: *chesta s'annomina funtana degli preti perchè a iecco fèceno colazione nu papa e tanti cardinali* (questa fontana ha nome dei preti, perchè qui fecero colazione un papa e molti cardinali). Innocenzo in questa circostanza donò alla chiesa di S. Maria di Giuliano « unam planetam de examito rubeo auripharygiatam ». *Gesta*, c. CXLIX.

ove erasi radunato tutto il clero dei feudi del conte di Ceccano, e che l'anagnino Alberto Longhi, vescovo di Ferentino, nella cui diocesi è Giuliano, ricevette il pontefice sulla porta della chiesa mentre si cantavano inni e responsorî, de' quali il cronista ricorda quello « Tua est potestas »: dice inoltre che dopo la cerimonia religiosa fu servito, sotto un magnifico padiglione, un lauto banchetto e che il conte Giovanni da nona fino all'ora di cena con i suoi splendidi cavalieri eseguì una giostra o torneamento secondo l'uso del tempo [1]. Al dì seguente il corteggio pontificio si condusse a Piperno ove desinò e dormì. Di là scese all'insigne monastero di Fossanova, e il pontefice vi consacrò l'altare maggiore di quella magnifica chiesa, cui donò una coppa d'oro e quarantadue once [2].

La celebre abazia di Fossanova, posta sulla via Appia al sud delle Paludi Pontine, fu costruita dal 1187 al 1208 da monaci cistercensi savoiardi di Hautecombe, che con questo edificio, introdussero lo stile gotico nel Lazio, poi negli Abruzzi, nella Tuscia e nella Toscana, poichè essi istituirono in Fossanova una specie di università, *studium artium*, da dove uscirono monaci architetti che diressero costruzioni di chiese e di monasteri. Piperno pare che desse gran contingente di allievi; nelle chiese di Terracina, di Amaseno, di Piperno, di Ferentino e di Fondi si leggono nomi di artisti pipernesi. I monaci di Fossanova diressero lavori anche in Anagni, e ad essi sono dovute le due graziose trifore che ancora si veggono nel nostro palazzo municipale [3].

A Fossanova un protonotario del re di Sicilia a suon di tromba proclamò Riccardo, fratello del papa, conte di Sora e di tutti i castelli, che egli aveva tolto al tedesco Corrado, cioè Arpino,

[1] *Annales Ceccanenses*, ad annum. Tutte le edizioni dicono « cum suis militibus domnus Iohannes de Ceccano in praesentia domni papa iocavit *burbutando* »; il PERTZ leggerebbe più volentieri *buhurdando*, che secondo il DU CANGE, *Glossarium*, a. v., vuol dire giostrare con la lancia.

[2] Questo non è il solo dono d'Innocenzo a Fossanova. Nel volume VI dello *Spicilegium romanum* edito dal MAI, pp. 300-312, e nell'edizioni successive del *Gesta* ne sono indicati due altri, cioè: « Ecclesiae Fossae-Novae pro consumatione edificii eiusdem Ecclesiae libras centum » e « Monasterio Fossae-Novae centum libras proventum ».

[3] Su Fossanova vedi il libro magistrale di C. ENLART, *Origines françaises de l'architecture gothique en Italie*, Paris, Thorin, 1894, nella *Bibl. des écoles françaises d'Athènes et de Rome*, fasc. 66 e quello recentissimo di G. CLAUSSE, *Les marbriers romains et le mobilier presbyteral*, Paris, Leroux, 1897.

Arce, Isola ed altre terre. In segno d'investitura il regio protonotario a nome del suo signore rimise a Riccardo il vessillo reale [1].

Da Fossanova Innocenzo mosse verso S. Germano passando per S. Lorenzo, l'odierno Amaseno, recentemente chiamato così dal classico *Amasene pater* (VIRGILII *Aeneidos*, VII, 685), fiume che nasce a' piedi dei vicini monti Volsci e che oggi è detto Toppia. In Amaseno si veggono le ruine d'un castello, ove probabilmente dormì papa Innocenzo, perchè ivi pernottò, ed una bella chiesa, certo della scuola di Fossanova. È benissimo conservata, costruita tutta di pietra locale, ha disposizione architettonica forse la migliore tra quelle di questo stile. Nel pulpito è incisa un' iscrizione che ci dice l'anno della sua costruzione, 1281, e il nome de' suoi artisti, Pietro Gulinari da Piperno, Morisio e Giacomo figli di lui [2]. Pernottò egualmente Innocenzo III a Castro ed a Ceprano, e giunse il 22 giugno a S. Germano accompagnato dall'abate di Monte Cassino, che con i monaci del suo ordine era andato ad incontrarlo fuori della città, ove ebbe la più splendida e regale accoglienza.

S. Germano, oggi Cassino, era la meta del viaggio d'Innocenzo III, avendo egli indetto in quella città un parlamento dei baroni, per dare stabile assetto agli affari del Regno nelle provincie di qua dal Faro, poichè, quantunque allora re Federico avesse raggiunto i quattordici anni, cioè l'età maggiore, e per conseguenza fosse finita la tutela, pure Innocenzo non si riteneva sciolto dai doveri di buon tutore, che gl'imponevano di lasciar consolidato il possesso del regno al suo augusto pupillo.

L' indetto parlamento o dieta ebbe luogo verso la metà di luglio, e si stabilì che i conti Pietro di Celano, giustiziere della Puglia e Terra di Lavoro, e Riccardo di Fondi, governatore di Napoli, fossero capitani, a' quali tutti obbedissero da Salerno a Ceprano: che spedissero al re, non più tardi del 1° settembre, duecento militi che per un anno gli prestassero soccorso a spese dei vari baroni che li avessero forniti. Il cronista di S. Ger-

[1] L'atto d'investitura è pubblicato dal RATTI, *Famiglia Sforza*, II, 112.

[2] Di questa chiesa dà un' esatta e minuta descrizione l' ENLART nel libro sopra citato, pp. 110 116. Il dotto e diligente francese assegna allo stesso tempo la costruzione del chiostro di Fossanova, della facciata di S. Maria di Ferentino, del pulpito e della crociera di S. Maria a Valle di Rosciolo.

mano ci fa sapere che l' esecuzione di tali ordini fu affidata al nostro concittadino il maresciallo Giacomo, a proposito del quale noto che papa Innocenzo per la prima volta lo chiamò conte, prova questa che Giacomo durava tuttora nel possesso della contea di Andria.

Da S. Germano Innocenzo recossi a Sora, della cui contea suo fratello Riccardo era stato investito da re Federico. Era questa contea quasi uno Stato principesco, poichè comprendeva oltre Sora ed il suo territorio il castello di Sorella, la città di Arpino, Arce, Fontana, Pescosolido, Brocco, Rocca di Vino, Isola e Castelluccio. Riccardo inoltre possedeva i feudi comprati da casa Poli ed in quello stesso anno aveva acquistato dai canonici del Laterano le vaste terre di Valmontone [1] che confinano da settentrione con quelle di Poli, onde il fortunato Riccardo era divenuto signore di terre e di castella che con qualche interruzione si estendevano dal Tevere al di là del Liri, quante in quei tempi niuna delle più antiche e ricche famiglie principesche possedeva. Questo straordinario accrescersi della fortuna di Riccardo dava occasione, specialmente ai Romani, di accusare Innocenzo, e forse non a torto, di nepotismo pontificio, nepotismo che in un altro papa anagnino, Bonifacio VIII, raggiunse purtroppo favolose proporzioni. Ma è d' uopo osservare che questo amore dei parenti, che a tempi più vicini fu detto nei papi *nepotismo*, era considerato, secondo le idee di allora, come cosa lodevole. Di fatto l'anonimo autore della vita d' Innocenzo, suo contemporaneo, dopo aver enumerato tutte le virtù di lui, dice: « Circa familiares suos liberalissimus extitit, conferendo illis beneficia et honores » [2]. Lo storico di Anagni però deve registrare che niuna delle concessioni fondiarie di cui Innocenzo arricchì il fratello Riccardo, fu a danno o del comune, o del clero o di privati anagnini: e questo fatto spiega come Riccardo, autore della vera e principesca famiglia Conti, durata fino a tempi recenti nei due rami dei duchi di Poli e dei principi di Valmontone, non abbia avuto quasi niuna attinenza con Anagni.

[1] L'istrumento dell'acquisto di Valmontone fu già pubblicato dal Ratti, op. cit. II 232. Il Pressutti nel suo *Regesto di Onorio*, III, appendice LXXX, ha pubblicato sul *castrum Vallemontonis* una nota storica eruditissima.

[2] *Gesta,* c. CXLVII; Raynaldus, *Ann. eccles.* XIII, ad a. 1216.

A Sora Innocenzo ebbe la notizia dell' uccisione di Filippo di Svevia per mano di Ottone di Witelsbach, e l'ebbe da Mantova dal cardinal Ugolino d' Ostia che nuovamente si recava legato in Germania e che accertatosi della verità di quell' assassinio ritornò presso il papa. La lettera del cardinale Ugolino è interessantissima per i particolari che dà sulla morte di Filippo e perchè dimostra con quale e quanta prudente diligenza egli eseguiva il suo ufficio di legato in quei tempi di tanto difficili comunicazioni [1].

Innocenzo partì da Sora il 28 di settembre e si condusse a Casamari [2] ove passò la notte. Questa badia o trappa, posta verso oriente al fine del territorio di Veroli, ebbe origine nel 1003. Dopo varie vicende passò ai monaci cistercensi nel 1151. Essi riedificarono la bella chiesa che fu consacrata nel 1217: è quasi identica a quella di Fossanova, cioè di stile gotico, ma più sviluppato. Il dì seguente assai per tempo andò a Ferentino e vi rimase durante un mese. In Ferentino il 6 ottobre Riccardo prestò solenne giuramento di vassallaggio al papa [3]. Racconta inoltre il cronista di Ceccano che Innocenzo ricusò dal vescovo Alberto il fodero, ossia le spese del suo soggiorno in quella città [4].

Durante il viaggio d'Innocenzo testè narrato, suo zio [5] il cardinale Ugolino, futuro Gregorio IX, fondava in Anagni un

[1] La lettera trovasi nel *Registrum de negotio Romani Imperi* ed è la CLII, ediz. MIGNE, 216, 1146.

[2] Fra i più moderni scrittori vedi DE PERSIIS, *La badia o trappa di Casamari* ed il libro testè citato dell'ENLART, *Origines françaises de l'architecture gothique en Italie*, 10.

[3] Il RATTI, op. cit. II, 233, pubblicò il giuramento di Riccardo che dice inserito nell'istrumento di compra di Valmontone, giuramento che si estende anche per gli altri feudi ottenuti dalla liberalità d'Innocenzo. Lo ha pubblicato poi il THEINER, *Cod. dipl. dom. S. Sedis*, I, 42, LIII, tolto da Cencio Camerario.

[4] *Annal. Ceccan.* ad an. 1208.

[5] È errore quasi generale asserire che Innocenzo III fosse zio di Gregorio IX. Con mia somma sorpresa trovo questo errore ripetuto in un' opera recentissima di molto valore e di incontestata utilità storica del P. CORRADO EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii aevi* etc. etc. Monasterii MDCCCXCVIII. A me consta da documenti autentici l'esattezza dell' albero genealogico, che qui pubblico, del quale apparisce che Gregorio IX era cugino in quarto grado d' Innocenzo III. È poi errore speciale dello stesso P. EUBEL il dire che Innocenzo fosse dei Conti di Segni e Gregorio dei Conti di Anagni. Erano ambedue della famiglia detta *de Comitibus Signiae*, ma ambedue cittadini di Anagni, quantunque Innocenzo III fosse nato a Zancati feudo della sua famiglia posto fra Paliano ed Anagni.

LA FAMIGLIA CONTI DI ANAGNI DAL SECOLO X FINO AI CONTEMPORANEI DI INNOCENZO III.

[1] « Amatus comes Signiae testis »; documento del 19 aprile 978 dell'Arch. Bas. Later. Q, 6, E, 2. PRESSUTTI, *Regestum Honorii III*, I, Appendice CXIX; GREGOROVIUS, *S. d. C. d. R.*, V, 8, nota.

[2] « Ildebrandus filius Amati comitis » dona alla chiesa di S. Erasmo in Veroli « sylvam et canapinas de formillo »; documento del 1018 nell'arch. di detta chiesa.

[3] « Obertus, Litolforus et Amatus nobiles viri filii germani Ildebrandi »; anno 1068. Arch. capit. anagnino, Armadio II, caps. I, n. 19.

[4] « Littefridus filius Amati qui dicitur Komite »; anno 1124. Arch. capit. anagnino, Armadio II, caps. II, n. 10.

[5] « ... et possessionem in Scutta que fuit Littefridi patris eius »; anno 1193. Arch. capit. anagnino, Armadio II, caps. II, n. 24.

ospedale da costruirsi a sue spese presso la chiesa di S. Ascenzo fuori la porta dello stesso nome. Ecco il documento, in cui è narrata la storia di questa benefica fondazione: esso trovasi nel Regesto vaticano di Gregorio IX ann. VIII fog. 169 r°. ed ultimamente incluso nel I vol. del Reg. di questo papa pubblicato dal sig. Luciano Auvray, della scuola francese di Roma [1].

... magistro et fratribus hospitalis Sancti Auxentii Anagnini, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum.

Sane desiderantibus nobis olim, dum adhuc in minori essemus officio, apud ecclesiam Sancti Auxentii Anagnini ad honorem Dei, Beate Marie semper Virginis et Beati Antonii et pauperum ac peregrinorum subsidium iuxta cruciferorum instituta construere hospitale, Venerabilis frater noster J[ohannes] episcopus tum Anagninus votis nostris grato concurrens assensu, de sui consensu capituli nobis dictam ecclesiam cum omnibus pertinentiis suis liberali pietate contulit in hunc modum, ut ecclesia et hospitale cum omnibus fratribus tam presentibus quam futuris, qui regularem facerent professionem ibidem, omnibus immunitatibus et libertatibus gauderent perpetuo, que predictorum cruciferorum regulari ordini sunt concesse, vel privilegiis Romanorum Pontificum confirmate salvis sibi et successoribus suis canonica portione mortuariorum et decimationum parrochianorum illorum quos ipsa ecclesia tempore huius concessionis habebat, et in festo Sancti Auxentii uno lumbo porci vel sex tincis annis singulis exibendis, et canonicis Anagninis duodecim provenien. annua pensione. Sepulturam quoque loci predicti liberam esse concessit, salva iustitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium, seu basilicarum, et ordinationes clericorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi, ab episcopo Anagnino recipient, si ea sponte ac sine pravitate voluerit exhibere. Alioquin a quocumque maluerint episcopo sibi hec et alia sacramenta ecclesiastica conferantur, institutionibus, destitutionibus et correctionibus a magistro predicti ordinis exequendis et ceteris que eidem ordini sunt indulta. Cum autem nobis ecclesia predicta collata, ibique hospitali constructo nostris sumptibus et dotato, ipsam cum eodem hospitali et pertinentiis suis de certa scientia bone memorie H[norius] pape, predecessoris nostri, saniori postmodum ducti consilio, hospitali commiserimus Altipassus, idem predecessor noster piam intentionem nostram esse considerans, donationem ipsius ecclesie cum omnibus pertinentiis et immu-

[1] Questa bolla di Gregorio IX è quasi la ripetizione letterale di due altre emanate nel novembre 1216 sullo stesso argomento da Onorio III: Reg. vat. lettere 67 e 68, fog. 16 e 17. — PRESSUTTI, *Reg. Honorii papae III*, I, 12 e 13.

nitatibus ac libertatibus suis nobis a dicto episcopo de canonicorum suorum assensu factam, sicuti in eiusdem episcopi litteris proprio sigillo munitis, et canonicorum ipsorum subscriptionibus roboratis contineri perspexerat, confirmavit, et insuper, suadente pietate constituit, ut non obstante quod secundum cruciferorum statuta, disposueramus ibi hospitale construere, concessio predicti episcopi exinde facta nobis, ac si non de cruciferorum sed de Altipassus hospitali mentio facta fuisset, robur obtineret perpetue firmitatis. Ceterum ne super prefati episcopi concessione facta nobis presentibus aliqua possit in posterum dubitatio suboriri, tenorem concessionis ipsius cum suscriptionibus episcopi et canonicorum ipsorum de verbo ad verbum presentibus duximus inserendum; qui est talis:

Venerabili in Christo patri H[ugolino] Dei gratia Ostiensi et Velletrensi episcopo, J. eadem gratia Anagninae ecclesie minister, in salutis auctore salutem. Ecclesiis sub nostro regimine constitutis ita tenemur ex pontificalis officii debito providere, ut temporalibus non destituantur auxiliis et spiritualibus, auctore Domino, iugibus proficiant incrementis.

Eapropter, dilecte in Domino pater, vestrum pium desiderium attendentes, ecclesiam Sancti Auxentii cum omnibus suis pertinentiis de consensu fratrum nostrorum devota vobis liberalitate conferimus, ubi ad honorem Dei et Beate Marie semper Virginis et Sancti Antonii ad subsidium peregrinorum et pauperum et possessiones augere ac hospitale construere iuxta cruciferorum disponitis instituta. Nos ergo votis vestris grato concurrentes assensu, dictam ecclesiam et hospitale cum universis fratribus tam presentibus, quam futuris, qui ibidem, Deo dante, professionem fecerint regularem omnibus immunitatibus et libertatibus in perpetuum gaudere concedimus, que in ipsorum regulari ordine sunt expresse, vel privilegiis Romanorum Pontificum confirmare (sic), salvis hiis tantummodo que inferius subscribuntur, videlicet ut decimationum vel mortuariorum que a parrochianis quos ipsa ecclesia habuit tempore nostre donationis fuerint oblata nobis et successoribus nostris portio canonica reservetur. Sepulturam quoque liberam esse volumus, salva iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. In festivitate Sancti Auxentii unum lumbum porci vel sex tincas nobis et successoribus nostris singulis annis reddere procurabunt. Excommunicatos et interdictos ab episcopo Anagnino et usurarios manifestos non tradent ecclesiastice sepulture. Crisma, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a nobis et successoribus nostris recipient, si sponte ac sine pravitate voluerimus exhibere. Alioquin a quocumque maluerint episcopo ipsis hec et alia sacramenta ecclesiastica conferantur. Institutionibus autem et destitutionibus et correctionibus a magistro ordinis exequendis et ceteris que ipsis iuxta institutionem ordinis sunt indulta, predictum hospitale et fratres omnes tam presentes quam futuros ea volumus libertate gaudere que in privilegiis Romanorum Pontificum est expressa. Non liceat quoque alicui

persone ecclesiam memoratam eiusque possessiones alienare vel quoquomodo transferre, sed eorum pro quorum gubernatione donatio noscitur esse facta, sit tantum usibus profutura. Ad hec etiam salvam volumus esse pensionem duodecim provenien. quos canonici Anagnine ecclesie annuatim debent habere. Nulli ergo nostre concessionis etc. usque contraere. Si quis autem etc., usque omnipotentis Dei et Beate Marie semper Virginis et beatorum Magni et Secundine martirum se noverit incursurum. Act. Incarnationis Dominice anno MCCVIII, pontificatus domini Innocentii III pape anno undecimo, Indictione XI, mensis augusti die XXVI; in presentia dominorum Sebastiani, domini pape subdiaconi et notarii, Theobaldi, archipresbiteri Sancte Marie, et Umberti, eiusdem ecclesie canonicorum, et domini Venturi, domini pape subdiaconi et canonici Veronensis, Landoñ. monachi Sublacensis, Nicolai archipresbiteri Sancti Andree de Agnan., capellanorum dicti Ostiensis episcopi, Land. de Collemedio, et Adeñ. domini Mathie tunc Anagninae Civitatis rectoris. Ut autem hec concessio nostra maius robur et perpetuam obtineat firmitatem, sigilli proprii impressione et nostra ac fratrum nostrorum subscriptione presens scriptum fecimus communiri. Ego Joannes Dei gratia Anagnine ecclesie humilis minister suscripsi. Ego Theobaldus archipresbiter Sancte Marie subscripsi. Ego R. canonicus Anagninus subscripsi. Ego Umbertus canonicus Anagninus ss. Ego Mathias canonicus Anagninus ss. Ego Sebastianus subdiaconus et notarius domini pape canonicus Anagninus ss. Ego Iohannes Petri Grim̃. canonicus Anagninus ss. Ego Iohannes presbiter canonicus Anagninus ss. Ego Iac[obus] canonicus Anagninus ss. Ego Clemens diaconus canonicus Anagninus ss. Ego Carbo canonicus Anagninus ss. Ego Blasius canonicus Anagninus ss.

Eapropter, Dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et quod super premissis ab episcopo et canonicis memoratis ac prefato predecessore nostro factum existit, auctoritate Apostolica confirmantes, personas vestras et prefatam ecclesiam ac hospitale predictum in quibus divino mancipati [estis] obsequio cum omnibus domibus iuxta illa constructis sub B. Petri etc. usque communimus. In primis siquidem statuentes ut instituta predicti hospitalis Altipassus perpetui ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona iuste et canonice possidetis etc. usque illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo ecclesia et hospitale ac domus predicte sunt site cum omnibus pertinentiis suis; ortum cum vinea et arboribus qui sunt iuxta ecclesiam et hospitale ac domos prefatas; possessiones et quidquid habetis in loco qui dicitur Murcellus; possessiones et quidquid habetis in loco qui dicitur Sanctus Vitus; possessiones, molendinum et quidquid habetis in loco qui dicitur Lisa; possessiones et quidquid habetis in loco qui dicitur Lingolianus; possessiones quas habetis in loco qui dicitur Bramaria; possessiones et quidquid habetis in loco qui dicitur

Pratavenerosi; possessiones, vineas et quidquid habetis in loco quo dicitur Cucunianus; vineam de Cesis; vineas quas habetis in loco qui dicitur Peregrinus; terras quas habetis in loco qui dicitur Colle de Mandra; terras et olivas quas habetis in loco qui dicitur Cesanus; terras et olivas quas habetis in loco qui dicitur Valle Antonini; possessiones quas habetis apud Sanctum Antoninum; domos, vineas, possessiones, prata et quidquid habetis in Pantanis Sancti Cosme et Taxo; possessiones et quidquid habetis in loco qui dicitur Monte de Grave, et in loco qui dicitur Colli; possessiones quas habetis in loco qui dicitur Valle Sellecte, et in loco qui dicitur Fons De Bernardo et omnes alias possessiones vestras cum pratis, vineis, terris, nemoribus, usuagiis, pascuis in bosco et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis. Illud autem districtius inhibemus ne quis predictas domos vel possessiones quas nunc habetis aut alias quas in futurum contigerit vos habere, donare, vendere, obligare, locare seu quocumque alio modo alienare presumat. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, tam ille qui donat vel alienat quam ille qui scienter contra prohibitionem nostram receperit supradicta seu aliquid predictorum, se noverit vinculo excommunicationis astrictum ac rationem coram districto seculorum omnium iudice redditurum. Liceat quoque vobis clericos vel laicos etc. usque et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in hospitali vestro professionem, etc. usque discedere. Discedente vero etc. usque retinere presumat. Quod si quis forte retinere presumpserit etc. usque promulgare. Ad hec etiam prohibemus ne aliquis frater sub professione vestre domus astrictius sine licentia et consensu ministri et maioris partis vestri collegii pro aliquo fideiubeat etc. usque nisi propter manifestam domus vestre utilitatem. Quod si facere forte presumpserit etc. usque respondere.

Licitum preterea sit vobis in causis propriis etc. usque deperire. Paci quoque ac tranquillitati vestre etc. usque audeat exercere. Cum vero generale interdictum terre fuerit etc. usque dummodo causam non dederitis interdicto. Decernimus ergo etc. usque omnimodis profutura. Salva Sedis Apostolice auctoritate ac episcopi et capituli ecclesie Anagnine debita iustitia in premissis. Si qua igitur in futurum etc. usque subiaceat ultioni. Cunctis autem etc. usque premia eterne pacis inveniant.

Dat. Laterani per manum magistri Barth[olomei] Sancte Romane Ecclesie vicecancellarii XI Kalendas aprilis, indictione VII[a], Incarnationis Dominice anno M° CC° XXXIIII°, pontificatus vero donni Gregorii pape VIIII anno octavo.

Con questa fondazione, come il lettore ha veduto, il cardinale Ugolino aumentò le rendite della chiesa, donandole molti fondi, affinchè fossero impiegate a sollievo degl' infermi poveri e

dei pellegrini. Il vescovo Giovanni IV, consenzienti tutti i canonici del suo capitolo, a secondare il pio e generoso intendimento di Ugolino, conferì a lui la detta chiesa con le sue antiche e nuove pertinenze, ed egli dispose che la chiesa e l'ospedale da costruirsi a sue spese, fossero retti secondo la regola dei frati Crociferi. Compiuto però l'edificio, *saniori ductus consilio*, concesse chiesa ed ospedale alla congregazione dei frati di Altopascio. L'ordine degli Spedalieri di Altopascio, castello in Toscana, in Valdinievole, una volta detto Teopascio, ebbe origine nel secolo XI e prese il nome da quel luogo ove fu la sua principale residenza. Ai tempi d'Innocenzo III e Gregorio IX era già sparso per tutta l'Europa esercitando in più modi beneficenza e carità. In Anagni tenne non solo l'ospedale di S. Ascenzo, ma pur quello di S. Lucia, posto ove fu edificato il convento di S. Giacomo dei PP. domenicani, ora convertito in collegio Regina Margherita. I frati di Altopascio, in Anagni, come nel resto d'Italia, s'immischiarono nel secolo XIV in affari amministrativi e politici dei Comuni ove avevano residenze, e nel tempo del grande scisma d'Occidente pare vi aderissero e ne fossero propagatori [1].

La porta di S. Ascenzo era presso a poco ove è ora la porta Garibaldi già S. Francesco, e la chiesa, che dava il nome alla porta, sorgeva ove oggi si stendono l'orto Bernekow e l'altro degli eredi di Giuseppe Belli. Questo spazio era allora fuori delle mura, e vi fu incluso quando esse vennero prolungate verso ponente con la costruzione d'un bastione: allora si aprì

[1] Arch. Vat. Reg. Ioan. XXII, 107 t. L'ordine fu soppresso nel secolo XV; non ne fu scritta ancora una storia, ma il LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, I, 506, ed in altre sue opere fornisce estese notizie di quest'ordine. Nell'archivio di Stato di Lucca si trovano moltissime pergamene ad esso relative, che il signor MUCCIACCIA va pubblicando a corredo di un ottimo suo lavoro intitolato: *I cavalieri di Altopascio*, cominciato ad apparire nel periodico *Studi storici*, vol. VI, fasc. I, p. 33, Livorno, 1897. Il DE MAGISTRIS, *Istoria della città e S. Basilica Cattedrale di Anagni*, 100, disse che il luogo ove sorge il convento di S. Giacomo chiamasi *Alto passo*, confondendo così l'ordine che reggeva l'ospedale di s. Lucia, con il luogo ove l'ospedale era posto. Questo errore è anche fra i tanti di cui monsignor T. Terrinoni riempì due volumi che dedicò a S. S. Leone XIII in occasione del suo giubileo episcopale. Sulla infelice pubblicazione del Terrinoni scrisse la *Nuova Antologia*, febbraio 1888; la *Civiltà Cattolica* 15 settembre dello stesso anno e molti periodici stranieri, tutti deplorando la imperdonabile negligenza dell'autore. Stimo compiere con queste parole l'ingrato dovere di porre in guardia il lettore, cui venissero per mani i due volumi del Terrinoni, contro tutto o quasi tutto il contenuto dei medesimi.

la porta S. Francesco ora Garibaldi, distruggendo quel tratto di antiche mura ove si apriva la porta di S. Ascenzo. Il tratto di mura antiche distrutto andava quasi diagonalmente più innanzi di quello moderno su cui poggia il casamento Bacchetti.

La chiesa poi con l'annesso ospedale, ridotti già in ruina nel 1556 dai cannoni del duca d'Alva, fu completamente distrutta nel 1562 sotto Pio IV, quando si cominciarono i lavori di fortificazione in quella parte delle mura e vi fu costruito l'anzidetto bastione di S. Francesco tuttora in gran parte esistente.

Di questa chiesa e dell'ospedale non restano traccie materiali in Anagni; però tanto la denominazione di S. Ascenzo data ad una contrada nel territorio anagnino, quanto quella di S. Antonio del nostro civico ospedale, sono un ricordo della benefica munificenza del nostro grande concittadino.

La contrada di S. Ascenzo è posta verso la Sgurgola e limitrofa alla selva del comune di Anagni; ed io credo che alcune delle terre di cui il cardinale dotò il suo ospedale, o quelle già prima possedute dalla chiesa, erano poste in quella contrada che prese per ciò il nome dell'ente possessore e lo conserva tuttora. Anche il nome di S. Antonio, sotto la cui invocazione è oggi la chiesa annessa al nostro civico ospedale, è quasi un'eco della pia liberalità del cardinale Ugolino, poichè nell'atto dell'accennata concessione si legge che l'ospedale si edificava « in onore di Dio, della beata vergine Maria e di S. Antonio, a sussidio dei poveri e dei pellegrini ». Questa fondazione e i successivi documenti che vi si riferiscono, hanno non lieve importanza per la storia di Anagni, perchè agevolano difficili ricerche topografiche e fanno sapere che il rettore della città era Adinolfo figlio di Mattia Conti, fratello del cardinale; danno inoltre il nome di varî canonici e di altri ecclesiastici anagnini, l'elenco dei beni appartenuti alla chiesa e all'ospedale di S. Ascenzo e il nome delle contrade, ove quei beni erano posti, che qui giova ripetere: Murcello, S. Vito, Lisa, Lingoliano, Bramaria, Pratavenerosi, Cucugnano, Vigna delle Cese, Pellegrino, Colle delle Mandre, Cesano, Valle Antonino, S. Antonino, Pantane dei Ss. Cosma e Tasso, Monte di Grave. Molti di questi vocaboli sono oggi sconosciuti; alcuni però durano tuttora, cioè: *Cucu-*

gnano, Monte Grare, Lisa, S. Antonino, Pantane ed altri: e qui mi affretto notare, per i lettori anagnini, che *Lisa* è la contrada ove è posta la mola del Figliareto. Come il lettore vede, niuna delle terre donate e nominate dal cardinal donatore è indicata col vocabolo *S. Ascenzo*, ma che l'ospedale ne possedesse alcuna nella contrada che ora ha questo nome è provato dall'inventario dei beni del comune di Anagni del 1321, che io ho pubblicato fin dal 1884. In essa si legge: « Item silvam Maiorem Communis Anagne iuxta rem hospitalis sancti Ascentii »[1]: si deve dunque ritenere che la contrada abbia preso questo vocabolo molto dopo la fondazione dell'ospedale, e forse quando esso fu distrutto, cioè verso la seconda metà del 1500. Probabilmente i beni stabili appartenenti all'ordine di Altopascio, o meglio ad un ospedale retto dai frati di esso passarono in possesso dei PP. Domenicani in modo, che il civico ospedale di Anagni, che tutto fa ritenere tragga la sua origine da questo di S. Ascenzo, trovasi oggi privo di rendite proprie.

R. Ambrosi de Magistris

[1] *Archivio della Società romana di storia patria*, vol. VII, p. 287.

LE CROCIATE IN TERRASANTA

E LA PARTE CHE VI EBBERO I LUCCHESI.

(1095-1278)

Almeno due volte, Papa Urbano II ebbe occasione di traversare la Toscana: la prima, sulla fine del 1094, essendo diretto in Francia; la seconda, nel settembre o nell'ottobre del 1096, al ritorno, dopo aver proclamato la guerra santa nel concilio di Clermont. Questa volta si fermò a Lucca e nelle vicinanze della città ricevette parte dell'esercito de' crociati che scendevano di Francia con Ugo di Vermandois fratello del re, con Roberto duca di Normandia, con Roberto conte di Fiandra e con Stefano conte di Blois, diretti tutti verso l'oriente, e per incontrare Goffredo di Buglione che aveva preso altra via: il pontefice data loro la sua benedizione consegnò con le proprie mani, ad Ugo di Vermandois, lo stendardo della Chiesa[1]. A questa prima crociata presero parte anche i Lucchesi.

Matilde, contessa di Canossa, appena salita al trono continuò con ardore a favorire la politica papale, come prima di lei aveva fatto sua madre Beatrice; non è strano, pertanto, che fomentasse l'impresa di Terra Santa e che mettesse in armi i soldati delle sue terre[2]. Infatti, molti tra i Lucchesi, i quali si trovavano sotto il suo dominio, seguirono quella sorte insieme agli abitanti di Reggio, di Ferrara, di Parma, di Cremona etc., comandati da Ottone, figlio di Aliprando visconte di Angleria principe di Milano[3]. Assai scarso è il novero dei documenti del secolo XI, salvato dalle ingiurie dei tempi e dalla incuria degli uomini, e la storia non può stabilire il numero de' Lucchesi che presero parte alla prima crociata. Vero è che dovettero essere in molti[4]: questo è indirettamente affermato dal fatto, accertato da più testimonianze, che il "*denaro*", moneta Lucchese, fu la moneta corrente nel campo de' crociati sotto

[1] Michaud, *Stor. delle Crociate,* l. 2.

[2] Fiorentini, *Mem. della Contessa Matilde,* l. II, p. 268, 269.

[3] Beverini, *Ann. di Lucca,* T. I, l. 3, p. 194. — Negri, *Storia della prima Croc.*, § 27.

[4] D. Barsocchini, *Mem. e doc. di Stor. Lucc.*, T. V, p. 368, 369, in mancanza di prove, osserva che non è da dubitarsi che anche dei Lucchesi prendessero parte alla prima crociata, poichè la presero alle susseguenti. Questa argomentazione è abbastanza ingenua.

Antiochia[1]. E fu il conte Paolo Riant che scoperse, in un codice parigino della Mazarina, uno dei tanti perduti documenti dove si parla di un Lucchese. Il documento[2] è una narrazione scritta sotto la stessa dettatura del personaggio, di nome Bruno, cittadino di Lucca, partito per l'oriente nel 1097 su navi Inglesi: arrivò ad Antiochia un po' prima del 5 Marzo 1098: fu testimone di tutti gli avvenimenti dell'assedio di Antiochia e della presa della città, e della vittoria sul principe Kerboga. In questi grandi avvenimenti, il nostro Bruno era stato "*laboris comes* "*et periculi, triumphi particeps et gaudii*„ come colui che "*pugnavit* "*cum pugnantibus, vicit cum vincentibus*[3] „.

Tre settimane dopo la vittoria sulle soldatesche del principe Kerboga, verso il 20 Giugno cioè, lasciò Antiochia per ritornare in patria. Il sig. Paolo Riant nota che mentre gli storici locali tenevano per certo che i cittadini Lucchesi, con il corpo dell'armata di Stefano di Blois e de' due Roberti erano rimasti fuori della spedizione, il documento da lui scoperto, mostra invece il contrario. Inoltre, nella narrazione del Bruno, molto meno importante del resto della lettera d'Anselmo di Ribemont[4], vi sono alcune date e alcuni fatti interessanti. È un po' prima del 5 Marzo che arriva la flotta Inglese che riconosciamo per la testimonianza di Raimondo d'Alguille[5] ma in modo inesatto: la visita de' crociati a questa flotta per ottenere, da coloro che la montavano, del legno per la confezione delle macchine da guerra, e la costruzione alla porta occidentale della città di un castello di legno che si chiamò il castello di S. Maria, sono due fatti completamente nuovi[6].

*
* *

Il pontefice Pasquale II, vedendo che per la partenza di Enrico V, l'Italia era alquanto quieta, persuase i Pisani ad andare contro i Saraceni di Maiorca e di Minorica, e quelli, dietro l'incitazione specialmente del loro vescovo Pietro, lo accontentarono allestendo una grande armata[7], che partì il giorno di S. Sisto, 6 Agosto 1113.

[1] Atti della R. Accad. Lucc., T. XXII, p. 586.

[2] Questo doc. fu pubblicato negli Atti della R. Accad. Lucc., T. cit., p. 588.

[3] Atti cit. p. cit.

[4] Ibid. p. 591.

[5] Ibidem.

[6] Oltre il sunnominato Bruno, si avrebbe anche notizia di due altri Lucchesi: di un certo Stefano Butroni e di un tal Raimondo di Poggio. Ma il primo, sia che andasse in Terra Santa dopo l'andata del pio Buglione, sia contemporaneamente, è provato che vi andò per fini personali, *D. Barsocchini, Mem. cit., p. 28*; il secondo, dopo la prima crociata, rimasto in Siria ed entrato nella nuova religione de' Gerosolimitani, fu poi gran maestro nel 1220, ma v'è quistione se fosse Lucchese o Francese, di famiglia originata da Lucca; Paoli, *Diploma di Malta*, T. I, p. 331.

[7] « I legni si vedevano carichi, narra il Roncioni, *Ist. Pisane* ad anno, di torri mae- « strevolmente fatte di grossi legnami, e di ponti e di scale, grandi e piccole, acciocchè

Seguirono questa spedizione molti cittadini di Lucca insieme anche a quei di Siena e di Montepulciano [1]: costeggiata la Corsica, giunsero in Sardegna al porto di S. Reparata; e di qui partiti, al Portotorre, dove furono ricevuti con onore, da Costantino giudice turritano che risiedeva lì per la città di Pisa. In quel luogo, l'esercito, dimorò per quattordici giorni. Dipoi ripreso cammino, dopo diverse fortune giunsero alle spiaggie di Catalogna dove smontarono. Quivi, i Pisani richiesero ed ottennero l'aiuto del signore del luogo, Raimondo conte di Barcellona e di Gironda, per il che i Lucchesi (il Roncioni insinua) " vedendo i Pisani " proveduti di questi nuovi aiuti, cominciarono a bisbigliare tra di loro, " movendo parola di voler tornarsene a casa ": ma il fatto sta, che asserivano di non potere più sopportare l'asprezza del mare [2]. Era con loro un tale di nome Fralmo di una famiglia Flamini che godeva di molta autorità nel proprio paese [3]; costui, sia perchè tenuto in gran conto da quella turba di malcontenti, sia perchè avesse presso di loro un grado, li arringò, e dopo il suo semplice linguaggio, inspirato a miti sentimenti, " *gaudia succedunt.... cura recedunt* " [4].

Prima di proseguire il viaggio era intenzione dei Pisani di andare a sollevare i popoli della Provenza [5], e a tal uopo, ripartiti dalle spiagge di Catalogna, si diressero alla volta di Barcellona: ma, al terzo giorno di navigazione, verso sera, si levò un vento così contrario, che i crocesignati dopo aver invano lottato contro l'avversa fortuna, furono costretti a volgere il corso verso la provincia di Tarragona e a sbarcare ai deserti di Salò. Mentre ivi si trattenevano, i Lucchesi cominciarono di nuovo a mormorare [6]; questa volta il tumulto fu più serio del primo, perchè

« con queste cose, le genti pisane assaltino le nemiche mura; alcuni di stromenti bellici, « da gittare dentro delle nimiche città grandissimi sassi; ed alcuni di balestre, di arieti « e di testudini, per rompere e spezzare le muraglie ».

[1] Il Roncioni, *op. cit. p. 164,* scrive: « questa così grossa e potente armata fu ri« piena di gente Pisane, perocchè i vicini invidiando la gloria loro, tutti gli negarono « aiuto: eccettuati i Lucchesi i quali prontamente sè stessi e le loro forze offersero ». Ma in Pietro Diacono, *R. I. S.*, t. VI, contemporaneo ai fatti che narra, si legge, che favorirono questa spedizione anche i Senesi e quei di Montepulciano. — Questa spedizione è ricordata anche dal Beverini, *op. cit. T. cit. p. 201* che, correggendo il Villani, *Cronac. di Firenze; l. IV; p. 32,* il quale dice avere i Lucchesi profittato della lontananza di tanti guerrieri per correre a' danni di Pisa, cade poi nell'errore stesso del Roucioni, ripetendo: « Uni e populis Etruriae Italiaeque, Romanis exceptis, arma cum Pisanis Lucenses socia« runt »; ed è meraviglia che egli per di più citi il libro suddetto di Pietro Diacono, e appunto il verso: « Romaque cum Luca mittit solatia pugna », non ricordando però quello che lo precede: « Interea veniunt quidam de gente remota », e l'altro che seguita: « Au« xilium bello Genuensis sola negavit patria ».

[2] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 116.

[3] Baroni, *Ms. inedito sulle famiglie Lucchesi.* — Bibl. pubbl. di Lucca.

[4] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 117.

[5] Roncioni, op. cit., p. 169.

[6] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 120.

non servì che fossero esortati alla calma da un certo Ugo Pisano, sacerdote, e da Guglielmo, signore di Montepulciano [1], nè da un loro concittadino: da Enrico, cioè, della famiglia Guinigi, figlio di quel Guinito che fu segretario della contessa Matilde, e del quale, dagli scrittori contemporanei [2], si loda molto la bontà e l'invitto coraggio. Adducendo, secondo il solito, la scusa di non poter sopportare il mare, il giorno dopo, la maggior parte de'Lucchesi, eccettuati i capitani e una parte dei più nobili della città, tornarono indietro con tutta *la loro roba* [3].

Fra i rimasti vi fu Olembrando Poppo, gentiluomo lucchese. È noto che l'armata Pisana [4], dopo essersi trattenuta pochi giorni nel porto di Salò, risolvè di svernare a Barcellona, dove giunta, i crocesignati si trasfersero in diverse parti in cerca di nuove navi. Il suddetto Olembrando, o, come altri vuole, Ildebrando [5] si recò in Francia ad Arli con altri compagni di arme. Mentre attraversava a cavallo il Rodano, in barca, e si divertiva a gettare delle petruzze nell'acqua, fu, dal cavallo imbizzarrito, sbalzato nel fiume, e dovè miseramente annegare [6].

Era molto amato dai compagni e dai superiori, tanto che ognuno lo pianse; e "*antistes, clerus, populusque*" gli dettero onorevole sepoltura nella medesima città di Arli [7].

Intanto, Nazaradeolo, re di Maiorca, spaventato dagli apparati guerreschi dei nemici, invano chiedeva la pace: i Pisani, passato l'inverno, nella primavera, salpavano alla volta delle isole Baleari, dove giunti, trovarono già altre galere dei loro, in numero di ottanta, guidate da due consoli Lucchesi [8]: l'uno, chiamavasi Enrico; l'altro, Lamberto, figlio di Solatta e Guiduccio [9]. Nelle isole Baleari, i crocesignati si fornirono di vettovaglie e fecero prigioni e uccisero diversi uomini del luogo; quindi, l'armata, per comando de' consoli, si divise in due parti. La maggiore, che era di sessanta galere, fu comandata dagli stessi consoli, e insieme con l'altra, andò all'isola di Eviza, per assaltare la fortissima città di questo nome [10]. I crocesignati fecero prodigi di valore, e il console Enrico medesimo, con i suoi concittadini (fra i quali si trovava anche Obizo [11],

[1] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 120.
[2] Id. p. 121 e 138.
[3] Id. p. 121.
[4] Roncioni, op. cit., p. 172.
[5] Id. p. 173.
[6] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 122.
[7] Ibidem.
[8] Roncioni, op. cit., p. 173-176. — Pietro Diacono, Racc. cit., p. 125
[9] Se ne trovano tracce in un privilegio di Federigo I ad anno 1162, Archivio di Stato di Lucca-Tarpea.
[10] Roncioni, op. cit., p. 176.
[11] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 139.

figlio di Gerardo, della leggendaria famiglia Obizi [1]) contribuì potentemente a sconfiggere i nemici [2].

*
* *

Il pontefice Eugenio III, non potendo andare in Francia, come Urbano II, per invitare i fedeli al soccorso della Terra Santa, ne affidava l'incarico a S. Bernardo, il quale otteneva che una seconda crociata si facesse; questa però, come è noto, riuscì più infelice della prima.

Di un solo Lucchese, la storia serba il ricordo; di un altro Obizo, secondo nipote di Obizo, fratello di un Fiesco da cui discese poi la famiglia del Fiesco in Genova [3]. Volendo il Saladino ricuperare la città di Tiro, la cinse d'assedio. Vi era nel suo esercito, un certo Zizeno, Valacco, il quale, per essere di gigantesca statura e di forze erculee, sfidava i crociati, chiamandoli "*cani*". Obizo, luogotenente di Corrado, marchese di Monferrato, non potendo sopportare tanta arroganza, accettò la sfida; e, venuto a singolar tenzone, lo passò da parte a parte.

Questa è la tradizione, che, mentre in genere si potrebbe ritenere per vera (specialmente pei tempi d'allora in cui non dovevano essere molto rari simili duelli), nel nostro caso invece è d'uopo accettare con un po' di circospezione, visto che ci vien riferita per la prima volta da Giuseppe Betussi, nella sua opera "*Descrizion del Cataio*" [4]. In questa, egli ordisce una così mostruosa matassa di favole da arrecare sgomento; riguardo poi al nostro crocesignato, non solo asserisce di aver tolte le notizie da una pretesa *Storia delle guerre di Terra Santa,* di Anniceto, patriarca di Costantinopoli [5], ma riporta pure della stessa, con am-

[1] BARONI, Ms. cit., Bibl. pubbl. cit. — Il Tasso, nella *Gerusalemme Liberata*, C. I, ott. 55, scrive a proposito di Obizo:

> « Son fra lodati Ubaldo. . . . .
> . . . .
> Non fia ch'Obizo il Tosco aggravi al fondo
> Chi fa delle memorie avare prede ».

Chi sa che il poeta non avesse inteso parlare appunto del figlio di Gerardo, oppure, confondendo, non avesse inteso di un altro della stessa famiglia Obizi che ebbe molta parte nella seconda crociata (1145-1187), e del quale certo non poteva ignorare il valore, se è vero ciò che asserisce D. Dalli, *Cronac. ined. di Lucca, p. 541, Arch. di Stat. di Lucca;* avere, cioè, di esso parlato e cantato molti scrittori del tempo?

Si noti che nel trattato di alleanza del 1 Giugno 1184, firmato fra i cristiani e gl'infedeli delle isole Baleari, i *Lucchesi* sono spesse volte nominati. — Vedi, *I diplomi Arabi del R. Archivio Fior. editi da Michele Amari;* doc. XLVI.

[2] PIETRO DIACONO, Racc. cit., p. 125.

[3] SANSOVINO, *Stor. delle famigl. ill. d'Italia,* p. 318.

[4] Pag. 45 e segg.

[5] Secondo il Betussi, la *Storia delle guerre di Terra Santa,* di Anniceto, si troverebbe manoscritta nella *Libreria di S. Pietro in Roma.* Orbene, dal chiarissimo e compianto monsig. Isidoro Carini, prefetto della biblioteca Vaticana, mi fu gentilmente comunicato non esistere affatto. Del resto, già il Tiraboschi, *Stor. della lett.*, T. V, p. 214, dubitava se non dell'esistenza di essa opera, almeno dal brano riportato dal medesimo Betussi.

mirabile maestria, un lungo brano dove si parla di Obizo, tanto da far cadere in errore anche altri scrittori che attinsero da lui [1].

Ma pure, dietro una particolar affermazione del Dalli [2], bisogna credere che il nostro Obizo abbia davvero operato qualche cosa. Lo storico Lucchese, narrando ad anno, le feste che i suoi concittadini facevano per una vittoria riportata su i Pisani, tra i paesi di Bozzano e di Viareggio, così si esprime: Furono poi raddoppiate queste allegrezze quando " si udì la nuova della liberazione di Tiro nella Palestina, per opera di " Obizo Obizi, nobile Lucchese, e della sua squadra quasi tutta formata " di Lucchesi etc. etc., quale Obizo fu singolarmente celebrato dagli scrit- " tori di que' tempi...... " [3].

*
* *

Desideroso il pontefice Clemente III, di mettere un argine alle armi del Saladino, e riparare le sconfitte de' crociati, esortò caldamente Filippo Augusto di Francia e Riccardo d' Inghilterra, affinchè si muovessero.

Di qui ebbe origine la terza crociata, che, come è noto, dall' anno 1188, continuò per tutto il resto del secolo.

I Lucchesi per i primi, sia perchè troppo sensibili ai tristi racconti che venivano d'oltre mare, sia che volessero mostrarsi in particolar modo ossequiosi al pontefice, mentre mandavano a Pisa, dove allora Clemente III si trovava, l'ambasciatore Rolando Malapresa, per congratularsi con lui dell' assunzione alla tiara, gli facevano nello stesso tempo notificare che una parte di loro avrebbe volentieri preso parte alla spedizione per la Terra Santa [4]. È inutile dire che il pontefice accettò di buon grado l'offerta, e il vescovo di Lucca, Guglielmo figlio di Roffredo, della cospicua famiglia Guinitinga Lucchese, fu incaricato di nominare i crociati [5], perchè, come appare da una carta di Lucca, nessuno poteva prendere ad arbitrio la croce [6].

Il concorso dei fedeli di questa città, si dice che fosse di sei galee armate [7]: numero assai grande in vero, e poco credibile, se si pensa che i Lucchesi non avevano un porto sicuro come i Pisani, e che si servi-

[1] Sansovino, op. cit., p. 318. — Galeazzo Gualdo Priorato, *Scena degli uomini illustri d'Italia.* — Paoli, l. c.

[2] Cronac. cit., Arch. di Stat. cit.

[3] In quanto a notizie generali riguardo il concorso de' Lucchesi a questa seconda crociata, Tolomeo da Lucca, *R. S. I.*, T. XI, p. 1292; all'anno 1180, scrive che una gran parte d'Italia ricevè la croce e che *molti furono i Lucchesi.* — Nello stesso modo ripete il Beverini, l. c. p. 261. — E nella *Racc. gen. delle armi ed insegne gent. etc.*, T. VI, Milano 1846, leggiamo che nell'anno 1183 combattevano in Terra Santa, due gentiluomini della famiglia Saladini di Lucca.

[4] Beverini, l. c., p. 270-71.

[5] Beverini, l. c., p. 271.

[6] Doc. 138 nell'opera: *Doc. per servire alla stor. eccl. di Lucca,* T. IV, P. II.

[7] Beverini, l. c., p. 273.

vano delle navi soltanto per ragione di commercio: ciò si deve forse attribuire all'indole dei cittadini, atti ben poco alla navigazione [1], e alla posizione dello stesso paese, alquanto lontana dal mare. Ma si potrebbe anche prestar fede alle *sei*, o *quattro* galee, come altri vuole [2], quando un solo documento ci attestasse che le avessero noleggiate dalla città di Pisa, come fece Volterra [3].

Capitano delle galee Lucchesi, e luogotenente di quelle della Chiesa, sarebbe stato un Nino Obizi, il quale, nell' anno 1190, insieme ai suoi, avrebbe sconfitto nel mar di Licia i Saraceni guidati dal Saladino; anzi, togliendo loro due navi, le avrebbe condotte verso il promontorio di Acri, con i combattenti nemici fatti schiavi [4].

*
* *

È noto come il pontefice Innocenzo III, visto che le poderose mosse dei re Filippo di Francia e Riccardo d' Inghilterra, e dell' imperatore Enrico, avevano servito a ben poco, si adoperasse perchè una quarta volta i fedeli si muovessero per la conquista de' luoghi santi.

I Lucchesi, come narrano i cronisti, partirono sulla fine dell' anno 1216, sotto il pontificato di Onorio III, in numero di duecento sopra una grossa nave, dietro l'esortazione del loro vescovo Roberto [5] e forse anche

[1] S. Bongi, *Nota sulle marine Lucchesi,* p. 12

[2] Tucci *Cronac. ined. della città di Lucca,* p. 391 - Arch. di Stat. cit.

[3] Angelo Main, *I Pisani alle prime croc.,* p. 19.

[4] In tesi generale, non parrebbe strano che uno degli Obizi, famiglia assai diffusa in Lucca, e autorevole per nobiltà e offici, avesse preso parte anche a questa spedizione; ma la notizia ci vien riferita dal sopra citato Betussi, op. cit., p. 48, che, oltre riportare un altro periodo della pretesa storia orientale di Anniceto a testimonianza della sua asserzione, fa per di più avvenire il combattimento contro il Saladino, nell' anno 1179 e sotto il pontificato di Clemente III, mentre è noto che Clemente III fu papa nel 1187.

Non credo che maggior fede si debba prestare al Beverini, op. cit., p. cit., il quale, benchè non isbagli cronologicamente, mostra bensì di aver letto il Betussi; e il medesimo, dicasi del Sansovino, op. cit., p. 318. D'altra parte, è difficile dare un giudizio sicuro sulla attendibilità delle notizie riguardanti il nostro Obizo, di fronte ad un' esplicita affermazione di un cronista Lucchese, Domenico Dalli, cronac. cit., p. 567: « .... è certo che si uni- « rono molti Lucchesi sotto condotta di Obizo Obizi generale di quell' armi con grossa « armata. E questa fu causa in Lucca di nuovi disturbi etc. etc.: si sollevò ..... tutto il « popolo contro il potestà (Archerio da Lucca) con grandissimo ardire perchè non vi erano « nobili da farli testa, andati all' impresa di terra santa ».

In un *diploma arabo* (op. cit. per M. Amari, pag. 245) del 9 Sett. 1200, si legge che i Pisani, come giunsero nel porto di Tunisi, presero tre navi musulmane; uccisero parecchi soldati e fecero vergogna alle loro donne. Poco dopo essendo obbligati a rendere la preda e «*non bastando il prezzo a pagare ciò che era stato tolto ai musulmani, fu messo in vendita il frumento dei Lucchesi e con esso si compiè la somma* ».

[5] Roberto era canonico di S. Martino e apparteneva alla famiglia Leccamulini. Fu eletto vescovo di Lucca nel 1202 e confermato nel Giugno 1203. Morì nel 1225. — Bongi, *Inv. dell'Arch.* cit., T. IV, p. 102. — Mansi, *Diario sacro,* p. 326.

per le premure di frate Rainerio, canonico di S. Frediano, sotto il comando di Lorenzo Sauli [1].

Ma il vescovo Roberto, a quanto pare, non s'imbarcò insieme ai suoi concittadini; la sua partenza avvenne più tardi; e a questa sua decisione non fu probabilmente estraneo il fatto che sotto il pontificato di Innocenzo III, avendo avuta una grande ed ingiusta quistione col monastero di Fucecchio [2], ne fu acerbamente dal pontefice stesso rimproverato [3]: partì adunque più tardi degli altri, volendo " per l'alma " acquistar merto „ [4].

Ai 7 di Agosto del 1218 la sua partenza doveva essere omai prossima: appunto in questo tempo egli dà ordine ai suoi affari e stabilisce che il comune e i consoli di Aquilea [5], di suo dominio, godano di quella stessa libertà come se egli fosse presente, a condizione però che riconoscano in sua vece Paganello, visconte di Mariano e che gli paghino quella porzione di proventi che gli spettano [6]. Ai 20 di ottobre dell'anno 1220, il vescovo Roberto era già in Terra Santa [7] e militava, insiem con gli altri,

[1] Alessandro Streghi, cronista del 1400, Ms. 942, Bibl. pubbl. di Lucca. — Beverini, op. cit., p. 301. — Bendinelli, *Cronac. Ined. di Lucca,* Ms. 848, fol. 27, Bibl. Pubbl. di Lucca. Il Tucci, poi, cronac. cit., p. 439, narra qualche cosa di più: « . . . . . siccome « era stato esortato (Roberto) nel conclave di contribuire alcuno aiuto nell'impresa di terra « santa, così fatta con molta diligenza fabricare et armare una grossa nave, imbarcò sopra « essa una fortissima compagnia di 200 soldati stipendiati da lui *(il Tucci intendeva dire « probabilmente che i soldati venivano pagati dal vescovo Roberto con l'elemosine che egli « stesso raccoglieva),* sotto la condotta del capitano Lorenzo Sauli (del quale propagò « la stirpe, aumentò le ricchezze et accrebbe la nobiltà, il moderno duce di Genova, fra- « tello del Cardinale Antonio mio amico e benemerito patrone) comunicandoli prima tutti « una mattina di sua mano et esortandoli doppo la comunione dinanzi all'altar maggiore « della Catedrale, col seguente ragionamento: . . . . Così . . . . . gl'inviò del mese di « Agosto a quella gloriosa e fortunata guerra, nella quale meritarono che uno di loro, « chiamato Rainerio, di lì a due anni fosse creato patriarca d'Antiochia ». — Il Dalli, *Cronac. cit.*, p. 29, scrive invece che i Lucchesi avessero formato una *grande spedizione navale,* ma ciò non è credibile per gli scarsi mezzi di cui potevano disporre, come in altro luogo si è detto.

Che i Lucchesi partissero in numero di duecento si può ammettere per diverse ragioni: 1°. nei pochi registri (ad anno) dei notari che ci vennero conservati, si riscontrano molti atti di crocesignati: Arch. di S. Paolino in Lucca —. Arch. di Stato di Lucca, perg. di S. Ponziano —. Arch. capit. di S. Martino in Lucca: 2°. è certo che questa volta i Lucchesi al pari dei Bolognesi, formarono un quartiere a parte, Savioli. *Ann. Bolog.,* T. II,. P. 2ª, doc. 487.

[2] Anticamente: *Ficecchio.* Per notizie intorno a questo paese, vedi: Inv. dell'Arch. di Stat. cit. del Bongi.

[3] Stefano Baluzio, *Racc. di lettere di Innocenzo III,* T. II, l. X, lett. 187.

[4] A. Streghi, *Cron. di Lucca,* C. VI, ott. 6. — Ms. cit.: Bibl. pubbl.

[5] Aquilea: comune con parrocchia, nel piviere di Sesto, poi in quello di Moriano etc., vedi: Inv. dell'Arch. cit. del Bongi.

[6] Doc. 7 Agosto 1218, pubblicato dal Muller, Doc. sulle relaz. delle città Toscane p. 91.

[7] Da una lett. di Onorio III inserita nell'atto d'istituzione del rettore della chiesa di S. Simeone; porta la data del 5 Gennaio 1221: Archivio capit. di S. Martino, l. a † 1, N. 12.

per la presa di Damiata [1], e ai 5 di Gennaio del 1221 si trovava nuovamente in Lucca [2].

Di frate Rainerio, è oscura la storia: chi lo fa di Orvieto o di Castelvecchio; chi della diocesi di Rodi o di Perugia; e quando ce lo presentano come cardinale, quando come vice cancelliere di S. Chiesa, quando come patriarca [3].

Benchè sia cosa difficile, ci sforzeremo di fare un po' di luce intorno a frate Rainerio. Rainerio era frate di S. Frediano il primo anno del pontificato di Innocenzo III, cioè il 1198, e doveva essere sul buon dell'età perchè già frate professo e incaricato di andare in Ispagna per isciogliere le incestuose nozze del re di Leone, per condurre il re di Navarra ad osservare la tregua già pattuita col re di Castiglia [4] e per condurre a termine tanti altri affari [5]. Più tardi, può essere che fosse richiamato dalla Spagna, e, mentre, stanco del mondo, viveva nell'ansia di ritornare nel suo ritiro, era invece mandato in quelle provincie di Francia in cui già serpeggiava l'eresia [6] e dove poi si ammalò [7]. Per un periodo di tempo non sappiamo più nulla di lui, finchè il 25 di Giugno 1213 lo troviamo priore maggiore di S. Frediano in Lucca [8], e dapprima dovette essere priore claustrale, perchè nelle religioni bene ordinate, generalmente parlando, si procede a grado, a grado.

Il 22 Dicembre del 1216 era sempre prior maggiore e vice cancelliere di Onorio III a un tempo [9]; non meno di trenta mesi può aver ricoperto questa carica, avendola conservata almeno fino al 22 Giu-

[1] Doc. nell'Arch. capit. cit., banco *G, perg. 99.

[2] Da due doc. esistenti nell'Arch. capit. cit., l. a † 1 e da un Ms. di T. Bini N. 745 Bibl. publ. cit.

[3] CORDELLA, *Mem. stor. de' Cardinali,* T. I, pag. 229. — TROMBELLI, *Mem. stor. di S. Maria del Reno e di S. Salv.,* C. 61, § 5, pag. 230. — CIACONIO, *Vitae et res gestae pontificum* ecc.

[4] Di un frate Rainerio, benchè non si dica di dove fosse nè di qual religione, parlano molte lettere di Innocenzo III, *Racc. cit.* T. I, l. I, lett. 92-93, e non è inverosimile che, malgrado che in quel tempo vivessero altri frati dello stesso nome, quelle lettere si riferiscano al nostro. Egli non doveva essere degno di poca stima fin da semplice frate, se poi diventò, come dimostreremo, priore maggiore di S. Frediano, e vice-cancelliere di Onorio III, e patriarca d'Antiochia. Essendo stato uno fra coloro ad esortare i Lucchesi per la crociata, il suo zelo, la sua religione, non si dovette esplicare tutta ad un tratto; non è dunque strano che il pontefice, consapevole delle virtù di lui, lo togliesse dalla sua cella e se ne servisse per compor quistioni e per il bene della S. Sede.

[5] STEF. BALUZIO, l. c., lett. 125, 249, 395, 449.

[6] STEF. BALUZIO, l. c., lett. 122.

[7] Id. *Racc. cit.* l. V, lett. 72.

[8] Da una perg. di S. Frediano del 25 Giugno 1213, Arch. di Stat. cit.

[9] « Datum Romae...... per manum Raynerii prioris S. Frediani Lucanae Diocesis « S. R. E. *Vice-Cancellarii* II Kal. Ianuarii...... Anno millesimo ducentesimo sexto » *Bullario Romano,* T. III, p. 179.

gno 1219 [1] e fu probabilmente il primo ad usare il titolo di *vicecancelliere* [2].

Il 19 Novembre del 1219, era già stato creato patriarca di Antiochia [3], e il 7 Dicembre del medesimo anno, il pontefice Onorio lo presenta al clero stesso di Antiochia: aveva dapprima destinato per patriarca di quella città, Pietro di Capua, ma dovendolo nominare cardinale, manda loro in sua vece un uomo che, stando al suo fianco, l'aiutava molto e della sua prudenza molto si consolava [4].

Rainerio tenne quest'ufficio per circa sei anni, e non per venti come afferma il Terzi [5], poichè Rainerio moriva il 1226 [6], e nemmeno per dei giorni, come altri vuole [7]. Ma in Antiochia, veramente, si trattenne ben poco, e certo prima della metà di Febbraio del 1220 non era anche partito, perchè agli undici dello stesso mese ed anno, consacrò in Lucca la chiesa di S. Caterina, oggi distrutta [8].

Non starò ad investigare se egli fosse veramente nativo di Lucca, perchè io credo che sarebbe impossibile provarlo con certezza per la mancanza di notizie sicure. Del resto, si potrà sempre considerare Lucchese almen per adozione, colui che appunto in Lucca fu frate e che ebbe offici importanti; dove solvè quistioni [9], dove passò i suoi anni migliori, dove seppe appropriarsi di essa città i costumi e la vita.

[1] L'ultima lettera di Onorio III, *Bull. Rom.*, T. cit., p. 211, la trovo con la sottoscrizione «per manum Raynerii Sanctae Romanae Ecclesiae Vice-Cancellarii», ed è del 22 Giugno 1219; la prima, op. cit., p. 179, che trovo con la stessa sottoscrizione, è del 22 Dicembre 1216.

[2] L'osservazione è del Ciaconio, *Vitae et res gestae pontificum* ecc. T. I: e infatti dall'esame delle lettere rilevasi che prima di Rainerio, se lo scrittore era cardinale, si firmava: *cancelliere;* se non lo era, per lo più si firmava semplicemente: *notaro. Bullario Rom.*, T. III, p. 153, lett. 88, p. 178.

[3] Infatti, di questo giorno ed anno, nel *Bull. Rom.*, T. cit., p. 261, trovo sottoscritta una concessione di Onorio III, nel seguente modo: «Datum Viterbi 13 Kal. Decembris «indictione prima anno IV. Datum per manum Raynerii *Patriarchae Antiocheni* Cancel- «larii etc. etc.».

[4] Raynaldi, *Ann. eccl.*, p. 293, N. 21. — Roma 1646.

[5] *Descrizione della Siria Sacra*, l. 1, p. 51.

[6] Le Quien, *Oriens Christianus*, T. III, p. 1160.

[7] Ciaconio, op. cit., T. cit.

[8] Dal Ms. cit. del Bini, Bibl. pubbl. cit. —. «La cappella di S. Caterina fu distrutta «nell'anno 1812 per farvi un cortile per il Collegio». *Diario Sacro delle chiese di Lucca* p. 287. — Se Rainerio era sempre a Lucca nel 1220, come abbiamo dimostrato, sbaglierebbe il Bendinelli, Ms. cit., p. 27, Bibl. pubbl. cit., dicendo che nel 1219 consegnasse in Terra Santa il corpo di S. Ippolito a dei Lucchesi che rimpatriavano.

[9] Nel 1258 un teste, nella causa di giurisdizione presso il priore di S. Paolo all'Orto di Pisa, suddelegato dell'arcivescovo Pisano, asseriva che alquanti anni prima il priore di S. Frediano aveva assolto da scomunica un suo parrocchiano: «.... et fuerunt hec iam «sunt anni XXXII vel XXXV, et fuit prior S. Frigdiani, qui fuit patriarca de Antiochia». Perg. S. Frediano: 2 Agosto 1258, Arch. di Stat. cit.

Poco v' è da dire intorno a Lorenzo Sauli. Nell' albero genealogico appare appunto nel 1213 un Lorenzo figlio di Saulo, dalla repubblica fatto in quell'anno, capitano [1]. Non v'è niente di strano che egli di nobile famiglia e di qualche autorità in Lucca, fosse capo de' suoi concittadini per andare in Terra Santa: ma è da credere che dopo l' espugnazione di Damiata se ne ritornasse in patria, a differenza di altri suoi concittadini che rimasero lassù, essendosi scelta, per abitarla, una parte della città, d'accordo coi Bolognesi [2].

*
* *

Ad Onorio III, successe nel 1227, Gregorio IX, della famiglia stessa di Innocenzo III, il quale, forse perchè nessun impedimento avessero i Lucchesi per la conquista di Terra Santa, cercava di appacificarli con i Pisani [3], e troviamo infatti che diversi de'nostri, anche questa volta prendono la croce.

Per il primo nominerò un altro degli Obizi: un tal Nicolao di Nino che fatto generale e imbarcatosi in Ancona per le terre di Levante, ivi giunto morì e fu sepolto in Ascalon. Ma poichè anche questa è una notizia che trovasi solamente nel Betussi [4], il quale cita a testimone la solita opera di Anniceto, bisogna dubitare della sua veridicità.

È invece cosa sicurà che al 29 Gennaio dell' anno 1231, un certo Traffa del fu Rainerio Antelminelli, aspettava il giorno della partenza per Terra Santa [5]. Come pure è certo che stavano per partire, nel 1234 un crocesignato per nome Ildebrandino [6]; nel 1236, due altri crocesignati: Ottavio Monachelli [7] e Iacopo, diacono e canonico della Pieve di Compito [8]; nel 1237, un quarto, di nome Parente, del vicino paese di

[1] Baroni, Ms. cit., Bibl. pubbl. cit.

[2] « Furono fatte due parti uguali della città: una toccò ai Bolognesi, l' altra ai Lucchesi; e all' atto della consegna erano presenti Ugone, medico di Lucca; Gerardo Garenzone; Ubaldo, capitano e console, e il compagno Rumone; Ucherio e maestro Roberto ed Enrico Capardo, e molti altri Lucchesi. Savioli, op. cit., T. II, P. II, doc. 487, p. 431. — Nello stesso anno, mese e giorno, Lucchesi e Bolognesi accettano e rettificano la loro posizione. Savioli, l. c. doc. 448, pag. 433. — Avendo maestro Roberto da Lucca preso in affitto alcune terre da' Bolognesi in Damiata, per quattro anni, si stabilisce che debba pagare cento bisanti all' anno. Savioli, l. c., doc. 493, p. 443, doc. 498, p. 447.

[3] Beverini, op. cit., T. cit., p. 323.

[4] Ibid., fol. 51.

[5] Arch. Cap. di S. Mart. cit., l. LL, n. 8, fol. 111.

[6] Ibid. l. LL, n. 9, fol. 92.

[7] Ibid. l. LL, fol. 84.

[8] Iacopo, si presenta all' arcidiacono di Lucca, e dice di avere ricevuto da Cristoforo, da Aldibrandino e da Attinello, Lire 20 di piccoli denari di Lucca perchè li spenda in « subsidium terrae sanctae de ultra mare », e chiede all'arcidiacono di potere impegnare la sua prebenda « cum alias non abeat unde, possit expendere », e l' arcidiacono glielo accorda « secundum formam litterarum domini S. P. concessarum crucesignatis » Arch. cap. di S. Mart. cit., l. LL., n. 11, fig. 54. L' arcidiacono, accorda un tal favore al canonico

Segromigno [1]. Finalmente un altro: Leo Ceci, al 20 di Giugno 1238, per mano del vescovo di Lucca, Guercio Tebalducci Senese, riceveva la croce per andare in Terra Santa [2]; e nel 1245, un tal Menabue, figlio di Passavante alloga i suoi beni e poco più tardi si procura di un servo per il viaggio d'oltre mare [3].

*
* *

Se alle precedenti crociate, il numero dei Lucchesi che vi presero parte, fu scarso, per le successive non riusciremmo a trovare nemmeno un accenno che ne indichi la partecipazione da parte di qualche famiglia.

Del resto, ciò non ci fa meraviglia, quando si legge che i Lucchesi avevano troppo da pensare alla sicurezza interna del loro paese: si erano già impegnati nelle eterne ed aspre lotte con i popoli confinanti, e in questo tempo poi, erano anche in contesa con la Sede Romana per il possesso della Garfagnana [4]; non potendo più adunque partecipare in persona alla conquista dei luoghi santi, continuarono a parteciparvi con le elemosine. Secondo un ordine già emanato dal pontefice Innocenzo III [5] posero in S. Martino, chiesa principale di Lucca, una cassetta per raccogliere i denari.

Il primo di Dicembre dell'anno 1235, furono trovati nella cassetta apposita, *soldi 12 e denari 9 1/2*, dal priore di S. Giorgio e da Orlando di Lucterio Bernardo, e consegnati dai medesimi al sagrestano di S. Martino [6]. Ai 5 di Gennaio del 1236, sempre nella stessa cassetta, furono trovati *soldi 33, sterlinghi 1, veronesi 2*, che Guidotto Falsibera " recondidit in quadam tasca *sini* (?) sigillata, coram Luca et Guilelmo " Costarella [7] ". Nel Febbraio vi furono trovati *soldi 22, meno denari 2*, dal preposto di S. Giorgio e da Orlando Lucterio, custode de' denari dei crocesignati, e furono, da Guidotto, riposti in un luogo della sagrestia della stessa chiesa di S. Martino [8]; altra volta, *soldi 44 e denari 1* [9]; una quarta volta, *soldi 100, e denari 4* [10]. Al 31 di Agosto, *soldi 56*

della Pieve di Compito, perchè, *crocesignato;* era dunque un privilegio fra i tanti che, per goderli, bisognava aver ricevuto la croce da *legittima potestà:* infatti, un tale Albitello da Lucca, che, volendo rendere di miglior condizione una sua lite, si faceva credere per un crocesignato, scoperto, fu accusato di falsità presso l'arcidiacono di Lucca, da un Bonagiunta di Pisa. — Arch. Cap. di S. Mart. cit., l. LL., n. 9, fol. 79.

[1] Arch. Cap. di S. Mart. cit., l. LL., n. 11, fol. 70.

[2] Ibid. fol. 186.

[3] Ibid. l. LL., n. 20, fol. 14-29.

[4] Mazzarosa, *Stor. di Lucca,* Vol. I.

[5] Baluzio, op. cit., T. XVI, lett. 28.

[6] Arch. Cap. di S. Mart. cit. l. 11, fol. 6.

[7] Ibidem.

[8] Ibid. loc. cit. fol. 7.

[9] Ibid. loc. cit. fol. 30.

[10] Ibid. loc. cit. fol. 11.

e *denari* $2\ ^1/_2$, estratti dall'arciprete di S. Martino e da Orlando Lucterio [1]; al 26 Febbraio dell' anno 1237, *soldi 104* e *denari 9* estratti da Orlando Lucterio o da Ramuccio, sacrista del Capitolo di S. Martino [2]; ai 3 di Agosto, *soldi 104* e *denari 9* [3]. Ai 22 di Maggio del 1238, Opito, arcidiacono e sacrista, prende a prestito *lire venti* di denari lucchesi e pisani, da Orlando del fu Lucterio Bernardo, tolti dal " cippo seu sgrineo crucesignatorum ", promettendo di renderli alla prima richiesta [4]. Finalmente, da un atto del 1278, rilevo che il vescovo Paganello [5] di Lucca, dà facoltà al diacono di S. Pantaleone di Elici, di vender beni per compimento della decima in sussidio di Terra Santa [6].

Queste, le poche notizie che ho potute rintracciare: del resto, se scarso fu il concorso dei Lucchesi alle crociate, non rimasero però indietro agli altri popoli nel trar profitto da esse. Specialmente dopo la così detta quarta crociata, si trapiantarono in Italia nuovi, importantissimi rami di commercio e le più ricche manifatture. Venezia, Genova, Pisa, impararono dai Greci e dagli Arabi alcune arti di lusso, e l'esempio loro fu seguito dalla città di Lucca: l'arte della seta, per esempio, esercitata con tanto ingegno ed amore, le fruttò grandissime ricchezze, e fece sì che il suo commercio si estendesse perfino in Germania, in Francia e nel Belgio [7].

Dott. Amedeo Pellegrini

[1] Arch. Cap. di S. Mart. loc. cit. fol. 40.
[2] Ibid. loc. cit. fol. 70.
[3] Ibid. loc. cit. fol. 87.
[4] Ibid. loc. cit. fol. 203.
[5] Figlio di Gherardo Cavicchia della potente famiglia de' Porcaresi di Lucca. Era canonico di S. Martino e per testimonianza di Guido da Corveia fu eletto vescovo dal Capitolo, l'11 Agosto 1274.— Bongi: Inv. cit. Vol. IV, p. 103.
[6] Ibid. l. LL., n. 15, fol. 47.
[7] « *Delle Crociate* », Rag. del cav. V. Torselli, Atti della R. Acc. Lucch., Tom. XV.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

H. Grisar S. J., *Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter.* I Band — Freiburg im Breisgau, Herder, 1898.

Sono venuti alla luce i primi tre fascicoli di questa opera grandiosa e fondamentale, che il ch. p. Grisar, professore nell' Università di Innsbruck, con lunghi anni di studi e di ricerche ha preparata e felicemente condotta a termine.

Le vicende della città eterna, che la Provvidenza ha destinato a sede del pontificato romano, sono state in ogni tempo intimamente connesse con quelle dei Papi medesimi che governano la Chiesa. E ciò spiega il doppio titolo posto in fronte ai volumi: *Storia di Roma e dei Papi nel medio evo;* essendosi l'Autore proposto d'illustrare la vita, le opere e la storia dei pontefici romani nell'età di mezzo, esponendo contemporaneamente la storia tanto interna che esterna di Roma.

L'opera del ch. Grisar, che le più autorevoli riviste storiche italiane e straniere hanno già dichiarato di prim'ordine e di merito assai superiore a tutte le altre consimili, ha realmente il pregio singolarissimo non solo di esser tutta fondata sui documenti scritti e sui monumenti dell'antichità, ma di servirsi di queste fonti in modo così obbiettivo ed imparziale, che la verità storica non è mai offuscata od alterata per qualsiasi preconcetto. E mentre l' A. si giova di una sana e rigorosa critica nell' esporre i fatti e nel giudicare delle persone, rispetta e mette nella vera loro luce le tradizioni, che pur troppo i moderni storici troppo leggermente disprezzano od anche demoliscono per sostituirle colle visioni della loro fantasia!

Alla storia del Papato nel medio evo, e specialmente in quei tratti che hanno relazione con la storia del progresso civile, l'A. dà maggior vita e risalto con la descrizione fedele ed accurata dei luoghi, delle persone, degli avvenimenti, in mezzo ai quali essa si svolse. E perciò la topografia, i monumenti, l'arte, come pure lo sviluppo religioso, scientifico e comunale di Roma, formano alla storia universale e mondiale dei Papi un fondo non pure concreto e sicuro, ma quanto mai vivo e dilettevole, anche per le molteplici e preziose notizie particolari che vi sono raccolte e che in gran parte sono frutto di studi e di indagini recenti.

L' opera è arricchita di numerosi disegni e di fototipie artistiche eseguite con mirabile precisione. Il primo fascicolo contiene anche una icnografia generale di Roma, con la indicazione dei monumenti che erano in piedi dal quarto al settimo secolo; nel terzo è inserita una pianta del Foro romano e degli edificii posti fra il Campidoglio ed il Colosseo.

Questo primo volume, che è in corso di pubblicazione, incomincia dall'epoca in cui per le leggi di Teodosio (a. 394) cessa in Roma il culto pagano, e va sino al pontificato di s. Gregorio il Grande. È diviso in sei libri, che contengono le trattazioni seguenti:

1. Roma alla estinzione del culto pagano.
2. Roma e i Papi durante la dominazione dei Goti in Italia.
3. Roma di fronte ai Bizantini e agli Ostrogoti, nel tempo dell'Impero ripristinato in Italia.
4. Roma sotto Narsete e nel tempo del primo esarcato. Decadenza dell'arte romana e sviluppo della vita cristiana.
5. Il Papa s. Gregorio il Grande (a. 590-604).
6. La Sede romana nella prima metà del secolo settimo.

Nei volumi successivi sarà illustrata la storia dei Papi e di Roma dal secolo VII fino al XV, dal quale periodo ha principio la simile opera del ch. prof. Pastor.

Sappiamo che di questo insignissimo lavoro dell'illustre p. Grisar sarà pubblicata anche una edizione italiana, conforme e parallela a quella che si pubblica in Germania; ma non verranno riprodotti in essa i disegni e le tavole, con cui l'Herder arricchisce l'edizione originale tedesca.

G. Gatti

S. Riccobono, *Nota sulla dottrina romana dell'alveo abbandonato* — Torino, 1898.

L'acuto romanista dell'Università di Palermo fa nel suo breve scritto (inserito nel volume romanistico offerto quest'anno al Prof. Schupfer) l'esegesi dei due testi L. 7 § 5 D. 41. 1. (Gaio, 2 rer. cott.) e 30 § 3 D. eod. (Pomponio, 34 ad Sab.) in ordine alla dottrina dell'alveo relitto dal fiume.

Sono note le difficoltà che essi presentano nella loro redazione delle Pandette, di fronte alla teorica che risulta, in questa materia, ben sicura. Il terreno emerso si attribuisce ai rivieraschi secondo la nota regola. E nei successivi cambiamenti dell'alveo si torna sempre ad applicare la regola di attribuzione, senza tener conto del danno o del vantaggio arrecato dalle acque alle proprietà. — Tutto ciò però non ha luogo nella semplice *inundatio,* la quale, non mutando *speciem fundi,* fa sì che colla natura di esso resti anche inalterata la proprietà.

Ora, nel frammento di Gaio, mentre si conferma la norma per i successivi cambiamenti del letto, si nota che essa vale solo *stricta ratione,* conchiudendo colla famosa frase: *sed vix est ut id optineat.* Nel fr. di Pomponio poi si riafferma il principio relativo al fondo *inundatione fluminis occupatus,* soggiungendo subito con evidente stonatura *sive paulatim occupatus est sive non paulatim,* dove si confonde il caso speciale dell'inondazione con quello dello scavamento di alveo.

L'autore dimostra la grande verosimiglianza (che è poi in fondo tutto ciò che si può in genere desiderare in simili ricerche) che le frasi accennate siano interpolazioni, rispondenti alla tendenza generale del diritto giustinianeo, che mira a dare il sopravvento alla tutela della sfera patrimoniale dei singoli su ogni altra considera-

zione. *In subiecta materia,* ciò importava il ritorno della proprietà all' antico *dominus* del terreno coperto dalle acque ogni volta che l'antica pertinenza non potesse essere posta in dubbio. La congettura però meriterebbe di essere coordinata alla revisione di tutta la dottrina.

E. Carusi

G. Pacchioni, *I contratti a favore dei terzi.* — Innsbruck, Wagner, 1898.

La coscienziosa trattazione che il Pacchioni ci dà del tema, che oggi appartiene a quelli di moda tra i privatisti, per quel certo colore sociale che esso ha o almeno si è preteso dargli, comprende due parti; l' una riguarda il diritto *romano,* l' altra quello moderno o *civile, stricto sensu,* secondo la nostra terminologia di scuola.

L'A. fa precedere al suo studio la determinazione precisa del concetto di *contratto a favore del terzo,* sulle orme dello Ehrenzweig, nella concomitante circostanza che si abbia un contratto conchiuso allo scopo di avvantaggiare persona rimasta estranea al negozio giridico, e che questa persona estranea acquisti effettivamente i diritti derivanti dal contratto. Restano così tagliati fuori dalla cerchia del concetto i contratti conchiusi a favore di terzi, in base ai quali questi terzi non acquistano diritti; come quelli da cui acquistano bensì diritti persone diverse dai contraenti, ma senza che esse possano ritenersi del tutto estranee alla stipulazione del contratto (rappresentanza).

La prima parte, ossia quella romanistica, guarda se e come un tal concetto giuridico fosse accolto ed apprezzato successivamente nel diritto antico, classiso, postclassico; ed ecco la sostanza delle esposte dottrine.

Nel diritto antico non è possibile trovare una teorica nè favorevole nè contraria al contratto a favore di terzi, poichè non esiste addirittura una teorica del contratto, nel senso del diritto classico. Le regole di antica origine «*per liberam, per extraneam personam adquiri non potest*» non avrebbero avuto, nel loro primitivo significato, altro valore che quello di descrivere la funzione economico-giuridica dei sottoposti al capo della *familia,* e solo in seguito sarebbero state piegate a significare l' invalidità della *stipulatio alteri,* che è norma indiscutibile del diritto classico. Nel diritto antico però si avrebbe un istituto che presenta, in certe funzioni, una esterna somiglianza col contratto a favore di terzi, ed è il *per aes et libram agere.* Con esso si creava uno *stato di diritto obbiettivo,* si creava *diritto,* non già *singoli diritti (uti lingua nuncupassit ita ius esto).* Posteriormente, in regime contrattuale, anche il *gestum p. aes et libr.* fu ristretto alle parti contraenti.

In diritto classico il principio della nullità del contratto a favore di terzi è espresso nel modo più rigoroso ed assoluto, così cioè di fronte al terzo che fra le parti. — L' *actio ex stipulatu* non si acquista nè *alteri* nè *sibi;* riconoscere una volontà diretta ad acquistare a sè per entro alla *stipulatio alteri,* come è stato da qualche scrittore sostenuto, contrasta colla struttura stessa della *stipulatio.*

La invalidità del contratto a favore di terzi si giustifica facilmente nel sistema del diritto classico. La volontà individuale può considerarsi fonte di diritto solo ed in quanto questa facoltà le è riconosciuta dall'ordinamento giuridico, il quale, nel fissare

il limite ai rapporti tra i contraenti, risponde al principio di etica sociale che ogni individuo è il vero e solo rappresentante dei propri interessi.

Al principio rigoroso si ammisero invero delle restrizioni, tendenti a render valide tra i contraenti quelle stipulazioni, le quali solo *in conceptione verborum* si manifestino come dirette a favore di terzi. Però non è corretto dire che nell'epoca classica, ad esplicazione di questo concetto, si ammettesse in linea di principio la validità, fra le parti, della *stipulatio alteri*, ogni volta che lo stipulante avesse un *interesse proprio* alla esecuzione della prestazione. La validità in questo senso è solo riconosciuta in una serie di casi singoli, i quali possono raccogliersi sotto il concetto comune di una *compenetrazione di interessi* tra il terzo e lo stipulante, in quanto questi sia tenuto verso il terzo a quella stessa prestazione che stipula a favore di lui.

Ma se restrizioni singole vi furono, di eccezioni vere e proprie non può parlarsi nell'epoca classica.

In proposito l'A. procede alla minuta analisi dei testi invocati a fondamento delle pretese eccezioni, conchiudendo o per la indipendenza di essi dal nostro argomento o per la interpolazione. Questo risultato coinciderebbe colla testimonianza di Gaio (II § 95), il quale espone il principio dell'invalidità, presentando solo pel possesso una dubbia eccezione: *tantum de possessione quaeritur, an per extraneam personam nobis adquiratur.*

Nel diritto postclassico invece si fece da un lato un passo avanti nel campo delle restrizioni, e dall'altro si introdussero quelle decisioni, che sono considerate come vere eccezioni, da una generalizzazione delle quali poi si è tentato di far scaturire l'istituto moderno. — Il passo avanti nelle restrizioni al principio fu quello di passare dalla *compenetrazione di interessi,* come condizione di validità tra i contraenti, alla *esistenza in genere di un qualsiasi interesse dello stipulante.* È dubbio se la innovazione debba ascriversi ai compilatori teodosiani o ai giustiniani o agli uni ed agli altri. — Quanto alle decisioni contenenti casi di vera eccezione alla regola, esse non si possono ricondurre ad un unico principio giuridico sorto in contrapposizione di quello classico, e non è possibile quindi di riallacciare ad esse la dottrina moderna, tendente a costituire un concetto organico del contratto a favore di terzi. Le singole decisioni giustinianee sono ispirate a motivi disparati *pro ut res incidit:* ne è riprova la doppia circostanza, che giammai esse sono presentate in opposizione alla regola « *alteri stipulari nemo potest* », e che anzi talora questa è espressa in modo da renderla più facilmente conciliabile colle deviazioni che le sono poste accanto (L. 11 § 6 D. 13, 7. - L. 3 D. 43, 24).

Passando alla seconda parte del lavoro, dove si studia la dottrina moderna, l'A. esamina separatamente in due distinti capitoli il diritto tedesco e quello italiano.

Per quanto riguarda il diritto tedesco, si premette come il sorgere di una dottrina generale del *contratto a favore di terzi,* quale *istituto giuridico per sè stante,* si connetta a due tratti fondamentali della scienza giuridica moderna: da un lato cioè la tendenza alla costruzione, dall'altro il conflitto tra diritto romano e diritto germanico. Quest'ultima circostanza specialmente traviò i giuristi da buone premesse ad esagerate conclusioni. Nella vita tedesca, come in genere in quella moderna, esisterono ed esistono istituti, cui non si adatta completamente la teoria romana del con-

tratto, perchè essi trascendono i puri rapporti di diritto privato e rispondono a bisogni collettivi della società. Ora il torto dei giuristi è stato quello di isolare l'elemento contrattuale, racchiuso in questi istituti, dall'elemento sociale che li compenetra, vedendovi un ampliamento del concetto romano di contratto. Esempi di questi istituti sarebbero, nel diritto nazionale tedesco, le cessioni di patrimonio eseguite dal capo della famiglia ad un discendente con patto a favore dei fratelli: nel diritto moderno in genere, il contratto di trasporto o l'assicurazione sulla vita a favore di terzi.

Il vizio di origine della moderna dottrina sta dunque nell'avere, per preconcetto sistematico, generalizzato da singoli validi contratti a favore di terzi al valido contratto a favore di terzi. E da questo carattere fondamentale derivano due qualità della letteratura relativa, ossia la molteplicità delle fonti cui la dottrina si suol riconnettere, e la molteplicità delle teorie sulla costruzione dell'istituto, ciascuna delle quali teoriche risente più dell'uno o dell'altro degli speciali contratti realmente esistenti nel diritto tedesco.

Quanto alle fonti, una categoria di scrittori le vuol trovare o nell'uno o nell'altro di vari istituti primitivi dell'antico diritto tedesco, quando non si ricorre addirittura al preteso carattere generale di questo diritto aborrente dal formalismo, del quale si fa una specie di prerogativa del diritto romano. Altri scrittori invece si richiamano variamente alla consuetudine. Vi ha infine di quelli che cercano di riconnettere la dottrina addirittura al diritto romano con costruzioni più o meno fantastiche, ed a tal proposito l'A. espone le teorie veramente singolari del Bähr e dell' Unger. E non mancano neanche di quelli che hanno rinunciato a questa ricerca della derivazione storica, contendandosi della constatazione del fatto presente.

Quanto alla molteplicità delle teoriche riguardanti la costruzione dell' istituto, esse costituiscono un intricato viluppo intorno a tutte le questioni possibili, così circa l'estensione del concetto di contratto a favore di terzi, come circa il valore dei vari elementi costitutivi; l'A. procede a questo esame riferendosi ai vari rapporti tra promittente, promissario e terzo.

Come conclusione della rassegna passata alla dottrina tedesca, l'A. esamina la forma che essa ha presa nel recente Codice dell'Impero, il quale è senza dubbio di gran lunga il più dottrinale che si conosca. Fin dal primo progetto era riconosciuta nel modo più ampio la validità del contratto a favore di terzi come tipo astratto, tanto nei rapporti tra contraenti che di fronte al terzo. Si fissava poi come criterio discretivo, per decidere sulla pertinenza di un contratto al tipo, *la volontà dei contraenti.* Contro il progetto furono mosse parecchie critiche a questo proposito; fondamentale quella contro la scelta del criterio discretivo del contratto. Tra i critici non mancò chi consigliava rinunciare addirittura ad un trattamento generico del tipo, disciplinando invece le figure di esso vive nella pratica. Conseguenza di queste critiche si fu che, nella lezione definitiva, da una parte il criterio della *voluntas contrahentium* è mitigato con quello dello *scopo del contratto*, dall'altra nelle disposizioni della legge si trovano espressi riferimenti a speciali forme di contratto. Ambedue queste modifiche dimostrano però che in definitivo il legislatore non ha saputo decidersi tra la costruzione astratta e il regolamento puro e semplice delle forme esi-

stenti, e tanto meno tra le varie teorie sul tipo astratto, ricorrendo a criteri di determinazione che sono in fondo contradittori tra loro.

Segue la esposizione della dottrina secondo il diritto italiano, fondata sugli articoli 1128 e 1130 C. C., corrispondenti agli art. 1119, 1120 e 1165 del Codice francese. Il principio ricevuto è quello della nullità come regola, salvo restrizioni ed eccezioni; si è riprodotta la teoria del Pothier, accolta già dal codice francese, teoria, come è noto, a base romana. Ciò non ostante, così in Francia come in Italia si è cercato di negare la massima, tentando anche vanamente di forzare la interpretazione della legge. (Champeau-Tartufari).

Come restrizioni alla regola, deve anche oggi applicarsi il principio di diritto giustinianeo in materia, per cui, da casi singoli, si arrivò a riconoscere che il contratto dovesse esser sempre valido tra i contraenti ogni volta che il promissario avesse interesse alla esecuzione verso il terzo.

Ciò si deriva così dalla tradizione romanistica come dalla prima parte del capoverso dell'art. 1128, che si riferisce tanto ai rapporti col terzo che a quelli tra i contraenti. La sola discussione in proposito è quella sulla natura di questo interesse, ripetendosi qui la quistione che in generale si fa per la validità di ogni obbligazione. L'A. sta per l' interesse di natura patrimoniale, conformemente del resto alla dottrina prevalente così in Francia che in Italia.

Circa le eccezioni al principio della nullità, anzitutto vanno notate le due ipotesi cui si riferisce il capoverso dell'articolo 1128, e cioè il caso che la *stipulatio alteri* sia condizione di una *stipulatio sibi,* e l'altro della *donatio sub modo* fatta dallo stipulante al promittente. Quest' ultimo caso (L. 3 pr. C. 8. 54) non offre difficoltà. Quanto al primo, è assai controverso se condizione debba intendersi nel senso tecnico di *condicio* o in quello generico di *modalità,* e variamente così nel primo che nel secondo significato. L'A., colla dottrina, sta per quest' ultimo senso, pur notandone le difficoltà nella pratica applicazione.

Egli però osserva che i casi dell'art. 1128 non si debbono ritenere come vere e proprie eccezioni, in virtù dell'ultimo inciso col quale si dice che la stipulazione *non può più revocarsi quando il terzo ha dichiarato di volerne profittare.* Ciò vuol dire che *in un qualche modo* la dichiarazione del terzo entra tra i requisiti per la validità; la *stipulatio alteri* adunque non attribuisce neanche in questi casi *per sè stessa soltanto* un vero diritto al terzo, ossia non siamo di fronte alla genuina figura del contratto a favore del terzo, nel senso della dottrina moderna.

Questa figura invece si trova nel caso dell' art. 1794 C. Civ. relativo alla rendita vitalizia a favore del terzo, e nei due casi contemplati dal Cod. Comm., del contratto di trasporto (art. 388-416) e di quello di assicurazione sulla vita a favore di terzi (art. 449 e 453). La caratteristica di questi tre casi si è la nascita nel terzo di un diritto immediato alla conclusione di un contratto tra estranei, e senza il concorso della sua specifica attività.

Essi si riconnettono all' articolo 1130 Cod. Civ., la cui generica locuzione abbraccia tutti i possibili casi di contratti già riconosciuti o da riconoscersi come validi dalla legge.

Le singole specie pertanto di contratto a favore di terzi non vi è ragione di ri-

tenerle necessariamente limitate a quelle finora riconosciute. Esse possono aumentare di numero, e ciascuna assumere una fisonomia propria, come è di quelle già esistenti nel diritto.

Però, secondo il concetto dell'A., non è lecito estendere troppo l'elenco di questi casi fino a ricondurli sotto il più largo istituto della rappresentanza. Che anzi, fin dove è possibile applicare l'istituto della rappresentanza, non può parlarsi di contratto a favore di terzi; ma questo comincia là dove la rappresentanza è o teoricamente inconcepibile o praticamente insufficiente.

Ho così esposto, con la maggiore esattezza che mi è stata possibile, la tela del libro del Pacchioni, lavoro che ha veramente incontestabili pregi.

Nella parte espositiva, esso ci presenta un vivo ed efficace riassunto dell'abbondante dottrina e letteratura sull'argomento. Nella sostanza, ci offre una concezione netta e, secondo me, esatta dell'istituto nella sua storia. Per la forma infine, è un libro scritto con quella chiarezza e sobrietà, che sono ormai diventate doti veramente preziose per la loro completa assenza nelle produzioni scientifiche di questo genere.

Addentrarmi nella critica non mi è davvero possibile, nei limiti di una breve recensione; ond'è che preferisco di limitarmi ad esprimere il mio giudizio sommario circa i risultati.

E così, per quanto riguarda la parte romanistica, credo esatto il concetto che, per diritto classico, nè si ammise come principio la restrizione della validità fra le parti di fronte ad un interesse qualsiasi dello stipulante, nè si riconobbero vere e proprie eccezioni alla regola della invalidità. E ciò non ostante che sopra singoli punti io dissenta dall'A. tanto nella interpretazione storica che nell'esame esegetico. P. e. egli, per spiegare l'avviamento alle restrizioni, parte dalla considerazione che, alla stessa guisa come spesso una *stipulatio* formalmente *sibi* è nella realtà una *stipulatio alteri*, può avvenire che una apparente *stipulatio alteri* nasconda in sostanza una *stipulatio sibi*. Ora, nota l'A., « allo stesso modo che la *stipulatio sibi* non viene intaccata di nullità perchè in sostanza essa è *alteri*, così si presenta naturale il cercare un qualche modo onde salvare dalla nullità quella *stipulatio* che solo *in conceptione verborum* è a favore di terzi ». A me parrebbe invece che dal fatto che non vale ad indurre la nullità di una formale *stipulatio sibi* la sostanziale direzione *alteri*, si dovrebbe piuttosto derivare che non può sfuggirsi alla nullità nel caso inverso; ossia la conseguenza contraria a quella tratta dall'A. Così infatti le due ipotesi sarebbero coordinate sotto il concetto che per la validità ciò che rileva è la organizzazione formale del negozio; col ragionamento dell'A. al contrario, nel primo caso si guarderebbe alla forma, nel secondo alla sostanza. La verità è che non possono coordinarsi in questo modo i due casi, che si spiegano con ragioni differenti. Di fronte ad una *stipulatio* regolare, come quella *sibi*, non è lecito poter risalire alle intenzioni riposte delle parti nel conchiudere il contratto, per infirmarne eventualmente la validità. Con una ricerca di questo genere si andrebbe al di là della cerchia del negozio giuridico, arrivando a quella causa remota di esso, che non rileva dal punto di vista giuridico. Diverso è il caso di una *stipulatio alteri*. Nei rapporti dello stipulante essa non può avere effetto, perchè *si presenta* come un negozio al quale il promissario resta personalmente *estraneo*. Orbene, quando consti che lo stipulante ha un

interesse proprio all'adempimento della stipulazione, che cioè, nel compierla, gerisce, nei limiti di questo interesse, il proprio negozio; in tale ipotesi resta dimostrata appunto l'esistenza di quell'estremo, per l'assenza del quale la *stipulatio* non poteva avere efficacia tra i contraenti, ed è naturale che, contro le apparenze dell'atto, *aequitatis causa* esso si ritenga valido tra promittente e promissario.

E così qualche osservazione avrei da fare sulla parte esegetica, che tralascio perchè non tocca il risultato finale.

Per ciò poi che riguarda il diritto moderno, il concetto fondamentale dell'A. si è quello che non possa propriamente parlarsi di un istituto astratto « contratto a favore di terzi », ma che dobbiamo invece piuttosto riferirci a speciali contratti a favore di terzi, singolarmente organizzati e aventi ciascuno particolare fisonomia, il cui numero può crescere nella evoluzione del moderno assetto sociale, ma il cui contenuto non potrà mai ridursi a sola materia contrattuale. Ciascuno di questi cosìdetti contratti rappresenta un istituto, in cui l'elemento contrattuale costituisce solo una parte, mentre nel loro insieme essi rispondono ad un bisogno collettivo della società, per cui vanno collocati al di fuori del puro e semplice diritto privato.

Ed io ritengo anche qui esatto il punto di vista dell'A. Con esso non riesce difficile spiegarsi la confusione che regna nella dottrina, tanto nel campo del diritto tedesco che in quello francese ed italiano. Il vizio fondamentale della dottrina tedesca sta nell'aver voluto restringere il tipo del contratto a favore di terzi entro il campo del diritto privato, contro lo stesso concetto di contratto, che non può estendersi a rapporti al di fuori delle persone contraenti; il codice dell'impero rispecchia fedelmente l'imbarazzo di questa costruzione dottrinale. Presso di noi invece, di fronte ad una legge anche troppo fedelmente ligia alla tradizione romanistica, il tentativo della costruzione di un istituto, il quale, pur avendo il nome di contratto, implichi una struttura supercontrattuale, è addirittura inammissibile.

Con questo però io non credo che non debba pure arrivarsi prima o poi alla costruzione del tipo astratto tentato prematuramente dai moderni. Soltanto esso non dovrà rientrare nel concetto di contratto; l'istituto apparterrà al novero di quelli, che potranno costituire il materiale del così detto diritto sociale, un diritto cioè che regoli rapporti ed interessi della comunità, non soltanto puri e semplici rapporti ed interessi individuali. L'elemento propriamente contrattuale può spiegare tutta la sua efficacia solo rispetto ai rapporti tra i contraenti; ed in questo senso occorre ben distinguere, nella quistione della validità, tra il riferimento ai contraenti e quello ai terzi. Il peggior difetto dell'art. 1128 del Cod. civ. it. è la confusione assoluta che si fa tra questi due punti di vista. Finchè si guarda agli effetti tra i contraenti, siamo entro il concetto di contratto; al di fuori di questi limiti l'elemento contrattuale costituisce solo una parte del più largo e complesso istituto giuridico, alla costruzione del quale i singoli contratti oggi riconosciuti non sono che un progressivo avviamento. Il tema adunque è di quelli che hanno un avvenire.

Conchiudendo per ora sul libro del chiaro professore dell'Università di Innsbruck, esso costituisce un contributo assai notevole in ordine all'argomento impreso a trattare, e del tutto conforme alla valentia dello scrittore.

E. Carusi

De Sanctis Gaetano — ΑΤΘΙΣ. *Storia della repubblica ateniese, dalle origini alle riforme di Clistene.* — Roma, tipografia Poliglotta della S. C. de Propaganda Fide, 1898.

Nelle tradizioni attiche antichissime mancano, secondo il ch. Autore, tracce di emigrazioni pelasgiche, lemnie, leleghe, carie, o fenicie; e la primitiva civiltà attica è rivelata dalle scoperte relative all'età eneolitica e dalla civiltà di Micene che si chiude verso il IX secolo av. Cr. Corrisponde perciò questa civiltà ai più antichi canti dell'epopea, la quale rispecchia la vita dei Greci emigrati dall'Attica nell'Asia Minore; e come i Micenei furono Greci, così anche gli eneolitici sembra che appartenessero alla medesima stirpe, poichè la civiltà micenea, come quella eneolitica, hanno moltissimi elementi comuni. In età più tarda sembra che da queste genti si formasse lo Stato ateniese da un sinecismo di varii villaggi in origine indipendenti, ed il centro di questa unificazione fu appunto la città che si disse poi Atene.

Lo stato ateniese primitivo non si occupava della difesa dei beni e della vita dei cittadini: questi perciò si riunirono in associazioni di amici, dette φρατρίαι, nelle quali i membri, compagni in guerra di tavola come di tenda, si prestavano mutuo aiuto. Naturalmente poco alla volta ciascuno incominciò ad introdurre nella propria *fratria* i figli, e questa eccezione divenuta poco alla volta regola generale finì col mutare le *fratrie*, originariamente elettive, in associazioni ereditarie. Forse allora cogli uomini si fissarono anche i culti comuni ad una data *fratria;* e come i villaggi così anche queste si credettero nate da quel dio che esse particolarmente adoravano, e presero perciò anche un nome patronimico. La tribù (φυλή) sorse in seguito, e dopo di essa cominciò a svilupparsi nello Stato ateniese il γένος (*gens*), che l'A. crede essere non la primitiva istituzione dello Stato a base patriarcale, ma la superfetazione della φρατρία. In origine era necessaria soltanto una certa ricchezza perchè i membri di un γένος potessero essere annoverati fra gli εὐπατρίδοι (*patricii*); ma in seguito non si ammisero nuove schiatte; ed i γένη divennero allora ereditarii pur essi, e con loro i culti che si esercitavano nel loro seno.

A questa dotta esposizione della prima formazione dello Stato ateniese, l'A. fa seguire una rivista critica delle tabelle dei re, che primi avrebbero regnato in Atene, e quindi una rassegna delle poche memorie ad essi relative. Espone poscia come alla monarchia succedette l'arcontato, il quale deve le sue origini al fatto che le nuove funzioni attribuite allo Stato dal progresso civile non potevano essere disimpegnate dal solo re. Le funzioni quindi dell'arconte somigliano molto a quelle dei consoli romani; ma come a Roma, così anche in Atene restarono nelle mani dei re i vecchi riti religiosi. Una istituzione più recente ancora è quella dei polemarchi, in origine destinati a dirigere la guerra e probabilmente anche a tutelare i diritti dei *meteci* o stranieri; naturalmente colla istituzione della polemarchia la dignità reale decadde e forse allora da ereditaria divenne elettiva.

Tratta in seguito l'A. dell'istituzione dell'Areopago, che giudica anteriore a Solone; e definisce quindi i poteri di questa magistratura fino al declinare della istituzione aristocratica e alla cosiddetta costituzione draconiana. L'unica fonte che con

una certa approssimazione ci riporti alla legislazione attribuita a Draconte, è la *Politeia* di Aristotele; nella quale però il paragrafo relativo alle istituzioni draconiane è talvolta così confuso e contraddittorio da doversi credere aggiunto dopo l'estensione dell'intero lavoro. Con questo e con altri argomenti viene dimostrato che la cosiddetta costituzione draconiana non è che il parto della fantasia di un oligarchico del V secolo. È invece merito reale di Draconte quello di aver dato agli Ateniesi un codice criminale con la relativa procedura; ma egli non istituì, come alcuno vuole, gli *Efeti*, nè abolì la βουλή dell'Areopago.

Al codice di Draconte succede la costituzione Soloniana. In questi tempi la miseria dei piccoli proprietarii era assai grande per le ipoteche che ne gravavano i fondi; cosicchè i debitori cadevano schiavi nelle mani dei più ricchi, i quali li vendevano all'estero, o li costringevano ai più duri lavori. Fortunatamente i nuovi ordinamenti militari facevano acquistare a queste masse quell'importanza in guerra, che prima era propria dei soli guerrieri nobili ottimamente armati; e di ciò seppe bene approfittarsi Solone che con una costituzione nuova, mentre cercò di soddisfare i poveri, conscii omai della loro forza e desiderosi di novità, impedì pure che essi giungessero a quegli eccessi che i più ricchi temevano, e così potè raggiungere i suoi fini senza effusione di sangue. Eletto Solone arconte nel 594, sembra che colla σεισάχθεια abolisse subito le ipoteche, e poi incominciò a favorire l'agricoltura con eque leggi ed a regolare i diritti di successione in modo da impedire per quanto era possibile l'eccessivo accentramento delle ricchezze. Sembra pure che Solone istituisse un vero e proprio sistema di monete e di misure, le quali erano destinate a sostituire nel commercio il primitivo scambio in natura. Divise i cittadini in classi secondo il prodotto lordo dei loro campi; ed affidò l'amministrazione dello Stato agli arconti e ad altri magistrati eletti in seno alle varie classi. Solone ebbe certamente grandi meriti come legislatore; l'unico suo errore, del resto, forse necessario in quei tempi, fu quello di aver divisa troppo l'autorità fra molte magistrature presso a poco indipendenti; perocchè ciò fece progredire ancor più l'anarchia, già invadente prima di lui e divenuta ben presto preponderante in seguito alle sue riforme.

Incapace di porre un freno al nuovo male, Solone si allontanò da Atene, e gli succedette nel supremo potere una serie di tiranni, che volta a volta acquistavano e perdevano il potere mediante la forza, sino a che Pisistrato, già polemarco durante la guerra di Atene con Megara, avendo preso a questa il porto di Nisea, acquistò in patria popolarità e potenza assai grande, di cui si servì per occupare l'acropoli ed imporsi come tiranno. Cacciato da Atene in una sommossa, vi tornò poco dopo e cominciò allora una politica di espansione coloniale, in specie verso il Mar Rosso e la Ionia asiatica, creando contemporaneamente in Atene una flotta ed istituendo le *Naucrarie*. Pel nuovo indirizzo politico le classi Soloniane perdettero ogni valore; e sembra che anche l'organico militare fosse mutato, poichè in quest'epoca esistettero certamente, accanto alle milizie cittadine, dei corpi di mercenarii. Pisistrato morì lasciando il trono al maggiore dei suoi quattro figli, Ippia, il quale regnò con moderazione sino a che dai congiurati non fu tolta la vita al fratello Ipparco; perdette poi il regno in seguito ad una spedizione di Spartani che, spinti dall'oracolo delfico, sbarcarono nel territorio ateniese per favorirvi la rivoluzione. Invero questo primo tentativo dei Lacedemoni andò fal-

lito, ma raggiunsero essi il loro scopo poco appresso, sbarcando altre truppe, le quali costrinsero Ippia a rinchiudersi nell' acropoli, e quindi a venire a patti e ad andarne coi figli in esilio. In tal modo si aprì per Clistene la via al potere; e l'ultimo capitolo del dotto ed importante volume del dott. De Sanctis è appunto destinato ad illustrare le riforme da Clistene introdotte.

È questa, in breve compendio, la tela generale svolta nel presente lavoro, che l'A. ha condotto con profonda conoscenza della vasta letteratura relativa alla antica storia di Atene, giovandosi del materiale raccolto con molto acume di critica e con metodo totalmente scientifico.

G. Pinza.

R. Cagnat, *Cours d'épigraphie latine.* Troisième édition revue et augmentée — Paris, A. Fontemoing, 1898.

Già altra volta abbiamo parlato di questa egregia opera dell' illustre prof. Cagnat, dichiarandone i molti pregi che la rendono utilissima agli studiosi ed ai cultori dell'antica epigrafia latina (1). Ed è stato così generale il favore, con cui specialmente la seconda edizione fu accolta e ricercata, che in pochi anni essa è stata intieramente esaurita.

Ora il solerte editore sig. Fontemoing ne ha pubblicata una terza edizione, che dal ch. A. è stata diligentemente riveduta ed anche arricchita di aggiunte.

Nel metodo e nel piano generale dell' opera nulla è stato mutato, dividendosi essa, come nella precedente edizione, in tre parti principali. La prima è paleografica, e vi si tratta delle forme degli alfabeti usate nelle iscrizioni romane; la seconda espone gli elementi comuni alle diverse classi di epigrafi, cioè nomenclatura, carriere delle magistrature, nomi e titoli degli imperatori e delle altre persone della famiglia imperiale; la terza dichiara le diverse classi delle iscrizioni e le forme proprie di ciascuna classe. Se non che delle scoperte epigrafiche avvenute negli ultimi anni il dotto A. si è giovato in questa nuova edizione, affinchè il suo Manuale si trovasse in armonia colle più recenti nozioni acquistate nel campo della scienza. Inoltre egli vi ha aggiunto buon numero di illustrazioni e di fac-simili, che giovano grandemente alla migliore intelligenza del testo; avendo cura di scegliere esempi non solo caratteristici, ma all' infuori di quelli, che sogliono essere comunemente riprodotti in opere analoghe.

In questa edizione è stato pure notevolmente accresciuto l'indice delle sigle epigrafiche, ed aumentato anche l'indice analitico delle materie, onde le ricerche vengono grandemente agevolate.

G.

(1) V. *Studi e doc. di storia e diritto,* anno X (1889) p. 470.

V. Prinzivalli, ***La devoluzione di Ferrara alla Santa Sede, secondo una relazione inedita di Camillo Capilupi.*** — **Ferrara, tip. Sociale, 1898.**

Molto si è scritto intorno alla controversia lungamente agitata fra la S. Sede e gli Estensi circa la rivendicazione del feudo di Ferrara, che innalzato a ducato nel 1475, avrebbe dovuto ritornare alla Sede Apostolica alla metà del secolo seguente per mancata successione legittima nella casa dei duchi d' Este. Ma allorchè nel 1597 ad Alfonso II succedette Cesare, suo figliuolo naturale, la questione si ravvivò fortemente; ed il Papa Clemente VIII non volendo lasciare quel feudo pontificio nella possessione del nuovo Estense, agì energicamente ed ottenne che lo stesso Cesare vi rinunziasse definitivamente.

Intorno a questo memorabile avvenimento il protonotario apostolico Camillo Capilupi scrisse una lunga e particolareggiata relazione, che si conserva in originale nell'archivio Capilupi in Mantova, ed è rimasta fino ad oggi inedita. Il ch. prof. Prinzivalli ha ora divulgato per le stampe tale documento storico, di cui una copia egli ha trovato nella biblioteca del Collegio Romano. La narrazione comincia dalla domanda presentata dal duca Alfonso II al Pontefice Gregorio XIV, perchè mancando egli di prole potesse eleggere liberamente un successore nel ducato di Ferrara; e termina coll'arrivo di Clemente VIII a Ferrara nel maggio del 1598.

Con molta ricchezza di erudite annotazioni l'A. illustra la relazione del Capilupi, e vi aggiunge una serie di documenti anch'essi inediti, che giovano a meglio chiarire le notizie date nella relazione medesima. Nè meno utile per gli studiosi di quel periodo storico è l'indicazione bibliografica di tutte le fonti, tanto manoscritte che stampate, che si riferiscono al ricupero di Ferrara, e che il Prinzivalli ha ordinatamente raccolto in appendice al bel volume da lui pubblicato.

G.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XIX — 1898)

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA

Volumi pubblicati:

Vol. I. C. Re — Statuti della città di Roma, del secolo XIV.

Vol. II. G. Gatti — Statuti dei mercanti di Roma dal secolo XIII al XVI *(con quattro tavole eliotipiche)*.

Vol. III. G. Marini — Iscrizioni antiche doliari (cod. Vat. 9110), pubblicate dal comm. G. B. de Rossi.

Vol. IV. G. F. Gamurrini — S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni. — S. Silviae peregrinatio ad loca sancta an. 385-388 *(con due tavole eliotipiche e due carte geografiche)*.

Vol. V. S. Malatesta — Statuti delle gabelle di Roma, del secolo XIV *(con una tavola in eliotipia)*.

Vol. VI. L. Bruzza — Regesto della chiesa di Tivoli *(con cinque tavole cromolitografiche)*.

Vol. VII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Bonifatianae tum Avenionensis. Tomus I *(con otto tavole in eliotipia)*.

Vol. IX. F. Gasparolo — Codex Alexandrinus, qui *Liber Crucis* nuncupatur *(con due tavole eliotipiche)*.

Vol. X. E. Stevenson — Statuti dell' arte della lana, e Statuti dei merciai di Roma.

Vol. XII. Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario Alibrandi. Vol. I.

Di prossima pubblicazione:

Vol. VIII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum. Tomus II.

Vol. XI. G. Lapponi — Compendio di medicina legale secondo la legislazione italiana.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e Documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà complessivamente non meno di 40 fogli di stampa in-4°, ossia non meno di 320 pagine.

Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20 per l'Italia, lire 22 per l'Estero (Unione postale). Dirigere le domande al prof. Giuseppe Gatti, *Campo de' Fiori, 19, ROMA*, od ai principali librai.